Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 269 del 17 novembre 2010 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 17 novembre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

N. 254

REGIONE SICILIANA

DECRETO 20 settembre 2010.

Approvazione del Piano Paesaggistico dell'Ambito 1 - Area dei rilievi del trapanese.

S O M M A R I O

REGIONE SICILIANA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIANA

DECRETO 20 settembre 2010.

Approvazione del Piano Paesaggistico dell'Ambito 1 – Area dei rilievi del trapanese.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI
E L'IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Visto l'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con il quale è stato approvato il «Codice dei beni culturali e del paesaggio»;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, con il quale vengono date disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, con il quale vengono date ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale vengono conferiti funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, con il quale viene istituito il Ministero per i beni e le attività culturali;

Vistoil D.A. n. 6080 del 21/05/1999, con il quale vengono approvate le Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale recanti disposizioni per la redazione dei Piani Paesaggistici distinti per ambiti territoriali e di cui l'Ambito 1 - Area dei rilievi del trapanese ne è parte integrante;

Vista la Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dai Paesi aderenti al Consiglio d'Europa il 21 ottobre 2000, nonché la relazione illustrativa e l'atto di indirizzo ad essa allegati;

Vistol'accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i presidenti delle regioni e delle province autonome, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale;

Visto il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, con il quale l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione ha recepito l'accordo Stato-Regioni previo parere espresso dalla speciale commissione di cui all'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 nella seduta del 3 aprile 2002;

Visti gli immobili e le aree di notevole interesse paesaggistico di cui alla lettera *a)* dell'art.134 del decreto legislativo 42/04, come modificato dal decreto legislativo 63/08, ricadenti nel territorio dell'Ambito 1, dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 con i seguenti provvedimenti:

- D.A. n. 836 del 15 settembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 50 del 16 ottobre 1971, D.A. n.7330 del 18 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n.35 del 13 settembre 2001, e verbale del 30 settembre 2003 della Commissione provinciale per le bellezze naturali e panoramiche, pubblicato all'Albo pretorio comunale l'11 novembre 2003, inerenti al Comune di Erice:

- D.A. n. 699 del 20 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 26 del 16 giugno 1979, inerente al Comune di San Vito Lo Capo;

- D.A. n. 729 del 21 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 27 del 23 giugno 1979, inerente al Comune di Castellammare del Golfo;

- D.A. n. 885 del 17 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 39 del 25 agosto 1979, inerente al Comune Custonaci;

- D.A. n. 6118 del 10 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 36 del 25 luglio 1998, e D.A. n. 7257 del 2 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 56 del 31 ottobre 1998, inerenti al comune di Valderice;

Viste le aree dell'Ambito 1 di cui alla lettera *b)* del medesimo art.134 del decreto legislativo 42/04, tutelate per legge ai sensi e per gli effetti dell'art.142 del decreto legislativo 42/04 come modificato dall'art.12 del decreto legislativo 157/06 e dal decreto legislativo 63/08;

Visti gli ulteriori immobili ed aree, di cui alla lettera *c)* del già citato art.134 del decreto legislativo 42/04, specificamente individuati a termini dell'art. 136 e sottoposti a tutela dal Piano Paesaggistico dell'Ambito 1;

Visti il D.D.S. n.8546 del 26 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 53 del 5 dicembre 2003, con il quale le località costiere Pirale-Guidaloca-Scopello-Mazzo di Sciacca, tutte ricadenti nel comune di Castellammare del Golfo, sono state sottoposte, su proposta della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani, al vincolo di temporanea immodificabilità ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, nelle more della approvazione del Piano Paesaggistico, e il D.D.S. n.7282 del 23 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 32 del 30 luglio 2004, che ne prorogava i termini;

Visto il D.A. n.6542 del 6 agosto 2001, con il quale è stata istituita la Speciale Commissione prevista

dall'art. 24, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto n. 1357/40 per esprimere pareri ai fini dell'approvazione dei Piani Paesaggistici compresi negli ambiti delle succitate Linee Guida;

Visto il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, con il quale è stato istituito l'Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio, le cui funzioni sono state attribuite alla Speciale Commissione di cui al citato D.A. n. 6542, al fine di orientare i criteri della pianificazione paesistica in conformità agli apporti innovativi recati dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dall'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001, attivando processi di collaborazione costruttiva con le amministrazioni locali e indirizzando le funzioni degli organi dell'Amministrazione Regionale competente in materia di tutela e valorizzazione paesistica;

Vista la nota n. 11078 dell'11 dicembre 2003 della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani con la quale viene trasmessa all'Assessorato Regionale Beni Culturali e Ambientali e Partita I.V.A. n. la documentazione completa di elaborati grafici, schede, relazione e norme del Piano Paesaggistico dell'Ambito 1 denominato «Area dei rilievi del trapanese» - costituito da tutto o parte dei territori comunali di Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, San Vito Lo Capo e Valderice - in conformità ai dettami di cui all'art. 150 del testo unico 490/99, nonché dell'Atto di Indirizzo adottato con D.A. n. 5820 del 8 maggio 2002;

Visto il verbale della seduta del 6 luglio 2004, nella quale la Speciale Commissione – Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio ha espresso parere favorevole all'adozione del suddetto Piano Paesaggistico, vista la sua rispondenza alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n.42/2004, e di tutti i suoi elaborati grafici e descrittivi, ivi compresi le motivazioni del Piano, la delimitazione delle aree interessate dalle sue previsioni e le norme di attuazione, elementi tutti richiamati nel suddetto verbale, che si allega sub.A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la nota n. 985 del 27 luglio 2004 dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e Ambientali e Partita I.V.A. n. - Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e Ambientali e E.P. – Servizio Tutela e Acquisizioni – U.O. VII - con la quale viene trasmesso alla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani per gli atti consequenziali alla pubblicazione il P.P. dell'Ambito 1, ivi compreso il verbale con cui la Speciale Commissione esprime parere favorevole all'adozione dello stesso piano;

Accertato che detto verbale è stato pubblicato all'albo dei comuni di Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, San Vito Lo Capo e Valderice e depositato, insieme agli elaborati del Piano Paesaggistico, nelle segreterie dei comuni stessi per il periodo prescritto dall'art. 24, ultimo comma, del regio decreto n. 1357/40 e precisamente per novanta giorni consecutivi dal 17 agosto 2004 per i comuni di Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo e San Vito Lo Capo, dal 18 agosto 2004 per il comune di Valderice, dal 19 agosto 2004 per il comune di Custonaci e dal 26 agosto 2004 per il comune di Erice, come si evince dalle conformi certificazioni rilasciate dalle suddette amministrazioni comunali;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n.47 del 19 novembre 2004 parte seconda e terza, con la quale l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e Ambientali e Partita I.V.A. n. dà comunicazione dell'avvenuta adozione del Piano Paesaggistico dell'Ambito 1 affinché gli interessati possano prendere visione degli elaborati di piano presso gli uffici tecnici comunali e gli uffici della Soprintendenza di Trapani;

Visto il parere prot.n.22864 dell'1 aprile 2010, con il quale il Dipartimento Regionale Ambiente dell'Assessorato Territorio ed Ambiente ritiene non assoggettabili alle procedure di V.A.S. di cui al decreto legislativo 152/2006 i Piani Paesaggistici redatti dalla Regione Siciliana;

Viste le osservazioni, le opposizioni, le proposte e i reclami presentati nei termini di legge, formulati avverso il suddetto Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, ultimo comma, del regio decreto n. 1357/40, e, in particolare:

Comune di Buseto Palizzolo

1) Osservazioni proposte dal Consiglio Comunale di Buseto Palizzolo con Delibera: n. 58 del 29.11.2004

viene lamentata in generale una certa rigidità del piano che non terrebbe in debito conto la programmazione strategica dello sviluppo locale compromettendo il futuro urbanistico-edilizio del territorio comunale con conseguenti preclusioni del suo sviluppo socio-economico.

Il Piano infatti viene visto dal ricorrente come un'imposizione interpretando le sue prescrizioni come inappellabili e rilevando la mancanza di una adeguata concertazione.

Pertanto il ricorrente chiede una revisione dei contenuti del Piano per quanto riguarda:

1.a) art. 48 – Centri e nuclei storici

secondo il ricorrente il centro abitato di Buseto Palizzolo, avente una conformazione urbanistico-edilizia di recente fattura, non presenta requisiti di base tali da giustificare qualunque perimetrazione come zona «A». Per tale motivo il territorio comunale non può subire un regime vincolistico così generalizzato dal P.P.;

1.b) art. 49 – Viabilità storica

la viabilità storica presente nel territorio - costituita soprattutto da regie trazzere - è stata quasi tutta trasformata in rotabile e posta a servizio dell'abitato e dei fondi agricoli limitrofi, per cui il ricorrente chiede di non considerare tale viabilità, assieme ai sentieri e alle strade interpoderali ricadenti nel territorio, quale elemento da tutelare e sottoporre a vincolo di conservazione;

1.c) art. 50 – Costruzioni sparse ad uso rurale e residenziale turistico

il sottoporre a regime di tutela e quindi vincolistico anche le case sparse ad uso rurale e residenziale turistico viene visto dal ricorrente come una vera e propria penalizzazione dell'economia agricola e turistica in quanto impedirebbe ogni intervento edilizio con il conseguente abbandono di tali strutture;

1.d) art. 53 – Punti e percorsi panoramici

il piano classifica la SS 187 come strada panoramica attribuendo alla veduta d'insieme di alcuni tratti valore qualificante che va quindi rispettato e salvaguardato. Il ricorrente evidenzia invece che il proprio PRG ha attribuito alla SS 187 un valore diverso, considerandola parte del tessuto urbano e prevedendo in entrambi i lati della carreggiata una fascia edificabile con tipologia «B» e «C» compresa un'ampia area dedicata a zona artigianale e commerciale destinandola ad essere così il volano dell'economia locale. Viene evidenziato inoltre che, a parere del C.C., la classificazione di strada panoramica

della SS 187 non è fondata nel merito ed è anche illegittima, non potendo tale asse viario essere annoverato fra le reti fondamentali di grande comunicazione così come prevede il P.P..

Comune di Castellammare del Golfo

2) Opposizione proposta dal Comune di Castellammare del Golfo in persona del Sindaco pro-tempore

Il Comune al fine di rispondere agli interessi generali del proprio territorio ed ai propri programmi di sviluppo economico e sociale espone le seguenti osservazioni al P.P.:

2.a) Concertazione

il ricorrente Comune di Castellammare lamenta una concertazione insufficiente;

2.b) art. 2 – Strategie

il ricorrente focalizza l'attenzione sulle problematiche della tutela attiva, facendo presente che essa necessita di una conseguente ed adeguata valutazione costi/benefici. L'azione di tutela, nelle situazioni che richiedono interventi attivi di recupero quali il ripristino e la riorganizzazione urbanistica e territoriale, richiede cautela e, nell'ambito della sua attuazione, deve essere coerente ad un sistema integrato definito mediante un processo di collaborazione tra gli Enti interessati attraverso i rispettivi atti di pianificazione;

2.c) art. 3 – Efficacia

i principi di efficacia definiti necessari per il raggiungimento degli obiettivi del Piano appaiono, a parere del ricorrente, eccessivamente invadenti in quanto condizionano pesantemente la pianificazione urbanistica vigente e futura senza tener conto della diversità fra zone vincolate e zone meritevoli di tutela. Si chiede pertanto una maggiore flessibilità nella considerazione del fatto che gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni, debbano a regime essere applicate agli strumenti urbanistici all'interno di un sistema normativo-economico-prescrittivo;

2.d) art. 4 – Norme transitorie

viene rilevato che l'applicazione pratica di detto articolo pone in essere svariate problematiche di difficile interpretazione in quanto, venendo meno la distinzione tra indirizzi programmatici, direttive e prescrizioni, che vengono di fatto uniformati, sembrerebbe che tale norma di salvaguardia non intervenga solo nelle aree vincolate dal punto di vista paesaggistico ma sull'intero territorio dell'ambito;

2.e) art. 5 – Strutture e contenuti

si enunciano i presupposti principali su cui è fondato lo studio del PRG di Castellammare, frutto di attente valutazioni ed analisi finalizzate all'obiettivo prioritario della tutela da cui emergono due priorità: la prima è quella di potenziare le strutture ricettive, la seconda quella della rivalutazione del paesaggio territoriale. Tali interventi devono avere una attenta disciplina con riferimento ai paesaggi locali ed alle componenti del paesaggio, laddove si vanno ad individuare le caratteristiche strutturali, le relazioni e le identità dei luoghi, beni culturali ed ambientali che hanno una ricaduta cogente e notevole sulla base dei loro caratteri distintivi nelle carte di analisi e di sintesi e dunque negli articoli delle N.T.A.;

2.f) art. 7 – Modalità di intervento

il ricorrente rileva che le modalità di intervento conservativo, di mantenimento, di recupero e di trasformazione riportate nell'art.7 possono diventare discrepanti rispetto alla programmazione comunale. Limitare le azioni e gli interventi ad esempio nella categoria «conservazione» può non far prevalere su tali norme generali le eventuali prescrizioni o indicazioni più specifiche riguardanti i singoli paesaggi;

2.g) art 8 – Attività compatibili

viene ritienuto che le attività compatibili elencate nell'art. 8, poi riprese nei singoli paesaggi locali, debbano essere intese quale orientamento e/o indirizzo e non come prescrizioni o direttive del Piano, dovendo essere le stesse precisate nell'ambito dei PRG dei singoli comuni dell'Ambito. Si evidenzia altresì che le tavole di Piano che si riferiscono alle attività compatibili, per quanto puntuali nel definire la perimetrazione dei paesaggi locali, risultano non definire con altrettanta precisione le sottozone. Dette tavole inoltre diventano illeggibili e di difficile consultazione in quanto non sovrapponibili a quelle dello strumento urbanistico vigente; viene chiesta pertanto la compilazione di una tavola delle attività compatibili che sia sovrapponibile a quella di zonizzazione dello strumento urbanistico locale;

2.h) articoli 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19 – Paesaggi locali

secondo il ricorrente nella definizione dei Paesaggi locali, individuati per la loro singolarità, il Piano ha tralasciato la trattazione dei territori immediatamente contigui a quello di Castellammare quali quelli di Alcamo e Calatafimi che rivestono peculiarità importantissime nella definizione di sistema «coeso aperto ed interagente» generando una scissione di identità di tutti quei valori che contribuiscono alla definizione ed identificazione di un paesaggio locale, depauperandolo proprio nel suo indirizzo primario;

2.i) art. 22 – Sistema costiero

si chiede che il divieto di nuove edificazioni ed interventi di trasformazione urbanistica entro la fascia di rispetto costiero dettata dal presente articolo sia modificato, interrompendosi laddove la suddetta fascia incontra le aree di recupero di cui all'art. 51 per le quali sono previste norme specifiche e consentite nuove edificazioni compatibili con le destinazioni d'uso e con i caratteri del paesaggio;

2.j) art. 23 – Versanti

viene chiesto che venga modificato l'ultimo comma che prevede il divieto assoluto di edificazione sui versanti con pendenza superiore al 30%, in quanto l'applicazione dello stesso penalizzerebbe fortemente l'edificazione in talune parti del territorio di Castellammare dove in genere tali pendenze si avvicinano o sono superiori a tale limite. Il ricorrente chiede quindi di elevarlo al 45%;

2.k) art. 42 – Beni archeologici

si lamenta che la formulazione dell'art. 42 relativa ai beni archeologici risulta poco chiara e pone notevoli dubbi interpretativi: l'individuazione delle aree di presunto interesse archeologico, già vincolate o da vincolare - in considerazione che il vincolo interessa anche l'attività agraria dei suoli interessati – dovrebbe essere riportata anche nelle planimetrie in scala 1:2.000; inoltre non sono chiaramente evidenziate le aree di rispetto dei siti e non viene fatto cenno alla procedura prevista agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 42/04 relativamente all'avvio del procedimento di notifica ai proprietari delle prescrizioni di natura indiretta; nel caso delle aree di presunto interesse archeologico e paleontologico, le prescrizioni di fatto rendono i siti come già vincolati e quindi subor-

dinandone le attività alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza;

2.l) art. 43, 44, 45, 46, 47 – Beni isolati

secondo il ricorrente l'individuazione dei beni isolati riportata nelle tavole di analisi e nelle indicazioni delle schede informatizzate allegate al Piano non risulta chiara per cui chiede: che venga redatto un elenco specifico in cui tali beni siano distinti a seconda della categoria di appartenenza (architettura militare, religiosa, residenziale, produttiva, attrezzature e servizi); che sia chiarita la rilevanza di beni «qualificanti» rispetto a quelli «caratterizzanti» considerato che, da una più attenta lettura, essi sembrano entrambi regolamentati dalla medesima tipologia di interventi; che sia chiarita la valenza delle norme specificando che trattasi di norme di indirizzo e di orientamento per la stesura degli adeguamenti al P.P. degli strumenti urbanistici, quando gli stessi beni isolati non siano sottoposti a vincolo monumentale; viene infine rilevata una discrasia tra le norme di attuazione e le schede allegate al Piano laddove le prime dividono i beni isolati in due categorie «qualificanti» e «caratterizzanti», e le seconde invece in tre categorie, distinguendo una rilevanza «alta», «media» e «bassa»;

2.m) art. 49 – Viabilità storica

viene richiesto che il Piano definisca una più esatta individuazione dei tracciati della viabilità storica, derivando da essa i futuri indirizzi programmatici per la redazione e la conformazione degli strumenti urbanistici comunali;

2.n) art. 50 – Costruzioni sparse ad uso residenziale turistico

secondo il ricorrente la norma appare di natura prescrittiva e non di semplice indirizzo, non lasciando alcun margine alle amministrazioni comunali di orientare la propria programmazione e pianificazione per la redazione dei PRG su tale argomento;

2.o) art. 54 – Fascia di rispetto

la fascia di rispetto della costa, indicata nella tav. 2 di Piano, individua una zona di tutela in cui sono vietati interventi di trasformazione urbanistico-edilizio; il ricorrente chiede che tale fascia, che corre ininterrotta lungo tutta la costa, venga interrotta laddove essa incontra le aree di recupero individuate dal Piano e normate dall'art. 51 delle norme di attuazione.

3) Osservazione proposta da: Jacaranda s.r.l.

Viene lamentata una carenza della valutazione ambientale strategica. La Società opponente fa rilevare che il Piano appare ad esclusivo contenuto prescrittivo e risulta invece carente degli elementi di contenuto propositivo atti a coniugare la salvaguardia e valorizzazione delle aree con il loro sviluppo economico e produttivo. Viene infatti contestata la scelta del Piano laddove individua una fascia costiera di rispetto (articoli 22 e 54 N.T.A.) ove non sono previste nuove costruzioni ma il recupero dell'esistente e che precluderebbe l'attuazione di un progetto di un impianto produttivo di tipo turistico residenziale che la opponente intende realizzare in contrada Scopello. Si chiede pertanto di apportare a tali norme le dovute modifiche.

4) Osservazione proposta da: Foderà Marina.

La opponente chiede che un manufatto a servizio del fondo in località Scopello databile al 1921, venga inserito nella tavola 9a di Analisi come «bene isolato» con la qualifica di casa rurale e regolato quindi dall'art. 46 delle norme di attuazione.

5) N. 2 Osservazioni proposte rispettivamente da: Foderà Giorgia e Foderà Marina e Foderà Giuseppe, Cesare, Leonardo e Paolo.

Gli opponenti, con due separate osservazioni ma di identico contenuto, fanno osservare che dall'esame della tavola 8 del Piano si evince una erronea individuazione e classificazione dell'area archeologica n. 70 denominata scoglio «Fungia» di proprietà delle stesse. Viene richiesto che tale area venga localizzata correttamente secondo le coordinate UTM e la localizzazione topografica di cui alla scheda n 70 dell'allegato 7; chiedono inoltre che, nella considerazione che il sito non è mai stato oggetto di operazioni di scavo ma soltanto di semplici ricognizioni superficiali, venga definito «di presunto interesse archeologico» nella classificazione normativa.

6) Osservazione proposta da: Foderà Marina, Serio Elena e Serio Guido Filippo.

Gli opponenti, proprietari di vari appezzamenti di terreno siti a Castellammare del Golfo in località «Piano Vignazzi», chiedono che, fermo restando quanto previsto dal P.P. riguardo agli ambiti geografici 5B(b) e 5B(d) – paesaggio locale Lo Zingaro, non venga attribuito valore di percorso panoramico al tratto di strada provinciale Castellammare del Golfo – Scopello compreso nel rettilineo che dai tornanti di Guidaloca conduce alle case De Franchis ricadente nella sopra citata località caratterizzata da un tratto pianeggiante.

7) Osservazione proposta da: Di Simone Marcello sia a nome proprio che in qualità di liquidatore della Mediterranea s.r.l., Di Simone Monica e Salvia Francesca.

Gli opponenti chiedono una riclassificazione dei fondi e relativi edifici di loro proprietà ricadenti catastalmente nel foglio 51 a confine degli ambiti geografici 7C (c)»Paesaggio agrario di contrada Bocca della Carruba, Cuti e Pagliarelli» e 7C(e) »Paesaggio fluviale del San Bartolomeo» in quanto la loro proprietà, pur insistendo in zona prossima al fiume San Bartolomeo, è posta su un promontorio a quota notevolmente superiore rispetto al corso del fiume, risultando evidente che la suddetta classificazione è frutto di una errata sovrapposizione della Tavola di piano con la carta orografica.

8) Osservazione proposta da: Di Girolamo Antonino.

Viene evidenziato un errore materiale nella trascrizione di un simbolo grafico nella tavola 3b di Piano dove infatti le due cave di marmo «Rosso-Giuanguzzo-Castellammare» di proprietà dell'opponente e regolarmente autorizzate vengono invece segnalate come «grotte».

9) Osservazione proposta da: Bonventre Maria Rita in qualità di amministratore unico della Soc. Zingaro s.r.l..

Viene contestata la scelta del piano di classificare «strada panoramica» la strada provinciale Castellammare del Golfo – Scopello in difformità alle Linee Guida che la normavano diversamente; viene inoltre lamentata una incongruenza l'avere considerato la panoramicità della strada riferendosi soltanto al lato a valle - dove ricade un appezzamento di proprietà della opponente - non comprendendo nella fascia di rispetto anche il lato a monte della suddetta strada.

10) n. 2 Osservazioni proposte rispettivamente da: Di Girolamo Antonino, Anna, Giovanna, Giuseppa, Geraldina, Giovanna Maria Alessandra, Valeria Anna Maria e da: Asaro Caterina, Di Girolamo Anna Maria, Di Girolamo Rosa Ida, Di Girolamo Giuseppina.

Gli opponenti, con due separate osservazioni ma di identico contenuto, richiedono l'eliminazione della dicitura «che non comportino nuove costruzioni» dal punto 6C dell'art. 15 (erroneamente richiamato dai medesimi opponenti come art. 8) riguardante i pianori degradanti verso il mare di Piano Castellazzo, contrada Conza, Le Macchie e Guidaloca, ritenendo che le attività compatibili ivi previste, quali quelle agropastorali, agrituristiche, residenziali turistiche e per il turismo rurale, siano fortemente penalizzate dalla suddetta limitazione. Chiedono inoltre che sia individuata con maggiore chiarezza nelle tavole di analisi e di sintesi, le quali peraltro non corrispondono agli atti di pianificazione previsti dal P.R.G. del Comune di Castellammare del Golfo, la fascia di tutela riportata nella tavola 2 di Piano laddove sono vietati interventi di trasformazione urbanistico-edilizia. Lamentano infine che il paesaggio costiero dalla Piana di Castellazzo al seno di Guidaloca, sottoposto dal Piano al regime di inedificabilità, non abbia né le caratteristiche peculiari di riserva integrale né costituisce area di notevole interesse pubblico in contrasto con quanto disposto con l'art. 138 del decreto legislativo 42/2004.

11) Osservazione proposta da: Internicola Antonino.

L'osservazione contesta la norma che prevede la inedificabilità nelle zone costiere oltre la fascia di rispetto di 300 metri dalla battigia, includendo aree di proprietà dell'opponente site in un lotto di terreno a Castellammare del Golfo, contrada Scopello e ricadente nel foglio di mappa n. 2.

12) Osservazione proposta da: Cusenza Vincenzo della qualità di amministratore unico della ditta Marmi Rosati s.r.l. con sede in Castellammare del Golfo.

Viene fatto osservare che quanto stabilito dall'art. 58 delle N.T.A. risulta limitativo della attività estrattiva che non è possibile ridurre al solo periodo di efficacia delle autorizzazioni vigenti.

13) Osservazione proposta da: Foderà Giuseppe, Cesare, Leonardo e Paolo.

Viene osservato che tra gli elaborati di Piano, ed in particolare nella tavola tematica 9A e nelle relative schede, non è compreso un manufatto di importanza localizzato a Scopello e denominato «Baglio Vitale» meritevole di essere inserito tra i beni isolati come elemento di architettura produttiva.

14) Osservazione proposta da: Foderà Giuseppe, Cesare, Leonardo e Paolo.

Gli opponenti, proprietari di un appezzamento di terreno sito nel paesaggio locale «Lo Zingaro» ed incluso all'interno della fascia di rispetto della costa prevista dal Piano come ambito geografico 5B(d), chiedono la possibilità di escludere tale area dal regime di inedificabilità, consentendo una destinazione d'uso per insediamenti di tipo produttivo turistico-ricettivo di limitate dimensioni e ad una sola elevazione fuori terra nella considerazione che essa fa parte di una più vasta pianura, che precipita verso il mare con una faglia dall'andamento parallelo alla linea di costa, non avente speciale rilevanza panoramica e/o paesaggistica.

Comune di Custonaci

15) Osservazioni proposte dal Comune di Custonaci in persona del Sindaco pro-tempore.

15.a) Criteri generali

viene fatto osservare che nella stesura del Piano non vengono seguiti i principi del Codice Urbani, volti a conciliare la salvaguardia del patrimonio paesaggistico e le esigenze di sviluppo urbanistico ed economico, ed in particolare quanto previsto all'art. 143 dello stesso Codice; infatti il Piano, già elaborato sotto il vigore del decreto legislativo n. 490/99, ripercorre una vecchia concezione di tutela paesaggistica intesa nel senso di un irrazionale vincolo sull'intero territorio regionale.

Inoltre il P.P. viene ritenuto illegittimo «sotto il profilo della carenza dei presupposti oggettivi, nella rappresentazione dei luoghi e nella valutazione dell'interesse pubblico per carenza dei presupposti logici nell'apprezzamento delle utilità collettive». Pertanto il Comune opponente espone puntuali osservazioni con relative proposte di modifica:

15.b) centri e nuclei storici

viene rilevato che la perimetrazione del centro e dei nuclei storici di Custonaci, individuata dal P.P. nella tavola 9b sottoposte al regime della conservazione, non corrisponde alla zona A del PRG il quale lo limita ai fabbricati limitrofi al Santuario. Detta perimetrazione fatta dal Piano coincide invece con la totalità dell'abitato fortemente urbanizzato e con la presenza di infrastrutture primarie e secondarie e di moderne tipologie. Viene pertanto richiesto di limitare la disciplina della conservazione esclusivamente al centro storico come definito nella zona A del PRG;

15.c) viabilità storica

si osserva che la viabilità storica prevista nella tavola 9c del Piano ricade in gran parte nelle zone urbane ove ha subito modifiche. Si chiede conseguentemente di modificare le prescrizioni contenute nell'art. 49 delle N.T.A. riferendole soltanto alle strade esterne al perimetro urbano;

15.d) punti e percorsi panoramici

si rileva che le prescrizioni date dall'art. 53 delle N.T.A. sui percorsi panoramici sono molto gravose, in quanto vista la posizione geografica di Custonaci esse riguardano quasi tutta la viabilità comunale. Viene quindi chiesto di limitare tali prescrizioni alla rete viaria di grande comunicazione (strade provinciali, regionali e nazionali);

15.e) fascia di rispetto

il Comune ricorrente osserva che il Piano individua una fascia di salvaguardia del paesaggio costiero variabile dai 300 agli 800 metri circa nella quale ai sensi dell'art 54 delle N.T.A. sono vietate nuove edificazioni e trasformazioni urbanistiche. Nel ritenere che tale fattispecie, oltre ad annullare lo sviluppo socio-economico e turistico del territorio, non corrisponde all'effettivo stato dei luoghi e considerando che la fascia di 300 metri così come prevista dall'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 non preclude interventi di trasformazione urbanistica, il ricorrente propone le seguenti modifiche:

- confermare l'inedificabilità nella fascia dei 150 metri dalla battigia, così come previsto dalla L.r. n. 78/75, ed introdurre per una fascia di 300 metri il vincolo paesaggistico così come previsto dalla legge 431/85;

- annullare il divieto edificatorio indiscriminato nelle zone dove esistono opere di urbanizzazione ed infrastrutture programmate dal PRG con particolare riferimento alle aree limitrofe ai centri di Scurati e Baglio Belle definite dal medesimo strumento come zone omogenee B e

C e alla parte del territorio di Cornino classificata dallo stesso PRG come zona T (turismo di villeggiatura);

- confermare il vincolo di rispetto della Grotta Mangiapane riperimetrandone gli ambiti come previsto dal PRG prevedendo la redazione di un piano di recupero ambientale;

15.f) attività estrattive

viene lamentato che la previsione del Piano che subordina l'apertura di nuove cave all'approvazione del Piano regionale dei Materiali di Cava (art. 7 della L.r. n. 24/91), risulta lesivo degli interessi economici primari della collettività del territorio di Custonaci e difforme dalla L.r. 19/95 che all'art. 1 consente la coltivazione dei materiali lapidei di pregio indicandone le regole autorizzatorie nelle more dell'approvazione del Piano regionale della Cave. Viene inoltre rilevato che il Piano Paesaggistico non distingue tra le coltivazioni dei materiali di pregio da quelle degli inerti le quali hanno riferimenti normativi e impatti sul paesaggio differenti e generalizza su tutto il territorio comunale le relative norme prescrittive.

Viene ancora osservato che l'art. 3 della L.r. 19/95 prevede che il progetto di recupero per i materiali lapidei di pregio deve essere predisposto dal Comune competente al momento dell'esaurimento del giacimento e non con riferimento alla singola attività di coltivazione autorizzata così come sembra evincersi dalla relativa norma del Piano Paesaggistico. Pertanto viene richiesta l'abrogazione dell'art. 58 delle N.T.A. per i materiali lapidei di pregio rinviando tale materia alla normativa vigente (L.r. 19/1995 e successive modifiche).

16) Osservazione proposta dal Consiglio Comunale con Delibera: n. 52 del 28.10.2004.

Il Piano, a detta della delibera consiliare, così come formulato viene a compromettere lo sviluppo socio-economico locale, in quanto non tiene in debita considerazione le linee guida emanate dal Comune in materia di pianificazione urbanistica. Il Piano, individuando ipotesi di sviluppo estremamente limitative, espropria di fatto i Consigli comunali dalle loro peculiari competenze nei settori economico ed urbanistico.

17) Proposta del Comune di Custonaci a firma del Sindaco pro-tempore

Viene fatta istanza di inserire in termini di progettualità all'interno del P.P. la proposta di realizzazione di un porto turistico e peschereccio ricavato per escavazione nella terraferma nella zona costiera compresa tra l'insenatura prospiciente le contrade Cornino e Scarati e la foce del torrente Forgia.

18) Osservazioni proposte da Oddo Vincenza in qualità di amministratore unico della Società «Cala Buguto s.r.l.».

La ditta ricorrente, proprietaria di immobili in contrada Pacecoto-Sanguigno, rileva che il progetto di ampliamento di tali immobili costituenti struttura alberghiera esistente aveva ottenuto le autorizzazioni necessarie, compresa quella della competente Soprintendenza BB.CC.AA., fra cui l'ultima rilasciata dal Genio Civile il 30.8.2004.

Non essendo stati iniziati i lavori prima della data di pubblicazione del P.P. all'Albo pretorio del Comune di Custonaci, avvenuta in data 17.8.2004, tale autorizzazione è rientrata fra quelle sospese nelle more di una verifica sulla base delle prescrizioni previste dal Piano. Pertanto viene chiesto di effettuare le seguenti modifiche alle norme del P.P.:

18.a) art 4 – norme transitorie

inserire la dizione «sono fatti salvi i progetti già presentati alla data di applicazione del P.P.»;

18.b) art 22 – sistema costiero

aggiungere al rigo 7 alle parole «non sono consentite» le parole «nelle zone non edificate»;

18.c) art 23 – versanti

al rigo 25 sostituire 30% con 50%;

18.d) art 54 – fascia di rispetto

inserire la dizione «nelle zone edificate o quasi totalmente edificate sono consentiti interventi previsti dall'art. 15 lettera *a)* della L.r. 78/76».

19) Osservazione proposta da Paesano Maria Stella, Rosaria, Angela e Nastasi Andrea nella qualità di procuratore di Paesano Ignazio.

Gli opponenti, proprietari di un terreno sito in Custonaci, località Pacecoto-Sanguigno sul quale è stato redatto un piano di lottizzazione che ha ottenuto tutti i nulla osta necessari, compreso quello della competente Soprintendenza, e di cui è stata stipulata la convenzione in data 8.01.2004, fanno rilevare che il terreno in oggetto insiste nella fascia di rispetto della costa, per cui ai sensi dell'art. 54 delle N.T.A. non sono compatibili nuove edificazioni. Il fondo ricade peraltro in zona fortemente urbanizzata ove vari piani di lottizzazione sono già in avanzato stato di realizzazione. Chiedono pertanto di modificare la fascia di rispetto prevista dal P.P., ovvero dare atto dell'esistenza, convalidandola, della suddetta convenzione.

20) n. 5 Opposizioni proposte rispettivamente da: Biagio Giallo, Alberto Messina, Alberto Savona e Maddalena Barbera, Natale Salvatore Barraco, Salvatore Di Grazia e Vito Scaduto.

I ricorrenti, con distinte opposizioni ma di identico contenuto, rilevano che i terreni di loro proprietà si trovano entro la fascia compresa tra i 150 e i 300 metri dalla battigia nei pressi di Cornino, in una zona ormai urbanizzata e classificata come zona di espansione dallo strumento urbanistico comunale. I suddetti terreni ricadono anche nella fascia di rispetto del P.P. che prevede ai sensi dell'art. 54 la possibilità di realizzare per alcuni tratti nuove edificazioni. I ricorrenti si oppongono alle prescrizioni del Piano per il tratto di costa in argomento e chiedono di escludere tali lotti di terreno dalle prescrizioni di inedificabilità.

21) Osservazione proposta dai Consiglieri comunali Giacomo Lombardo, Antonio Messina Panfalone, Leonardo Campo, Vito Mazzara e Stefano Messina del Gruppo Consiliare «Insieme per cambiare» della città di Custonaci

I ricorrenti lamentano che il P.P. sia di ostacolo allo sviluppo socio-economico della comunità in quanto non tiene in debito conto le previsioni dello strumento urbanistico vigente e di quello in itinere e che stravolgono le Linee Guida emanate dall'Assessorato regionale BB.CC. AA. e la legge n. 431/85, che con le loro disposizioni prevedevano minori limitazioni. Chiedono pertanto che il P.P. venga rielaborato secondo le caratteristiche prescrittive della legge Galasso e con i principi di salvaguardia

delle già citate Linee Guida o in subordine di effettuare le seguenti modifiche alle norme del P.P.:

21.a) art 4 – norme transitorie

inserire la dizione «sono fatti salvi i progetti già presentati alla data di applicazione del P.P.»;

21.b) art 22 – sistema costiero

aggiungere al rigo 7 alle parole «non sono consentite» le parole «nelle zone non edificate»;

21.c) art 23 – versanti

al rigo 25 sostituire 30% con 50%;

21.d) art 54 – fascia di rispetto

inserire la dizione «nelle zone edificate o quasi totalmente edificate sono consentiti interventi previsti dall'art. 15 lettera *a)* della L.r. 78/76».

22) Opposizione proposta da Paolo Messina, Marco Sammartano, Francesco Anselmo e Giuseppe Noto.

Gli opponenti, comproprietari di un lotto di terreno sito in contrada Pacecoto-Sanguigno, ritengono non giustificato il vincolo paesaggistico apposto ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 42/04 in cui ricade l'area di loro proprietà. Infatti la zona interessata dal suddetto vincolo non ha né caratteri di bellezza naturale e di singolarità geologica, né carattere di bellezza panoramica.

23) Osservazione proposta da Minore Giacomo e Sclafani Giuseppa.

Viene lamentata la mancata considerazione da parte del P.P. delle destinazioni urbanistiche del vigente PRG, sottoponendo un'ampia area di territorio nella frazione «Frassino Tuono» ad inedificabilità di rispetto della fascia costiera (art. 54 delle N.T.A.). I ricorrenti chiedono pertanto il ripristino della destinazione urbanistica di «zona agricola» limitando la tutela della costa nell'ambito dei 150 metri previsti dall'attuale normativa regionale.

Comune di Erice

24) Osservazioni proposte dal Comune di Erice in persona del Sindaco pro-tempore

Il Comune al fine di rispondere agli interessi generali del proprio territorio ed ai propri programmi di sviluppo economico e sociale propone le seguenti modifiche alle norme di attuazione del P.P.:

24.a) art. 3 – Efficacia

il ricorrente rileva che tale norma articolata in «indirizzi programmatici e pianificatori, direttive e prescrizioni», desta perplessità in quanto:

- direttive e prescrizioni hanno lo stesso oggetto (beni tutelati ai sensi degli articoli 136 e 142 del D. Lgs n. 42/04),

- indirizzi programmatici e pianificatori, che interessano le aree non vincolate, in base al comma 2 assoggettano tutto il territorio condizionando pesantemente la pianificazione urbanistica vigente nonché le future proposte di pianificazione.

Il ricorrente rileva inoltre la mancanza di norme derogatorie qualora le previsione dei piani urbanistici di dettaglio, in contrasto con quelle del P.P., fossero motivate da esigenze di sviluppo del territorio.

Sulla base di queste motivazioni vengono proposti emendamenti all'art. 3 comma 1 lettera *a)* e comma 2 delle norme di Piano;

24.b) art. 4 – Norme transitorie

il ricorrente mette in evidenza come la norma in argomento appaia contraddittoria e di difficile interpretazione in quanto dispone che nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici agli indirizzi pianificatori e programmatici, direttive e prescrizioni, vengano considerate vigenti le norme più restrittive. Poiché, come dice lo stesso art. 4, tali norme più restrittive andrebbero applicate nelle aree vincolate ai sensi degli articoli 136 e 142 del D. Lgs n. 42/04, viene chiesto di limitare tale disposizione alle aree soggette a direttive e prescrizioni;

24.c) art 8 – Attività compatibili

viene ritenuto che le attività compatibili elencate nell' art. 8, poi riprese nei singoli paesaggi locali, debbano essere intese quale orientamento e/o indirizzo e non come prescrizioni o direttive del Piano, dovendo essere le stesse precisate nell'ambito della redazione dei PRG essendo questa una esclusiva della materia urbanistica;

24.d) art 10 – Paesaggio locale 1 – Erice-Pizzolungo

viene rilevato che il Piano paesaggistico nel dettare le norme di tutela del paesaggio locale 1 avrebbe potuto e dovuto prendere in considerazione la programmazione in essere da parte dell'Ente locale attraverso le prescrizioni esecutive di Pizzolungo approvate con D.A. n. 44/ DRU/2001 e il progetto di massima dei Piani particolareggiati per il centro storico. Inoltre, sulla base delle stesse considerazioni, la fascia di tutela della costa rappresentata nella tavola 2 di Piano avrebbe dovuto interrompersi laddove incontra le aree di recupero di Pizzolungo e Crocifissello; viene infine ribadito che la natura delle attività compatibili debba essere intesa quale orientamento e/o indirizzo per la formulazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici.

Sulla base di tali presupposti vengono richieste specifiche modifiche ed integrazioni al succitato art. 10 delle N.T.A.;

24.e) art 18 – Paesaggio locale 9 – Altavalle del fiume Fittasi e Monte Scorace

per quanto riguarda le attività compatibili indicate in tale norma viene ribadito che la loro natura debba essere intesa quale orientamento e/o indirizzo per la formulazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici, proponendo a tal fine alcune modifiche allo stesso articolo;

24.f) art 19 – Paesaggio locale 10 – Altavalle del torrente Lenzi

nel confermare anche per questo articolo che le attività compatibili ivi indicate abbiano carattere di orientamento e di indirizzo per la pianificazione urbanistica comunale, viene rilevato in ogni caso che gli usi compatibili del territorio previsti dalle norme del Piano limitino fortemente l'ubicazione delle attività industriali al di fuori dei centri abitati penalizzando l'economia locale. Tra tali questioni assume particolare rilevanza la necessità di reperire aree dove spostare attività ancora presenti in area costiera (ex segherie) i cui manufatti edilizi sono sottoposti dal P.P. al recupero e al riutilizzo in funzione turistica e per la fruizione del mare;

24.g) art. 22 – Sistema costiero

conformemente a quanto fatto rilevare alla precedente osservazione di cui al punto sub 24.d), l'opponente chiede la modifica dell'art. 22 affinché la fascia di tutela della costa, rappresentata nella tavola 2 di Piano, venga interrotta laddove incontra le aree di recupero o quelle interessate da strumenti attuativi già assentiti dalla Soprintendenza;

24.h) art. 23 – Versanti

il ricorrente chiede che venga modificato l'ultimo comma di detto articolo che prevede il divieto assoluto di edificazione sui versanti con pendenza superiore al 30% in quanto l'applicazione dello stesso penalizzerebbe fortemente l'edificazione in talune parti del territorio comunale dove, in genere, tali pendenze si avvicinano o sono superiori a tale limite. Chiede quindi di elevarlo al 50%;

24.i) art. 42 – Beni archeologici

il ricorrente lamenta che la formulazione dell'art. 42 relativa ai beni archeologici risulta poco chiara e pone notevoli dubbi interpretativi: l'individuazione delle aree di presunto interesse archeologico, già vincolate o da vincolare - in considerazione che il vincolo interessa anche l'attività agraria dei suoli interessati – dovrebbe essere riportata anche nelle planimetrie in scala 1:2.000 con l'elaborazione di elenchi distinti in base alle varie categorie dei beni soggetti a tutela e con la specificazione delle particelle catastali interessate e, per quelle che in particolare non risultano incluse nell'elenco dei beni sottoposti a vincolo, rinviare l'efficacia delle prescrizioni del P.P. all'applicazione delle specifiche procedure previste dal D. Lgs. 42/04; inoltre non sono chiaramente evidenziate le aree di rispetto dei siti e non viene fatto cenno alla procedura prevista agli articoli 46 e 47 del suddetto Decreto relativamente all'avvio del procedimento di notifica ai proprietari delle prescrizioni di natura indiretta;

24.j) art. 43, 44, 45, 46, 47 – Beni isolati

il ricorrente rileva che non appare chiara l'individuazione dei beni isolati e la relativa rispondenza tra le tavole, le schede informatizzate e l'impianto normativo. Pertanto chiede:

- elementi certi di individuazione dei beni da tutelare attraverso la redazione di un elenco specifico che distingua i beni isolati per categoria e per rilevanza;

- di risolvere la discrasia tra la rilevanza di detti beni indicata dalle norme di attuazione con quelle specificate nelle schede informatizzate allegate al Piano:

- di dare chiarezza alla valenza delle norme specificando che trattasi di norme di indirizzo e di orientamento per la stesura degli adeguamenti al P.P. degli strumenti urbanistici, quando gli stessi beni isolati non siano sottoposti a vincolo monumentale:

- di inserire l'agriturismo tra le attività compatibili negli immobili appartenenti alla categoria «Architettura produttiva».

- di comprendere la manutenzione straordinaria fra gli interventi consentiti negli immobili appartenenti alle categorie «Architettura residenziale», «Architettura produttiva», «Attrezzature e servizi»;

24.k) art. 49 – Viabilità storica

viene richiesto che il Piano verifichi i tracciati della viabilità storica con quelli indicati dall'Ufficio Regie Trazzere aggiornando di conseguenza le planimetrie del Piano, essendo tali scelte rilevanti e per le norme prescrittive e per i futuri indirizzi programmatici ai fini della redazione e della conformazione degli strumenti urbanistici comunali;

24.l) art. 50 – Costruzioni sparse ad uso residenziale turistico

secondo il ricorrente la norma appare di natura prescrittiva e non di semplice indirizzo, non lasciando alcun margine alle amministrazioni comunali di orientare la propria programmazione e pianificazione per la redazione dei PRG su tali argomenti al fine di definire i caratteri tipologici dei nuovi edifici e gli ampliamenti e le modifiche di quelli esistenti, le forme aggregative, le particolarità costruttive, i materiali da costruzione etc.;

24.m) art. 54 – Fascia di rispetto

la fascia di rispetto della costa, indicata nella tav. 2 di Piano, individua una zona di tutela in cui sono vietati interventi di trasformazione urbanistico-edilizio; il ricorrente chiede pertanto che tale fascia, che corre ininterrotta lungo tutta la costa, venga interrotta laddove essa incontra le aree di recupero individuate dal Piano e normate dall'art. 51 delle N.T.A.;

24.n) errori e imprecisioni delle tavole grafiche

vengono segnalati alcuni errori ed imprecisioni della tavole grafiche ai fini di provvedere alla loro correzione o precisazione. In particolare:

- nelle tavole di analisi e di progetto è riportato il vincolo paesaggistico insistente sul Comune di Erice senza tener conto delle variazioni approvate dalla Commissione Provinciale del Paesaggio già pubblicate all'Albo Pretorio del Comune;

- nelle tavole di progetto sono riportati i paesaggi locali e i sub-paesaggi locali senza che ne sia definita compiutamente la delimitazione. Ciò ingenera confusione e notevole difficoltà interpretativa per l'individuazione della norma specifica legata al paesaggio locale o al subpaesaggio locale.

25) Osservazione proposta da Andrea Bulgarella, presidente del C.d.A. della Società «La Tonnara s.r.l.»

Il ricorrente, con relazione a firma dell'Arch. Vincenzo Catalano, chiede che l'area di proprietà della Società sita in contrada Pizzolungo-Emiliana, ricadente a Nord nella fascia di rispetto della costa e a Sud nella fascia di rispetto boschivo ed in parte all'interno dell'area SIC Monte San Giuliano, sia inserita nelle aree di recupero dell'insediamento di Pizzolungo previste dal P.P. che prevedono piani attuativi di riqualificazione urbanistica ambientale. Ciò permetterebbe la realizzazione di un insediamento turistico-rurale per il quale, in considerazione che detto territorio ricade in zona SIC, è già stato presentato il progetto presso l'Ufficio dello Sportello Unico del Comune di Erice in data 7.01.2004.

26) Osservazione proposta da Antonio e Nicola Adragna

I ricorrenti, proprietari di un fondo rustico in contrada San Cusumano paesaggio locale 1 Erice-Pizzolungo, chiedono di ampliare la zona 1B(b,c) estendendo la campitura della stessa fino al limite di m. 150 dal mare, consentendo così la realizzazione di fabbricati rurali. Chiedono inoltre che sia eliminato il divieto relativo all'apertura di nuove strade o piste in modo da consentire loro la creazione di una razionale viabilità all'interno del loro fondo agricolo e un accesso autonomo alla strada provinciale.

Comune di San Vito Lo Capo

27) Osservazione proposta dal Comune di San Vito Lo Capo in persona del Sindaco pro-tempore

Il Comune, al fine di rispondere ai peculiari interessi e ai programmi di sviluppo economico e sociale del proprio territorio, propone formali osservazioni agli articoli 13 e 54 delle norme di attuazione del P.P.; l'opponente aderisce inoltre alle osservazioni già proposte dal Comune di Erice di cui al precedente punto sub 21 a seguito del

protocollo d'intesa, sottoscritto l'1.10.2004 dai Comuni dell'Ambito, ed in particolare per la modifica degli articoli 3, 4, 8, 22, 23, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50 e 54.

27.a) art. 13 – paesaggio locale 4 – San Vito Lo Capo-Castelluzzo

Viene chiesto nella lettera *c)* «paesaggio agrario degli insediamenti rurali di Macari, Castelluzzo, Timpi Bianchi» di detto articolo l'inserimento, tra le attività compatibili, di quella turistico-alberghiera, considerato che tale area già presenta una identità e uno sviluppo urbanistico che ha consentito di realizzare e di avere in corso di realizzazione strutture di tale tipologia.

Viene inoltre fatto osservare che al punto *d)* «paesaggio dell'altopiano di Piana di Sopra» le norme contrastano fortemente con le previsioni del PRG vigente già approvato dal competente Assessorato della medesima Amministrazione regionale che inserisce in tale contrada Piani di lottizzazione. Viene pertanto chiesto di consentire la nuova edificazione in tali aree e, inoltre, proposto una più puntuale delimitazione delle stesse in considerazione che una non compiuta perimetrazione fatta dal P.P. non consente la verifica delle attività compatibili negli ambiti relativi al capoluogo, a Castelluzzo e Macari.

27.b) art. 54 – Fascia di rispetto

Secondo il ricorrente la fascia di rispetto costiera si sviluppa in maniera sproporzionata addentrandosi nella piana di Castelluzzo fino alla strada provinciale e lungo la costa fino a Piano di Sopra e alla riserva dello Zingaro. Essa impedisce pertanto la realizzazione di alcune opere che l'Amministrazione comunale ha ivi previsto.

28) Osservazione proposta da Maurizio Mazzara, presidente del C.d.A. della Società «Mare e Monti Team s.r.l.»

Il ricorrente, con relazione a firma dell'Arch. Vincenzo Catalano, rileva che il terreno di proprietà posto in contrada Salinella (Macari), occupato in parte dal campeggio «El Bahira» per il quale è stato presentato allo Sportello Unico del Comune di San Vito Lo Capo un progetto di ampliamento, non rientra nella prescrizione del limite di rispetto dei 300 metri dalla battigia previsto dall'art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004, il quale prevede che tali disposizioni non si applichino alle aree che alla data del 6.9.1985 erano delimitate dagli strumenti urbanistici come zone A e B oppure erano comprese in Piani Pluriennali di Attuazione. Chiede pertanto di integrare tale area nelle aree non oggetto del vincolo e a considerare il progetto proposto come un piano attuativo di ampliamento legittimo.

29) Osservazione proposta da Randazzo Salvatore nella qualità di amministratore unico della Società «Calampiso Club s.r.l.».

Viene chiesto di inserire nel P.P. l'area in cui ricade il villaggio turistico Calampiso di proprietà della Società ricorrente come centro urbano al fine di eseguire trasformazioni e modesti ampliamenti.

30) Osservazione proposta da La Porta Elena e Atonia.

Le ricorrenti, proprietarie di un appezzamento di terreno in contrada Sauci Grande nei pressi dell'area urbanizzata esistente ai margini della Riserva N.O. dello Zingaro, chiedono di inserire tale area nel P.P. come centro urbano, dando loro così la possibilità di potervi realizzare un complesso turistico ricettivo in un'area già urbanizzata e limitrofa ad una zona residenziale costituita da edifici in parte di recente costruzione.

31) Opposizione proposta da Amodeo Giuseppe.

Il ricorrente, proprietario di un lotto ricadente in località Cala Mancina, risulta titolare di piano di lottizzazione recepito in base al Decreto di approvazione del PRG n. 422 del 7.4.200. Visto che nel P.P. tale piano ricade nell'ambito 4 «Paesaggio dell'Altipiano Piano di Sopra», ove secondo l'art 13 delle N.T.A. sono vietate nuove costruzioni, chiede la modifica della previsione al fine del recepimento di detto piano di lottizzazione.

32) Opposizione proposta da Borruso Antonino.

L'osservazione ripropone le considerazioni già esposte, per altro fondo limitrofo, nella osservazione sub. 31).

33) Opposizione proposta da Venza Giuseppe, Venza Giuseppa, Venza Gaspara, Venza Elisabetta e Ragona Carmela.

L'osservazione ripropone le considerazioni già esposte, per altri fondi limitrofi, nelle osservazioni sub. 31) e sub 32).

Comune di Valderice

34) Osservazioni proposte dal Comune di Valderice

Con due diverse osservazioni, una a firma del Sindaco e l'altra del Segretario Direttore Generale del Comune di Valderice, vengono chiesti emendamenti agli articoli 54 e 58 (e non 51 come erroneamente indicato) delle N.T.A.. Vengono inoltre rilevate talune contraddittorietà e lacune nella compilazione degli elenchi relativi ai beni isolati e i centri e nuclei storici ricadenti nel territorio comunale.

35) Osservazione proposta da Scavone Maria Concetta

Viene osservata la mancata inclusione nell'elenco dei beni isolati del P.P. del nucleo denominato «Baglio Todaro», sito a Bonagia.

36) Osservazione proposta da Paolo Grammatico in qualità di amministratore unico della Società Marmifera Mineraria s.r.l.

Proprietaria di un terreno in contrada Sciare, la Società ricorrente dichiara che ivi insiste un giacimento di materiali di cava di pregio adiacente ad altri terreni ove insistono cave attualmente attive; osserva pertanto che la previsione del P.P., che subordina l'apertura di nuove cave all'approvazione del Piano regionale dei materiali di cava, risulta pregiudizievole dell'interesse dell'azienda e che, nelle cave esistenti, la prosecuzione delle attività estrattive viene di fatto compromessa dalle prescrizioni dell'art. 58 delle N.T.A. se consentita nei limiti delle autorizzazioni esistenti come ivi previsto.

Altri Enti

37) Osservazione proposta dall'Ordine degli Architetti della provincia di Trapani nella persona del Presidente pro-tempore

Vengono formulate le seguenti osservazioni:

37.a) il ricorrente lamenta che il P.P. non risponda ai principi e agli indirizzi assunti dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale approvato dall'Assessorato Regionale Beni Culturali con D.A. n. 6080 del 21.5.1999. Infatti quest'ultimo affronta i nodi relativi al rapporto tra la pianificazione regionale e quella locale nonché tra pianificazione paesistica e quella urbanistica. Tali problematiche non hanno avuto una adeguata risposta nel P.P. dell'Ambito 1 pertanto viene chiesta una completa revisione del Piano per adeguarlo alle Linee Guida del P.T.P.R.

37.b) Viene chiesta una completa revisione del Piano in adempimento delle prescrizioni del decreto legislativo n. 42/04 in quanto:

37.b1) il P.P. non risulta conforme alle prescrizioni previste dal Codice Urbani essendo esso stato redatto, tra l'altro, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 42/04. Il suddetto Decreto infatti prescrive delle verifiche obbligatorie e degli adeguamenti prima che i Piani paesaggistici esplichino la loro efficacia al fine di ottemperare, ad esempio, alle procedura della concertazione e della istituzione della Commissione del Paesaggio in seno agli Enti Locali;

37.b2) il P.P. sottopone tutto l'intero territorio a tutela ambientale paesaggistica contrariamente a quanto disposto dall'art. 143 del decreto legislativo n. 42/04 che prevede che il Piano ripartisca il territorio in ambiti omogenei secondo il pregio paesaggistico, cioè, a detta del ricorrente, individuando soltanto le parti dell'intero territorio che presentano caratteristiche paesaggistiche tali da essere tutelate. D'altra parte il comma 5 del medesimo articolo precisa che il Piano individua: *a)* le aree tutelate ex art. 142, ove qualsiasi intervento necessita di autorizzazione; *b)* aree escluse dal predetto vincolo ove ciascun intervento richiede soltanto una valutazione di conformità; *c)* aree escluse dal controllo di compatibilità poiché dichiarate compromesse o degradate;

37.b3) il Piano articola la sua normativa in indirizzi programmatici, direttive e prescrizioni, omettendo di formulare le proposte che il Codice Urbani prevede ai fini della definizione di uno strumento per la programmazione e valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche locali.

37.c) Viene chiesto di effettuare ad una maggiore scala di rappresentazione una puntuale perimetrazione delle parti vincolate corredate da chiare leggende di riferimento per migliorare la comprensione e la gestione del Piano e dare certezza alla norma.

37.d) Viene rilevato che il censimento dei «beni isolati» effettuato dal P.P. individua una quantità di manufatti di molto superiore alla elencazione pubblicata con le Linee Guida del PTPR. Su tali manufatti grava un regime di vincolo supportato esclusivamente da una schedatura effettuata in maniera indiscriminata su tutto il territorio interessato senza avere esperito le procedure prescritte di individuazione di «immobili ed aree di notevole interesse pubblico». Tale aspetto preclude ai proprietari di formalizzare una giusta opposizione all'eventuale vincolo nelle forme previste dalla legge, considerato peraltro che per tali presunti beni non è possibile effettuare una precisa individuazione cartografica.

Viene pertanto richiesto di effettuare tutte le procedure previste dalle vigenti norme in ordine alla formazione di elenchi di immobili ed aree di notevole interesse pubblico non soggette «*ope legis*» a precedenti disposizioni.

37.e) Il ricorrente chiede di eliminare dalle N.T.A. del Piano qualsivoglia prescrizione relativa alle attività compatibili attribuendo la loro definizione agli strumenti urbanistici locali, essendo la destinazione d'uso dei fabbricati esistenti una pratica di pertinenza dell'attività di pianificazione urbanistica.

37.f) Viene fatto, a detta del ricorrente, frequente riferimento a località, contrade e toponimi nella attribuzione di norme e prescrizioni delle quali non si ha una facile riconducibilità. Viene chiesta pertanto una più puntuale perimetrazione cartografica che renda inequivocabile l'applicazione delle norme previste dal Piano.

37.g)Il ricorrente lamenta una mancanza di applicazione delle procedure previste dall'art. 150 del decreto legislativo n. 42/04 che prescrive le procedure di salvaguardia da seguire circa le revisione delle pratiche edilizie già concessionate o autorizzate per verificarne la rispondenza al sopravvenuto P.P.. In particolare viene invocato l'obbligo di pubblicazione all'albo pretorio dell'elenco dei beni oggetto di procedura di vincolo e di notifica entro 90 giorni agli interessati delle prescrizioni alle quali attenersi per non compromettere l'attuazione della pianificazione paesistica. Viene chiesto pertanto l'annullamento dell'efficacia dei provvedimenti di revoca di precedenti concessioni ed autorizzazioni.

37.h) Viene rilevata l'illegittimità delle prescrizioni di inedificabilità previste dall'art. 54, di cui si chiede l'abrogazione, delle N.T.A. ai fini della salvaguardia della fascia costiera per l'ampiezza superiore ai 150 metri dalla battigia; infatti tali prescrizioni, secondo il ricorrente, dovrebbero essere formulate in termini di legge abrogativa piuttosto che di norma prescrittiva, visto peraltro che nelle aree tutelate ai sensi dell'art 142 del Codice Urbani è consentita la realizzazione di opere.

37.j) L'art. 58 delle N.T.A. relativo alla attività estrattiva risulta difforme dalla legge regionale 19/95 che norma la coltivazione di materiali lapidei di pregio. In particolare contrasta con l'art. 1 della suddetta legge regionale che consente la coltivazione dei materiali lapidei di pregio indicandone le regole autorizzatorie nelle more dell'approvazione del Piano regionale della Cave. Se ne chiede pertanto l'abrogazione.

38) Osservazione proposta dall'Associazione degli Industriali della provincia di Trapani nella persona del Presidente pro-tempore

L'Associazione chiede l'abrogazione dell'art. 58 (attività estrattive) delle N.T.A. così come formulato e l'inserimento di idonea norma che consenta la prosecuzione, l'ampliamento e l'apertura di nuove cave di materiali lapidei di pregio regolamentandone l'esercizio mediante rinvio alla specifica legge di settore (L.R. 19/95 e successive modifiche ed integrazioni) fino a quando non entri in vigore il Piano Regionale delle Cave.

39) Osservazione proposta dall'Associazione delle Piccole e Medie Industrie della provincia di Trapani nella persona del Presidente pro-tempore

L'Associazione ricorrente ritiene lesiva dell'economia locale legata all'attività estrattiva la previsione dell'art. 58 delle N.T.A., che subordina l'apertura di nuove attività estrattive all'approvazione del Piano regionale dei Materiali di Cava ritenendo ciò in contrasto con quanto predisposto dalla legge regionale 19/95. Viene inoltre lamentato che in questo modo venga compromessa l'attività estrattiva nella cave esistenti, in quanto nello stesso art. 58 tale attività è consentita nei limiti della autorizzazione, lasciando intendere che il rinnovo delle stesse sia subordinato al Piano Regionale delle Cave. Pertanto chiede l'abrogazione dell'art. 58.

40) Osservazione proposta dall' Associazione W.W.F. Sezione Regionale Siciliana nella persona del Presidente pro-tempore

L'Associazione, in merito alla disciplina del Piano che regola gli «interventi di rilevante trasformazione del paesaggio» di cui al Titolo V delle N.T.A., chiede di inserire

il divieto di realizzazione delle tipologie di impianti a più grande impatto come per esempio gli impianti eolici, in quanto non compatibili con le caratteristiche di grande pregio paesaggistico che riveste l'Ambito 1.

Ritenuto opportuno pronunziarsi comunque in ordine a tutti i suddetti reclami, opposizioni, proposte e rilievi, per quanto tardivi o irrituali;

Visto il D.A. n.5674 del 29 marzo 2005, registrato il 19 aprile 2005 al n. 357, con il quale è stata ricostituita, per un triennio, la Speciale Commissione – Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio, prevista dall'art. 24, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto n. 1357/40, allo scopo tra l'altro, di fornire parere all'Assessorato regionale beni culturali in merito all'approvazione del P.P. dell'Ambito 1 e alla quale assegnare le funzioni di Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio di cui all'art. 133 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.;

Visti i decreti n. 6088 del 27 aprile 2005, n. 7547 del 15 marzo 2006, n. 9739 del 27 settembre 2006 e n. 5266 del 2 marzo 2007 con i quali è stata integrata e modificata la composizione della commissione suddetta, ferme restando le sue funzioni;

Acquisito quindi, in ordine a tutte le suddette opposizioni e rilievi, il parere della suddetta Speciale Commissione – Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio espresso nella seduta del 22 giugno 2007, il cui verbale, approvato nella seduta del 20.12.2007, insieme a quello della seduta precedente, tenutasi il 30 maggio 2007, si allega al presente atto sub. B;

Accertato che le amministrazioni comunali interessate hanno fornito il loro contributo partecipativo alla procedura di formazione del piano non soltanto mediante le rituali osservazioni da esse prodotte, ma anche:

- nell'apertura del «Tavolo di Concertazione» tenutosi a Trapani il 24 luglio 2002 con i Comuni dell'Ambito 1, le Associazioni e gli Ordini professionali per la presentazione dei documenti del Piano;

- nell'incontro per gli approfondimenti tematici del P.P. con il Comune di Buseto Pallizzolo tenutosi il 10 ottobre 2002;

- nell'incontro per gli approfondimenti tematici del P.P. con il Comune di Custonaci tenutosi l'11 ottobre 2002;

- nell'incontro per gli approfondimenti tematici del P.P. con il Comune di Erice tenutosi il 29 ottobre 2002;

- nell'incontro per gli approfondimenti tematici del P.P. con il Comune di Castellamare del Golfo tenutosi il 12 novembre 2002;

- nell'incontro per gli approfondimenti tematici del P.P. con il Comune di San Vito Lo Capo tenutosi il 19 novembre 2002;

- nell'incontro per gli approfondimenti tematici del P.P. con il Comune di Valderice tenutosi il 27 Dicembre 2002;

- nell'incontro per la presentazione del quadro normativo del P.P. con i Comuni di Castellamare del Golfo, Custonaci e San Vito Lo Capo tenutosi il 7 novembre 2003;

- nell'incontro per la presentazione del quadro normativo del P.P. con i Comuni di Buseto Pallizzolo, Erice e Valderice tenutosi l' 11 novembre 2003;

- nell'incontro per le problematiche legate al Piano Particolareggiato e alle aree di recupero del Comune di Erice tenutosi il 24 novembre 2003;

- nell'incontro per la presentazione del quadro normativo del P.P. con la Provincia regionale di Trapani e l'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente tenutosi il 26 novembre 2003;

- nell'incontro per la presentazione del quadro normativo del P.P. con le Associazioni e gli Ordini professionali tenutosi il 4 dicembre 2003;

- nelle audizioni effettuate dalla anzidetta Speciale Commissione – Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio nelle sedute del 21 aprile 2004, 5 maggio 2004, 21 maggio 2004, 15 giugno 2004.

Il tutto come da conforme documentazione allegata sub. C al presente decreto.

Risulta in tal modo assicurato un adeguato grado di partecipazione dei cittadini, dei soggetti interessati e dei loro enti esponenziali al procedimento in questione così come postulato dall'art.144 del decreto legislativo 42/04 e s.m.i.;

Ritenuto, anche sulla base del parere reso dalla Speciale Commissione – Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio di cui all'art 24 del regio decreto n. 1357/40, di dovere rigettare parte delle osservazioni presentate avverso il P.P. dell'Ambito 1, e ciò per le seguenti ragioni:

A) con riferimento alle opposizioni, osservazioni e reclami esposti ai sub 1), 1.c), 1.d), 3), 15.e), 16), 21), 24), incentrate sulla preclusione posta dal P.P. a uno sviluppo socio-economico dei territori dell'Ambito 1, detto assunto non appare condivisibile; al contrario, si ritiene che le disposizioni del P.P. siano incentivanti rispetto a uno sviluppo sostenibile delle attività legate alle risorse presenti nel territorio. Tra queste, c'è sicuramente l'attività turistica, il cui esercizio non legittima tuttavia iniziative che si risolvono in un indiscriminato sfruttamento del suolo e quindi in insediamenti privi di qualsiasi considerazione per la risorsa, la cui fruizione non deve significare compromissione. Del resto il territorio dell'Ambito 1, a causa della intrinseca fragilità del suo ambiente naturale – largamente diffuso e di notevole pregio - manifesta, proprio in questi anni di turismo crescente, la forte esigenza di una pianificazione equilibrata ed accurata.

L'adeguato procedimento di concertazione, di cui il P.P. ne è il risultato, ha fatto sì che le istanze di sviluppo locale trovassero in tale sede la loro definizione e fossero recepite dal medesimo Piano al fine di contemperarle alle esigenze di tutela e valorizzazione delle valenze culturali, paesaggistiche, storiche e ambientali del territorio. Prova ne è, ad esempio, l'adeguamento normativo che il P.P. effettua, e che più avanti viene trattato, nel settore delle attività estrattive di materiali di pregio, importante risorsa economica-produttiva locale, laddove l'accoglimento delle istanze al riguardo presentate consente una corretta prosecuzione delle attività senza peraltro incidere negativamente sui valori paesaggistici delle aree.

Il P.P. non disconosce tali aspetti in quanto tenuto dalle disposizioni vigenti, *cfr.* decreto legislativo 42/04, ad individuare misure per un corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, che tengano conto delle azioni e degli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate. In tal senso il P.P. ha operato, producendo uno «scenario strategico», ben sintetizzato nella Tav.1 di Piano, che, privilegiando il consolidamento e la qualificazione del patrimonio naturalistico e storico visto quale struttura economica sostenibile, indirizza ed orienta le at-

tività socio-economiche del territorio verso uno sviluppo rispettoso delle realtà culturali.

Si ritiene, infine, non pertinente, come appare da molte eccezioni sollevate, far coincidere le possibili strategie di sviluppo con lo sfruttamento edificatorio dei suoli, tanto più se esso avviene in maniera indiscriminata e quindi in assenza di obiettivi specifici e limiti espansivi. È ampiamente dimostrato che il ricorso all'attività edilizia, in particolar modo a quella privata, non genera un benessere economico, né tanto meno sociale, diffuso ed equilibrato e non può pertanto essere assunto quale parametro per definire le risorse strutturanti un coretto sviluppo dell'economia locale.

Per questi motivi, le osservazioni sopra citate non appaiono suscettibili di accoglimento;

B) con riferimento ai motivi inseriti nelle opposizioni sub 1) e 2.a), per la parte riguardante la mancata collaborazione degli enti locali interessati alla redazione del P.P. e sul vizio che ne sarebbe conseguito, in realtà, come sopra espresso e come si evince da quanto allegato sub. C al presente decreto, deve ritenersi che le amministrazioni comunali interessate hanno avuto la piena possibilità di esprimere le proprie osservazioni al P.P. pubblicato e di illustrarle in contraddittorio all'Amministrazione regionale in occasione di apposite conferenze e riunioni.

Risulta in tal modo assicurato un adeguato grado di partecipazione dei cittadini e dei loro enti esponenziali al procedimento in questione così come postulato dalla direttiva del consiglio C.E.E. 7 giugno 1990, n. 313.

Le censure non appaiono quindi incidenti sulla validità del P.P.;

C) con riferimento alle opposizioni, osservazioni e reclami esposti ai punti 1), 1.d), 2.b), 2.c), 2.e), 2.f), 2.n), 15.e), 16), 21), 24.d), nella parte in cui vengono censurate le disposizioni del P.P. invasive o pervasive rispetto alla disciplina urbanistica dei suoli, riservata all'amministrazione comunale, deve al contrario farsi presente che le censurate disposizioni tendono a fissare, nelle aree di notevole interesse paesaggistico, un sistema di regole idoneo a prefissare gli usi del territorio compatibili con l'interesse pubblico del paesaggio. L'autonomia della tutela del paesaggio dall'urbanistica non esclude che tra le due fattispecie intercorra una relazione strettissima, non essendo possibile perpetuare una concezione dell'urbanistica ristretta alle trasformazioni edilizie del suolo, dimenticando che la rarità delle risorse naturali, la necessità di preservare la biodiversità, l'attenzione per i fattori di uno sviluppo ecosostenibile, impongono ai piani e ai programmi urbanistici uno stretto rapporto di correlazione con le previsioni della pianificazione paesistica.

Il rapporto intercorrente tra queste due discipline è stato del resto correttamente risolto dal decreto legislativo 42/04, cosiddetto Codice Urbani, e dalle sue successive integrazioni e modifiche, che riconosce al Piano Paesaggistico valore di piano di coordinamento rispetto ai piani urbanistici, i quali quindi sono tenuti a conformarsi alle previsioni dettate in materia di salvaguardia dei beni paesaggistici ed in particolare alle specifiche previsioni vincolanti definite dal P.P. Si richiama al riguardo la cogenza giuridica del piano paesaggistico sullo strumento urbanistico (che deve essere adeguato al Piano) e la prevalenza delle previsioni di piano sulle eventuali difformità di quelle urbanistiche indicate dall'art. 145 del decreto legislativo 42/04 e s.m.i..

Non è quindi illegittimo il P.P. dell'Ambito 1 nella parte in cui indirizza, con rinvii programmatici, la redazione dei P.R.G. di ogni singolo comune interessato o ne contraddice le previsioni che appaiono configgere con il rilevante interesse pubblico alla conservazione del paesaggio.

La giurisprudenza, anche di recente, con la sentenza n. 367 del 2007 della Corte Costituzionale, ha ricordato che la tutela del paesaggio, inteso come ambiente nel suo aspetto visivo, è un valore costituzionale sancito dall'art. 9 della Costituzione, « un valore primario ed assoluto, di competenza esclusiva dello Stato …, che precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici …. In buona sostanza, la tutela del paesaggio, che è dettata dalle leggi dello Stato, trova la sua espressione nei piani paesaggistici…..» È con riferimento a questa norma fondamentale che si sostanzia la tutela paesaggistica, mirante, con lo strumento di pianificazione obbligatoriamente previsto dal decreto legislativo n°42/04, a regolare gli interventi umani sul territorio in modo da conservare la continuità culturale della comunità e migliorare la qualità della vita e le possibilità di sviluppo, compatibilmente con l'esigenza di preservare e consolidare i caratteri propri del paesaggio tutelato. Con il Piano Paesaggistico, dunque, vengono regolati i processi di trasformazione di territori di particolare interesse paesaggistico, nella fattispecie già sottoposto al regime previsto da decreto legislativo 42/04.

I rapporti e le relazioni che certo intercorrono tra le due diverse figure pianificatorie, non introducono tuttavia deroghe alla evidente e totale differenza di scopo e di funzioni che intercorre tra i due strumenti. Il territorio può costituire punto di riferimento della pianificazione territoriale intesa come ordine complessivo, ai fini della reciproca compatibilità degli usi e delle trasformazioni del suolo secondo i modi e i tempi previsti e, dall'altro, punto di riferimento di una regolazione degli interventi orientata all'attuazione del valore paesaggistico come aspetto del valore estetico-culturale; pertanto, la materia del paesaggio non è riducibile a quella della urbanistica né può ritenersi in quest'ultima assorbita o sub.ordinata, con la conseguenza, tra l'altro, che l'eventuale coincidenza tra le perimetrazioni effettuate dal Piano paesaggistico e quelle contenute in un Piano regolatore non ha alcuna pratica conseguenza, essendo del tutto diverso il contenuto e l'oggetto dei due strumenti.

Per questi motivi si ritiene di non dovere accogliere tali profili di censura;

D) quanto alle osservazioni elencate sub 1.a), 15.b), che ritengono il P.P. lesivo della riserva di pianificazione nei centri storici alle autorità comunali, e, più in generale, delle disposizioni contenute nel vari PP.RR.GG., si rileva che la prospettiva degli interventi nei centri storici e, in primo luogo, della loro perimetrazione, non può prescindere dalla considerazione che il recupero dei centri e dei nuclei storici non è un'attività discrezionale, i cui ambiti sono rimessi agli apprezzamenti di merito delle amministrazioni, ma è in realtà un obbligo di legge, come tale, non può prescindere dalla considerazione dei caratteri di pregio del territorio.

Non può quindi prescindere dai criteri e dagli indirizzi legittimamente dettati per la tutela di quel territorio: e cioè, nel caso di specie, dalle norme e dai suggerimenti contenuti nel Piano Paesaggistico.

Con circolare n. 3/2000, l'Assessorato regionale del Territorio ed Ambiente, nell'aggiornare i Comuni siciliani sui contenuti degli strumenti urbanistici generali e attuativi per il recupero dei centri storici, ha sottolineato che con le Linee Guida del Piano territoriale paesaggistico regionale, approvate nel maggio del 1999, la Regione siciliana «...ha messo a fuoco con maggiore ampiezza e sistematicità il tema dell'intervento di recupero dei Centri e nuclei storici consolidando e ampliando l'orientamento culturale espresso succintamente nell'art. 55 della legge regionale n. 71/78 e nelle leggi speciali» e ha postulato la necessità di aggiornare tecnicamente e culturalmente anche gli strumenti e cioè la natura e il contenuto dei piani urbanistici finalizzati al recupero dei centri storici, a partire dalla legislazione esistente e in base ai nuovi indirizzi culturali espressi dalla Regione (linee guida del PTPR documenti successivi di implementazione delle stesse).

Ne discende che se viene ammesso carattere sovraordinato a criteri di massima, quali sono quelli ricavabili dalle citate linee guida, a maggior ragione tale natura deve essere riconosciuta a un Piano Paesaggistico, quale quello dell'Ambito 1, avente tutti i requisiti formali e sostanziali per svolgere il ruolo, che è assegnato dalla legge a tale strumento, di disciplinare gli usi ammissibili delle aree di notevole interesse paesaggistico e ambientale.

Il P.P. individua al riguardo, con la Tav. 9b di analisi, i centri e i nuclei storici, le strutture insediative aggregate e storicamente consolidate a partire dall'ottocento, delle quali occorre preservare e valorizzare le specificità storico-urbanistico-architettoniche in stretto ed inscindibile rapporto con quelle paesaggistico-ambientali. Ma tale individuazione in realtà dà una indicazione puntuale dei centri e nuclei storici senza operare alcuna loro perimetrazione e rimandando ai criteri contenuti nell'art.48 delle N.T.A. la rivisitazione dei loro limiti, per cui una esatta perimetrazione è demandata allo strumento urbanistico da adeguare a tali prescrizioni.

Non si ritiene quindi che le osservazioni siano accoglibili;

E) per le stesse ragioni di cui al precedente punto *A)*, non sono accoglibili le osservazioni elencate sub. 1.c), 24.l) nella parte in cui censurano il P.P. che, impedendo di realizzare nuove strutture edilizie, precluderebbe l'esercizio dell'attività agricola. In realtà, è assolutamente indimostrato che tali attività, il cui sviluppo il piano intende promuovere nelle aree a ciò votate, debbono passare attraverso la realizzazione di nuovi volumi edilizi e lo stravolgimento dei valori paesaggistico del territorio in cui esse si inseriscono.

Le relazioni intercorrenti tra la disciplina normativa avente ad oggetto l'esercizio dell'agricoltura e la tutela dell'ambiente, con specifico riferimento alla pianificazione del territorio, sono notoriamente assai strette e si ascrivono alla definizione giuridica di ambiente in senso unitario (Corte costituzionale, sentenze n. 641 del 1987 e n. 67 del 1992), che è un bene fruibile dalla collettività e dai singoli.

In conformità a tale concezione e alla conseguente introduzione di un nuovo modo di intendere la tutela ambientale per categorie omogenee di beni, l'area agricola viene intesa anche come una difesa dell'ambiente, e la disciplina della attività che vi si svolgono deve tenere conto delle molteplici funzioni ecologiche, oltre che economico-produttive, che ad essa si riconnettono. L'esercizio dell'agricoltura si caratterizza infatti in sé come conservazione del paesaggio, in quanto utilizza le risorse naturali senza alterare i delicati equilibri dell'ecosistema e conforma e conserva l'ambiente, o quantomeno, ne consente un'evoluzione accettabile in relazione alle esigenze dell'economia.

Ne discende che tale disciplina non può essere affidata, caso per caso, alla incontrollata discrezionalità dell'Autorità amministrativa competente, ma i suoi perimetri e ambiti attengono anche alla tutela paesistica ed ambientale; essa viene quindi a costituire legittimamente campo di indagine di quelle analisi paesaggistiche che, all'interno dei piani paesaggistico obbligatori, riguardano il territorio extraurbano.

In particolare, le eccezioni sollevate con le osservazioni sub 1.c) e 24.l) ritengono erroneamente che con l'art.50 delle N.T.A. il Piano sottoponga a tutela le case sparse ad uso rurale e residenziale turistico, considerato invece che detta norma intende solo definire i caratteri dell'edificato per il corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio agricolo nel contesto paesaggistico. Ciò è compito specifico dei piani paesaggistici e per quanto disposto dal decreto legislativo 42/04 e in quanto l'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto n. 1357/40, ancora in vigore nella regione Siciliana in virtù dell'art.158 del medesimo decreto, prevede che il P.P. ha il fine di stabilire: il rapporto fra le aree libere ed aree edificabili, le norme per i diversi tipi di costruzione, la distribuzione e il vario allineamento dei fabbricati, le istruzioni per la scelta e la varia distribuzione della flora;

F) con riguardo alle osservazioni sub 1.d), 15.d), incentrate sull'eccessivo peso prescrittivo della disciplina che regola la rete viaria esistente considerata quale punti e percorsi panoramici, la percezione del paesaggio dipende anche dall'insieme di mezzi e metodi che vengono usati per relazionarsi con esso. La rete stradale dell'Ambito 1 veicola le opportunità di visione, dinamica o statica, che vengono offerte mediante la mobilità automobilistica, oramai quella prevalente. A molti di questi percorsi veicolari viene già attribuito dalle guide turistiche più accreditate valore panoramico e diventano l'occasione per il formarsi di nuovi stereotipi percettivi. Il P.P. individua tali percorsi, prevalentemente tra la rete viaria di grande comunicazione – strade statali e provinciali - e definisce per i tratti più significativi quelle iniziative volte ad impedire qualunque interferimento con la visibilità del panorama. In particolare all'osservazione sub 1.d), il P.P. inibisce l'edificazione nelle aree adiacenti alcuni tratti della SS. 187 e solamente di quei manufatti che possono direttamente interferire con la percezione panoramica. Sarà materia del PRG prevedere l'accurato inserimento visivo delle opere da edificare.

Per quanto precede, dette osservazioni non appaiono meritevoli di accoglimento;

G) quanto alla osservazione elencata sub. 2.b), nella parte in cui si censura il P.P. in quanto privo di una sua analisi costi-benefici, non si comprende perché il piano paesaggistico debba dotarsi di un simile elaborato, utile a uno studio economico, ma del tutto inafferente il contenuto tipico della pianificazione ambientale.

Le argomentazioni in questione sono quindi del tutto estranee all'oggetto e si ritengono inammissibili;

H) con riferimento all'osservazione sub 2.f), laddove contesta la generalità degli interventi esposti all'art.7 del-

le N.T.A., il P.P. opera correttamente una classificazione delle modalità di intervento che disciplinano gli assetti delle aree dell'Ambito 1 individuate secondo livelli di valore e criticità dal punto di vista paesaggistico e ambientale. La classificazione è peraltro in assoluta coerenza sia con quanto disposto dagli articoli 135, comma 4, e 143, comma 1, del D.Lgs.42/04 e s.m.i., sia con quanto più specificatamente determinato dal medesimo P.P. nei singoli paesaggi locali ed ambiti geografici.

La censura non appare quindi incidente sulla validità del P.P.;

I) quanto ai motivi inseriti nelle osservazioni sub 2.g), 24.c), 24.d), 24.e), 24.f), 37.c), per la parte inerente ai livelli di cogenza delle attività compatibili descritti dal P.P., al fine di definire misure generali ed operative per la tutela e l'uso del territorio compreso nell'Ambito 1 (cfr.lett. *b)* comma 1 dell'art.143 del decreto legislativo 42/04), il P.P. individua le attività da potersi svolgere in relazione alla loro compatibilità con i caratteri e i valori paesaggistico-ambientali e con le risorse e i beni presenti nel medesimo Ambito. La loro efficacia è modulata dal medesimo Piano a secondo del regime vincolistico a cui sono sottoposte le aree; ne discende che in quelle sottratte a tale regime le indicazioni sulle attività compatibili costituiscono «indirizzi programmatici e pianificatori» aventi valore di conoscenza e di orientamento per la pianificazione provinciale e locale.

La legittimità del P.P. di introdurre criteri e misure di compatibilità paesaggistica non può essere peraltro né confusa né assimilata alle prerogative della materia urbanistica, la cui differenza di scopo e di funzioni distingue nettamente i contenuti dei due diversi strumenti di pianificazione.

Per tali motivi, si ritiene che non vi siano i presupposti per il loro accoglimento;

J) quanto all'osservazione sub 2.h), secondo cui il P.P. ha tralasciato di trattare territori contigui all'Ambito 1, le Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale identificano 17 aree di analisi, di cui l'Ambito 1 ne è parte integrante, attraverso un approfondito esame dei sistemi naturali e delle differenziazioni che li contraddistinguono. In particolare per la delimitazione di questi sono stati utilizzati gli elementi afferenti ai sottosistemi abiotico e biotico, in quanto elementi strutturanti del paesaggio. Non è pertanto pertinente al P.P. in esame l'osservazione sollevata.

K) con riferimento alle osservazioni sub 2.j), 18.c), 21.c), 24.h), incentrate ad aumentare la soglia di pendenza ai fini della inedificabilità sui versanti, si confermano le previsioni del P.P. volte a non consentire interventi suscettibili di alterare gli equilibri statici e idrodinamici o di indurre modifiche significative alla configurazione orografica dei luoghi;

L) con riguardo alle osservazioni sub 2.k), 24.i), nella parte in cui lamentano dubbi interpretativi sulla natura dei vincoli descritti dall'art.42 delle N.T.A. relativo ai beni archeologici, si chiarisce che il P.P. individua e descrive le aree di interesse archeologico (cfr.lett. *a), b)* ed *e)* dell'art.42 delle N.T.A.) su cui grava il vincolo paesaggistico per effetto della lettera *m)* dell'art.142 del D.lgs.42/04, già peraltro sottoposte a tale regime dalla data di entrata della legge 431/85. Le aree di presunto interesse archeologico, di cui alla lettera *d)* del medesimo art.42, vengono invece sottoposte al controllo della Soprintendenza in virtù della lettera *c)* dell'art.134 del D.lgs.42/04 e per effetto della individuazione attuata dal P.P. ai sensi della lettera *d)*, comma 1, dell'art.143 del medesimo decreto così come modificato ed integrato. Non è altresì condivisibile l'osservazione secondo la quale la perimetrazione dei suddetti vincoli non venga proposta su una base cartografica di più grande scala, in quanto, stante che le rappresentazioni cartografiche del P.P. rispettano la scala della pianificazione paesaggistica indicata e prevista dalle Linee Guida del P.T.P.R., tali perimetrazioni nella versione digitale del P.P., che fa parte integrante del Piano, possono essere lette con un maggiore dettaglio che consente, tra l'altro, di ricondurle alla stessa scala del P.R.G., il cui adeguamento al P.P. è previsto dall'art.145 del decreto legislativo 42/04;

M) con riferimento alle osservazioni sub 2.l), 24.g), 37.d), nella parte in cui viene chiesto carattere di orientamento delle previsioni che il P.P. opera sui beni isolati, la valenza delle norme attribuite a tali beni rientra tra quelle prescrittive essendo essi stati individuati dal Piano ai sensi della lettera *d)*, comma 1, dell'art.143 e in virtù dell'art.134, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 42/04. Tali beni rientrano pertanto tra quelli paesaggistici sottoposti a tutela ed all'autorizzazione ai sensi dell'art.146 del D.lgs.42/04.

La loro individuazione cartografica è ancor più dettagliata da riferimenti informativi che fanno parte integrante del P.P. e nei quali sono leggibili e confrontabili ulteriori informazioni sulla loro rilevanza paesaggistica e la categoria di appartenenza distinta tra beni «qualificanti» e quelli «caratterizzanti». Il P.P. pur distinguendo modalità di intervento a seconda della rilevanza del bene, mantiene in ogni caso il carattere prescrittivo della specifica disciplina per la loro salvaguardia e utilizzazione.

Va sottolineato che il patrimonio rurale esistente rappresenta, oltre che una testimonianza storico-culturale, una risorsa da mantenere e valorizzare per la ricchezza, in termini di tipologia, di qualità costruttiva, di presenza e per la caratterizzazione dei siti ove esso insiste e il suo rapporto con il paesaggio. L'interesse per le architetture rurali viene esplicitamente riconosciuto dall'art.10, comma 4 lett.b), del decreto legislativo 42/04 e s.m.i., che inserisce fra i beni culturali le «architetture rurali, aventi interesse storico od etnoantropologico, quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale»

Per tali motivi dette osservazioni non appaiono meritevoli di accoglimento;

N) quanto alle osservazioni elencate sub. 3), 10), 11), 14), 15.e), 18.b), 18.d), 20), 21.b), 21.d), 23), 27.a), 34), 37.h), nella parte in cui si lamenta che le previsioni del P.P. precludono in fascia di rispetto della costa l'attuazione di progetti di nuova edilizia, si rileva che è competenza propria del P.P. individuare ambiti paesaggistici aventi aspetti e caratteri peculiari cui attribuire adeguati obiettivi di qualità attraverso condizioni di valore, fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità che determinino misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate ai sensi e per gli effetti dell'art.134 del decreto legislativo 42/04. Nel caso specifico della fascia costiera dell'Ambito 1, sulla base dei suddetti criteri di valore e criticità ampiamente descritti dal medesimo P.P. e suffragati da un'ampia ricognizione territoriale mediante l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni, vengono definiti i tratti di rispetto di tale bene paesaggistico costituenti un unicum di ecceziona-

le valore culturale, naturale e ambientale. Ai fini della salvaguardia viene, altresì, rilevata dal Piano la fragilità ambientale del sistema costiero che non consente alcuna attività di implementazione edilizia, in quanto il carico che ne deriverebbe comprometterebbe irrimediabilmente le caratteristiche morfologiche e naturali che identificano il paesaggio tradizionale di questi tratti di costa.

Non è corretto ritenere, come rilevato da talune eccezioni, che la fascia di rispetto costiero debba necessariamente corrispondere ai territori costieri così come definiti dalla lettera *a)* dell'art.142 del D.lgs. 42/04. Le aree tutelate per legge introdotte dalla legge 431/85 e successivamente ribadite sino alle modifiche di cui al decreto legislativo 63/08 non limitano l'esercizio attribuito al P.P. di individuare ambiti definiti in relazione alla loro tipologia, rilevanza e integrità cui attribuire specifiche prescrizioni e previsioni ordinate alla conservazione dei loro caratteri connotativi.

Per le stesse motivazioni non si può ritenere di dover limitare la conservazione della costa alla fascia dei 150 metri dalla battigia in forza della legge urbanistica regionale n.78/76.

Rimane ancora attuale quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 56 del 29 maggio 1968, il cui contenuto è stato ribadito da più recenti decisioni del giudice costituzionale (sentenze n. 417 del 1995, n. 262 del 23 luglio 1997 e n. 367 del 24 ottobre 2007). La Corte, com'è noto, ha rilevato che i beni immobili qualificati di bellezza naturale hanno valore paesaggistico per una circostanza che dipende dalla loro localizzazione e dalla loro inserzione in un complesso che ha in modo coessenziale le qualità indicate dalla legge: costituiscono cioè una categoria che originariamente è di interesse pubblico, e l'amministrazione, operando nei modi descritti dalla legge rispetto ai beni che la compongono, non ne modifica la situazione preesistente, ma acclara la corrispondenza delle concrete sue qualità alla prescrizione normativa. La Pubblica Amministrazione, dichiarando che un bene è di pubblico interesse, si limita quindi a certificare una condizione immanente alla cosa, esercitando una potestà (consistente nel prescrivere adempimenti correlati all'esigenza di conservare le qualità del bene) che gli deriva dalla stessa indole del bene. Ne consegue che l'Amministrazione può anche proibire in modo assoluto di edificare sulle aree vincolate: ma, in tal caso, essa non comprime il diritto sull'area, perché questo diritto è nato con il corrispondente limite e con quel limite vive. È stato anche sottolineato che l'art. 9 Cost. ha eretto la tutela del paesaggio a valore primario dell'ordinamento, impegnando così tutte le istituzioni a concorrere alla tutela e alla promozione dei valori estetico-ambientali, con la conseguenza che la tutela del paesaggio non richiede alcuna comparazione con l'interesse del privato e prevale su una eventuale vocazione urbanistica del territorio (T.A.R. Bolzano, II sez., 6 maggio 1996, n. 115).

Con particolare riferimento alle osservazioni sub 20), nell'area di Cornino permangono i caratteri e i valori del paesaggio tutelato: un ampio pianoro degradante ed elevato sul mare definito dai versanti rocciosi di Monte Cofano, già riserva naturale, e di Pizzo Corvo e Cozzo Pignatello. Qui la costa, caratterizzata da pareti e costoni rocciosi, offre punti di vista panoramici di eccezionale bellezza.

Le opposizioni non si ritengono quindi meritevoli di accoglimento;

O) riguardo alle osservazioni proposte sub 6), 9), che lamentano il valore di percorso panoramico attribuito al tratto di strada ivi indicato, non la si accoglie in quanto l'attributo di panoramicità dato alla strada è unitario e complessivo nonostante la presenza in brevi tratti del suo tracciato di ostacoli, quali case o alberi, o di aspetti morfologici che non esprimano lo stesso grado di qualità panoramica dei tratti più caratterizzanti. Inoltre le indicazioni già formulate dalle Linee Guida del P.T.P.R. su scala regionale, dove tale tratto di strada non veniva compreso nell'elenco dei percorsi panoramici, sono in sede di redazione del P.P. d'Ambito approfondite sulla base di una maggiore conoscenza del paesaggio che può comportare scelte modificative e/o integrative. In particolare alla osservazione sub 9) occorre rilevare che la fascia di rispetto costiera introdotta dal P.P. non deriva dal valore di panoramicità della strada ma dalle condizioni di elevata qualità paesaggistica della costa;

P) quanto all'osservazione sub 10), incentrata sulla scarsa rilevanza paesaggistica del tratto costiero che dalla Piana di Castellazzo giunge al seno di Guidaloca, già il decreto dell'assessore ai beni culturali n. 729 del 21 marzo 1979, pubblicato nella GURS n. 27 del 23 giugno 1979, esprimeva l'interesse pubblico costituito dall'area in argomento quale bellezza d'insieme da tutelare e valorizzare. Il P.P. ribadisce che «..micropaesaggi di particolare interesse sono le piane del Castellazzo e Terre Nove..» e che «..la piana rocciosa di Castellazzo e della contrada Conza si affaccia degradando su cala Bianca e sull'omonimo promontorio con un paesaggio seminaturale solo in parte disturbato da edilizia puntuale..», quest'ultima ritenuta dal P.P. non implementabile in quanto il carico che ne deriverebbe comprometterebbe irrimediabilmente le caratteristiche morfologiche, naturali ed antropiche che identificano il paesaggio tradizionale di questo tratto di costa.

Le suddette osservazioni non vengono pertanto accolte;

Q) con riferimento all'osservazione sub 15.a), nella parte in cui contesta la mancata rispondenza del P.P. al «Codice Urbani», la Speciale Commissione – Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio in sede di esame del P.P. dell'Ambito 1 rilevava nella seduta del 21 aprile 2004 che «……le procedure eseguite dal piano sono coerenti sia con l'accordo stato-regione in ordine alla richiesta di concertazione con i comuni, che con i dettami del nuovo Codice Urbani.» e successivamente nella seduta del 6 luglio 2004 approvava il Piano nella considerazione che la concertazione con le Amministrazioni locali era stata adeguatamente svolta e vista la rispondenza dello stesso Piano alle disposizioni di cui all'art.143 del decreto legislativo 42/04.

Per i suesposti motivi le eccezioni sollevate non sono accoglibili;

R) la proposta sub 17), non la si ritiene pertinente al Piano in quanto non riguarda i criteri di tutela, valore e criticità del paesaggio determinati dal medesimo strumento, ma piuttosto inerisce ad un generico intervento progettuale per la realizzazione di un porto turistico e peschereccio ricavato per escavazione nella terraferma nella zona costiera compresa tra l'insenatura prospiciente le contrade Cornino e Scarati e la foce del torrente Forgia;

S) con riferimento alle osservazioni elencate sub. 18.a), 21.a), 37.g), il piano ha posto e tuttora pone all'Amministrazione la necessità di riconsiderare tutti i provvedimen-

ti rilasciati in precedenza alla luce delle nuove valutazioni sopravvenute, così come contenute nel piano paesaggistico di quella stessa località, e di eliminare quei pronunciamenti che, configgendo con le previsioni del P.P., sono tuttora efficaci e possono essere legittimamente revocati.

Si tratta di un'attività che richiede un apprezzamento puntuale da parte della competente Soprintendenza, mentre è escluso che la revoca dei pareri favorevoli precedentemente resi da quest'ultima possa avvenire ipso iure, mediante la semplice adozione di un atto generale quale è il Piano paesaggistico in questione.

Con circolare dell'Assessorato beni culturali e ambientali n. 15 del 24 novembre 1997 si è al riguardo osservato che "Il contrasto tra le prescrizioni dei Piani territoriali paesistici e i nulla-osta precedentemente rilasciati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/39, pone la necessità di accertare se l'intervento, che è stato regolarmente autorizzato prima della pubblicazione del P.T.P., sia compatibile con quello strumento, e, in caso negativo, accertare se sussistano o meno i presupposti per revocare il summenzionato nulla-osta.»

Entrambe quelle valutazioni sono, evidentemente, di natura tecnico-discrezionale, e, come tali, sono inderogabilmente rimesse alle Soprintendenze. Infatti, il conflitto tra due determinazioni emanate in tempi diversi non comporta la immediata revoca di uno dei due atti, ma certamente impone alla P.A. di verificare se sussistano o meno le condizioni per l'esercizio di quel potere.

Sull'invocato ricorso all'art.150 del decreto legislativo 42/04 per la sospensione cautelativa di taluni provvedimenti autorizzatori emessi dalla competente Soprintendenza al fine di verificarne eventuali difformità alle sopravvenute prescrizioni del P.P., si sottolinea che tale procedura sospensiva è stata invece avviata in forza dell'art. 145, comma 3, del medesimo decreto quale misura di salvaguardia applicabile in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici. I suddetti interventi di sospensione sono inerenti ad aree la cui partecipazione al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ha già avuto luogo nei modi e nei tempi legati ai singoli provvedimenti di vincolo paesaggistico a cui le stesse aree sono assoggettate, pertanto il ricorso alle procedure descritte al comma 2 dell'art.150 risulta impropriamente citato.

In tal senso non si ritengono fondate le opposizioni suddette;

T) quanto alle osservazioni elencate sub. 15.e), 28)., nelle quali si censura che il P.P., in violazione dell'art. 1 della legge n. 431/85, sottoponga a normativa paesistica anche aree comprese in zone territoriali omogenee A e B, deve escludersi radicalmente tale profilo di illegittimità in quanto i territori posti in esame dalle suddette osservazioni non sono stati vincolati dalla legge n. 431/85, ma da precedenti specifici provvedimenti amministrativi.

È stato al riguardo precisato (Assessorato beni culturali e ambientali, nota n. 1551/IV del 9 luglio 1988) che «il vincolo paesaggistico imposto agli effetti della legge n. 1497/1939 dalla legge n. 431/1985 trova un limite di applicabilità nelle zone A e B...la esclusione dal vincolo riguarda soltanto i territori rientranti nelle categorie di cui all'art. 1, comma I, della legge n. 431/1985, e non anche i territori vincolati con specifici provvedimenti amministrativi adottati con le procedure delle legge n. 1497/1939, che restano, pertanto, operanti a tutti gli effetti...»; e ancora che il regime derogatorio introdotto dall'art. 1, secondo comma legge 8 agosto 1985, n. 431 opera con riguardo ai soli vincoli paesaggistici elencati al primo comma della disposizione medesima (T.A.R. Lazio, II sez., 28 febbraio 1996, n. 411).

La norma in questione ha infatti natura eccezionale e, come tale, riguarda soltanto i vincoli imposti dall'art. 1 legge 8 agosto 1985 n. 431 su intere categorie di beni e non si applica ai vincoli imposti con provvedimenti amministrativi ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Corte Cass., 7 luglio 1998, n. 7941).

Non si ritengono quindi accoglibili tali opposizioni;

U) con riguardo alle osservazioni elencate sub 2.c), 24.e), per la parte concernente i distinti livelli di efficacia del P.P.,.coerentemente con quanto disposto dal Codice Urbani, il P.P. dell'Ambito 1, nell'assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono, definisce: «prescrizioni», che hanno un carattere operativo e immediatamente cogente su elementi e categorie di beni individuati nelle tavole di analisi; «direttive», che hanno un carattere propositivo con ricaduta cogente sulle politiche territoriali e sugli strumenti urbanistici; «indirizzi», che hanno un valore di conoscenza e di orientamento con ricaduta di carattere strategico per la programmazione e per la pianificazione provinciale e comunale. Questi ultimi si applicano in particolare ai territori e ai beni non vincolati dalle disposizioni del decreto legislativo 42/04, ma che concorrono, al fine di garantire una visione unitaria del paesaggio dell'intero territorio e di definire una più corretta tutela dei valori paesaggistici, ad quadro di una valutazione complessiva.

Il mantenimento di tali distinti livelli di efficacia del Piano, nonché l'inammissibilità, per i motivi esposti ai punti sub *A)* e *C)*, di qualunque norma derogatoria qualora le previsioni dei piani urbanistici di dettaglio, in contrasto con il P.P., fossero motivate da esigenze di sviluppo del territorio, rende inaccoglibili le suddette osservazioni;

V) con riferimento alle osservazioni elencate sub 2.g), 24.n), 27.a), 37.c), 37.f), che rilevano errori ed imprecisioni nella cartografia del Piano, le rappresentazioni cartografiche del P.P. utilizzano la scala di intervento indicata dalle Linee Guida del P.T.P.R. per la redazione della pianificazione paesaggistica d'ambito. Ne consegue che la perimetrazione cartografica dei tematismi di analisi e di progetto viene adeguata alla scala di rappresentazione degli elaborati nella versione cartacea, mentre nella versione digitale, che è parte integrante del Piano, la scala di lettura risulta più grande in quanto le informazioni riportate e raccolte nella banca dati del sistema informativo del Piano sono molto ricche e dettagliate e tali che, in sede di adeguamento al P.P. dei PRG come previsto dall'art.145 del decreto legislativo 42/04, si possano facilmente utilizzare per la formazione di tali strumenti di pianificazione a cui compete una più precisa e dettagliata definizione delle prescrizioni e degli indirizzi del P.P.. Viene inoltre respinta la contestata indeterminatezza delle Norme di attuazione del P.P., le quali farebbero frequente riferimento a località, contrade e toponimi localistici per l'attribuzione di precise prescrizioni tecniche attuative. Infatti la normativa del P.P.: è articolata per elementi (beni) e per paesaggi (luoghi) e non per zone astratte, anonime ed omogenee. I toponimi diventano quindi fattori essenziali, in quanto rappresentano la specificità, la individualità e la identità

dei vari paesaggi, i quali vengono altresì sempre descritti dal P.P. in maniera precisa ed univoca, evidenziandone i caratteri prevalenti, che costituiscono i valori d'insieme, i problemi e le opportunità che il Piano intende rispettivamente conservare, risolvere e valorizzare. In conclusione il P.P. fornisce griglie di riferimento con cui gli interventi o i piani a scala maggiore si devono confrontare;

W) con riferimento all'osservazione sub 25), si ritiene la proposta non accettabile in quanto l'area in argomento è caratterizzata da elevati valori paesaggistici ed ambientali. Essa non è stata inserita dal P.P. tra le zone di recupero previste all'interno della fascia di rispetto della costa avendo una morfologia articolata e risultando ancora in un stato semi naturale e quindi non interessata da fenomeni di edificazione. Per quanto riguarda la parte più interna si ritengono non accettabili proposte di intervento non compatibili con il paesaggio agro-pastorale del Monte San Giuliano, ferma restando la valutazione di incidenza per gli interventi che ricadono nell'area SIC;

Y) per quanto riguarda l'osservazione sub 26), si rigetta per le motivazioni espresse al punto sub *N)*. La parte dell'osservazione che attiene al presunto divieto di apertura di nuove strade risulta immotivato, in quanto tale prescrizione interessa solamente il paesaggio naturale e semi naturale e non certo il paesaggio agricolo, nel quale è consentita l'apertura di strade o piste, e nella fattispecie accessi dalla strada provinciale Trapani-Pizzolungo, che, ben inserite nel contesto, risultano necessarie alle attività agricole.

Z) quanto alle osservazioni elencate sub 27.b), 31), 32), 33), che contestano l'individuazione della fascia di rispetto della costa operata dal P.P. nel comune di San Vito con particolare riferimento all'altopiano di Piana di Sopra, non si ritengono accettabili, in quanto la fascia di rispetto del tratto di costa in argomento ha una struttura paesaggistica di grande rilevanza ed è caratterizzata da un complesso sistema costiero che costituisce la parte occidentale ed orientale del promontorio di Capo San Vito. Si ribadisce pertanto la valutazione espressa dal P.P. che individua per questo tratto di territorio un insieme di particolare valore paesaggistico ed estetico, per i singolari caratteri litologici e geo-morfologici e per gli elementi di forte riferimento visivo che lo caratterizzano: la struttura dolomitica di Monte Cofano con vegetazione a gariga e praterie secondarie; la pianura costiera di Castelluzzo con il litorale basso e roccioso dalla tipica vegetazione alofita delle scogliere calcaree; l'altopiano di Piana di Sopra dalla particolare morfologia costituita da una piattaforma calcarenitica con formazioni carsiche (grotta della Zubia) e dalle falesie a strapiombo sul mare con fondali coralligeni di rilevante interesse biologico; i versanti di Monte Monaco e Cozzo Monacello; la costa rocciosa, dalla tipica vegetazione alofita delle scogliere calcaree, che si presenta estremamente variegata, con punte e promontori, cale, faraglioni, scarpate e falesie. Questo territorio è cosparso da antiche architetture di difesa (Torre dell' Uscere, dell'Impiso, dell'Uzzo e torre Bennistra) e della pesca del totano (Tonnara del Secco, Tonnarella dell'Uzzo). Numerosi sono gli elementi di rilevanza geologica e geomorfologia, quali le sorgenti di Acci, le località fossilifere di Pizzo Monaco, Tonnara del Secco, Monte Monaco e Punta di Soltanto, strutture ipogee e grotte, siti di insediamenti preistorici (Cala Gottazze, Grotta dell'Uzzo).

In particolare la pianura costiera di Castelluzzo, elemento di particolare effetto scenico, si distingue nettamente dalla parte più interna su cui sorge il paese, conservando, quasi priva di insediamento (viabilità asfaltata, edifici), la sua integrità naturale e l'unitarietà morfologica. Le calcareniti bioplastiche che la costituiscono, affioranti da un sottilissimo strato di terreno con rada vegetazione a gariga, un tempo aree di pascolo, in prossimità del mare diventano costa bassa rocciosa con piccole cave. La piana costituisce una unità geolitologica e naturale che mantiene ancora la continuità fra terra e mare, senza barriera ed è ben percepibile sia da chi la fruisce all'interno sia da chi la vede dai rilievi circostanti e dal mare.

La «Piana di sopra» rappresenta un complesso di eccezionale valore paesaggistico per il particolare rapporto con il mare, per la vegetazione (caprifoglio, mirto, lentisco, euforbia), per la presenza di architetture militari e religiose (torre di avvistamento dell'Isulidda su un'altura a picco sul mare, antica cappella di santa Crescenza). La suggestione particolare dei luoghi, in cui si intrecciano memorie antiche e paesaggio naturale, conferisce carattere di rarità e pregio all'ambiente, anche se vi insistono insediamenti recenti estranei all'identità naturale del luogo. Numerosi insediamenti preistorici in grotta (Grotta di Cala Mancina, Grotta di Mezzo, Grotta dei Cavalli, Grotta di Racchio, Grotta di Cala Gottazze), rendono l'altopiano di grande rilevanza storico-culturale.

AA) con riferimento alle osservazioni sub 29), 30), incentrate a considerare come centro urbano alcune aree di pertinenza al fine di eseguire opere di trasformazione, si rileva che con riguardo alla sub 29) la proposta non sia accettabile in quanto l'area in oggetto pur essendo urbanizzata non presenta le caratteristiche di centro urbano ma mantiene il suo carattere di insediamento stagionale alberghiero. Del resto l'attuale agglomerato così come perimetrato è già individuato dal Piano come area urbanizzata, per i cui aspetti normativi si rinvia al PRG., e il cui ampliamento però non risulta giustificato dai caratteri paesaggistici del luogo.

Parimenti si rigetta l'osservazione sub 30) in quanto l'area in argomento, compresa nel paesaggio semi naturale dei versanti costieri del promontorio di San Vito, non è inserita in un abitato ma si trova nei pressi di un gruppo di case sparse a carattere stagionale che non esprime caratteristiche di centro urbano;

AB) con riferimento alle osservazioni sub 37), per quanto riguarda le contestazioni non già comprese nei motivi di inaccoglibilità di cui ai punti precedenti, si esprimono le seguenti considerazioni di rigetto:

- per quanto al punto sub 37.a) non esistono i presupposti delle lamentele in quanto il P.P. è stato redatto in perfetta coerenza con le Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale, soprattutto per quanto attiene all'efficacia del Piano con riferimento al ruolo che gli strumenti urbanistici dovranno assumere conseguentemente alle previsioni indicate dal P.P.. Tali rapporti vengono stabili con l'art.5 degli indirizzi normativi delle Linee Guida e ripresi parimenti dal P.P. dell'Ambito 1. Si fa comunque riferimento a quanto motivato al precedente punto sub *C)* per quanto attiene alle relazioni che intercorrono tra le due diverse figure pianificatorie;

- come già motivato ai precedenti punti sub *B)* e sub *Q)* e premesso che il ricorrente fa riferimento al decreto legislativo 42/04 e non anche alle successive disposizioni correttive ed integrative, non esistono i presupposti di

mancata rispondenza del P.P. al «Codice Urbani» come eccepito al punto 37.b) e seguenti. In particolare:

- (*cfr.* sub 37.b1) l'Amministrazione regionale ha stabilito di esercitare direttamente la funzione autorizzatoria di cui all'art.146 del decreto legislativo 42/04 non avendo delegato ad alcun Ente tali competenze ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. Vengono pertanto meno i presupposti della contestata mancata istituzione della Commissione del Paesaggio così come prevista dall'art.148 del Codice;

- (*cfr.* sub 37.b2) il P.P., ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.lgs.42/04 e s.m.i., suddivide l'intero territorio, in base alle caratteristiche naturali e storiche, in ambiti definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici. Per ciascun ambito, così come previsto dal successivo comma 3, vengono quindi indicate specifiche prescrizioni e previsioni secondo distinti livelli di efficacia come del resto già motivato al precedente punto sub *U)*. Pertanto, in coerenza con le disposizioni vigenti, il P.P. non deve escludere dal proprio controllo di compatibilità aree o parti del territorio in esame, tanto meno quelle dichiarate compromesse o degradate, per le quali il P.P. individua ai sensi della lett.g), comma 1, dell'art.143 del medesimo Codice gli interventi di recupero e riqualificazione e quelli di valorizzazione;

- (*cfr.* sub 37.b3) analogamente, le modifiche apportate dal decreto legislativo 157/06, fanno risultare irrilevanti le contestazioni sulla mancata ottemperanza delle disposizioni contenute nella originaria dicitura del comma 3 dell'art.143 del decreto legislativo 42/04 in ordine al carattere propositivo dei piani paesaggistici. Le intervenute modifiche all'art.143 rendono più chiaro tale aspetto, in particolare riferendosi ai contenuti propositivi di cui alle lettera *f)*, *g)* e *h)* del medesimo articolo, ampiamente presenti nel P.P. dell'Ambito 1;

AC) con riferimento all'osservazione sub 40), si ritiene che il contenuto normativo del P.P. è adeguatamente atto a tutelare il paesaggio anche per la materia riguardante la realizzazione delle tipologie di impianti a più grande impatto, come per esempio gli impianti eolici. Infatti, per la fattispecie, l'art.59 delle N.T.A. inibisce l'installazione di impianti di generazione eolica nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 42/04 e, avvalendosi del comma 1 dell'art.152 del medesimo decreto, determina il controllo della competente Soprintendenza sulle restanti aree.

Ritenuto sulla scorta del suddetto parere e delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari di dovere accogliere alcuni dei rilievi contenuti nelle opposizioni sopra descritte e, in particolare:

a) per le osservazioni sub 2.c), 24.a), le cui valutazioni, se pur erronee, appaiono ingenerate da alcune previsioni del P.P. riguardo alla sua efficacia, è necessario emendare e semplificare per precludere simili equivoci o errori l'art.3 (Efficacia) delle N.T.A.

Al comma 1 lettera *a)* le parole «le direttive necessarie« vengono sostituite con le parole »gli indirizzi necessari»;

Al comma 2 dopo le parole «Gli indirizzi programmatici e pianificatori» vengono inserite le parole «hanno valore di conoscenza e di orientamento per la pianificazione provinciale e locale; le»;

b) per le stesse considerazioni di cui al precedente sub *a)*, si accolgono le indicazioni delle osservazioni sub 2.d) e 24.b) incentrate sulle incertezze interpretative dell'art.4 (Norme transitorie) delle N.T.A.. Di fatto tale norma non era stata prevista nella originaria formulazione del P.P. ed è stata introdotta dall'Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio con l'intento di dare maggiore certezza procedurale nelle more dell'approvazione definitiva del Piano. Al fine di eliminare qualunque dubbio interpretativo e contrasto con le disposizioni di cui all'art.145 del decreto legislativo 42/04, l'art.4 delle N.T.A. viene abrogato;

c) con riferimento all'osservazione sub 24.d), nella parte in cui vengono proposti emendamenti all'art.10 (Paesaggio locale 1 Erice – Pizzolungo) delle N.T.A., il P.P. definisce l'aggregato edilizio di Pizzolungo, unitamente alle attività industriali ivi presenti, fattore di degrado ambientale e visivo della costa ove necessitano interventi di miglioramento urbano e paesaggistico al fine di consentire la valorizzazione del patrimonio ambientale. L'area, debitamente individuata e perimetrata, viene di conseguenza assoggettata alle prescrizioni dell'art.51 della N.T.A. che, prevalendo sui regimi di tutela previsti per i singoli paesaggi locali, indicano le linee generali che disciplinano le attività di recupero paesaggistico ed ambientale, quest'ultime, nella fattispecie, meglio dettagliate all'interno del succitato art.10.

Allo scopo, quindi, di accrescere la comprensione riguardo agli interventi di riqualificazione assentibili, si ritiene di dovere accogliere quelle proposte di modifica ed integrazione dell'art.10 ritenute compatibili con i valori paesaggistici da riqualificare dal punto di vista urbanistico ed ambientale. Pertanto:

- tra le «attività compatibili» al punto 1C le parole «Nella città di Erice» vengono sostituite con «Nel centro storico di Erice»

- agli «indirizzi programmatici e direttive» vengono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera *a)* si elimina la dizione «antico impianto» sia nel titolo che al punto due;

- sempre alla lettera *a)* alla fine del punto due dopo «città storica.» viene aggiunto «Sono consentiti interventi di riqualificazione in aree già compromesse e degradate finalizzati ad una migliore qualificazione e fruizione del contesto paesaggistico e che siano oggetto di pianificazione attuativa da sottoporre a parere della Soprintendenza.»;

- alla lettera *c)* alla fine del punto nove dopo «nuove strade o piste» viene aggiunto «in assenza di studio di fattibilità ambientale e di studio generale della riorganizzazione dei percorsi carrabili e pedonali finalizzato al miglioramento ambientale.»;

- alla lettera *d)* al punto due dopo «aree verdi» viene aggiunto «(impianti sportivi all'aria aperta realizzati con materiali naturali, parcheggi a raso alberati e senza impermeabilizzazione del suolo)» e dopo le parole «passerelle, scalette,» viene aggiunto «piattaforme in legno, chioschi, stabilimenti balneari stagionali con annessi servizi di ristoro non stabili e temporanei, piccoli approdi galleggianti rimovibili)»;

- alla stessa lettera *d)* dopo il punto quattro si aggiungono *ex novo* i seguenti due punti:

«- la razionalizzazione del porticciolo turistico esistente e l'eventuale potenziamento da valutare nel quadro di programmazione della portualità turistica provinciale;

- la realizzazione di percorsi carrabili alternativi alla esistente arteria di scorrimento litoranea al fine di decongestionare il traffico purché non alteranti il paesaggio con notevoli opere d'arte, e finalizzati ad un migliore assetto dei luoghi e ad un miglioramento delle qualità urbanistiche ed ambientali e secondo le previsioni di un piano attuativo di riqualificazione dell'area interessata da sottoporre a parere della Soprintendenza competente.»;

d) con riguardo all'osservazione sub 27.a), nella parte in cui chiede di considerare attività compatibile quella turistico-alberghiera in alcune aree del paesaggio locale San Vito-Castelluzzo, da una più attenta analisi effettuata dalla competente Soprintendenza, confermata dalla Speciale Commissione, la sub area geografica denominata «paesaggio agrario degli insediamenti rurali di Macari, Castelluzzo, Timpi Bianchi e Purgatorio», insistente nel Paesaggio Locale n.4, è in alcune parti interessata da attività turistico-alberghiera, la cui compatibilità con i valori paesaggistici espressi dall'area non incide sulla sostanza della norma di tutela. Pertanto nell'accogliere l'istanza, alla lettera *c)* dell'art.13 delle N.T.A., tra le «attività compatibili», dopo le parole «residenziale-turistica, attività» viene inserito «turistico-alberghiere e»

e) per quanto espresso dall'osservazione sub 24.f), si concorda con la preoccupazione ivi manifestata secondo la quale le compatibilità paesaggistiche del territorio previste dalle norme del Piano limitano la necessità di reperire aree dove riallocare attività ancora presenti lungo il paesaggio della pianura costiera di Pizzolungo (ex segherie) i cui manufatti edilizi sono sottoposti dal medesimo P.P. al recupero e al riutilizzo in funzione turistica e per la fruizione del mare.

Pertanto all'art. 18 (Paesaggio Locale 9 Altavalle del Fiume Fittasi e Monte Scorace) tra le «attività compatibili» al punto 9A dopo la parola «agro-pastorali,» viene aggiunto «industriali e»;

f) con riferimento alle osservazioni sub 2.i), 2.o), 24.d); 24.g), 24.m), incentrate ad escludere dalla tutela della fascia di rispetto della costa le aree di recupero individuate dal P.P., il sistema costiero dell'Ambito 1 (*cfr.* art.22 dell N.T.A.) è sottoposto a tutela mediante una fascia di rispetto delimitata nella Tav.2 di Piano e normata dall'art.54 delle N.T.A.. Quest'ultimo, tra le altre cose, vieta qualunque intervento di trasformazione urbanistico-edilizio. Gli stessi articoli 22 e 54 fanno però salve da tale regime di inedificabilità quelle diverse indicazioni previste nei Paesaggi Locali. Pertanto le aree di recupero - definite e normate dall'art.51 delle N.T.A., individuate e perimetrale dal P.P. e descritte nei Paesaggi locali - qualora rientrassero all'interno della fascia di rispetto costiera risulterebbero escluse dalle previsioni delle suddette disposizioni di inedificabilità. Infatti gli interventi ivi consentiti, e meglio specificati in ogni singolo paesaggio locale, indirizzati alla riqualificazione, al ripristino e al restauro dei beni, dei valori paesaggistici e ambientali manomessi o degradati, consentono anche nuove costruzioni compatibili con i caratteri del paesaggio, purché previsti da piani o programmi attuativi.

Allo scopo di scongiurare ogni equivoco, così come adombrato nelle opposizioni in questione, si ritiene comunque di emendare e precisare il testo dei regimi normativi del P.P. e, in particolare, di introdurre all'art. 22 (Sistema costiero), alla fine del primo punto delle le attività non consentite, dopo le parole «previste nei paesaggi locali» le parole «e salvo nelle aree di recupero di cui all'art.51 delle presenti norme;» e, nell'ultimo capoverso dopo «strumenti di pianificazione regionale», le parole «, provinciale e comunale».

Per le medesime ragioni, l'art. 54 (Fascia di rispetto) va così modificato:

- al punto quattro, alla fine dopo le parole «e per il tempo libero» viene inserito «, nonché attività produttive di impianti turistici e turistico culturale»

- all'inizio del successivo punto cinque dopo «la manutenzione ordinaria e straordinaria,» viene aggiunto «la ristrutturazione edilizia e»

- si aggiunge *ex novo* come punto sei «- nuove costruzioni, da adibire preferibilmente a servizi o attrezzature, quando si trovano all'interno di aggregati edilizi, periferie o tessuti urbani oggetto di recupero ai sensi dell'art. 51 delle presenti norme di attuazione, che rispettino il carattere dei luoghi in modo da non alterare il contesto generale del paesaggio e i caratteri specifici del sito, con basso gradiente di invasività antropica, e in attuazione degli strumenti urbanistici particolareggiati vigenti o da elaborare e da sottoporre al parere della Soprintendenza.»

- alla fine del primo punto degli interventi vietati, dopo le parole «Paesaggi locali» si aggiunge «e salvo quando la stessa fascia interessa le aree di recupero di cui all'art.51 come sopra specificato.»

- alla fine del successivo quarto punto dopo «la formazione d'infrastrutture» viene inserito «salvo quando rientrino all'interno di aree di recupero di cui all'art.51»;

g) quanto alle osservazioni sub 2.k), 24.i), si ritiene pertinente il loro accenno al ricorso delle procedure previste agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 42/04 per l'avvio del procedimento amministrativo per la tutela indiretta delle aree di rispetto dei siti archeologici nonché per la notifica delle relative prescrizioni ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili interessati. Pertanto all'art.42 (Beni archeologici) delle N.T.A., alla fine del primo comma della lettera *c)*, relativa alla classificazione dei beni, dopo «(prescrizioni di tutela indiretta).» viene aggiunto «Le prescrizioni di tutela indiretta vanno adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del Codice.»;

h) con riferimento all'osservazione sub 24.j), si condividono gli emendamenti proposti, in quanto non incidono sulla sostanza della norma di tutela in ordine all'uso per attività agrituristiche dell'edilizia elencata tra i beni isolati come «Architettura produttiva» e alla compatibilità paesaggistica degli interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi sugli edifici e i manufatti di carattere residenziale, produttivo e costituenti attrezzature e servizi sottoposti a particolari prescrizioni in quanto elementi fortemente connotanti e di qualificazione del paesaggio. Pertanto all'art.45 (Beni isolati – Architettura residenziale), all'art.46 (Beni isolati – Architettura produttiva) e all'art.47 (Beni isolati – Attrezzature e servizi) delle N.T.A. tra gli interventi consentiti dopo il punto «- interventi di recupero……» viene inserito il punto «- interventi di manutenzione straordinaria;»; al medesimo art.46 al secondo punto dopo «turismo rurale,» viene aggiunto «agrituristiche»

i) con riferimento alle osservazioni sub 1.b), 2.m), 15.c), 24.k), incentrate sulla verifica dei tracciati della viabilità

storica con quelli indicati dall'Ufficio Regie Trazzere, il P.P. individua i tracciati della viabilità storica attraverso ricerche storiche, iconografiche e cartografiche (fra cui le mappe fornite dall'Ufficio Speciale Regie Trazzere) e con il supporto di indagini sul campo. Tuttavia, concordando con le suddette osservazioni, rimangono aperte le possibilità che tratti di tale tracciato viario abbiano potuto subire rilevanti trasformazioni, diventando strade rotabili riguardante viabilità statale, provinciale o comunale, oppure siano stati occupati da edifici ovvero siano stati alienati. Pertanto al comma 10 dell'art.49 (Viabilità storica) delle N.T.A. le parole «Una volta riconosciuti i tracciati storici sulla cartografia aggiornata, la pianificazione di settore o attuativa, insieme con» vengono sostituite con «I comuni nell'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico dovranno, sulla base dei dati forniti dal piano paesaggistico e dall'Ufficio delle Regie Trattezzere e da ulteriori documentazioni che potranno reperire, individuare a scala territoriale (1:10.000) quei tratti di tracciati storici che non siano già stati trasformati in viabilità stradale, provinciale o comunale, e che non siano stati alienati o occupati da edificazioni. La»;

l) per quanto riguarda le osservazioni sub 2.n), 24.l), limitatamente alla questione che il P.P. non lascia alcun margine alle amministrazioni comunali di definire i caratteri tipologici dei nuovi edifici, gli ampliamenti e le modifiche di quelli esistenti, le forme aggregative, le particolarità costruttive, i materiali da costruzione etc., si ribadisce che le indicazioni espresse all'art.50 (costruzioni sparse ad uso rurale e residenziale turistico) delle N.T.A. sono prescrittive ed informano l'azione di tutela della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali relativamente alla salvaguardia delle aree soggette a vincoli paesaggistici, mentre assumono carattere di indirizzo per la pianificazione locale nella restante parte del territorio. Tuttavia, pur sottolineando il valore dell'omogeneità, che definisce la necessità di riferirsi a tipologie edilizie che pongano particolare attenzione alle finiture esterne per evitare l'effetto indesiderabile di trasporre nel paesaggio rurale tipologie prettamente urbane, al fine di non ingenerare equivoci nella fase applicativa della norma, e frizioni o discrasie con la normativa urbanistica, al primo comma del citato art. 50, dopo la parola «prevede» viene inserito «, in ogni caso quando non diversamente normato dal P.R.G.,»;

m) con riguardo alle osservazioni sub 12), 15.f), 36), 37.j), 38), 39), con le quali viene lamentato che la previsione del Piano che subordina l'apertura di nuove cave all'approvazione del Piano regionale dei Materiali di Cava (art. 7 della L.r. n. 24/91) risulta lesiva degli interessi economici primari della collettività del territorio e difforme dalla L.r. 19/95, si ritengono tali eccezioni accoglibili in considerazione dell'importanza economica locale del settore estrattivo. Pertanto la relativa norma del Piano dovrà specificatamente riportare i riferimenti al rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art.1 della L.r. 19/95 e s.m.i. e al recupero ambientale delle aree interessate di cui al comma 4 dell'art.3 della medesima legge. Alla luce di quanto sopra l'art.58 delle N.T.A. viene integralmente modificato ed integrato come segue:

«Data la rilevanza e l'incidenza sul paesaggio dell'attività estrattiva e degli interventi indotti (vie di accesso, trasporti e movimento di terra) e di quelli necessari per il ripristino delle condizioni originarie, l'attività estrattiva, nelle aree di cui all'art. 134 del Codice Urbani, è ammessa esclusivamente per le cave esistenti.

L'apertura di nuove cave è subordinata all'approvazione del Piano regionale dei Materiali di Cava come disposto dall'art. 7 della L.r. N.24 del 1991 e in attesa dell'approvazione di tale piano, per i materiali di pregio vale quanto previsto nell'art.1 della L.r. n.19/1995.

È fatto divieto all'apertura di nuove cave di prestito per la produzione di pietrisco calcareo. Quest'ultimo materiale, al fine di riqualificare i bacini marmiferi che proprio per la presenza di detriti subiscono il maggiore impatto ambientale negativo, potrà essere ottenuto dalla frantumazione in situ dei detriti di cava.

La prosecuzione dell'attività estrattiva delle cave esistenti è consentita nei limiti dell'autorizzazione e degli eventuali futuri rinnovi, rilasciati dagli organi competenti, come previsto dalla L.r. 127/80 e successive modifiche ed integrazioni e con l'obbligo di procedere al recupero ambientale e paesaggistico, ai sensi della medesima legge regionale, da attuare in base ad un progetto di sistemazione.

Per i materiali lapidei di pregio, i comuni interessati procederanno alla redazione di progetti esecutivi di recupero ambientale a completamento del programma di utilizzazione del giacimento come previsto dall'art.3 comma 4 della L.r. n.19/1995.

Tale progetto dovrà avere il nulla osta della competente Soprintendenza.

Per le cave dismesse è necessario uno studio particolareggiato che ne definisca la consistenza, lo stato di degrado e rischio e gli interventi di recupero ambientale.

La progettazione dovrà verificare, mediante valutazione di impatto ambientale, la compatibilità del progetto con il contesto territoriale in modo da determinare minor danno possibile al paesaggio e all'ambiente anche nella fase del recupero dopo l'esaurimento dei cicli produttivi.

Sono possibili realizzazioni di Land Art e di Art in Nature, parchi museo di scultura contemporanea consistenti in un diretto intervento artistico sul paesaggio, non per coltivarlo o renderlo utile ma per fini esclusivamente espressivi con l'intento di fare un monumento permanente, di produrre esperienze esemplari compiute nella natura, nuove immagini del paesaggio da costruire in maniera propria e corretta usando materiali che appartengono allo stesso paesaggio.

Le attività estrattive sono escluse:

- nelle parti di territorio costituite da forme attive, frane antiche e recenti, frane in condizioni di quiescenza ma potenzialmente riattivabili;

- negli ambiti di specifico interesse naturalistico, nei suoli agricoli pregiati e in vicinanza di aree di bosco e macchia mediterranea;

- nei casi in cui esse possono interferire con la presenza di emergenze biologiche e geomorfologiche, con qualificati sistemi percettivi e di fruizione del paesaggio e dell'ambiente.»;

n) con riferimento alle osservazioni sub 8), 24.n), riguardanti errori e imprecisioni delle tavole grafiche, ferme restando le considerazioni di rigetto di analoghe osservazioni rappresentate al precedente punto sub *V)*, verranno effettuate tutte le necessarie verifiche al fine di rimuovere errori ed imprecisioni facenti parte degli elaborati grafici

allegati al P.P. e di migliorarne la comprensione con riferimento agli aspetti normativi. In particolare:

- verranno corretti nell'ambito paesaggistico 6A(a) in zona Gianguzzo Finazzo i punti indicati come grotte in cave secondo la descrizione di cui all'osservazione sub 8)

- verranno verificati i vincoli paesaggistici ricadenti nell'Ambito 1 con particolare riferimento all'aggiornamento del vincolo relativo al comune di Erice (osservazione sub 24.n);

o) con riguardo alle proposte di cui ai sub 4), 5), 13), 34), 35), effettuate le necessarie verifiche da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, vengono definite facenti parte del P.P.le seguenti modifiche ed integrazioni:

- vengono inseriti nelle schede dei beni isolati un manufatto a servizio del fondo in località Scopello con la qualifica di casa rurale (proposta sub 4) e un manufatto localizzato a Scopello e denominato «Baglio Vitale» come elemento di architettura produttiva (proposta sub 13);

- viene inserito nelle le schede dei centri e nuclei storici il nucleo costituito da un agglomerato di edifici rurali di impianto ottocentesco denominato «Baglio Todaro» e sito a Bonagia nel comune di Valderice (proposta sub 35);

- viene modificata nelle schede dei siti archeologici la classificazione e la localizzazione del bene archeologico denominato «scoglio Fungia» e classificato al n.70 (proposta sub 5);

- vengono effettuati sui beni indicati dal Comune di Valderice gli accertamenti necessari al fine di garantirne la giusta tutela e rimuovere dalle relative schede imprecisioni e refusi tipografici;

p) si ritiene di dover accogliere la richiesta di cui al sub 7), in considerazione del fatto che le aree e gli edifici di proprietà degli istanti, pur ricadendo in parte al limite della fascia di rispetto del fiume San Bartolomeo, si trovano su un promontorio già urbanizzato come rilevato anche nelle tavole del Piano. Viene pertanto ampliata la limitrofa zona di recupero includendo le aree sommitali del promontorio;

q) con riferimento alle osservazioni sub 19) e 22), laddove si lamenta che fondi di proprietà ubicati in località Pacecoto-Sanguigno nel comune di Custonaci, benché facenti parte di piani di lottizzazione regolarmente convenzionati, rientrino in regime di inedificabilità assoluta indotto dalla tutela della fascia costiera prevista dal P.P., si ritiene, in considerazione che il P.P. prevede in quell'area la perimetrazione di un'area per il recupero paesaggistico di zone edificate anche a seguito di alcuni piani di lottizzazione contigui a quelli dei ricorrenti, di dovere accogliere le suddette istanze ampliando adeguatamente tale area di recupero al fine di includervi anche i terreni di proprietà dei ricorrenti. Tale nuova perimetrazione verrà riportata nella cartografia allegata al Piano;

Ritenuto per le suesposte ragioni, di dovere emendare gli articoli sopra richiamati delle Norme di Attuazione facenti parte del Piano Paesaggistico dell'Ambito 1, precedentemente adottato e pubblicato;

Ritenuto per le suesposte motivazioni, di dovere conseguentemente modificare, così come sono state modificate, le relative tavole grafiche e le schede facenti parte del Piano Paesaggistico dell'Ambito 1, precedentemente adottato e pubblicato;

Ritenuto di dovere per il resto confermare integralmente il contenuto del Piano Paesaggistico dell'Ambito 1 e di tutti i suoi elaborati - corretti altresì negli errori materiali riscontrati - in precedenza adottati e pubblicati ai sensi del D.Leg. n. 42/2004 e secondo le procedure del regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Ritenuto che ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, in adempimento alla norma contenuta nell'art. 135 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e all'art 3 della legge regionale n. 80/77, per sottoporre a normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio dell'Ambito 1, in considerazione dei suoi specifici valori paesaggistico ed ambientali, mediante le previsioni del sopra descritto Piano Paesaggistico, redatto ai sensi dell'art. 143 del già citato D.lvo 42/04 e s.m.i. e dell'Atto di Indirizzo dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione, adottato con D.A. n. 5820 del 08.05.2002, in conformità al parere reso nella seduta del 22 giugno 2007 dalla Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio istituita ai sensi dell'art. 24 del regolamento approvato con il regio decreto n. 1357/40 e dell'accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001;

Rilevato che l'approvazione del Piano Paesaggistico comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona a suo tempo dichiarata di notevole interesse paesaggistico e quindi sottoposta alla disciplina del piano, di eseguire soltanto le opere conformi alle previsioni di detto strumento e di acquisire preventivamente la relativa autorizzazione della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali;

Ritenuto che l'imposizione della suddetta limitazione non determina tuttavia una lesione indennizzabile per i titolari delle aree oggetto delle previsioni del P.P. Questo strumento infatti rientra tra i provvedimenti certificativi, e non costitutivi, di un interesse pubblico insito nel bene e preesistente all'insorgere di pretese giuridiche su di esso;

Rilevato che, ai sensi dell'art.145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., le previsioni del Piano Paesaggistico sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni interessati e della Provincia Regionale e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabilendo norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli stessi da effettuarsi entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana;

Ritenuto per le suesposte motivazioni di approvare, ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo n. 42/04 e s.m.i. e dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77 il Piano Paesaggistico dell'Ambito 1, nel testo risultante a seguito delle modifiche, integrazioni e correzioni sopra meglio specificate;

Ritenuto di dovere conseguentemente sottoporre il territorio dell'Ambito 1 alla normativa d'uso e di valorizzazione ambientale facente parte del Piano, che integra, regolamentandola, quella dei vincoli paesaggistici di cui ai precedenti decreti assessoriali;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, nonché dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77, è approvato il Piano Paesaggistico dell'Ambito 1 – Area dei Rilievi del trapanese, risultante degli elaborati grafici, delle schede, delle relazioni e dei regimi normativi, elaborati tutti che, unitamente ai verbali delle sedute tenute sull'argomento della Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio di cui al regio decreto n. 1357/40 e al decreto legislativo n. 42/2004 (all. A e *B)* e alla documentazione segnata di lettera C, si allegano al presente decreto come sua parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

A far data dall'entrata in vigore del Piano Paesaggistico dell'Ambito 1, ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., il territorio dell'Ambito 1 è sottoposto a normativa d'uso e di valorizzazione ambientale secondo le disposizioni di detto Piano.

Art. 3.

Con riferimento alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, giusta i decreti assessoriali numeri 836/71, 699/79, 729/79, 885/79, 6118/98, 7257/98, 7330/99 e il verbale 30/09/03 della Commissione provinciale per le bellezze naturali e panoramiche, pubblicato all'Albo pretorio comunale di Erice l'11/11/03, dagli articoli 134, lett.c, e 142 del decreto legislativo n. 42/04 e s.m.i., la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani esercita la tutela paesaggistica in conformità alle disposizioni del suddetto Piano Paesaggistico.

La Soprintendenza rilascia le autorizzazioni di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/04 e s.m.i., accertando la conformità alle disposizioni del Piano dei progetti delle opere di qualunque genere che si intendono eseguire su quel territorio.

L'ambito territoriale e i contenuti del vincolo paesaggistico sono quelli risultanti dal Piano Paesaggistico e dai suoi allegati. I suddetti decreti assessoriali sono in tal senso integrati.

Le previsioni del Piano Paesaggistico riguardanti l'intero territorio dell'Ambito 1 sono comunque cogenti, ai sensi dell'art.145, comma 3, del decreto legislativo 42/04 e s.m.i., per gli strumenti urbanistici dei comuni interessati e della Provincia Regionale e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabilendo norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli stessi da effettuarsi entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana

Art. 4.

A far data dall'entrata in vigore del Piano Paesaggistico dell'Ambito 1 è da intendersi decaduta la facoltà di apporre su quel territorio i vincoli di immodificabilità temporanei di cui all'art. 5 della legge regionale n. 15/91.

Art. 5.

Ai sensi degli articoli 140 e 144 del decreto legislativo n. 42/2004 e dell'art. 12 del regolamento approvato con il regio decreto n. 1357/40, il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, unitamente ai sopracitati verbali della Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio di cui all'art. 24 del regio decreto n. 1357/40 e all'art. 132 del decreto legislativo n. 42/2004, agli elaborati grafici del Piano Paesaggistico e ai regimi normativi, facenti parte integrante e sostanziale del decreto stesso.

Tramite la competente Soprintendenza, una copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, ai comuni di Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, San Vito Lo Capo e Valderice, perché venga affisso per tre mesi all'albo pretorio dei comuni stessi.

Altra copia della stessa Gazzetta, assieme agli elaborati grafici e ai regimi normativi, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici comunali di Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, San Vito Lo Capo e Valderice, a libera visione del pubblico.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, San Vito Lo Capo e Valderice.

Avverso il presente decreto è possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni decorrente dalla data della sua pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, da adire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 20 settembre 2010

L'Assessore: ARMAO

ALLEGATO *A*

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Approvazione del Piano Paesaggistico dell'Ambito 1
Area dei rilievi del trapanese.

ALLEGATO A

Al D.A. n.2286 del 20 OTT 2010

- Verbale della seduta del 6.07.2004 della Speciale Commissione – Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio
- Allegati al suddetto verbale:
  - Verbale della seduta del 21.04.2004
  - Verbale della seduta del 5.05.2004
  - Verbale della seduta del 14.05.2004
  - Verbale della seduta del 21.05.2004
  - Verbale della seduta del 15.06.2004
  - Verbale della seduta del 22.06.2004
  - Verbale della seduta del 29.06.2004
  - Verbale della seduta del 30.06.2004

L'ASSESSORE
(Prof. Avv. Gaetano Armao)

Regione Siciliana

oooooooooooo

ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI AMBIENTALI E P.I.

OSSERVATORIO REGIONALE DEL PAESAGGIO

oooooooooooo

VERBALE del 06/07/2004

Il giorno sei luglio duemilaquattro, alle ore 15.00, a Palermo, presso l'Assessorato Regionale Beni Culturali ed E.P., via delle Croci n° 8, ha luogo la seduta dell'O.R.P., istituito ai sensi del D.A. n. 5820 del 08.05.2002.

1) approvazione del P.T.P. dell'Ambito 1 (area dei rilievi del trapanese);
2) varie ed eventuali.

Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti dell'O.R.P.:

arch. Giuseppina Favara	delegato Assessore Regionale BB.CC.AA. e P.I-Presidente
arch. Maurizio Denaro	delegato dirigente generale Dip. Urbanistica – componente
dott. Gaetano Bordone	componente
on. Gianfranco Zanna	componente
arch. Antonella Bondì	componente
arch. Vera Greco	componente
dott. Enrico Carapezza	delegato Dirig. Generale Dipartimento BB.CC.AA.

Sono assenti giustificati:

prof. Ugo Cantone	componente
avv. Giovanni Chimera	componente
prof. Franco M. Raimondo	componente
Dirigente Generale Dip. Ambiente	componente

Svolge funzioni di segretario Enrico Carapezza, dirigente in servizio presso l'Assessorato Regionale Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione.
Riscontrato il numero legale dei componenti, alle ore 15.00 iniziano i lavori dell'O.R.P.

- **visti** gli atti relativi alla concertazione espletata dalla Soprintendenza di Trapani con i rappresentanti delle Amministrazioni interessate, gli Ordini professionali e le Associazioni ambientaliste, nelle date del 24 luglio, 10, 11 e 29 ottobre, 12 e 19 novembre e 27 dicembre dell'anno 2002 e, 7, 11, 24 e 26 novembre e 1 e 4 dicembre dell'anno 2003;

- **viste** le note prot. n. 9921-9922-9923 del 7.11.2003 e prot. n. 9966-9967-9968 dell'11.11.2003 con le quali la Soprintendenza di Trapani richiedeva ai Comuni interessati di voler trasmettere in tempi brevi le proprie osservazioni al PTP;
- **visti** i riscontri alle suddette note dei Comuni di Castellammare del Golfo (nota pervenuta il 5.05.2004), Buseto Palizzolo (prot. n. 4192 del 3.05.2004), Valderice (prot. n. 10895 del 4.05.2004 e n. 13671 del 4.06.2004), San Vito Lo Capo (prot. n. 6105 del 5.05.2004), Erice (prot. n. 17816/GEN del 1.06.2004), Custonaci (prot. n. 6206 del 30.04.2004)
- **viste** le proposte di modifica apportate al PTP dalla commissione relatrice e di cui ai verbali del 19, 24, 25 e 26 febbraio e 4, 16, 17, 23 e 30 marzo dell'anno 2004;
- **visti** i verbali delle sedute dell'O.R.P. del 21 aprile, 5, 14 e 21 maggio e 15 giugno dell'anno 2004, che si allegano al presente verbale, durante le quali sono state altresì integrate le citate concertazioni con i rappresentanti delle Amministrazioni locali mediante ulteriore illustrazione del PTP e consegna dell'apparato normativo;
- premesso che l'O.R.P. ha esaminato le osservazioni presentate dalle Amministrazioni locali e di cui ai verbali del 15, 22, 29 e 30 giugno 2004, che si allegano al presente verbale.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'O.R.P., considerato che la concertazione con le Amministrazioni locali è stata adeguatamente svolta, vista la rispondenza del Piano alle disposizioni del Codice dei bb.cc.aa., si esprime favorevolmente sulla adozione del Piano Territoriale Paesistico dell'Ambito 1 con le modifiche ed integrazioni citate nei verbali sopra richiamati e nel presente.

Letto confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO per IL PRESIDENTE

Regione Siciliana

oooooooooooo

ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI AMBIENTALI E P.I.

OSSERVATORIO REGIONALE DEL PAESAGGIO

oooooooooooo

VERBALE del 21/04/2004

Il giorno ventuno aprile duemilaquattro, alle ore 10.00, a Palermo, presso l'Assessorato Regionale Beni Culturali ed E.P., via delle Croci n.8, ha luogo la seduta dell'O.R.P., istituito ai sensi del D.A. n. 5820 del 08.05.2002.
La convocazione è stata effettuata dall'Assessore Regionale per i Beni Culturali e Ambientali, per il giorno 21.04.2004, mediante avviso prot. 447 del 13.04.2004 e con il seguente ordine del giorno:

1) Esame ed approvazione del P.T.P. dell'Ambito 1 (area dei rilievi del trapanese);
2) varie ed eventuali.

Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti dell'O.R.P.:

arch. Giuseppina Favara	delegato Assessore Regionale BB.CC.AA. e P.I- Presidente
dott. Enrico Carapezza	delegato dirigente generale Dip.BB.CC.AA. - componente
arch. Maurizio Denaro	delegato dirigente generale Dip. Urbanistica - componente
dott. Gaetano Bordone	componente
arch. Antonella Bondì	componente
on. Gianfranco Zanna	componente

Sono assenti giustificati:

ing. Vincenzo Sansone	delegato dirigente generale Dip. Ambiente – componente
prof. Ugo Cantone	componente
avv. Giovanni Chimera	componente
prof. Franco M. Raimondo	componente
arch. Vera Greco	componente

Sono altresì presenti:

arch. Maria Gabriella Fazio	dirigente U.O.VII Dip. Beni Culturali
ing. Pietro Bernardo	delegato soprintendente di Messina
arch. Giuseppe Gini	Soprintendente di Trapani
arch. Silvio Manzo	dirigente responsabile Servizio I Sopr. Trapani
ing. Sergio Alessandro	dirigente responsabile U.O.V Sopr. Trapani

arch. Girolama Fontana	dirigente Sopr. Trapani
arch. Francesca Aiello	rappresentante Archikromie
dott.ssa Angela Mazziotta	rappresentante Arte e Vita
prof. Umberto Balistreri	rappresentante G.R.E.
arch. Leandro Janni	rappresentante Italia Nostra
sono presenti per gli Enti locali:	
ass. Sebastiano Cusenza	comune di Castellammare del Golfo
ass. Leonardo Medici	comune San Vito Lo Capo
ass. Cipolla	comune Valderice

Svolge funzioni di segretario Maria Gabriella Fazio, dirigente in servizio presso l'Assessorato Regionale Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione.

Presiede la seduta, in assenza dell'Assessore Regionale, On. Fabio Granata, l'arch. Favara, giusta delega prot. 447 del 13.04.2004.

Riscontrato il numero legale dei componenti, alle ore 11.30, inizia la seduta, con il 1° punto all'O.d.G. "Esame ed approvazione del P.T.P. dell'Ambito 1".

In occasione della presente riunione vengono consegnate ai rappresentanti dei comuni le norme di attuazione del P.T.P.

L'Arch. Favara espone sinteticamente l'iter seguito dalla Commissione relatrice per l'istruttoria del P.T.P. dell'Ambito 1 e dopo un breve intervento, in cui mette in risalto l'azione interdisciplinare che ha connotato la stesura del medesimo Piano, invita il Soprintendete di Trapani, arch. Giuseppe Gini, ad introdurre ed illustrare il lavoro di redazione del P.T.P..

Partendo dalla premessa, inizia il Soprintendente, che la struttura della costa del territorio è insieme il dato percettivo essenziale e il presupposto culturale del paesaggio dell'Ambito 1, il piano articola un sistema che individua i beni culturali territoriali inserendoli in un progetto di sviluppo socio – economico del territorio. Questo progetto parte dalla tutela dei beni culturali territoriali, che viene articolata, a seconda della presenza e della specificità dei beni stessi, in azioni di Conservazione (CO), Mantenimento (MA), Recupero (RE), Trasformazione (TR) ed individua "indirizzi programmatici e direttive" utili a coniugare i livelli di tutela con la "sostenibilità economica" e il "consenso possibile della comunità locale" al fine di ottenere la "trasformazione dei vincoli in risorsa". L'arch. Gini, prosegue che in ogni caso è infondata la speranza di una tutela puntuale con gli strumenti vigenti e con il P.T.P., considerato che la difesa dell'integrità del territorio passa, attraverso la sensibilizzazione delle amministrazioni comunali, le quali sono il tramite per l'accettazione positiva delle direttive impartite dal Piano verso i cittadini, pertanto, conclude, sull'importanza di una pianificazione paesistica concordata che definisca delle norme di cornice entro le quali articolare uno sviluppo compatibile.

A conclusione del suo intervento invita i redattori del Piano ad esporre il lavoro svolto, ognuno per le proprie competenze.

Prendono la parola l'arch Costantino, in qualità di consulente della Soprintendenza di Trapani, l'arch Manzo, l'arch. Fontana e l'ing. Alessandro, che introducono la metodologia seguita, le varie fasi di redazione che hanno portato all'attuale P.T.P., espongono le tavole di analisi dalle quali scaturiscono le norme di Piano e soprattutto concordano nel riconoscere a questo Piano la peculiarità di generare processi, si auspica condivisi, di crescita generale del sistema economico locale all'interno di un quadro di riferimento dei beni non solo fisico – vegetazionali ma culturali nella loro storia e nelle loro interrelazioni. Al riguardo grande valore costituisce, per la sua ottimale applicazione, il riconoscimento di questo Piano da parte della comunità locale.

Sui contenuti del Piano, interviene l'arch. Francesca Aiello, che chiede di sapere come si collochi il medesimo Piano rispetto all'entrata in vigore del nuovo Codice Urbani e suggerisce di inserire all'art.4 delle norme – Struttura e contenuti – la definizione di cui all'art.143, comma 3, dello stesso Codice che

così recita:"*Il piano paesaggistico ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo*", al fine di attualizzare il Piano ed evitare dubbi ed incertezze sui suoi contenuti e sulla sua attuazione.
A tal proposito l'on. Zanna, in rappresentanza della Commissione relatrice, informa i presenti che le procedure eseguite dal Piano sono coerenti sia con l'Accordo Stato – Regione in ordine alla richiesta di concertazione con i comuni, che con i dettami del nuovo Codice Urbani.
Premesso ciò illustra i contenuti della loro proposta.
In primo luogo si è cercato di semplificare alcune norme al fine di renderle più leggibili ed evitare pertanto la possibilità di equivoci; si è suggerito di rappresentare a scala di maggior dettaglio le aree di particolare pregio dove il Piano prevede inedificabilità, proprio per dare certezza di diritto ai cittadini; si è integrata la norma relativa agli impianti eolici e quant'altro meglio esplicitato negli appositi verbali prodotti e consegnati durante la presente riunione.
Partendo dalle considerazioni prime esposte e dopo aver esaurito la fase di studio della documentazione costituente il Piano, e in particolare

- relazione generale;
- carte tematiche in scala 1:50.000;
- analisi tematiche: sistema naturale, sistema antropico;
- sintesi interpretativa e inquadramento strutturale;
- tavole di piano;
- norme di attuazione
- regimi normativi;

la commissione relatrice avanza la proposta di apportare alcune modifiche alla strumentazione del P.T.P. così come riportato nei verbali che si sottopongono all'Osservatorio.
Infine rileva l'on. Zanna che la commissione condivide in pieno l'orizzonte di tutela delle risorse paesistiche e di apertura del processo di sviluppo sostenibile prospettato dal P.T.P. per l'Ambito 1.
A conclusione della esposizione curata dai relatori, l'arch. Favara, nel ringraziare a nome dell'Osservatorio, la commissione relatrice del loro apporto prezioso, fa presente che l'Assessorato reg. beni culturali ha posto il vincolo di immodificabilità temporanea, di cui all'art.5 della l.r. 15/91, nella zona di Scopello e che non avrà più vigenza con l'approvazione del Piano; pertanto obiettivo dell'Assessorato è approvare questo Piano in tempi rapidi. Invita pertanto i rappresentanti degli Enti locali ad esprimere le loro valutazioni.
Gli stessi concordano con l'intervento dell'arch. Gini sull'esigenza di far conoscere, attraverso azioni concordate di promozione, la valenza del Piano alla comunità locale, non dimenticando comunque la vocazione turistica del territorio compreso nell'Ambito 1 e infine richiedono un ulteriore periodo di tempo per verificare i contenuti delle norme e confrontarle con i redigendi P.R.G..
Vista l'ora tarda il Presidente rinvia la riunione al 05.05.2004 per la stessa ora e la stessa sede.
Alle ore 14.30 la seduta è sciolta.
Letto confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO per **IL PRESIDENTE**

Regione Siciliana

oooooooooooo

ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI AMBIENTALI E P.I.

OSSERVATORIO REGIONALE DEL PAESAGGIO

oooooooooooo

VERBALE del 05/05/2004

Il giorno cinque maggio duemilaquattro, alle ore 10.00, a Palermo, presso l'Assessorato Regionale Beni Culturali ed E.P., via delle Croci n.8, ha luogo la seduta dell'O.R.P., istituito ai sensi del D.A. n. 5820 del 08.05.2002.

L'Osservatorio ha aggiornato i suoi lavori per oggi e per quest'ora in conclusione della seduta precedente, con il seguente ordine del giorno:

1) Esame ed approvazione del P.T.P. dell'Ambito 1 (area dei rilievi del trapanese);
2) varie ed eventuali.

Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti dell'O.R.P.:

arch. Giuseppina Favara	delegato Assessore Regionale BB.CC.AA. e P.I.- Presidente
dott. Enrico Carapezza	delegato dirigente generale Dip.BB.CC.AA. - componente
ing. Vincenzo Sansone	delegato dirigente generale Dip. Ambiente – componente
arch. Maurizio Denaro	delegato dirigente generale Dip. Urbanistica - componente
dott. Gaetano Bordone	componente
arch. Antonella Bondì	componente
arch. Vera Greco	componente
on. Gianfranco Zanna	componente

Sono assenti giustificati:

prof. Ugo Cantone	componente
avv. Giovanni Chimera	componente
prof. Franco M. Raimondo	componente
dott.ssa Angela Mazziotta	rappresentante Arte e Vita
prof. Umberto Balistreri	rappresentante G.R.E.
arch. Leandro Janni	rappresentante Italia Nostra

Sono altresì presenti:

dott.ssa Daniela Di Rosa	dirigente U.O.VI Dip. Beni Culturali
arch. Maria Gabriella Fazio	dirigente U.O.VII Dip. Beni Culturali
ing. Pietro Bernardo	delegato soprintendente di Messina

arch. Giuseppe Gini	soprintendente di Trapani
arch. Silvio Manzo	dirigente responsabile Servizio I sopr. Trapani
ing. Sergio Alessandro	dirigente responsabile U.O.V sopr. Trapani
arch. Girolama Fontana	dirigente sopr. Trapani
arch. Francesca Aiello	rappresentante Archikromie
sono presenti per gli Enti locali:	
dott. Alessandro Putaggio	provincia regionale di trapani
Sindaco Mario Poma	comune di Buseto Palizzolo
ass. Sebastiano Cusenza	comune di Castellammare del Golfo
ass. Giuseppe Morfino	comune di Custonaci
Sindaco Ignazio Sanges	comune di Erice
ass. Leonardo Medici	comune di San Vito Lo Capo
ass. Michele Sammartano	comune di Valderice

Svolge funzioni di segretario Maria Gabriella Fazio, dirigente in servizio presso l'Assessorato Regionale Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione.
Presiede la seduta, in assenza dell'Assessore Regionale, On. Fabio Granata, l'arch. Favara, giusta delega prot. 587 del 04.05.2004.
Riscontrato il numero legale dei componenti, alle ore 11.00, inizia la seduta, con il 1° punto all'O.d.G. "Esame ed approvazione del P.T.P. dell'Ambito 1"
L'arch. Favara rileva che l'obiettivo dell'Amministrazione regionale è di giungere, in tempi brevi, all'approvazione del Piano Paesistico dell'Ambito 1, considerato che una parte del territorio è gravato dal vincolo di immodificabilità temporanea ai sensi dell'art.5 della L.R. 15/91. Durante la riunione precedente, sono state consegnate le N. T. A. ai rappresentanti dei comuni interessati, a corredo delle cartografie di Piano già trasmesse in precedenza al fine di sentire, in questa sede, le loro osservazioni e pertanto concludere la fase di concertazione avviata da circa un anno ed invita gli stessi ad esprimere le loro considerazioni affinché possano essere valutate.
Al riguardo interviene il sindaco Mario Poma che consegna un documento sottoscritto da tutti i sindaci dei comuni (All. 1 al presente verbale), dove si richiede un ulteriore periodo di tempo per approfondire il contenuto delle norme e considerare questa seduta come fase iniziale per un avvio di concertazione sul Piano.
L'arch. Favara sottolinea che in ogni caso non si può vanificare la concertazione avviata da oltre un anno e comunque da parte dell'Assessorato c'è la massima disponibilità ad ascoltare le valutazioni degli Enti locali per proseguire insieme il percorso già intrapreso.
Prende la parola Carmelo Fodale, tecnico del comune di Buseto, per illustrare il documento precedentemente inviato all'Assessorato (All. 2 al presente verbale), che riporta alcune valutazioni sul Piano.
I tecnici della Soprintendenza rilevano che le osservazioni, di cui sopra, rivestono più carattere urbanistico che paesaggistico e inoltre alcune azioni di tutela previste dal Piano, non condivise dal sindaco, discendono da leggi regionali di salvaguardia del territorio che non possono essere disconosciute nella formazione dello stesso Piano. In riferimento ad altre opposizioni, l'arch. Gini precisa che occorre distinguere le norme di indirizzo dalle norme prescrittive; le prime non sono vincolanti per il territorio ma rivestono carattere di linee guida per gli operatori locali; le seconde discendono dall'applicazione delle leggi e hanno carattere vincolante per quei beni o categorie di beni ricadenti in aree soggette a tutela ai sensi del D.lgs.490/99.
L'arch. Morfino, assessore al comune di Custonaci, espone le valutazione del comune da lui rappresentato (All. 3 al presente verbale), il cui argomento principale è l'articolo 59 sulle attività estrattive, che subordina l'apertura di nuove cave all'approvazione del Piano Regionale dei Materiali di Cava. Il comune di Custonaci ha già presentato per la sua approvazione il Piano delle Cave

all'Assessorato Regionale all'Industria, ma nelle more di detta approvazione chiede che non si vieti la nuova attività estrattiva almeno in quei territori che non hanno elementi di particolare pregio ambientale e paesistico.

Il dott. Michele Sammartano, assessore al comune di Valderice, porta a conoscenza dei presenti il contenuto del documento presentato dal comune (All.4 al presente verbale), dove si chiede che l'applicazione dell'art.61 sulle opere marittime venga esteso anche al comune di Valderice, nella considerazione che si è ottenuto, nel novembre 2001, l'approvazione del Piano Regolatore del Porto di Bonagia e pertanto è necessario tenere conto, all'interno del P.T.P., della prossima realizzazione di questa infrastruttura portuale.

Il dott. Ignazio Sanges, sindaco del comune di Erice, insieme all'arch. Tranchida capo settore dell'urbanistica, illustrano in modo esaustivo e puntuale le osservazioni del proprio comune (All.5 al presente verbale), portando suggerimenti e consigli per la definizione del Piano che i componenti presenti, in parte , condividono.
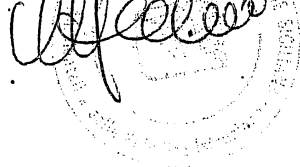
Vista l'ora tarda l'arch Favara propone di sentire i comuni di Castellammare e San Vito Lo Capo alla prossima seduta che viene aggiornata al 14 maggio p.v. alle ore 10.00.

L'Osservatorio concorda con quanto proposto dal Presidente e a conclusione della seduta acquisisce la documentazione prodotta dai rappresentanti degli Enti locali per essere valutata e discussa alla prossima riunione.

Alle ore 14.30 la seduta è sciolta.

Letto confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO per **IL PRESIDENTE**

Regione Siciliana

oooooooooooo

OSSERVATORIO REGIONALE DEL PAESAGGIO

ooooooooooo

VERBALE del 14/05/2004

Il giorno quattordici maggio duemilaquattro, alle ore 10.30, a Palermo, presso la sede del Dipartimento Regionale Beni Culturali ed E.P., Via delle Croci n.8, ha luogo la seduta dell'Osservatorio Regionale del Paesaggio, istituito ai sensi del D.A. n.5820 del 08.05.2002.
L'O.P.R. si è autoconvocato per oggi e per quest'ora in conclusione della seduta precedente con il seguente ordine del giorno:

1) esame ed approvazione del P.T.P. dell'Ambito 1 (area dei rilievi del trapanese)
2) varie ed eventuali.

Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti dell'O.R.P.:

arch. Giuseppina Favara	delegato Assessore Regionale BB.CC.AA. e P.I- Presidente
dott. Enrico Carapezza	delegato dirigente generale Dip.BB.CC.AA. - componente
ing. Vincenzo Sansone	delegato dirigente generale Dip. Ambiente - componente
arch. Maurizio Denaro	delegato dirigente generale Dip. Urbanistica - componente

Sono assenti:

prof. Ugo Cantone	componente
avv. Giovanni Chimera	componente
prof. Franco M. Raimondo	componente
dott. Gaetano Bordone	componente
arch. Antonella Bondì	componente
arch. Vera Greco	componente
on. Gianfranco Zanna	componente
dott.ssa Daniela Di Rosa	dirigente U.O.VI
dott.ssa Angela Mazziotta	rappresentante Arte e Vita
avv. Rossana Interlandi	rappresentante W.W.F.
arch. Domenico Fontana	rappresentante Legambiente
sig. Mauro Mannino	rappresentante L.I.P.U.
sig. Giuseppe Scavuzzo Battaglia	rappresentante Rangers d'Italia

Sono altresì presenti:

arch. Maria Gabriella Fazio	dirigente U.O.VII Dip. Beni Culturali
arch. Giuseppe Gini	Soprintendente di Trapani
arch. Silvio Manzo	dirigente responsabile Servizio I Sopr. Trapani

ing. Sergio Alessandro	dirigente responsabile U.O.V Sopr. Trapani
arch. Girolama Fontana	dirigente Sopr. Trapani
arch. Francesca Aiello	rappresentante Archikromie
prof. Umberto Balistreri	rappresentante G.R.E.
arch. Leandro Janni	rappresentante Italia Nostra
sono presenti per gli Enti locali:	
dott. Alessandro Putaggio	provincia regionale di Trapani
ass. Sebastiano Cusenza	comune di Castellammare del Golfo
ass. Leonardo Medici	comune San Vito Lo Capo
ass. Michele Sammartano	comune Valderice

Svolge funzioni di segretario Maria Gabriella Fazio, dirigente in servizio presso l'Assessorato Regionale Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione.
Riscontrato la mancanza del numero legale dei componenti dell'O.R.P., alle ore 11.30, la seduta viene rinviata alle ore 10.00 del 21 maggio c.a. presso la sede del Villino Florio, via Regina Margherita n.38, Palermo.

IL SEGRETARIO
(arch. Maria Gabriella Fazio)

per **IL PRESIDENTE**
(arch. Giuseppina Favara)

Regione Siciliana

oooooooooooo

ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI AMBIENTALI E P.I.

OSSERVATORIO REGIONALE DEL PAESAGGIO

oooooooooooo

VERBALE del 21/05/2004

Il giorno ventuno maggio duemilaquattro, alle ore 10.00, a Palermo, presso l'Assessorato Regionale Beni Culturali ed E.P., nei locali di Via Regina Margherita n° 38 ha luogo la seduta dell'O.R.P., istituito ai sensi del D.A. n. 5820 del 08.05.2002.
La convocazione è stata effettuata dall'Assessore Regionale per i Beni Culturali e Ambientali, per il giorno 21.05.2004, mediante avviso prot. 681 del 18/05/2004 e con il seguente ordine del giorno:

1) esame ed approvazione del P.T.P. dell'Ambito 1 (area dei rilievi del trapanese);
2) varie ed eventuali.

Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti dell'O.R.P.:

arch. Giuseppina Favara	delegato Assessore Regionale BB.CC.AA. e P.I- Presidente
dott. Daniela Di Rosa	delegato dirigente generale Dip.BB.CC.AA. - componente
arch. Maurizio Denaro	delegato dirigente generale Dip. Urbanistica – componente
avv. Giovanni Chimera	componente
dott. Gaetano Bordone	componente
arch. Vera Greco	componente

Sono assenti giustificati:

ing. Vincenzo Sansone	delegato dirigente generale Dip. Ambiente
prof. Ugo Cantone	componente
prof. Franco M. Raimondo	componente
arch. Antonella Bondì	componente
on. Gianfranco Zanna	componente

Sono altresì presenti:

arch. Bonomo Giuseppe	dirigente U.O.VII Dip. Beni Culturali
arch. Giuseppe Gini	Soprintendente di Trapani
ing. Sergio Alessandro	dirigente responsabile U.O.V Sopr. Trapani
arch. Girolama Fontana	dirigente Sopr. Trapani
arch. Francesca Aiello	rappresentante Archikromie
Avv. Rossanda Interlandi	rappresentante W.W.F.
prof. Umberto Balistreri	rappresentante G.R.E.

arch. Leandro Janni rappresentante Italia Nostra
sono presenti per gli Enti locali:
ass. Sebastiano Cusenza comune di Castellammare del Golfo
ass. Leonardo Medici comune San Vito Lo Capo
ass. Michele Sammartano comune Valderice
Capo Uff. Tecnico comune San Vito Lo Capo
Capo Uff. Tecnico comune Custonaci
Capo Settore Urb. comune di Erice
Assessore Morfino comune di Custonaci

Svolge funzioni di segretario Giuseppe Bonomo, dirigente in servizio presso l'Assessorato Regionale Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione.
Presiede la seduta, in assenza dell'Assessore Regionale, On. Fabio Granata, l'arch. Favara, giusta delega prot. 681 del 18/05/2004.
Riscontrato il numero legale dei componenti, alle ore 11.15 inizia la seduta e previa lettura si approvano i verbali delle sedute precedenti del 21/04/2004 e del 05/05/2004. Si procede con il 1° punto all'O.d.G. "esame ed approvazione del P.T.P. dell'Ambito 1".
Il rappresentante del comune di Castellammare del Golfo pone dei quesiti riguardo la compatibilità di iniziative infrastrutturali e imprenditoriali private con le previsioni del piano.
In particolare la sostenibilità dei progetti per parcheggi nelle zone costiere. La Soprintendenza dichiara che gli indirizzi del Piano tendono a escludere nuovi interventi infrastrutturali nelle aree costiere al fine di sgravarle dal problema di sovraffollamento e congestione in special modo nella stagione estiva.
A tal fine cita come esempio le soluzioni adottate per l'isola di Ustica dove si sono privilegiate le soluzioni che prevedono la creazione di servizi (collegamenti navetta ecc.).
Il comune di Castellammare rileva inoltre che nelle aree prossime alla costa sono stati presentati dei progetti per insediamenti turistico-alberghieri, conformi al nuovo P.R.G. e che però risultava difficoltosa la verifica della loro collocazione rispetto all'area di inedificabilità definita dal Piano.
L'Arch. Favara dichiara che tale difficoltà è stata eliminata con la redazione di un nuovo grafico, a scala più adeguata, dove risulta un dettaglio maggiore delle delimitazioni delle aree vincolate.
La Soprintendenza, sintetizza per punti la metodologia e le strategie generali d'intervento:

1) portare fuori dalle aree costiere gli insediamenti ,le infrastrutture ecc.;
2) creare dei servizi finalizzati alla fruizione della costa;
3) riqualificazione delle coste;

A tale scopo il Piano individua delle zone alternative per l'allocazione di infrastrutture e insediamenti compatibili.
Si precisa ai comuni che, in linea con le indicazioni contenute nel "Codice Urbani" e con i principi basilari della pianificazione, il piano sarà oggetto di un monitoraggio da parte dei soggetti attuatori dallo stesso Osservatorio e le amministrazioni comunali, per arrivare entro un arco di tempo di 3-4 anni ad una verifica dei risultati e ad eventuali interventi correttivi.
L'arch. Favara elenca quindi le varie tipologie di intervento compatibili nella aree costiere e nelle fasce di rispetto e quelle vietate.
Elenca inoltre le relative deroghe consentite dalle leggi vigenti valide solamente per l'adeguamento o lo sviluppo di infrastrutture pubbliche esistenti.
Il rappresentante del comune di Castellammare rileva che le prescrizioni e/o i vincoli di carattere generale contenuti nelle Norme Tecniche sono a volte discrepanti rispetto a quelle contenute negli articoli che trattano i singoli paesaggi locali.
L'arch. Favara chiarisce che eventuali prescrizioni o indicazioni più specifiche riguardanti i singoli paesaggi locali prevalgono rispetto alle norme generali.

L'arch. Favara affronta quindi il tema degli impianti di produzione di energia che utilizzano fonti rinnovabili.
In particolare il Piano intende scoraggiare l'insediamento di impianti eolici nelle aree di pregio a causa del loro rilevante impatto paesaggistico. Si fa riferimento anche all'eccessiva concentrazione di tali impianti in Sicilia.
L'assessore Cusenza del comune di Castellammare continua l'elencazione dei progetti e delle iniziative in corso al fine anche di verificarne la compatibilità con gli obiettivi e le strategie del Piano, in questo caso espone per grandi linee il progetto a valenza intercomunale, legato all'istituendo "Parco Termale".
Il progetto prevede una serie di infrastrutture e insediamenti in un'area interessata di circa ha 440, la maggior parte ricadente nel comune di Castellammare.
Al riguardo l'arch. Fontana verifica l'area dove sono previsti gli insediamenti costatando che in quella zona non sono previste aree di inedificabilità assoluta e che in quelle zone il Piano fornisce degli indirizzi generali per gli interventi.
Prende la parola il rappresentante del comune di San Vito Lo Capo che dichiara di condividere le scelte generali del Piano in quanto finalizzate soprattutto alla preservazione delle qualità paesaggistiche del territorio.
Esprime un giudizio favorevole anche per le analisi contenute nel Piano e continua segnalando alcuni possibili interventi di tipo infrastrutturale, che l'Amministrazione comunale potrebbe portare avanti, tendenti a rendere più fruibili le zone di pregio ivi compresa la zona della riserva dello Zingaro.
La replica dei tecnici della Soprintendenza ricalca le argomentazioni espresse in precedenza per le tematiche relative al comune di Castellammare: la necessità di decongestionare l'afflusso turistico balneare nelle aree costiere e di pregio favorendo, con la creazione di servizi, l'afflusso nelle altre aree di Macari o di Piana di Castelluzzo, ad esempio già vocate al turismo estivo balneare; favorire la fruizione delle aree della riserva e delle altre aree di pregio alle visite di tipo naturalistico con eventuali istallazioni di servizio formate da strutture temporanee e amovibili;
L'assessore Medici del comune di San Vito Lo Capo replica a sua volta manifestando un certo scetticismo sull'efficacia di tali interventi.
L'arch. Favara precisa inoltre che in ogni caso nelle aree costiere le norme attuali impongono già una fascia di rispetto di 150 metri.
L'assessore Medici elenca quindi una serie di progetti tra cui quello di un parcheggio di bus navetta per raggiungere la Riserva dello Zingaro e una iniziativa riguardante il recupero dell'ex Tonnara.
Tali iniziative, saranno valutate se compatibili, fermo restando che dovranno seguire il normale iter autorizzativo e per quanto riguarda la possibilità di ampliamento delle strutture esistenti dovranno essere compatibili inoltre con le norme urbanistiche vigenti.
L'assessore inoltre rileva che nelle norme è presente una prescrizione riguardante il rapporto in percentuale di superficie da destinare a pergolato rispetto alla superficie coperta. Tale rapporto, attualmente del 20%, può risultare esiguo nelle costruzioni di superficie ridotta e l'assessore chiede che si possa innalzare almeno al 30%.
I tecnici della Soprintendenza ritengono che tale percentuale e la richiesta del comune possano essere accolte.
L'assessore invita l'ing. Di Sabato dell'U.T.C. a comunicare all'Osservatorio un problema specifico riguardante una serie di piani di lottizzazione approvati a seguito di ricorsi al T.A.R. e che risultano essere incompatibili con le scelte attuali del Piano d'Ambito. Tali incompatibilità innescherebbero dei contenziosi legali di difficile gestione. L'Osservatorio prende atto della particolare situazione e chiede ai rappresentanti del comune di San Vito Lo Capo di potere acquisire tutta la documentazione utile per una approfondita valutazione. L'ing. Di Sabato si impegna a consegnare tempestivamente la documentazione relativa e in particolare le istanze dei ricorsi al T.A.R. e le relative sentenze, il decreto di approvazione del P.R.G. e la delibera del Consiglio comunale inerente l'argomento in questione.

Prende la parola l'assessore Michele Sammartano del comune di Valderice e fa rilevare che rispetto allo strumento urbanistico comunale il Piano di Ambito prevede una delimitazione della zona "A" diversa.
La Soprintendenza afferma che la delimitazione definita nel Piano, supportata dalle relative analisi, sostituisce e prevale rispetto a qualsiasi altra delimitazione esistente. I piani attuativi forniranno di volta in volta le modalità di intervento.
L'assessore Sammartano continua citando le prescrizioni contenute nell'art. 50 delle N.T. riguardanti i materiali ammessi per gli interventi nelle costruzioni sparse e ritiene necessario distinguere tra le costruzioni rurali e di servizio alle attività agricole e le costruzioni residenziali.
L'assessore propone di rendere meno restrittive e quindi meno onerose le prescrizioni per le costruzioni rurali richiamando più genericamente all'uso di materiali tradizionali. L'assessore chiede inoltre che venga cassata la parola "cisterna" al terzo capoverso dello stesso art. 50.
L'Osservatorio ritiene di poter accogliere positivamente le richieste del comune di Valderice riguardanti l'art. 50.
Prende la parola il Sindaco del comune di Buseto Palizzolo chiedendo maggiori informazioni in merito alla individuazione dei nuclei storici nel territorio comunale.
La Soprintendenza precisa che il Piano individua, per quanto riguarda il peculiare impianto urbanistico del comune di Buseto, i punti storici di aggregazione e rimanda ai piani attuativi l'onere della definizione del perimetro e della definizione delle relative modalità d'intervento. Il Sindaco del comune di Buseto chiede inoltre che venga escluso dal regime vincolistico previsto l'affluente al fiume Forgia chiamato Toce in quanto di carattere torrentizio oltre che di esigua portata e scarso pregio ambientale.
I presenti convengono di programmare un sopralluogo al fine di dare una valutazione in merito all'effettivo pregio ambientale del sito.
Prende la parola l'Assessore Morfino del comune di Custonaci e affronta il tema delle cave. In particolare del divieto dell'apertura di nuove cave fino all'approvazione del Piano Regionale dei Materiali di Cava. L'assessore sostiene che la redazione dello stesso Piano è ancora "a livello embrionale" e che di conseguenza di fatto viene preclusa a tempo indefinito la possibilità di aprire nuove attività estrattive.
L'assessore Morfino chiede inoltre che si possa prevedere la edificabilità nella zona di Scurati e altre adiacenti con edifici di tipo rurale e a bassa densità.
L'arch. Fontana della Soprintendenza di Trapani espone sulle qualità paesaggistiche delle zone citate.
Prende la parola il rappresentante del comune di Erice chiedendo che sia aggiornato il vincolo paesaggistico alla luce del recente verbale della Commissione del Paesaggio.
Interviene l'arch. Francesca Aiello che in ordine al d.d.l. sul piano del colore, condivide la scelta di fornire indicazioni con questo strumento agli enti locali per la riqualificazione degli ambiti urbani di pregio e a tal fine consegna una richiesta di esame del suddetto d.d.l. all'Osservatorio perché ne possa valutare i contenuti.
Esauriti tutti gli interventi prende la parola l'Architetto Favara invitando i rappresentanti dei comuni di fare pervenire entro il 30 maggio 2004 tutte richieste di integrazione alla concertazione necessarie. Si dichiara quindi conclusa la fase di concertazione, condotta prima presso la Soprintendenza di Trapani e integrata durante le riunioni dell'O.R.P. del 21 aprile e del 05 e 21 maggio c.a. effettuate presso il Dipartimento. Si preannuncia la riunione finalizzata all'approvazione del P.T.P. Ambito 1 dal 15 giugno c.a. presso i locali dell' Assessorato.
Alle ore 14.45 la seduta è sciolta.
Letto confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO per IL PRESIDENTE

Regione Siciliana

oooooooooooo

ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI AMBIENTALI E P.I.

OSSERVATORIO REGIONALE DEL PAESAGGIO

oooooooooooo

VERBALE del 15/06/2004

Il giorno quindici giugno duemilaquattro, alle ore 11.00, a Palermo, presso l'Assessorato Regionale Beni Culturali ed E.P., via delle Croci n° 8, ha luogo la seduta dell'O.R.P., istituito ai sensi del D.A. n. 5820 del 08.05.2002.
La convocazione è stata effettuata dal Direttore Regionale per i Beni Culturali e Ambientali, per il giorno 15.06.2004, mediante avviso prot. 730 del 07/06/2004 e con il seguente ordine del giorno:

1) esame ed approvazione del P.T.P. dell'Ambito 1 (area dei rilievi del trapanese);
2) varie ed eventuali.

Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti dell'O.R.P.:

arch. Giuseppina Favara	delegato Assessore Regionale BB.CC.AA. e P.I- Presidente
dott. Daniela Di Rosa	delegato dirigente generale Dip.BB.CC.AA. - componente
arch. Maurizio Denaro	delegato dirigente generale Dip. Urbanistica componente
dott. Gaetano Bordone	componente
arch. Antonella Bondì	componente
arch. Vera Greco	componente
on. Gianfranco Zanna	componente

Sono assenti giustificati:

ing. Vincenzo Sansone	delegato dirigente generale Dip. Ambiente
prof. Ugo Cantone	componente
avv. Giovanni Chimera	componente
prof. Franco M. Raimondo	componente

Sono altresì presenti:

arch. Maria Gabriella Fazio	dirigente U.O.VII Dip. Beni Culturali
arch. Giuseppe Gini	Soprintendente di Trapani
arch. Silvio Manzo	dirigente resposabile Serv. I Sopr. Trapani
ing. Sergio Alessandro	dirigente responsabile U.O.V Sopr. Trapani
arch. Girolama Fontana	dirigente Sopr. Trapani

arch. Francesca Aiello — rappresentante Archikromie
dott.ssa Angela Mazziotta — rappresentante Ambiente e/è Vita
sono presenti per gli Enti locali:
sindaco Mario Poma — comune di Buseto Palizzolo
ass. Giuseppe Morfino — comune di Custonaci
sindaco Ignazio Sanges — comune di Erice
ass. Michele Sammartano — comune Valderice
Capo Settore Urb. — comune di Erice

Svolge funzioni di segretario Maria Gabriella Fazio, dirigente in servizio presso l'Assessorato Regionale Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione.
Presiede la seduta, in assenza dell'Assessore Regionale, On. Fabio Granata, l'arch. Favara, giusta delega prot. 681 del 18/05/2004.
Riscontrato il numero legale dei componenti, alle ore 11.30 inizia la seduta e previa lettura si approva il verbale della seduta precedente del 21/05/2004. Si procede con il 1° punto all'O.d.G. "esame ed approvazione del P.T.P. dell'Ambito 1".
L'arch. Favara, rilevando che gli enti locali sono già stati invitati a produrre entro il 30 maggio le loro osservazioni e, a tal fine è stata indetta la presente seduta affinché i componenti di diritto dell'O.R.P. possano fornire le proprie valutazioni in merito, invita contestualmente i rappresentanti degli stessi Enti - chè tale audizione hanno richiesto con nota del 09.06.04- ad esprimersi e dà la parola all'Assessore Sammartano del comune di Valderice.
Secondo lo Stesso il problema che si vuole sottoporre all'O.R.P. era già stato avvertito nell' osservazione presentata del 09.06 e precedenti. Riassumendo propone la modificazione della fascia di rispetto della costa da 300 m, a 150 m. dalla battigia, così come previsto dalla vigente legge urbanistica; l'inserimento, nelle norme transitorie del decreto di approvazione del P.T.P., della seguente dicitura "siano fatte salve le progettazioni già presentate ai vari enti"; infine chiede di sapere se l'O.R.P. si è posto una data per l'approvazione del Piano.
L'assessore Morfino del comune di Custonaci, concorda con l'intervento dell'assessore Sammartano e, a supporto della richiesta di modificazione dell'art. 55 delle N.T.A.(fascia di rispetto della costa), illustra ai componenti presenti la tavola dei vincoli del P.R.G. - al momento in attesa del parere del Genio Civile – per comprovare come già il territorio comunale è fortemente vincolato, pertanto non ravvisa la necessità di sovrapporre ulteriori vincoli.
Il Sindaco del comune di Buseto Palizzolo propone di portare a conoscenza il P.T.P. dell'Ambito 1 al Consiglio comunale e ad una assemblea dei cittadini per consentire una partecipazione pubblica.
L'arch. Tranchida capo settore dell'urbanistica del comune di Erice, consegna brevi manu, un ulteriore documento sulle osservazioni avverso al P.T.P. e, al contempo chiede di sapere se la Soprintendenza abbia tenuto conto del piano attuativo vigente per l'abitato di Pizzolungo o se l'amministrazione comunale deve ritenere sospeso tale piano e pertanto, se le concessioni edilizie possano essere rilasciate per quei progetti già presentati agli uffici tecnici del comune.
L'arch. Favara, in ordine alla richiesta della modifica della fascia di rispetto, rileva che trattasi di vincoli di natura diversa, l'uno urbanistico l'altro paesaggistico, In realtà, è compito della pianificazione paesistica quello di fissare, rispetto alle aree dichiarate di notevole interesse paesistico, un sistema tendenzialmente completo di regole, idoneo a prefissare le azioni di tutela del *bene paesaggio* siano compatibili con il suo interesse pubblico.
Relativamente alle norme transitorie da inserire nel decreto di approvazione del Piano, sarà l'O.R.P. a pronunciarsi, tuttavia sarebbe opportuno sapere quali progetti siano ritenuti di importanza strategica tra quelli presentati, per l'amministrazione comunale.

Concorda con la proposta di ampliare ulteriormente la pubblicità al Piano, in conformità a quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni. Si rileva, comunque, che ad oggi il Piano è stato portato a conoscenza oltre che delle Amministrazioni locali, anche della Provincia, delle Associazioni ambientaliste e culturali e degli Ordini professionali.
Infine rileva che là dove la norma di piano (art.9) fa riferimento al "recupero paesaggistico dell'abitato di Pizzolungo mediante piani attuativi di riqualificazione urbanistico e ambientale corredati di progetti di sistemazione paesistica di dettaglio", significa che il PTP li considera uno strumento di approfondimento necessario per risolvere casi di particolare delicatezza. Pertanto se il piano attuativo, a cui si riferisce l'arch. Tranchida, rientra in questa fattispecie è conforme a quanto finora espresso, in caso contrario è tenuto a conformarsi alle previsioni dettate in materia di salvaguardia dei beni paesistici così come previsto dal C.U..
A conclusione l'arch. Favara, alle ore 14.00, dichiara sciolta l'audizione con i rappresentanti degli enti locali ed invita i componenti di diritto a proseguire la seduta alle ore 15.00 per procedere all'esame della documentazione trasmessa dai comuni interessati.

IL SEGRETARIO per IL PRESIDENTE

Regione Siciliana

oooooooooooo

ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI AMBIENTALI E P.I.

OSSERVATORIO REGIONALE DEL PAESAGGIO

oooooooooooo

VERBALE del 15/06/2004

Il giorno quindici giugno duemilaquattro, alle ore 15.00, a Palermo, presso l'Assessorato Regionale Beni Culturali ed E.P., via delle Croci n° 8, ha luogo la seduta dell'O.R.P., istituito ai sensi del D.A. n. 5820 del 08.05.2002.

1) esame ed approvazione del P.T.P. dell'Ambito 1 (area dei rilievi del trapanese);
2) varie ed eventuali.

Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti dell'O.R.P.:

arch. Giuseppina Favara	delegato Assessore Regionale BB.CC.AA. e P.I- Presidente
dott. Daniela Di Rosa	delegato dirigente generale Dip.BB.CC.AA. - componente
arch. Maurizio Denaro	delegato dirigente generale Dip. Urbanistica componente
ing. Vincenzo Sansone	delegato dirigente generale Dip. Ambiente
dott. Gaetano Bordone	componente
arch. Vera Greco	componente
on. Gianfranco Zanna	componente

Sono assenti giustificati:

arch. Antonella Bondì	componente
prof. Ugo Cantone	componente
avv. Giovanni Chimera	componente
prof. Franco M. Raimondo	componente

Sono altresì presenti:

arch. Maria Gabriella Fazio	dirigente U.O.VII Dip. Beni Culturali
arch. Giuseppe Gini	Soprintendente di Trapani
arch. Silvio Manzo	dirigente resposabile Serv. I Sopr. Trapani
ing. Sergio Alessandro	dirigente responsabile U.O.V Sopr. Trapani
arch. Girolama Fontana	dirigente Sopr. Trapani

Svolge funzioni di segretario Maria Gabriella Fazio, dirigente in servizio presso l'Assessorato Regionale Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione.
Riscontrato il numero legale dei componenti, alle ore 15.30 riprendono i lavori dell'O.R.P.
In prosecuzione di quanto rappresentato nel corso della seduta tenuta dall'O.R.P. nella mattinata, l'arch. Favara, in qualità di presidente, propone ai componenti presenti l'approvazione delle modifiche apportate dalla Commissione relatrice al P.T.P.
Dopo un attento esame delle summenzionate modifiche, l'O.R.P. unanimamante le approva, suggerendo di sostituire all'art.3 "Efficacia" delle N:T.A. il termine "*tempestivamente*", di cui al punto 3 del 4° comma, con "*entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S. del decreto di approvazione del presente piano, ai sensi dell'art.145 del C.U.*"
Si passa all'esame delle osservazioni (All.1) presentate dal medesimo comune, prendendo atto, inoltre del progetto "Studio di Massima- Piano particolareggiato delle attrezzature e servizi del centro storico di Erice Vetta".

<u>Proposta di emendamento punto 1e 2 all'art.9 comma 3e 6:</u>

- l'O.R.P., esaminati gli atti ed ascoltata la Soprintendenza in merito alle valenze storico – culturali del sito in questione, conferma le strategie contenute nell'art.9 "Paesaggio locale Erice – Pizzolungo" per tutelare l'identità di eccellenza del luogo. Cionondimeno, condividendo l'esigenza dell'Amministrazione comunale di implementare alcune attività (turistico – culturali, etc.) propone che le stesse vengano allocate in manufatti già esistenti (fermo restando il parere di competenza della Soprintendenza), al fine di consentire il riuso e la rifunzionalizzazione compatibilmente con il pregio storico che li connota e garantire al contempo la rivitalizzazione del tessuto urbano oggi sottoutilizzato;
- per le stesse ragioni si accoglie il punto 2 della prima proposta di emendamento al comma 6 dell'art.9; mentre non si accoglie il punto 1 (comma 3) del medesimo emendamento, in quanto l'impianto novecentesco del bosco di Erice costituisce elemento di specificità del paesaggio di vetta e ciò peraltro da circa un secolo.

<u>Proposta di emendamento punto 3 all'art.9 - paragrafo "attività compatibili":</u>

- il terzo emendamento non viene accolto perché già contemplato nel primo ed inoltre le attività compatibili e/o incompatibili sono regolamentate dalla vigente legislazione urbanistica;
- il secondo emendamento non viene accolto in quanto il valore del patrimonio edilizio e urbanistico del centro storico di Erice è interamente classificato "storico e monumentale".

<u>Proposta di emendamento punto 4 all'art.9 - paragrafo "indirizzi programmatici e direttive":</u>

- l'emendamento viene accolto con la seguente integrazione "....al risanamento e consolidamento dei suoli e dei versanti *con tecniche di bio-ingegneria e favorire la piantumazione* di oliveti e vigneti di coltivazione tipiche (DOC Erice), senza utilizzo di fito farmaci *nelle zone vocate*." In quanto si condivide l'indirizzo strategico proposto, ai fini dello sviluppo sostenibile.

Alle ore 18:00 la seduta è sciolta e viene aggiornata al 22 giugno c.a.
Letto confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

per IL PRESIDENTE

Regione Siciliana

ooooooooooooo

ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI AMBIENTALI E P.I.

OSSERVATORIO REGIONALE DEL PAESAGGIO

oooooooooooo

VERBALE del 22/06/2004

Il giorno ventidue giugno duemilaquattro, alle ore 11.00, a Palermo, presso l'Assessorato Regionale Beni Culturali ed E.P., via delle Croci n° 8, ha luogo la seduta dell'O.R.P., istituito ai sensi del D.A. n. 5820 del 08.05.2002.
La convocazione è stata effettuata dal Direttore Regionale per i Beni Culturali e Ambientali, per il giorno 22.06.2004, mediante avviso prot. 798 del 16/06/2004 e con il seguente ordine del giorno:

1) esame ed approvazione del P.T.P. dell'Ambito 1 (area dei rilievi del trapanese);

Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti dell'O.R.P.:

arch. Giuseppina Favara	delegato Assessore Regionale BB.CC.AA. e P.I- Presidente
dott. Daniela Di Rosa	delegato dirigente generale Dip.BB.CC.AA. - componente
arch. Maurizio Denaro	delegato dirigente generale Dip. Urbanistica – componente
ing. Vincenzo Sansone	delegato dirigente generale Dip. Ambiente
dott. Gaetano Bordone	componente
arch. Vera Greco	componente
on. Gianfranco Zanna	componente

Sono assenti giustificati:

prof. Ugo Cantone	componente
avv. Giovanni Chimera	componente
prof. Franco M. Raimondo	componente
arch. Antonella Bondì	componente

Sono altresì presenti:

dott. Enrico Carapezza	dirigente responsabile U.O. VII Dip. BB.CC.AA.
arch. Maria Gabriella Fazio	dirigente U.O.VII Dip. Beni Culturali
arch. Giuseppe Gini	Soprintendente di Trapani
arch. Silvio Manzo	dirigente resposabile Serv. I Sopr. Trapani
arch. Girolama Fontana	dirigente Sopr. Trapani

Svolge funzioni di segretario Maria Gabriella Fazio, dirigente in servizio presso l'Assessorato Regionale Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione.
Presiede la seduta, in assenza dell'Assessore Regionale, On. Fabio Granata, l'arch. Favara, giusta delega prot. 681 del 18/05/2004.
Riscontrato il numero legale dei componenti, alle ore 11.30 inizia la seduta con il 1° punto all'O.d.G. "esame ed approvazione del P.T.P. dell'Ambito 1".
In prosecuzione della seduta precedente dell'O.R.P. continua l'esame delle osservazioni presentate dal Comune di Erice.

Proposta di emendamento punto 5 all'art.9, paragrafo "Indirizzi programmatici e direttive" alla lett. a) "centro storico di Erice ed area boschiva ~~di antico impianto~~":

- l'elisione della dicitura "antico impianto" non viene accolta e per le motivazioni si rimanda a quanto già espresso nel verbale del 15.06.04 relativamente all'emendamento di cui al punto 1 delle medesime osservazioni. Infine l'ing. Sansone rileva che l'area boschiva è di alto pregio, considerato peraltro che è anche classificata come zona Z.P.S;
- 1° comma è accolto, cassando la parola *"critico"* poiché il restauro delle architetture monumentali dovrà essere eseguito secondo i dettami della Carta del Restauro. Si aggiunge alla fine la seguente dicitura *"fermo restando la necessità della redazione di piani attuativi"*;
- 2° e 3° comma non sono accolti in quanto favoriscono interventi volti a sconvolgere l'equilibrio consolidato tra il centro storico e il suo contesto a margine. Le proposte, inoltre, hanno forti contraddizioni ponendo da un lato l'obiettivo di tutela della forma *"urbis triangolare e l'impianto murario delle fortificazioni fenicio-puniche"* del centro storico e dall'altro tende a giustificare la realizzazione di strutture e servizi a ridosso delle medesime mura e sulle pendici rocciose del Monte;
- 4° comma si accoglie con la seguente integrazione "effettuare interventi di bonifica ambientale di discariche, *di* cave *e di* aree occupate da tralicci o impianti per la trasmissione delle onde radio televisive poste ai margini dell'edificato, *tesi alla riqualificazione ambientale privilegiando l'uso di tecniche di bioingegneria*";
- 5° comma non si accoglie perché ritenuto pleonastico;
- ultimo comma si accoglie.

Proposta di emendamento punto 6 all'art.9 - paragrafo "Indirizzi programmatici e direttive" alla lett. b) "Paesaggio dei pianori montani":

- 1° comma si accoglie l'inserimento della parola *"recupero"*; non si accoglie *"desumibili anche della letteratura del '900 (vedi Vincenzo Adragna, Castronovo)"*, in quanto limitativa e già compresa negli studi propedeutici alla stesura del Piano;
- 2° comma non si accoglie perché non si ritiene necessario dettagliare la norma de quo;
- ritenendo che la finalità dell'osservazione proposta, nel 3° comma, non modifica il contenuto del testo originario, non si accoglie poiché la dicitura delle N.T.A. del P.T.P. fornisce indirizzi più chiari e di semplice interpretazione;
- 4° comma non si accoglie poiché già contenuto nella norma di cui alle Componenti del Paesaggio sui beni isolati, così come modificata su proposta della commissione relatrice ed approvata dall'O.R.P. nella seduta del 15.06.04.

Proposta di emendamento punto 7 all'art.9 - paragrafo "Indirizzi programmatici e direttive" alla lett. c) "Paesaggio naturale/seminaturale dei versanti del rilievo calcareo di Monte San Giuliano":

- le modifiche proposte sono condivisibili, tuttavia appare superfluo inserirle all'art.9 delle N.T.A. del P.T.P. in quanto le azioni indicate sono già contemplate al Titolo III relativo alle Componenti del paesaggio; l'ultimo comma non si accoglie poiché obiettivo del Piano è la conservazione e la salvaguardia del rilievo calcareo di Monte San Giuliano.

Proposta di emendamento punto 8 all'art.9 - paragrafo "Indirizzi programmatici e direttive" alla lett. d) "Paesaggio della pianura costiera soggetto a procèssi di degrado e di trasformazione urbana":

- 1° comma non si accoglie ad eccezione della dicitura "*con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica*";
- 2° comma non si accoglie atteso che il suo contenuto è già presente nella legislazione vigente sulla gestione delle coste, inoltre gli interventi sono già disciplinati all'articolo delle N.T.A. del P.T.P. relativo al sistema costiero;
- 3° comma non si accoglie in quanto le modalità di intervento sui porti e sugli approdi sono già regolamentate dall'articolo Opere Marittime delle N.T.A. del P.T.P.. Si condivide di abrogare in quest'ultimo la dicitura "*le infrastrutture portuali vanno limitate ai porti di Castellammare e San Vito Lo Capo*";
- 4° comma non si accoglie perché il P.T.P. non entra nel merito delle destinazioni d'uso;
- 5° comma non si accoglie in quanto l'obiettivo di miglioramento ambientale proposto è già insito nella stesura originaria della norma di P.T.P., precisando, in ogni modo che le previsioni del P.T.P. non intervengono in deroga a disposizioni di legge più restrittive; ciò nondimeno, si accoglie il riferimento ai programmi di gestione urbana per cui viene così modificato l'articolo delle N.T.A. del P.T.P. relativo alle Aree di recupero, al secondo capoverso: "*Tali aree sono soggette alla disciplina del recupero; si ritiene opportuno redigere, a cura dell'Amministrazione comunale, piani di recupero ambientale attraverso programmi di gestione urbana (PRUST, STU, URBAN, etc.)*";
- 6° comma non si accoglie poiché il riferimento alla L.R. n. 71/78 è pleonastico; altresì, la proposta di *riconversione* dei manufatti costieri attiene a disposizioni urbanistiche e non alla pianificazione paesistica;
- 7° comma non si accoglie per le motivazioni di cui al punto precedente (vedi comma 6°).

Proposta di emendamento punto 9 all'art.18 - paragrafo "Indirizzi programmatici e direttive" alla lett. c) "Paesaggio naturale/seminaturale dei versanti del rilievo calcareo di Monte San Giuliano":

- l'intero emendamento non è accolto in quanto già valutato nella proposta di emendamento al punto 7.

Proposta di emendamento punto 10 all'art.21 – Sistema costiero – comma 3:

- l'emendamento non si accoglie; tuttavia, al fine di meglio specificare quali siano gli interventi non consentiti dalle N.T.A. del P.T.P e di cui al 3° comma dell'articolo relativo al Sistema costiero, il suddetto 3° comma viene ad essere così modificato: " *strutture, isolate o in sequenza, per la fruizione del mare che per tipologia e/o elevate dimensioni costituiscono detrattori paesistici e non consentono adeguati accessi al litorale. Le realizzazioni dovranno essere subordinate alla redazione di appositi piani di fruizione (Piani spiaggia...).*".

Proposta di emendamento punti 11, 12 e 13 agli artt.42, 43 e 44 – Beni isolati

- il rimando alle "*apposite schede*" contenuto nei suddetti emendamenti non viene accolto, poiché, tale rimando andrebbe a precludere l'eventuale aggiornamento delle schede medesime. Altresì sembra superfluo inserire la dicitura "*il mantenimento dell'originaria destinazione*" al 2° comma dell'art. 44 , poiché tale suggerimento è già contemplato in quelle attività definite

dalla norma di Piano come "*altre, comunque compatibili con la struttura architettonica e tipologico funzionale dell'edificio*". Risulta accoglibile il comma 8°, là dove descrive le attività consentite per i beni caratterizzanti, ad eccezione di quelle turistiche ricettive, in quanto non è una terminologia usata nelle norme di Piano e comunque già insite all'interno delle attività agrituristiche e del turismo rurale.

Proposta di emendamento punto 14 all'art.49 – Viabilità storica – commi 9 e seguenti :

- condividendo il significato dell'osservazione, si rileva che la cartografia 9.c "Viabilità storica" è stata elaborata a seguito di indagini iconografiche, storiche e sul campo così come riportato nelle schede descrittive allegate al Piano; ciò nondimeno essendo il piano dotato di cartografie informatizzate è possibile che nel tempo le informazioni possano essere ulteriormente arricchite.

Proposta di emendamento punto 15 all'art.50 – Costruzioni sparse ad uso rurale e residenziale-turistico - commi 2 e 6:

- si accoglie e, alla luce della considerazione espressa al 4° comma della proposta, l'art.50 delle N.T.A. di Piano, viene così modificato: "*le cisterne vanno realizzate al di sotto del piano di campagna ed è comunque vietato allocare recipienti esterni alla costruzione (tetti, balconi, terrazze, etc.)*";
  è accolto l'ultimo comma ad eccezione della dicitura "*ovvero strutture in c.a. rivestiti in pietra*".

Proposta di emendamento punto 16 all'art.55 – Fascia di rispetto:

- non si accoglie, in quanto ai fini della salvaguardia del paesaggio costiero, considerato bene di eccezionale valore culturale, il piano individua una fascia di rispetto della costa, ove non sono compatibili interventi di trasformazione urbanistico edilizia e pertanto, per ulteriore intelligenza della norma di Piano, si ritiene di inserire la dicitura di cui all'articolo relativo al Sistema Costiero "*Non sono consentite: nuove edificazioni ed interventi di trasformazione urbanistica entro, la fascia di rispetto della costa come delimitata nella Tav. 2 di Piano, tranne diverse indicazioni previste nei Paesaggi locali*", anche nella norma relativa alla Fascia di Rispetto.
  Non si accoglie inoltre la parte dell'osservazione che fa riferimento alla "creazione di strade litoranee e la formazione di infrastrutture, *in assenza di studio di fattibilità ambientale e di studio generale della riorganizzazione dei percorsi carrabili e pedonali*", perché non si ritiene sostenibile gravare la fascia costiera di ulteriore traffico motorizzato.

L'O.R.P. esaurite le osservazioni avanzate dal Comune di Erice prosegue la riunione esaminando le richieste del Comune di Valderice di cui alle note prot. n.10895 del 04.05.04 e n.13671 del 04.06.04.

Proposta di emendamento nota n.10895 del 04.05.04 all'art.61 – Opere Marittime:

- si accoglie la proposta di non limitare le infrastrutture portuali ai soli porti di Castellammare e San Vito lo Capo, atteso che il comune di Valderice è in possesso del Piano Regolatore del Porto di Bonagia approvato con D.Dir. n.624/DRU del 19.11.2001 e pubblicato sulla G.U.R.S. n.1 del 04.01.2002.

Proposta di emendamento nota n.13671 del 04.06.04 P.T.P. Ambito 1 – Osservazioni

- 1° punto dell'osservazione risulta compatibile con quanto indicato nella norma di Piano, poiché all'interno della fascia di rispetto sono consentite opere per la diretta fruizione del mare e

interventi di recupero di strutture esistenti privilegiando lo svolgimento di attività culturali e per il tempo libero;
- 2° punto non è accolto poiché la richiesta inoltrata non ha fondamento giuridico.

L'O.R.P. esaurite le osservazioni avanzate dal Comune di Valderice prosegue la riunione esaminando le richieste del Comune di Custonaci di cui alle note prot. n.6206 del 30.04.04.

Proposta di emendamento - P.T.P. Ambito 1 – Osservazioni
- 1° punto, l'osservazione proposta è superata in quanto la commissione relatrice ha già richiesto la redazione di tavole di dettaglio a scala 1:25.000;
- 2° punto, si rappresenta che la concertazione è proseguita fino al 15 giugno u.s. , venendo incontro alle richieste dei rappresentanti degli enti locali;
- punto 3.a), le perplessità non sono condivise in quanto si rileva che la normativa di Piano riferita ai centri e nuclei storici rimanda alla redazione di piani attuativi. Il Piano individua l'area di centro storico, secondo le direttive impartite dalle linee guida del P.T.P.R. demandando le competenze dell'effettiva perimetrazione alla disciplina urbanistica;
- punto 3.b), non è accolto per le motivazioni di cui sopra;
- punto 3.c), non è accolto e si rileva che la norma di Piano in questione, per le zone non vincolate, ha carattere di indirizzo e non prescrittivo;
- punto 3.d), rispetto alle valutazioni fatte dal Comune si rimanda ad un sopralluogo prima dell'approvazione definitiva del Piano;
- punto 3.e), è accolto e in merito si decide di integrare la norma di cui al Paesaggio locale 3, lett. a), con la seguente dicitura "*nelle aree non comprese nel bacino estrattivo, sono vietati i movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico*"

L'O.R.P. esaurite le osservazioni avanzate dal Comune di Custonaci prosegue la riunione esaminando le richieste del Comune di Castellammare del Golfo di cui alla nota prot. n.12626 del 05.05.04.

Proposta di emendamento – Piano Territoriale Paesistico Ambito 1
- La proposta non è accolta in considerazione che l'area costiera presenta caratteri di eccezionale valore estetico-percettivo e naturalistico, per l'esistenza di elementi geomorfologici, vegetazionali e storico-culturali di grande interesse e che costituiscono la struttura di questo paesaggio, rendendolo particolare e raro. Si conferma la previsione della conservazione del territorio per i valori evidenziati, ritenendo che interventi antropici di trasformazione siano lesivi per il patrimonio esistente. Altresì si evidenzia la presenza di zona S.I.C. nel sito di Calabianca.

L'O.R.P. esaurite le osservazioni avanzate dal comune di Castellammare del Golfo prosegue la riunione esaminando le richieste del Comune di San Vito Lo Capo di cui alle nota prot. n.6105 del 05.05.04.

Proposta di emendamento – P.T.P.Ambito 1 – Contributo alla concertazione
- relativamente alla richiesta del Comune di promuovere la partecipazione dei cittadini mediante incontri, al fine di accogliere tale richiesta si provvederà a dare ampie forme di pubblicità al Piano inserendolo nel sito Web del Dipartimento Reg.le dell'Assessorato Beni Culturali;

- punto 1 "Paesaggio seminaturale della pianura costiera di Castelluzzo" (rif. Artt. 12 e 55 delle N.T.A.), non è accolto e valgono le motivazioni espresse alla proposta di emendamento del Comune di Castellammare del Golfo. Tuttavia si prende atto del parere espresso dalla Soprintendenza circa il progetto della pista ciclopedonale, fermo restando la sua compatibilità con le norme del P.T.P.
- punto 2 "Costruzioni sparse ad uso rurale e residenziale-turistico" (art.50 delle N.T.A.) è accolto.
- Relativamente a quanto rappresentato dall'Amministrazione Comunale circa la possibilità di consentire la realizzazione di n. 2 lottizzazioni già approvate nella località di Piano di Sopra, esaminati gli atti trasmessi dal Comune con nota n.7654 dell'01.06.04, la proposta non è accolta e valgono le motivazioni espresse alla proposta di emendamento del Comune di Castellammare del Golfo.

Alle ore 18,00 la seduta è aggiornata al 29 p.v. per effettuare sopralluogo in alcuni siti del sistema costiero dell'ambito e al 30 p.v. per proseguire l'istruttoria del Piano.

IL SEGRETARIO per IL PRESIDENTE

Regione Siciliana

oooooooooooo

ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI AMBIENTALI E P.I.

OSSERVATORIO REGIONALE DEL PAESAGGIO

oooooooooooo

VERBALE del 29/06/2004

Il giorno ventinove giugno duemilaquattro, i sottoelencati componenti di diritto dell'O.R.P. hanno effettuato un sopralluogo in parte del sistema costiero dell'Ambito 1, al fine di verificare la rispondenza delle proposte del PTP e valutare le richieste inoltrate dalle Amministrazioni locali.
Al sopralluogo risultano presenti i seguenti componenti dell'O.R.P.:

arch. Giuseppina Favara	delegato Assessore Regionale BB.CC.AA. e P.I- Presidente
arch. Maurizio Denaro	delegato dirigente generale Dip. Urbanistica componente
dott. Gaetano Bordone	componente
on. Giànfranco Zanna	componente
arch. Antonella Bondì	componente

Sono altresì presenti:

dott. Enrico Carapezza	dirigente U.O.VII Dip. Beni Culturali
arch. Girolama Fontana	dirigente Sopr. Trapani
arch. Gabriella Catarinicchia	collaboratore Ass. Terr. Amb. Servizio VIA-VAS

In particolare, i componenti dell'O.R.P. si sono recati nel territorio di Castellammare del Golfo, da Punta Pirale a Cala Mazzo di Sciacca e, nel territorio di Custonaci, soffermandosi a baglio Cofano, atteso che dal medesimo si poteva osservare parte del territorio costiero di San Vito Lo Capo.
Per quanto inerente il territorio di Castellammare del Golfo, si è rilevato il pregio naturalistico, paesaggistico, nonché storico-culturale dell'area e la mancanza di un'area di preriserva, in c.da Mazzo di Sciacca, rilevabile da una diffusa antropizzazione.
Per andare da Castellammare del Golfo a S.Vito Lo Capo si percorre la strada statale al fine di prendere visione dei luoghi.
Per quanto inerente l'area costiera di San Vito Lo Capo, dalla pianura di Castelluzzo fino all'altopiano di Piana di Sopra, se ne rileva l'altissimo pregio paesaggistico.
In località di Custonaci, si rileva che il territorio è parzialmente edificato, corrispondente all'area di recupero prevista dal PTP, ciononondimeno la presenza di elementi di alto pregio geomorfologico, le testimonianze archeologiche e l'esistenza di alcuni aspetti naturalistici, connotano l'area contribuendo alla sua valenza paesistica.

Concluso il sopralluogo, si aggiorna la seduta per il giorno 30 c.m. presso la sede dell'Assessorato, durante cui si esporranno le considerazioni fatte.

IL SEGRETARIO

per IL PRESIDENTE

Regione Siciliana

oooooooooooo

ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI AMBIENTALI E P.I.

OSSERVATORIO REGIONALE DEL PAESAGGIO

oooooooooooo

VERBALE del 30/06/2004

Il giorno trenta giugno duemilaquattro, alle ore 10.00, a Palermo, presso l'Assessorato Regionale Beni Culturali ed E.P., via delle Croci n° 8, ha luogo la seduta dell'O.R.P., istituito ai sensi del D.A. n. 5820 del 08.05.2002.

1) esame ed approvazione del P.T.P. dell'Ambito 1 (area dei rilievi del trapanese);
2) varie ed eventuali.

Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti dell'O.R.P.:

arch. Giuseppina Favara	delegato Assessore Regionale BB.CC.AA. e P.I- Presidente
arch. Maurizio Denaro	delegato dirigente generale Dip. Urbanistica – componente
ing. Viricenzo Sansone	delegato dirigente generale Dip. Ambiente
dott. Gaetano Bordone	componente
on. Gianfranco Zanna	componente
arch. Antonella Bondì	componente

Sono assenti giustificati:

prof. Ugo Cantone	componente
avv. Giovanni Chimera	componente
prof. Franco M. Raimondo	componente

Sono altresì presenti:

dott. Enrico Carapezza	dirigente U.O.VII Dip. Beni Culturali
arch. Giuseppe Gini	Soprintendente di Trapani
arch. Girolama Fontana	dirigente Sopr. Trapani
arch. Gabriella Catarinicchia	collaboratore Ass. Terr. Amb. Servizio VIA-VAS

Svolge funzioni di segretario Enrico Carapezza, dirigente in servizio presso l'Assessorato Regionale Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione.
Riscontrato il numero legale dei componenti, alle ore 10.00 iniziano i lavori dell'O.R.P.
I componenti dell'O.R.P, al fine di dar seguito alle osservazioni presentate dai Comuni di Castellammare del Golfo, San Vito Lo Capo e Custonaci, circa la "Fascia di rispetto" proposta dal PTP,

prendono atto che, in data 29.06.04, è stato effettuato sopralluogo sull'area costiera dell'Ambito 1 e in particolare, nel territorio di Castellammare del Golfo, da Punta Pirale a Cala Mazzo di Sciacca e, nel territorio di Custonaci, soffermandosi a baglio Cofano in prossimità del monte omonimo, al belvedere del centro abitato e in c.da Cornino, presso le grotte Mangiapane.

....

Ciò premesso, in particolare:
- nei riguardi del territorio di Castellammare del Golfo, si considera il pregio naturalistico, paesaggistico, nonché storico-culturale dell'area del sistema costiero, che dalla R.N.O. dello Zingaro arriva fino al centro abitato di Castellammare. Si sottolinea la mancanza, in prossimità di c.da Mazzo di Sciacca, di un'area di preriserva a tutela dell'area naturale, la presenza di numerosi elementi di interesse storico-culturale e testimoniale, quali la Tonnara di Scopello, il borgo, le torri di avvistamento di Scopello e Guidaloca, e di elementi naturalistici, peraltro acclarati con l'istituzione del SIC " Complesso dei monti di Castellammare del Golfo", con cale, punte, scogli, faraglioni, la foce del Guidaloca, etc.. Si considera altresì, che questa parte del territorio costiero può costituire per il suo elevato pregio paesaggistico, se oggetto di azioni di tutela opportunamente mirate, una risorsa fortemente identitaria del territorio con positive refluenze sociali ed economiche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile.

Per quanto sopra esposto, i componenti dell'O.R.P., dopo la verifica effettuata sui luoghi, esaminati gli elaborati di analisi e di sintesi del PTP, decidono all'unanimità di confermare le previsioni del PTP relativamente alla prevista "Fascia di rispetto". Pertanto, l'osservazione avanzata dal Comune di Castellammare del Golfo, con nota n. 12626 del 05.05.04 e relativamente alla riduzione della predetta "Fascia di rispetto", non è accolta.

- Per quanto riguarda l'area costiera di San Vito Lo Capo, si confermano le previsioni del PTP che individuano, nelle tavole di piano, una "Fascia di rispetto" della costa che da Capo San Vito arriva fino alla R.N.O. di monte Cofano. Si evidenzia che le azioni di tutela previste dal PTP garantiscono la conservazione dell'elevato pregio paesaggistico ed ambientale esistente; si ritiene che la salvaguardia di questa parte del territorio possa contribuire alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico e consentire una positiva refluenza economico-sociale nei siti urbani limitrofi (Macari, Castelluzzo, San Vito, etc..), per i quali possono essere comprese attività ricettive di supporto alla fruizione del territorio. Pertanto, si ribadisce quanto già asserito nel verbale della seduta dell'O.R.P. del 22.06.04.

L'ing. Sansone, attesa la sua partecipazione alle sedute dell'O.R.P. ed avendo preso visione di tutti gli atti del PTP, si esprime favorevolmente anche ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e propone la modifica dell'articolo del PTP relativo alle zone "*SIC e ZPS*" , come di seguito riportato:

" *La Regione assicura per le zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e delle specie, come previsto dal Regolamento di attuazione della Dirattiva 92/43/CEE (DPR n. 357/1997), modificato e integrato dal DPR 12 marzo 2003, n.120 (D.M. del 3/9/2002).*

Ai fini di elaborare appropriate misure di conservazione funzionale e strutturale dei siti della rete Natura 2000 si prevede inoltre, ai sensi del DPR 357/97 e del Decreto 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, la redazione di Piani di Gestione dei pSIC, SIC, ZCS ZPS, che, ai sensi dell'art. 6 della direttiva europea Habitat, definiscano opportune misure di conservazione della risorsa.

Per la conservazione della diversità biologica e culturale, è fondamentale valutare il paesaggio non solo in termini percettivi, ma come sintesi delle caratteristiche e dei valori naturali, fisici, biologici ed ecologici, oltre che storici e culturali, del Paesaggio Locale, privilegiando gli aspetti naturalistico-ambientali autoctoni propri dei Siti come sopra individuati. Modifiche al paesaggio potranno avvenire solo in coerenza con i motivi di tutela propri di ciascun sito della Rete Natura 2000.

Pertanto i proponenti di piani e progetti, redatti in conformità al presente Piano Paesistico, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 e successive modifiche e integrazioni devono tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei pSIC, SIC, ZCS ZPS, e predisporre uno studio per individuare e valutare gli effetti che tali piani o progetti possono avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo."
La proposta dell'ing. Sansone viene accolta ed andrà a sostituire integralmente il corrispondente articolo delle norme del PTP citato.

- Dal sopralluogo effettuato dai componenti dell' O.R.P. nell'area costiera di Custonaci, presso la località di Cornino, si rileva che la stessa comprende emergenze geomorfologiche, così come evidenziato nelle carte di analisi del PTP, testimonianze archeologiche e un paesaggio costiero che presenta diffusi aspetti naturalistici specifici dei luoghi. Da ciò deriva che il territorio, parzialmente edificato, necessita di processi di valorizzazione e riqualificazione che potrebbero essere innescati attraverso mirate strategie di gestione territoriale. Atteso che tali strategie non sono esplicitate dalla richiesta avanzata dall'Amministrazione locale, al punto 3d) della nota n. 6206 del 30.04.04, la medesima non è accolta, per cui si condividono le proposte del PTP rivolte alla tutela e alla riqualificazione del territorio in questione.

Concluso l'argomento riguardate la "Fascia di rispetto" prevista dal PTP lungo il territorio costiero dell'Ambito 1, la seduta prosegue con l'esame delle osservazioni presentate dal Comune di Buseto Palizzolo con nota n. prot. 4192 del 03.05.04 ed altresì esposte dai rappresentanti del Comune medesimo nella la seduta dell'O.R.P. del 21.05.04.

- Art. 23 – Fasce fluviali, risorse idriche e termali
Riguardo all'osservazione avanzata dal Comune circa la previsione del PTP di tutela del torrente Toc[illegible] si prende atto del sopralluogo effettuato dalla Soprintendenza di Trapani in data 21.06.04 e si rileva che il paesaggio della fascia fluviale del torrente in questione, benché in parte regimentato con opere di sponda e briglie in c.a., presenta a tutt'oggi alcuni tratti con caratteri di naturalità e di integrazione col paesaggio agrario circostante. Alla luce dell'osservazione del Comune che il torrente costeggia parti abitate, si rileva che la prevista disciplina di tutela prevista dal PTP, non è applicata nelle aree che ricadono in zone A o B del PRG. Nella considerazione comunque, che gran parte delle fasce fluviali, poiché ricadenti in aree rurali, sono, allo stato attuale, interessate da attività agrarie, si dispone la modifica della disciplina della *conservazione* prevista dal PTP all'articolo relativo alle "*Fasce fluviali, risorse idriche e termali*", con quella del *mantenimento,* adeguata ad assicurare una più razionale utilizzazione delle risorse, in modo da non alterare il paesaggio antropico e quello naturale. Altresì si sostituisce il secondo capoverso del medesimo articolo che così recita: " Sono tutelati ai sensi dell'art. 146, lettera c), del D.Lgs 490/99, così come definiti dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 657 del 04.02.2002,...", con la seguente dicitura: *"Permangono, per il loro interesse paesaggistico, assoggettate al regime autorizzatorio, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, Parte terza, Titolo I; le categorie elencate al comma 1, lett.c), dell'art. 142, ovvero i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna."*
Altresì, all'ultimo capoverso che così recita:
"Non è consentito:
- (*omissis*)
- eseguire movimenti di terra, eccetto che per interventi.....;", si aggiunga la dicitura in corsivo:
"Non è consentito:

- *(omissis)*
- eseguire movimenti di terra *che alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi*, eccetto che per interventi (*omissis*).;".

- Art. 30 – Macchia
Si conferma integralmente.

- Art. 35 – Formazioni forestali artificiali
La richiesta avanzata dall'Amministrazione locale, relativa alla previsione del P.R.G. recentemente adottato, riguarda la creazione, in prossimità della macchia del bosco di Scoracè, di insediamenti ricettivi. Fermo restando l'osservanza della normativa vigente in materia di tutela delle aree boschive e delle fasce forestali, gli eventuali interventi accennati nella richiesta dovranno attenersi a quanto previsto dalla legge.

- Art. 46 –Centri e nuclei storici – integrato dall'art. 47 e 48 con verbale del 17.03.2004
Nei riguardi dell'osservazione del Comune sui centri e nuclei individuati dal PTP, circa l' assenza dei requisiti necessari per l'individuazione delle relative zone "A", si precisa che il Piano individua e non perimetra i nuclei storici ricadenti nei comuni; l'effettiva perimetrazione dei medesimi è demandata alla formazione di Piani attuativi con riferimento alle cartografie storiche risalenti al 1906 e 1943 circa. La presenza degli antichi insediamenti urbani, risalenti all'epoca indicata, costituisce valore storico-culturale, presupponendo in quanto permanenza nel territorio di testimonianze significative correlate alla storia evolutiva dei luoghi. La conseguente redazione dei Piani particolareggiati consentirebbe l'attuazione di una disciplina urbanistica appropriata, mirata alla conservazione o alla trasformazione sostenibile in funzione dello stato dei luoghi. Pertanto, la proposta non è condivisa.
Per quanto inerente la fascia di rispetto dei bagli, si precisa che la norma del PTP non ne prevede; pertanto, le azioni di tutela previste sono quelle indicate all'articolo del PTP relativo ai "*Beni isolati – Architettura produttiva*".

- Art. 49 – Viabilità storica
L'osservazione avanzata dal Comune, circa il regime vincolistico della conservazione posto dal PTP per le Regie Trazzere, non è accolta. Si considera che gli *indirizzi* forniti dalle norme del Piano non obbligano alla reversibilità dello stato dei luoghi, qualora già oggetto di modifiche, ma sono rivolti agli interventi da realizzarsi sulla viabilità storica, anche se resa rotabile, al fine di qualificarla. Si rileva che il Piano non preclude la possibilità che siano realizzate opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli *indirizzi* previsti tendono esclusivamente a cautelare la sostenibilità di tali interventi con le peculiarità del paesaggio.

- Art.50 – Costruzioni sparse ad uso rurale e residenziale-turistico
Nei riguardi delle considerazioni espresse dal Comune, circa l'imposizione di regimi vincolistici da parte del PTP sulle costruzioni sparse, nel dipanare le perplessità manifestate, l'O.R.P. precisa che gli *indirizzi* forniti dal PTP in aree non soggette a tutela paesistica, come gran parte del territorio del comune di Buseto, sono da intendersi di *orientamento* per la formazione di strumenti urbanistici. Le osservazioni manifestate anche da parte dei comuni di Custonaci ed Erice hanno indotto l'O.R.P. ad accogliere le proposte del Comune di Erice di cui alla nota n.prot. 17816 dell'01.06.04, ritenendo le stesse in buona parte condivisibili, poiché compatibili con la tutela del paesaggio ancorché vincolato.

- Art.54 – Punti e percorsi panoramici

Non si condividono le osservazioni del Comune sulla considerazione della non panoramicità della S.S. 187, prevedendo al margine di essa un'area destinata a zona artigianale e commerciale, con la allocazione di numerosi capannoni. Peraltro si precisa, come si evince dalla visione degli elaborati di Piano, che solo una limitata parte della suddetta strada statale, che attraversa in territorio di Buseto Palizzolo, è indicata come panoramica. Ciò in quanto il paesaggio agrario, visibile da tale tratto e prossimo al corso del torrente Forgia, manifesta caratteri tradizionali da valorizzare in quanto meritevoli di particolare attenzione. Tali caratteri rurali, che connotano l'identità dei luoghi, vanno salvaguardati assicurando un'antropizzazione sostenibile, che mantenga i caratteri dell'architettura rurale e nel contempo esalti i valori culturali che connotano l'area, interessata peraltro dall'insediamento archeologico ellenistico-romano di Pietra Colle.

L'arch. Favara alle ore 19.00, vista l'ora tarda, dichiara sciolta la riunione ed invita i componenti di diritto a proseguire la seduta il giorno 6 luglio alle ore 15,00 per la conclusione dei lavori.

IL SEGRETARIO

per IL PRESIDENTE

ALLEGATO *B*

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Approvazione del Piano Paesaggistico dell'Ambito 1
Area dei rilievi del trapanese.

ALLEGATO B

Al D.A. n.2286 del 20 SET 2010

- Verbale della seduta del 22.06.2007 della Speciale Commissione – Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio
- Verbale della seduta del 20.12.2007 della Speciale Commissione – Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio
- Verbale della seduta del 30.05.2007 della Speciale Commissione – Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio

L'ASSESSORE
(Prof. Avv. Gaetano Armao)

per copia conforme

Regione Siciliana

ooooooooooo

ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI AMBIENTALI e P.I.
SPECIALE COMMISSIONE
OSSERVATORIO REGIONALE PER LA QUALITA' DEL PAESAGGIO

ooooooooooo

VERBALE della seduta del 22.06.07

Il giorno ventidue giugno duemilasette, alle ore 10.45, a Palermo, presso i locali dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e P.I., via delle Croci n.8, si è riunita la Speciale Commissione – Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio, costituita con D.A. n. 5674 del 29.03.05 e D.A. n.6088 del 27.04.05. La convocazione è stata effettuata dall'Assessore ai Beni Culturali Ambientali e alla Pubblica Istruzione per il giorno 22.06.07 mediante avviso n. 58659 del 14.06.07 e con il seguente ordine del giorno:

1. APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI;
2. APPROVAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO "AMBITO 1";
3. APPROVAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELLE ISOLE EGADI;
4. VARIE ED EVENTUALI.

Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti dell'O.R.P.:

- Dr. A. Scimemi, capo gabinetto Assessore BB.CC.AA. e P.I., delegato dall'Assessore Reg.le BB.CC.AA. e P.I.;
- Dr.ssa Daniela Mazzarella, dirigente Servizio Tutela e Acquisizioni Dipartimento BB.CC.AA.e P.I., delegata dal Dirigente Generale Dipartimento BB.CC.AA.e P.I.;
- Prof. I. Buttitta, componente;
- Prof. M. Carta componente;
- Ing. M. Erbicella componente;
- Prof. C. Fulci componente;
- Prof. F. Provenzano componente;

non sono presenti:
- Dirigente Generale Dipartimento Urbanistica;
- Prof.ssa P. Busacca, componente;
- Ing. G. Costa, componente;
- Prof. A. Musco, componente;
- Prof. F.M. Raimondo, componente;
- Avv. P.C. Russo, componente;

sono presenti altresì:
Arch. G. Gini, Soprintendente di Trapani
Arch. P. Misuraca, dirigente Servizio Paesistico Soprintendenza di Trapani

Dott. M. Buffa, dirigente U.O. VII, Dipartimento BB.CC.AA.e P.I.;

Svolge funzioni di segretario l'arch. Giuseppe Bonomo, dirigente in servizio presso il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali.

Assume la presidenza il Dott. Antonino Scimemi, all'atto delegato dall'Assessore Regionale ai Beni Culturali ed Ambientali e P.I. e, riscontrato il numero legale, alle ore 10.45 ha inizio la seduta.
Si da quindi lettura dei verbali delle sedute del 30/05/2007 e del 06/06/2007. Il prof. F. Provenzano presenta al riguardo la risposta del gruppo istruttorio alla osservazione dei ricorrenti Paolo Messina, Sammartano Marco, Anselmo Francesco e Noto Giuseppe al P.T.P. dell'Ambito 1, la cui trattazione era stata omessa nella precedente seduta 30/05/2007 e che di seguito si riporta: *"l'osservazione dei ricorrenti si ritiene irricevibile in quanto fa riferimento ad un vincolo paesaggistico, vigente da anni che non può formare oggetto di una revisione. Tuttavia dal momento che, nella sostanza, ai ricorrenti preme opporsi al regime di inedificabilità assoluta indotto dalla fascia costiera prevista dal PTP, malgrado l'improprietà del riferimento normativo esplicitato dal ricorso, si ritiene possibile includere il terreno de quo in ambito edificabile, trattandosi di porzione residuale di piani di lottizzazione adiacenti e già attivati. L'Ossevatorio pertanto ritiene che il terreno dei ricorrenti possa essere escluso dai vincoli della fascia costiera a condizione che si accerti da parte degli uffici della Soprintendenza la reale realizzazione delle lottizzazioni adiacenti"*. I verbali, con l'integrazione riportata in precedenza, vengono approvati all'unanimità.
Prima di passare alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno viene ripreso l'argomento della conformità al Codice Urbani dei Piani in discussione. Prende a tale proposito la parola la d.ssa D. Mazzarella che comunica che l'Ufficio ha ulteriormente verificato i vari passaggi tecnici e formali dove gli Uffici Regionali hanno preso in esame, verificato e dichiarato conformi i suddetti Piani all'art. 156 del D. Lgs. 42/2004. Gli stessi Piani sono stati peraltro definiti e adottati in piena vigenza del c.d Codice Urbani e che le successive modifiche subentrate con il D.Lgs. 157/2006, non avendo apportato sostanziali correzioni ed integrazioni alla originaria norma, sono da considerarsi ininfluenti.
Il dott. Scimemi, nel prendere atto delle comunicazioni della D.ssa Mazzarella, ritiene che le suddette valutazioni di conformità sono di precipua competenza del Dipartimento Regionale attraverso i propri organi tecnici.
Il prof. Provenzano concorda con il dott. Scimemi nel ritenere che l'ORP non può avere il compito di esprimere pareri di conformità e prosegue affrontando alcuni argomenti che a suo parere dovrebbero essere tenuti in considerazione dall'Amministrazione regionale in sede di approvazione dei Piani. Tali raccomandazioni, già peraltro contenute nel verbale del 30/05/2007, comprendono in particolare la

2) Viene contestata la individuazione e la delimitazione della fascia di rispetto della costa ed il relativo regime normativo dettato dall'art.43 delle N.d.A.. Stante il fatto che le osservazioni al riguardo presentate debbano essere considerate inaccoglibili poiché l'individuazione di tale fascia di protezione costiera è il risultato dell'applicazione del criterio dell'intervisibiltà, assunto come una delle matrici fondanti del piano, tuttavia si ritiene che vi sia il caso particolare in cui tale fascia di rispetto intersechi l'ambito 26 di Favignana "paesaggio agrario di valore storico ambientale", precludendo di fatto taluni interventi ivi possibili. Nella considerazione che occorra comunque rivedere la norma d'ambito che indirizzi meglio la tutela del paesaggio in presenza di "campi chiusi", questione che attiene all'ambito 26 e ad altri ambiti dell'isola di Favignana, si propone di integrare l'art.43 - zona di rispetto della fascia costiera - delle N.d.A. introducendo dopo "sono vietate:" il seguente punto ex novo "- nuove edificazioni ed interventi di trasformazione urbanistica entro la fascia di rispetto della costa così come delimitata dalla Tav. 11 del P.T.P., salvo diverse indicazioni previste nei paesaggi locali".
3) Le osservazioni prodotte da Campione Domenico, proprietario di alcuni lotti ricadenti nell'ambito 22 di Favignana "paesaggio agrario di valore storico-ambientale" contestano che l'art.11 lett. a) punto 4 l) non consenta la realizzazione di piscine, attrezzature sportive e campi da golf, pur ammettendo la realizzazione, senza nuove cubature, di attrezzature di supporto alle attività agrituristiche. Al fine di contemperare le esigenze della tutela con quelle dello sviluppo sostenibile e della fruibilità sociale, con speciale considerazione della vocazione turistica dell'arcipelago, si propone di mantenere l'attuale regime normativo quale norma di salvaguardia ma al contempo di indirizzare l'adozione dello strumento urbanistico verso scelte che comprendano, nel contemporaneo rispetto di quanto previsto dagli artt.31 e 33 delle N.d.A.:
   - campi pratica ed addestramento sportivo (anche da golf) di limitata estensione e che non modifichino la morfologia dei luoghi ma al contrario la assecondino e la valorizzino;
   - campi da tennis esclusivamente con fondo naturale (terra battuta), privi di rete di recinzione e di impianti di illuminazione per il gioco serale e notturno, realizzati in numero limitato e comunque commisurato all'estensione dei lotti e delle aree di pertinenza;
   - piscine di dimensione contenuta ed in numero limitato e comunque commisurato all'estensione dei lotti e delle aree di pertinenza, realizzate con caratteristiche tecniche, costruttive e di finitura specificatamente normate.
4) Nell'osservazione presentata dall'Azienda Florio s.r.l. viene lamentata l'illegittimità ed il merito della previsioni del P.T.P. riguardo all'inedificabilità prevista per l'ambito 14 di Levanzo "Altopiano la Fossa" quale "paesaggio agrario di valore storico ambientale". Premesso che nel

dovuta attenzione e salvaguardia dello stato di diritto acquisito dai soggetti privati riguardante il regime dei suoli, che, con l'entrata in vigore dei Piani Paesistici, può subire forti limitazioni soprattutto riguardo all'edificazione.

Si passa quindi al secondo punto all'ordine del giorno, riguardo al quale l'Osservatorio, espletate tutte le attività, acquisite tutte le determinazioni del gruppo istruttorio in ordine alle opposizioni presentate al Piano Territoriale Paesistico dell'Ambito 1 così come esaminate e valutate dal medesimo Osservatorio in seduta plenaria in data 30/05/2007, approva all'unanimità il Piano Territoriale Paesistico dell'Ambito 1.

Si prosegue con la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno. Viene data la parola al prof. Carta, relatore della commissione istruttoria per l'esame delle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del P.T.P. delle Egadi. Egli comunica che l'esame delle osservazioni è stato effettuato puntualmente dalla commissione, attraverso un riscontro fra le osservazioni e le controdeduzioni della Soprintendenza. Le valutazioni e le proposte che la commissione sottopone alla speciale commissione sono contenute nella relazione finale del 6.06.07, dalla quale si evince che la maggior parte di queste concordano con le controdeduzioni fornite dalla Soprintendenza di Trapani e sulle quali l'Osservatorio conferma le medesime valutazioni.

Per quelle opposizioni per le quali la commissione relatrice aveva ritenuto di effettuare un supplemento di istruttoria attraverso sopralluoghi e confronti con la Soprintendenza di Trapani, l'Osservatorio ritiene necessario aprire una discussione al fine di meglio definire le valutazioni conclusive.

Il prof. Carta, pertanto, procede all'illustrazione delle suddette osservazioni ed alle relative valutazioni:

1) Alcune osservazioni attengono alla individuazione delle singole cave a cielo aperto o alla definizione d'ambito del c.d. "paesaggio della cava", di cui si contesta la presunta esistenza individuata dal piano. La individuazione fatta al riguardo dal P.T.P., come del resto ammesso dalla Soprintendenza in sede di controdeduzioni, non tiene del tutto conto delle differenze e specificità delle diverse cave dell'arcipelago soprattutto dal punto di vista qualitativo, per cui, più in generale in riferimento alla proposta contenuta nelle controdeduzioni della Soprintendenza, si delinea la necessità di realizzare un censimento di maggior dettaglio per la corretta e certa individuazione delle diverse fattispecie tramite studi da realizzarsi in fase di redazione dello strumento urbanistico e ad esso propedeutici. Pertanto, nelle more di tali approfondimenti, sono da rigettarsi le relative opposizioni restando valide le attuali prescrizioni come norme di salvaguardia.

merito l'opposizione vada respinta, condividendo il contenuto delle controdeduzioni della Soprintendenza, si ritiene di dovere precisare quanto segue:

a seguito di ulteriori accertamenti e a seguito di un incontro con la Soprintendenza l'osservazione presentata dall'Azienda turistica Florio relativa ad alcune previsioni inerenti all'isola di Levanzo ed in particolare ad un suo vasto altopiano denominato "La Fossa" è stata approfondita, anche alla luce delle controdeduzioni della Soprintendenza, le quali affrontano la questione in tutta la sua complessità, approfondendone tutte le sfaccettature. In conclusione, dopo aver chiarito anche i limiti giuridici dei piani paesistici rispetto alla destinazione d'uso dei suoli, l'osservazione viene respinta.

5) A seguito dell'esame di alcuni opposizioni, riguardanti in particolare quelle proposte dal Comune di Favignana, Cernigliaro Francesco, Di Paola Rocco, Cartiglio Francesco, Rallo Giovanna e Sercia Giacomo riguardanti l'Isola di Marettimo, si evince la richiesta di una fascia di modulazione dei regimi normativi dalla tutela alla trasformazione, questione questa particolarmente sensibile lungo le propaggini dei centri abitati. Si ritiene al riguardo di dovere dare risposta chiedendo alla Soprintendenza di individuare delle "fasce cuscinetto" per le quali prescrivere la redazione di piani particolareggiati con valenza paesistica secondo linee emanate dalla medesima Soprintendenza.

6) Da una più attenta verifica, l'osservazione presentata da Aliotti Giovanni nell'isola di Marittimo, tendente ad includere il proprio lotto nell'abito 15 –Centri urbani di carattere storico.ambientale, può parzialmente essere accolta limitatamente all'area individuabile come evidente lotto intercluso a margine dell'attuale edificato.

Finita la relazione del Prof. Carta, l'ORP, dopo ampio dibattito, prende le seguenti decisioni:

- Con riferimento al punto 1, concordando con quanto prospettato dalla commissione relatrice, al secondo comma dell'art.19 - Cave va introdotto ex novo "nelle more che venga definito uno studio più approfondito,".
- Riguardo al punto 2 l'Osservatorio concorda per la modifica dell'art.43 così come indicato dalla commissione relatrice. Per quanto riguarda una più efficace forma di tutela degli ambiti del "paesaggio agrario di valore storico ambientale" connotati da singoli campi delimitati dai tradizionali muretti in pietrame a secco, l'Arch. Gini rileva che l'esperienza condotta dalla Soprintendenza in sede di prima applicazione del P.T.P. ha evidenziato come escamotage di natura giuridica (donazioni e successioni) consentano oggi un frazionamento dei "campi chiusi" con la conseguente eccessiva edificazione, per cubature anche minime, negli ambiti agricoli pur nel rispetto delle norme del piano e degli indici di densità previsti dal vigente strumento

urbanistico. In assenza di un adeguato P.R.G. l'attuale norma del Piano non salvaguarda del tutto i caratteri dell'edilizia sparsa propria di questi ambiti, quindi occorre, nelle more di un adeguamento dello strumento urbanistico, introdurre delle limitazioni di salvaguardia che, nel caso specifico, precludano la possibilità di realizzare interventi edilizi al di sotto dei 100 metri quadri coperti di superficie edificata. L'Osservatorio concorda nel ritenere la suddetta proposta una norma di cautela per la necessità di salvaguardare i caratteri del paesaggio agricolo connotante l'isola di Favignana, ferma restando la imprescindibilità di una adeguata regolamentazione urbanistica ai fini della corretta applicazione e della piena efficacia della pianificazione paesistica. Pertanto al punto g) della lettera a) dell'art. 11 delle N.d.A. dopo le parole "a secco," si dovrà sostituire "una unità architettonica" con "una sola unità architettonica di non meno di 100 metri quadri coperti di superficie edificata"

- Per il punto 3 si ritiene di dover condividere la proposta della commissione relatrice modificando l'art.11 lett. a) punto l) nel seguente modo: dopo "volumi edilizi;" la dicitura "non sono consentite piscine, attrezzature sportive e campi da golf" viene così sostituita "I campi e le attrezzature sportive a supporto delle attività agrituristiche potranno essere realizzati previa adozione dello strumento urbanistico che ne valuti l'inserimento tenendo conto che potranno essere realizzati:
  - campi pratica ed addestramento sportivo (anche da golf) di limitata estensione e che non modifichino la morfologia dei luoghi ma al contrario la assecondino e la valorizzino;
  - campi da tennis esclusivamente con fondo naturale (terra battuta), privi di rete di recinzione e di impianti di illuminazione per il gioco serale e notturno, realizzati in numero limitato e comunque commisurato all'estensione dei lotti e delle aree di pertinenza;
  - piscine di dimensione contenuta ed in numero limitato e comunque commisurato all'estensione dei lotti e delle aree di pertinenza, realizzate con caratteristiche tecniche, costruttive e di finitura specificatamente normate.
- Al punto 4, dopo un'approfondita discussione, l'Osservatorio preso atto delle motivazioni e delle norme di attuazione del piano per l'ambito 14 di Levanzo denominato "La Fossa", respinge la relativa osservazione.

- Per quanto riguarda il punto 5 l'Osservatorio, pur ritenendo fondata l'esigenza di una definizione di tali fasce di rispetto, è del parere che la loro individuazione e la natura delle possibili trasformazioni ivi consentibili debbano scaturire solo attraverso studi urbanistici che ne

definiscano limiti, contenuti e dimensioni. Nelle fasi di aggiornamento e revisione del P.T P., in presenza di tali elementi, potranno essere valutate e comprese tali fasce di rispetto.

- L'Osservatorio concorda, infine, con le valutazioni espresse al punto 6.

Espletate tutte le attività, acquisite tutte le determinazioni del gruppo istruttorio in ordine alle opposizioni presentate al Piano Territoriale Paesistico delle Egadi e, come sopra, esaminate e valutate dall'Osservatorio, viene approvato all'unanimità il Piano Territoriale Paesistico delle Isole Egadi.

L'Osservatorio rileva infine che, in linea generale, relativamente alla disciplina degli usi consentiti in verde agricolo, valgono quelli definiti dalla normativa urbanistica vigente in materia anche in quanto, nel territorio considerato, le relative prescrizioni e limitazioni sono coerenti con le esigenze di tutela dei paesaggi agricoli individuati dal Piano.

Alle ore 13,30 la seduta è sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE **IL SEGRETARIO**

Regione Siciliana

ooooooooooo

ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI AMBIENTALI e P.I.
SPECIALE COMMISSIONE
OSSERVATORIO REGIONALE PER LA QUALITA' DEL PAESAGGIO

ooooooooooo

VERBALE della seduta del 20.12.07

Il giorno venti dicembre duemilasette, alle ore 11.00, a Palermo, presso i locali dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e P.I., via delle Croci n.8, si è riunita la Speciale Commissione – Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio, costituita con D.A. n. 5674 del 29.03.05 e D.A. n.6088 del 27.04.05. La convocazione è stata effettuata dall'Assessore ai Beni Culturali Ambientali e alla Pubblica Istruzione per il giorno 20.12.07 mediante avviso n. 118592 del 12/12/2007 e con il seguente ordine del giorno:

1) APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 GIUGNO 2007
2) APPROVAZIONE PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA; COSTITUZIONE GRUPPO ISTRUTTORIO
3) RIPROPOSIZIONE MODELLO DI SCHEDA PER IL CENSIMENTO DELLE PIANTE MONUMENTALI
4) VARIE ED EVENTUALI

Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti dell'O.R.P.:

- Dr. S. Gelardi, Presidente capo gabinetto Assessore BB.CC.AA. e P.I., delegato dall'Assessore Reg.le BB.CC.AA. e P.I.;
- L'arch. Cesare Capitti su delega del Dirigente Generale Dipartimento Urbanistica;
- Prof. I. Buttitta, componente;
- Prof. M. Carta componente;
- Ing. G. Costa, componente;
- Ing. M. Erbicella componente;
- Prof. C. Fulci componente;
- Prof. F. Provenzano componente;
-

non sono presenti:;
- Dirigente Generale Dipartimento BB.CC.AA.e P.I.;
- Prof.ssa P. Busacca, componente;
- Prof. A. Musco, componente;
- Prof. F.M. Raimondo, componente;

sono presenti altresì:
Arch. G. Gini, Soprintendente di Trapani
Dr.ssa Daniela Mazzarella, dirigente Servizio Tutela e Acquisizioni Dipartimento BB.CC.AA.e P.I.,
Dr.ssa R.Panvini Soprintendente di Caltanissetta;

Svolge funzioni di segretario l'arch. Giuseppe Bonomo, dirigente in servizio presso il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali.

Assume la presidenza il Dott. Sergio Gelardi all'atto delegato dall'Assessore Regionale ai Beni Culturali ed Ambientali e P.I. e, riscontrato il numero legale, alle ore 11.00 ha inizio la seduta.
La Dr.ssa D. Mazzarella legge il verbale della seduta del 22/06/2007.
In ordine al primo punto posto all'ordine del giorno, l'arch. Capitti, chiede la parola in merito alla edificazione in zona di verde agricolo e rappresenta, per maggiore intelligenza, che le norme e le indicazioni del Piano devono in ogni caso riferirsi ed essere congruenti alla vigente normativa urbanistica sul verde agricolo: L.R. 71/78 , DM 1444/68 in primo luogo.
Il verbale della seduta precedente viene approvato all'unanimità
Per quanto riguarda il punto 2 dell'O.d.G. l'Osservatorio, su proposta del dott. S. Gelardi, designa all'unanimità l'ing. M. Erbicella e il dott. M. Buffa come componenti il gruppo istruttorio per il piano territoriale paesistico della provincia di Caltanissetta.
L'ORP affronta l'argomento al punto 3 dell' O.d.G. e i presenti esaminano il nuovo modello di scheda per il censimento delle piante monumentali, l'arch. G. Costa ritiene che la scheda in quanto destinata ad essere utilizzata da soggetti diversi, può apparire eccessivamente complessa. La dott.ssa D. Mazzarella
precisa che la scheda può essere utilizzata con efficacia anche da semplici cittadini al fine di segnalare le piante monumentali la cui completa compilazione può essere realizzata nelle successive fasi di catalogazione del bene.
A seguito della discussione viene approvato il nuovo modello di scheda per il censimento delle piante monumentali.
Il modello della scheda viene allegato al presente verbale alla lettera "A".
In relazione al punto 4 dell'O.d.G. , varie ed eventuali, la dott.ssa Mazzarella presenta una versione modificata in alcuni punti del Regolamento dell'ORP già approvato nella seduta del 10/06/2005.
la dott.ssa Mazzarella illustra le principali modifiche, l'Osservatorio approva all'unanimità il nuovo regolamento. Il nuovo regolamento approvato viene allegato al presente verbale alla lettera "B".
Alle ore 13,30 la seduta è sciolta.
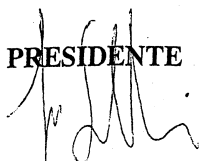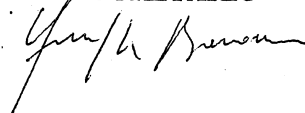
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE **IL SEGRETARIO**

Regione Siciliana

oooooooooooo

ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI AMBIENTALI e P.I.
SPECIALE COMMISSIONE
OSSERVATORIO REGIONALE PER LA QUALITA' DEL PAESAGGIO

ooooooooooo

VERBALE della seduta del 30.05.07

Il giorno trenta maggio duemilasette, alle ore 10.00, a Palermo, presso i locali dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e P.I., via delle Croci n.8, si è riunita la Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio, costituita con D.A. n. 5674 del 29.03.05 e D.A. n.6088 del 27.04.05. La convocazione è stata effettuata dall'Assessore ai Beni Culturali Ambientali e alla Pubblica Istruzione per il giorno 30.05.07 mediante avviso n. 47974 del 17.05.07 e con il seguente ordine del giorno:

1. **approvazione verbale del 25.10.06;**
2. **PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELLE ISOLE EGADI: APPROVAZIONE**
3. **PIANO TERRITORIALE PAESISTICO "AMBITO 1": APPROVAZIONE;**
4. **VARIE ED EVENTUALI.**

Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti dell'O.R.P.:

dr. A. Scimemi, capo gabinetto Assessore BB.CC.AA. e P.I., con funzione di presidente;
Prof. I. Buttitta, componente;
Prof. M. Carta componente;
Ing. G. Costa componente;
Ing. M. Erbicella componente;
Prof. C. Fulci componente;
Prof. A. Musco componente;
Prof. F. Provenzano componente;

non sono presenti:
Dirigente Generale Dipartimento BB.CC.AA.e P.I.;
Dirigente Generale Dipartimento Urbanistica;
Prof.ssa P. Busacca componente;
Prof. F.M. Raimondo componente;
Avv. P.C. Russo componente;

sono presenti altresì:
Arch. G. Gini, Soprintendente di Trapani
Arch. P. Misuraca, dirigente Servizio paesistico Soprintendenza di Trapani
Dott.ssa D. Mazzarella, dirigente Servizio Tutela e Acquisizioni Dipartimento BB.CC.AA.e P.I.;

Dott. M. Buffa, dirigente U.O. VII, Dipartimento BB.CC.AA.e P.I., con funzione di segretario;

Dopo un breve introduzione da parte del dr. Scimemi e dell Dott.ssa Mazzarella, che illustrano le prospettive future della pianificazione paesistica della regione, con particolare riferimento alla necessità di stretto coordinamento fra i vari ambiti, la parola passa all'Arch. Gini, che illustra sinteticamente il percorso del Piano paesistico dell'Amb. 1, esplicitandone valori e criticità. Si apre una breve discussione sui temi della tutela paesistica, della sua efficacia, del rapporto con gli EE.LL. nelle fasi di concertazione, della relazione fra strumenti di pianificazione di livello paesistico e strumenti urbanistici.

La parola passa al prof. Provenzano, relatore della commissione istruttoria per l'esame delle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del P.T.P. dell'Amb 1., che comunica che l'esame delle osservazioni è stato effettuato puntualmente dalla commissione, attraverso un riscontro fra le osservazioni e le controdeduzioni della Soprintendenza. Le valutazioni e le proposte che la commissione sottopone alla speciale commissione sono contenute nel verbale del 2.04.07, dal quale si evince che la maggior parte di queste concordano con le controdeduzioni fornite dalla soprintendenza di Trapani.
La commissione decide quindi di trattare quei punti del suddetto verbale inerenti alle questioni che differiscono dal parere della Soprintendenza o meritano ulteriori chiarimenti da parte di quest'ultima.

Osservazioni prodotte nel comune di Buseto Palizzolo
Comune di Buseto Palizzolo

- Punto primo. La commissione suggerisce una più puntuale disamina dei valori del nucleo storico, richiedendo alla Soprintendenza di chiarire le motivazioni della controdeduzione. Dopo un breve dibattito sul tema nei nuclei storici, si condivide in contenuto stesso, rigettando l'osservazione.
- Punto secondo. Richiesto alla Soprintendenza di chiarire le motivazioni della controdeduzione, si condivide in contenuto stesso, accogliendo l'osservazione con la modifica all'art. 49 (viabilità storica) dell' NTA così come proposto dalla Soprintendenza. Si raccomanda in ogni caso di valutare l'opportunità di fissare una distanza dall'asse stradale delle ex Regie trazzere, al fine di definirne gli ambiti di pertinenza in linea generale.
- Il punto terzo viene rinviato alla trattazione delle osservazioni relative al territorio di Castellammare del Golfo, in quanto di contenuto analogo.

Osservazioni prodotte nel comune di Castellammare del Golfo
Comune di Castellammare del Golfo

- Punto settimo. Stesse considerazioni di cui al punto secondo del Comune di Buseto Palizzolo.
- Punto ottavo. Con riferimento alla osservazione relativa all'art. 50 (costruzioni sparse ad uso rurale e residenziale turistico), sulla lamentata eccessiva rigidità dei parametri delle N.T.A., che sarebbero limitativi nei confronti delle architetture contemporanee, il prof. Buttitta pone una questione metodologica, sottolineando il valore dell'omogeneità nell'apprezzamento di un quadro paesistico, e confermando l'importanza del mantenimento dei caratteri storci del territorio. Il prof. Musco, il dr. Scimemi è il prof. Provengano citano varie esempi, riferiti ad altri territori, di approcci normativi, soprattutto nella materia urbanistica, che affrontano con vari esiti il tema delle costruzione rurali e delle costruzioni a servizio dell'agricoltura,

richiamando alla massima precisione normativa, anche al fine di non ingenerare equivoci nella fase applicativa della norma, e frizioni o discrasie con la normativa urbanistica. Il prof. Erbicella, sottolineando ancora il valore dell'omogeneità, pone la necessità di riferirsi a tipologie edilizie che pongano particolare attenzione alle finiture esterne, per evitare l'effetto indesiderabile di trasporre nel paesaggio rurale tipologie prettamente urbane. In conclusione la Commissione propone di aggiungere al primo comma dell'articolo 50 l'espressione "in ogni caso quando non diversamente normato dal P.R.G."

Osservazioni prodotte nel comune di Custonaci

Cala Buguto s.r.l. (Oddo Vincenza)

- Punto 1. Circa la revoca di taluni provvedimenti da parte della Soprintendenza a seguito della loro difformità alle prescrizioni del PTP, la Commissione prende atto che la medesima Soprintendenza dalla data di adozione del PTP ha espressamente richiesto ai Comuni di sospendere qualunque trattazione di quei casi che, ancorché assentiti dalla medesima Soprintendenza, non avessero già iniziato i lavori al fine di un riesame sulla loro conformità al piano.

Paesano Maria Stella, Rosaria, Angela e Nastasi Andrea

- La Soprintendenza chiarisce che il caso dei ricorrenti non ha analogia con altre osservazioni proposte al PTP. Infatti , preso atto che nell'area di Cornino sono stati realizzati alcuni piani di lottizzazione in aree contigue a quelle dei ricorrenti e che dette aree sono state identificate come aree di recupero dal piano, ritiene, accogliendo il ricorso, di poter ampliare tale zona di recupero inglobando anche quelle aree ove sono in corso di realizzazione piani di lottizzazione.

Alle ore 13,00 si allontanano dalla riunione il Dott. Scimemi, il Prof. Musco e il Prof. Buttitta.

Osservazioni prodotte nel comune di Erice

Comune di Erice

- Punto quarto. In merito al parziale accoglimento della osservazione, la Soprintendenza chiarisce che le modifiche proposte alle attività compatibili per il Paesaggio locale Erice-Pizzolungo di cui all'art.10, sono volte a riqualificare lo stato di degrado estetico ed ambientale del paesaggio costiero e delle pendici circostanti il centro storico di Erice. La Soprintendenza rileva inoltre che tale proposta di modifica è assolutamente compatibile con i valori del paesaggio espressi da queste aree.
- Punto quinto. Riguardo all'introduzione delle attività industriali tra quelle compatibili per il Paesaggio locale Altavalle del Fiume Fittasi e Monte Scorace di cui all'art.18, la Soprintendenza chiarisce che in questo modo si intende preservare le attività di segheria di marmo molto diffuse nella zona.
- Punto sesto. Circa la modifica dell'art.22 (Sistema costiero), la Soprintendenza spiega che tale modifica ha solo il senso di meglio specificare un comportamento normativo già individuato dal piano. Infatti l'articolo già prevedeva l'esclusione dai regimi di inedificabilità e trasformazione di talune aree in zona costiera indicate nei paesaggi locali e tra queste quelle riferite alle aree di recupero di cui all'art.51.
- Punto settimo. La Commissione e la Soprintendenza concordano con quanto rilevato dalla Commissione istruttoria di non modificare la pendenza del 30% quale soglia per la edificabilità sui versanti (art. 23).

- Punto dododicesimo. Riguardo alle modifiche dell'art. 54 (fascia di rispetto), la Soprintendenza rileva che valgono le stesse motivazioni di cui alla modifica dell'art.22 al fine di rendere possibile le attività di riqualificazione di aree degradate e sottoposte a regime di recupero.

Osservazioni prodotte nel comune di San Vito Lo Capo
Comune di San Vito Lo Capo

- Punto terzo. Riguardo alla raccomandazione formulata dalla Commissione istruttoria di attivare ogni forma di controllo e di cautela relativamente ai divieti nascenti dal PTP su ambiti oggetto di lottizzazioni convenzionate, attivate e con già avvenuta cessione delle opere di urbanizzazione primaria, la Soprintendenza rassicura che le revoche di precedenti provvedimenti di nulla osta sono intervenute nella fattispecie solo in quei casi in cui, non solo le opere non fossero già iniziate, ma non si fossero già attivate cessioni di opere di urbanizzazione primaria.

Calampiso Club s.r.l. (Randazzo Salvatore) (n. 21 SV)

- Sulla questione di inserire nel PTP l'area urbanizzata del complesso turistico denominato "villaggio Calampiso" come centro urbano, la Soprintendenza fa rilevare che l'attuale agglomerato così come perimetrato è già individuato dal piano come area urbanizzata per i cui aspetti normativi si rinvia al PRG. Altra cosa, come richiesto dal ricorrente, ritenere di dovere ampliare il perimetro di tale area per eseguire ampliamenti e trasformazioni. Per tale motivo la Commissione concorda che l'osservazione non è ricevibile.

Assindustria Trapani

- La Soprintendenza concorda con la Commissione istruttoria di introdurre nell'art.58 (attività estrattive) un divieto all'apertura di nuove cave di prestito per la produzione di pietrisco calcareo, obbligando alla frantumazione in situ dei detriti di cava per sostituire quanto prodotto dalle cave di materiale lapideo non di pregio. In questo modo si raggiunge il duplice scopo di evitare altre cave e di riqualificare i bacini marmiferi che proprio per la presenza di detriti subiscono il maggiore impatto ambientale negativo, essendo i detriti stessi elemento di rilevante detrazione ambientale.

Per quanto attiene alle osservazioni di cui mancano le controdeduzioni della Soprintendenza, la Commissione, sentita la medesima, ritiene:

- di respingere le Osservazione del WWF Sezione regionale siciliana in quanto considera il contenuto normativo del PTP adeguatamente atto a tutelare il paesaggio con riferimento agli "interventi di rilevante trasformazione del Paesaggio".
- di respingere l'osservazione di Giacomo Minore e Sclafani Giuseppa in quanto non è proponibile escludere dal regime di inedificabilità per il rispetto della fascia costiera (art. 54), interessante in particolare la frazione "Frassino Tuono" nel comune di Custonaci, la realizzazione di manufatti o edifici destinati all'agricoltura.
- di non ritenere ammissibili le osservazioni del comune di Valderice in quanto genericamente poste e di rinviare a più specifiche valutazioni della Soprintendenza le schede sui beni isolati e sui centri e nuclei storici di cui vengono riscontrate talune contraddittorietà e lacune nella loro compilazione

Alle ore 14,15 la Commissione, riscontrata tra l'altro la mancanza del numero legale, ritiene di dovere chiudere la seduta e rinviare i lavori per l'approvazione definitiva del PTP dell'Ambito 1 a giorno 6 giugno alle ore 10,30.

Letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE

IL PRESIDENTE

Regione Siciliana

ooooooooooo

ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
SPECIALE COMMISSIONE
OSSERVATORIO REGIONALE PER LA QUALITÀ DEL PAESAGGIO
COMMISSIONE RELATRICE

oooooooooo

VERBALE della seduta del 2.04.07

Il giorno due aprile duemilasette, alle ore 9,30, a Palermo, presso i locali dell'Assessorato Regionale Beni Culturali, Ambientali e P.I, via delle Croci n.8, si è riunita la Commissione relatrice di cui all'art. 4 del Regolamento, istituita per l'esame delle osservazioni al Piano Territoriale Paesistico dell' Ambito 1.

Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti dell'O.R.P.:

Prof. Cesare Fulci componente

Prof. Fausto Provenzano componente

E' altresì presente:

Dott. Enrico Carapezza dirigente responsabile U.O. VII

La Commissione, incaricata di effettuare l'istruttoria delle osservazioni afferenti il P.T.P. dell'Ambito 1, concluso l'esame di tutte le osservazioni proposte al P.T.P. nelle sedute del 14.02.06, 10.05.06, 9.06.06, 20.06.06, 8.03.07, 14.03.07, viste le controdeduzioni alle suddette osservazioni prodotte dalla Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali di Trapani con nota n.1502 del 16.02.2007, propone all'Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio, secondo l'ordine individuato dalla Soprintendenza nella formulazione delle proprie controdeduzioni, le seguenti valutazioni:

Osservazioni prodotte nel comune di Buseto Palizzolo

Comune di Buseto Palizzolo (10 B):

- Per quanto riguarda il punto 1 che evidenzia la mancanza di requisiti di base del tessuto urbano comunale tali da rendere possibile l'individuazione e la perimetrazione dei centri e dei nuclei storici, la Commissione ritiene condivisibile la controdeduzione proposta dalla Soprintendenza, che, nel non accogliere l'osservazione, rimanda, tramite l'art 48 dell' N.T.A., agli strumenti urbanistici attuativi la perimetrazione dei nuclei e centri storici. La Commissione tuttavia suggerisce, più in generale, una più puntuale disamina da parte della stessa Soprintendenza dei valori del nucleo storico e degli elementi costituenti invarianti paesaggistiche da tutelare che verosimilmente non sono presenti nel caso in esame con caratteri così espressi da poterli annoverare tra le memorie da salvaguardare.
- La Commissione rigetta l'osservazione di cui al punto 2 riguardante l'inclusione tra gli elementi da tutelare della viabilità storica quasi totalmente, secondo il ricorrente, trasformata in rotabile e posta a servizio dell'abitato e dei fondi agricoli limitrofi. Infatti la

medesima Commissione, ritenendo fondamentali il mantenimento e la valorizzazione dei caratteri naturalistici, paesaggistici, nonché storico-culturali della viabilità storica, considera complete le individuazioni operate dal Piano in quanto supportate da adeguata cartografia storica e mappe fornite dall'Ufficio Regie Trazzere. Pertanto non ritiene di dovere modificare l'art. 49 dell' NTA così come proposto in sede di controdeduzione dalla Soprintendenza, bensì di integrare i dati del Piano con le sezioni stradali della medesima viabilità che formano oggetto di tutela, introducendo quindi un vincolo di inedificabilità a partire dall'asse di dette sezioni della viabilità esistente.

- Si respinge l'ossevazione di cui all'art.50 in cui si paventa la penalizzazione dell'economia locale sottoponendo a tutela vincolistica le costruzioni sparse ad uso rurale e residenziale turistico, in quanto, come espresso dalla Soprintendenza, la norma non sottopone a tutela le case sparse ma, non potendo derogare dal suo contenuto percettivo, indica i caratteri dell'edificato. Tuttavia su questi ultimi la Commissione ha ritenuto di esprime alcune valutazioni meglio specificate nella successiva osservazione proposta dal Comune di Castellammare del Golfo
- Si respingono parimenti, condividendo le controdeduzioni della Soprintendenza, le eccezioni sollevate all'art. 53 (punti e percorsi panoramici), ritenendo che per la viabilità della SS. 187 è possibile salvaguardare il valore panoramico con adeguati accorgimenti nell'edilizia latistante di futura realizzazione.

Osservazioni prodotte nel comune di Castellammare del Golfo

Comune di Castellammare del Golfo (1CG)

- Rilevata l'incompetenza della Commissione riguardo all'osservazione di cui al punto 1 (mancata concertazione così come previsto dalla vigente normativa), sulle osservazioni proposte agli artt. 2 (strategie) e 5 (strutture e contenuti) dell'NTA la Commissione concorda con le controdeduzioni della Soprintendenza le quali respingono dette osservazioni.
- Si condivide il parziale accoglimento delle osservazioni proposte agli art. 3 (efficacia) e 4 (norme transitorie) meglio specificato nella successiva trattazione delle osservazioni prodotte dal comune di Erice.
- Per quanto riguarda l'osservazione all'art. 7 si rimette alla Soprintendenza un quesito relativo alle motivazioni per le quali, nel caso in specie si limita al solo intervento conservativo la modalità di intervento consentita.
- Si concorda nel rigettare l'osservazione che intende trasformare le attività compatibili descritte all'art. 8 da norme prescrittive a norme di indirizzo e/o di orientamento. Parimenti si condivide di accogliere l'osservazione relativa ad una più specifica definizione cartografica delle aree dove possano svolgersi le attività compatibili, mentre non si ritiene giustificato, come richiesto dal ricorrente, la redazione di una tavola di Piano sovrapponibile alla zonizzazione del PRG.
- La commissione non ritiene ammissibile l'inclusione tra i paesaggi locali dell'ambito 1 di parti di territorio non compresi in tale ambito, concordando in questo con le argomentazioni della Soprintendenza.
- Per quanto riguarda le osservazioni agli artt. 22 (sistema costiero), 23 (versanti), 42 (beni archeologici), 43 e successivi sui beni isolati, 49 (viabilità storica) e 54 (fascia di rispetto) per analogia alle osservazioni prodotte dal Comune di Erice, si rimanda alle valutazioni ivi espresse.
- Si respinge l'eccezione formulata all'art. 49 (viabilità storica) con le stesse motivazioni già trattate per una analoga osservazione proposta dal Comune di Buseto Palizzolo.

- Nel merito dell'osservazione prodotta all'art.50 (costruzioni sparse ad uso rurale e residenziale turistico), la Commissione concorda parzialmente con il ricorrente ritenendo i caratteri tipologici descritti per le nuove costruzioni troppo rigidi ed escludenti qualsiasi utilizzo di architetture contemporanee. E' pertanto condivisibile individuare tali caratteri in sede di definizione dei singoli piani regolatori generali.
- Non si condivide il contenuto dell'osservazione proposta al titolo V dell'NTA per la gravità delle ripercussioni ambientali e paesaggistiche connesse ad interventi di rilevante trasformazione del paesaggio.

Jacaranda s.r.l. (Cordonali Eugenio) (n. 2 CG):

- La Commissione concorda con la Soprintendenza nel rigettare l'osservazione secondo la quale il PTP non consentirebbe al ricorrente di realizzare un impianto produttivo di tipo turistico residenziale in un'area (c/da Scopello) ove non sono previste nuove costruzioni. Infatti tale area, insistente sulla fascia di rispetto costiera, è compresa nei paesaggi locali dello Zingaro e del Bacino del Fiume Guidaloca ritenuti di particolare rilevanza paesaggistica.

Foderà Marina (n. 3 CG)

- Si accoglie l'osservazione di inserire nella tavola 9a di Piano il manufatto in questione come "bene isolato con la qualifica di casa rurale" a seguito della verifica effettuata dalla Soprintendenza.

Foderà Giorgia e Marina (n. 4 CG)

- Si prende atto della verifica effettuata dalla Soprintendenza che accoglie l'istanza dei ricorrenti di adeguare la localizzazione e la classificazione del bene archeologico in argomento.

Foderà Marina, Serio Elena e Guido Filippo (n. 5 CG)

- Si condivide la controdeduzione della Soprintendenza nel rigettare l'osservazione, poiché risulta rilevante mantenere il carattere di viabilità panoramica nelle aree in questione, escludendo brevi tratti eventualmente privi del carattere visuale.

Di Simone Marcello, Monica e Salvia Francesca (n. 6 CG)

- Si accoglie l'istanza, secondo la quale và inclusa nella zona di recupero l'area di proprietà dei ricorrenti che, sebbene ricadente in parte in fascia di rispetto fluviale, è posta su un promontorio già urbanizzato.

Di Girolamo Antonino (n. 7 CG)

- Si prende atto della verifica effettuata dalla Soprintendenza che accoglie l'istanza del ricorrente di adeguare la relativa cartografia al fine di rappresentare l'esistenza delle due cave in argomento.

Bonventre Maria Rita (n. 11 CG)

- Sebbene richiesto dalla Commissione nel verbale del 20.06.06 uno specifico sopralluogo per meglio valutare l'istanza del ricorrente, si ritengono le controdeduzioni della Soprintendenza esaustive per non accogliere detta osservazione.

Di Girolamo Antonino, Anna, Giovanna, Giuseppa, Geraldina, Giovanna Maria e Valeria Anna (n. 12 CG)

- Non si accoglie l'osservazione in quanto, come peraltro controdedotto dalla Soprintendenza, la destinazione compatibile si riferisce alle costruzioni esistenti e non a una prescrizione di tipo urbanistico. L'inedificabilità della fascia costiera è contenuto qualificante del Piano.

Asaro Caterina, Di Girolamo Anna Maria, Rosa e Giuseppina (n. 14 CG)

- Valgono le stesse valutazioni espresse nell'esame della precedente osservazione di cui al n. 12CG

Internicola Antonino (n. 15 CG)

- Valgono le stesse valutazioni espresse nell'esame dell'osservazione di cui al n. 2 CG.

Marmi Rosati s.r.l. (Cusenza Vincenzo) (n. 16 CG)

- Si concorda con la modifica dell'art 58 (attività estrattiva) indicata dalla Soprintendenza nell'accogliere l'osservazione tendente ad evidenziare quanto il medesimo articolo possa dare adito ad una interpretazione restrittiva della attività estrattiva.

Foderà Giuseppe, Cesare, Leonardo e Paolo (n. 17 CG)

- Valgono le stesse valutazioni espresse nell'esame della precedente osservazione di cui al n. 4CG. Si evidenzia in ogni caso una discordanza tra il numero di protocollo e la data citata dalla Soprintendenza e quella dell'osservazione in esame

Foderà Giuseppe, Cesare, Leonardo e Paolo (n. 18 CG)

- In assenza di controdeduzioni della Soprintendenza si rinvia alla medesima la verifica per l'inclusione nella relativa cartografia e schede del Piano del manufatto in questione come "bene isolato con la qualifica di architettura produttiva"

Foderà Giuseppe, Cesare, Leonardo e Paolo (n. 19 CG)

- Si ritiene l'osservazione non accoglibile in quanto l'inedificabilità della fascia di rispetto della costa è carattere strategico del Piano. Si riscontra l'assenza di controdeduzioni da parte della Soprintendenza.

Osservazioni prodotte nel comune di Custonaci

Comune di Custonaci (n. 31C)

- Si concorda con la Soprintendenza nel respingere le eccezioni sollevate sui criteri generali seguiti per la redazione del PTP. Infatti il medesimo Piano ha rispettato le norme del Codice Urbani e quanto previsto dall'art. 143 del D. L.vo 42/2004. Non è invece competenza della Commissione valutare eventuali carenze nelle fasi di concertazione così come previste dalla normativa attuale.
- Per gli stessi motivi espressi nell'esame di una analoga osservazione proposta dal Comune di Buseto Palizzolo riguardo all'art. 48 secondo la quale il ricorrente vorrebbe far coincidere il centro storico con l'attuale perimetrazione di zona A di PRG, si respinge l'osservazione, concordemente a quanto espresso dalla Soprintendenza. La Commissione fa tuttavia rilevare che la norma in argomento ingenera equivoci tra la sua natura prescrittiva e quella indicativa. Si suggerisce pertanto che in sede di decretazione del PTP si consideri con chiarezza la differenza tra norme prescrittive e non, ai fini della gestione della salvaguardia del PTP.
- Si respinge l'eccezione formulata all'art. 49 (viabilità storica) con le stesse motivazioni già trattate per una analoga osservazione proposta dal Comune di Buseto Palizzolo.
- Con riferimento alla tutela dei punti e percorsi panoramici di cui all'art. 53 si ritiene di

dover accogliere parzialmente l'osservazione proponendo che vengano definiti come tali solo le arterie stradali esterne al perimetro edificato, sebbene, come rilevato dalla Soprintendenza, che respinge la suddetta osservazione, il Piano individui soltanto alcune strade aventi le caratteristiche di elevata panoramicità.

- Per quanto riguarda l'osservazione di cui all'art 54 la Commissione concorda con il contenuto delle controdeduzioni della Soprintendenza.
- Per quanto riguarda le osservazioni proposte all'art. 58 (attività estrattive), il quale risulta al proponente lesivo degli interessi economici primari di Custonaci, la Commissione condivide il parziale accoglimento da parte della Soprintendenza con le modifiche apportate al medesimo articolo.

Cala Buguto s.r.l. (Oddo Vincenza) (n. 32 C)

- Per quanto lamentato dal ricorrente, il quale ha avuto sospese, essendo subentrate norme più restrittive con la pubblicazione del PTP, opere di ampliamento già assentite dalla medesima Soprintendenza, si ritiene quanto segue:
  1. atteso che è stata proposta l'abrogazione dell'art. 4 (norme transitorie) nella successiva trattazione riguardante il comune di Erice, si mette in adeguata evidenza quanto emerge da questo e da altri casi in cui i ricorrenti lamentano il comportamento dell'Istituzione preposta alla tutela laddove si verifica che progetti già assentiti con nulla osta della Soprintendenza siano poi vanificati da vincoli ulteriori e successivi di inedificabilità apposti dal PTP. Si ritiene necessario che, in analogia con comportamenti propri di altri strumenti pianificatori, anche i piani paesistici tengano conto dello stato di diritto nascente dai progetti già assentiti dalle stesse istituzioni che redigono i medesimi piani. Ciò ha valore anche come contributo e raccomandazione metodologica e operativa per altri piani in itinere;
  2. si concorda con la Soprintendenza nel rigettare l'emendamento all'art. 22 (sistema costiero);
  3. si respinge l'emendamento all'art. 23 (versanti) così come già motivato in analoghe osservazioni;
  4. si rigetta altresì, concordando con la Soprintendenza, la modifica richiesta all'art. 54 (fascia di rispetto).

Paesano Maria Stella, Rosaria, Angela e Nastasi Andrea (33 C)

- Accogliendo parzialmente l'osservazione, la Soprintendenza amplia la perimetrazione dell'area di recupero includendo il piano di lottizzazione per il quale il ricorrente ha già ottenuto i necessari nulla osta e stipulata la convenzione, operando così in difformità ad analoghi casi. Si ritiene opportuno chiedere alla Soprintendenza un maggiore approfondimento delle motivazioni che hanno addotto tale parziale accoglimento.

Giallo Biagio (34 C) Messina Alberto (35 C) Di Grazia Salvatore e Scaduto Vito (36 C) Barraco Natale Salvatore (37 C) Savona Alberto e Barbera Maddalena (38 C)

- Si condividono le controdeduzioni della Soprintendenza nel rigettare le osservazioni proposte dai ricorrenti tutti proprietari di terreni ricadenti in fascia di rispetto costiera di rilevante qualità paesaggistica e dei quali viene chiesta l'esclusione dalle condizioni di inedificabilità.

Gruppo Consiliare "Insieme per cambiare" (39 C)

- Si concorda con la Soprintendenza nel respingere le modifiche di cui agli artt. 4 (norme transitorie), 22 (sistema costiero) e 54 (fascia di rispetto). Si respinge altresì la modifica

all'art. 23 (versanti) come già affermato in analoga fattispecie.

API Associazione Piccole e medie Industrie della provincia di Trapani (40 T)

- Per quanto riguarda le osservazioni all'art. 58 (attività estrattive), per analogia alle osservazioni prodotte dal Comune di Comune di Custonaci, si rimanda alle valutazioni ivi espresse.

Messina Paolo, Sammartano Marco, Anselmo Francesco e Noto Giuseppe (41 C)
- l'osservazione è accoglibile in quanto in un contesto già compromesso dalle adiacenti lottizzazioni autorizzate l'area del ricorrente costituisce una modesta porzione di un più vasto contesto urbanizzato la cui inedificabilità non apporterebbe alcun beneficio al paesaggio d'ambito.

Consiglio Comunale di Custonaci (n. 45 C)

- Si ritiene che la delibera del Consiglio Comunale non ha i caratteri dell'osservazione al P.T.P., ma è una richiesta di attivazione dell'Amministrazione Comunale al porre in essere azioni efficaci perché il P.T.P. non preveda mortificazioni nello sviluppo economico e sociale.

Osservazioni prodotte nel comune di Erice

Comune di Erice (25E)

- Sulle perplessità addotte dal ricorrente circa il contenuto dell'art. 3 (efficacia del Piano) articolato in indirizzi programmatici e pianificatori e direttive e prescrizioni, si concorda con la Soprintendenza nell'accogliere parzialmente gli emendamenti proposti dal ricorrente.
- Si condivide l'abrogazione dell'art 4 (norme transitorie) in quanto il suo contenuto ingenera dubbi interpretativi anche rispetto all'art. 145 del Dlgs. 42/2004.
- Si condividono le controdeduzioni della Soprintendenza che respingono gli emendamenti proposti all'art. 8 con i quali si intendeva trasformare le attività compatibili ivi descritte da norme prescrittive a norme di indirizzo e/o di orientamento.
- Con riferimento alle modifiche apportate dalla Soprintendenza all'art 10 relativo al paesaggio locale 1 Erice-Pizzolungo per un parziale accoglimento dell'osservazione riguardante la mancata considerazione della vigente programmazione urbanistica nel comune di Erice da parte del PTP, la Commissione ritiene non sufficienti le argomentazioni addotte dalla medesima Soprintendenza nel ritenere talune opere prima non specificatamente previste, quali nuove strade, impianti sportivi, parcheggi a raso, ecc., compatibili con le caratteristiche paesaggistiche individuate lungo i versanti di Monte San Giuliano e sulla pianura costiera, benché quest'ultima soggetta a processi di degrado e di trasformazione urbana. Pertanto la Commissione ritiene opportuno chiedere alla Soprintendenza un maggiore approfondimento delle motivazioni che hanno addotto tale parziale accoglimento.
- La Commissione condivide il rigetto delle osservazioni proposte tendenti a modificare a mero orientamento per il PRG le attività compatibili previste per i paesaggi locali 9 e 10. Non ritiene tuttavia argomentata la modifica dell'art. 18 che introduce tra tali attività anche quelle industriali. Pertanto ritiene opportuno chiedere alla Soprintendenza un maggiore approfondimento delle motivazioni che hanno addotto tale parziale accoglimento.
- Riguardo all'art. 22 (sistema costiero) rispetto al quale il ricorrente lamenta la mancata considerazione della vigente programmazione urbanistica da parte del PTP, la

Commissione non ritiene sufficientemente motivata la parziale modifica del medesimo articolo da parte della Soprintendenza che consentirebbe attività di nuova edilizia e di trasformazione per il recupero di tratti di fascia di rispetto costiera urbanisticamente degradati. Pertanto ritiene opportuno chiedere alla Soprintendenza un maggiore approfondimento delle motivazioni che hanno addotto tale parziale accoglimento.

- Si respinge, contrariamente a quanto controdedotto dalla Soprintendenza, l'eccezione sollevata dal ricorrente di superare la pendenza del 30% quale soglia per la edificabilità sui versanti (art. 23).
- La Commissione concorda con le controdeduzioni della Soprintendenza circa l'individuazione cartografica dei beni archeologici di cui all'art 42 dell'NTA e su cui il ricorrente aveva sollevato talune perplessità. Si condivide inoltre la modifica proposta dalla medesima Soprintendenza al suddetto art. 42.
- Viene condiviso il rigetto della osservazione sui beni isolati di cui all'art. 43 e successivi, secondo la quale non appaiono chiare talune individuazioni e le rispondenze tra i vari documenti del Piano. Si concorda inoltre sulle modifiche da apportare agli artt. 45, 46 e 47 ritenendo a tale proposito che tra le attività compatibili relative ai beni isolati rappresentanti architettura produttiva vadano aggiunte oltre quelle pertinenti l'agriturismo anche quelle relative al turismo rurale ed all'ittiturismo.
- Per quanto riguarda le eccezioni sollevate all'art. 49 (viabilità storica) si rimanda a quanto già rilevato nel caso analogo relativo al comune di Buseto Palizzolo.
- Si concorda sulla legittimità delle previsioni dell'art.50 (costruzioni sparse ad uso rurale e residenziale turistico) del quale il ricorrente chiede la riformulazione nell'ambito degli indirizzi programmatici e pianificatori del comune, mentre si ribadisce la inammissibilità del superamento della soglia di pendenza del 30% per la nuova edificazione.
- Riguardo al parziale accoglimento delle osservazioni all'art. 54 (fascia di rispetto) valgono per la Commissione le stesse considerazioni espresse precedentemente riguardo all'art. 22 (fascia costiera). Pertanto si ritiene opportuno chiedere alla Soprintendenza un maggiore approfondimento delle motivazioni che hanno addotto tale parziale accoglimento.
- Sugli errori e le imprecisioni delle tavole grafiche lamentare al punto 14 delle osservazioni si condivide la controdeduzione formulata dalla Soprintendenza.

La Tonnara s.r.l. (Bulgarella Andrea) (29E)

- si concorda nel respingere la osservazione che non risulta adeguatamente motivata tanto da giustificare una modifica della profondità della fascia di rispetto dell'ambito costiero che per continuità investe uno sviluppo della costa ericina che non è lecito ridurre senza inficiare il carattere complessivo del Piano.

Antonio e Nicola Adragna (30E)

- Viene rigettata la prima osservazione concordando con le argomentazioni della Soprintendenza.
- Si condivide altresì che il PTP non vieta l'apertura di strade in aree caratterizzate dal paesaggio agricolo con la prescrizione che queste siano prive di bitume e si caratterizzino come semplici piste.

Osservazioni prodotte nel comune di San Vito Lo Capo

Comune di San Vito Lo Capo (n. 18SV)

- Si concorda con la Soprintendenza nel confermare l'alto valore paesaggistico della costa in argomento tale da giustificare la fascia di rispetto di inedificabilità individuata dal PTP e che per il ricorrente si sviluppa in maniera sproporzionata. Inoltre l'osservazione a parere della Commissione è genericamente rappresentata in quanto priva di cartografie tematiche sulla estensione sulla qualità paesaggistica che consenta di argomentare la richiesta di riduzione della profondità della fascia costiera di inedificabilità.
- Per quanto riguarda le osservazioni all'art.13 (Paesaggio locale 4 - San Vito Lo Capo Castelluzzo) si accoglie l'emendamento di introdurre fra le attività compatibili del "paesaggio agrario degli insediamenti rurali di Macari, Castelluzzo, Timpi Bianchi" quella turistica-alberghiera a condizione di non dismettere gli impianti di uliveto da tutelare e conservare.
- Si concorda sulla rilevanza paesaggistica di contrada Piano di Sopra interessata dalla osservazione in questione. Tuttavia, stante la ricorrenza del problema relativo ai divieti nascenti dal PTP su ambiti oggetto di lottizzazioni convenzionate, attivate e con già avvenuta concessione delle opere di urbanizzazione primaria, si raccomanda all' Amministrazione regionale ogni forma di controllo e di cautela anche procedendo con severe indagini su opere di mitigazione ambientale e paesaggistica da attivare su tali lottizzazioni

Società Mare e Monti Team s.r.l. (Mazzara Maurizio) (n. 19 SV)
- Si concorda con le argomentazioni formulate dalla Soprintendenza nel respingere l'osservazione che vorrebbe escludere dal vincolo di fascia di rispetto costiera talune aree in C/da Salinella (Macari), sebbene comprese in un PPA.

Calampiso Club s.r.l. (Randazzo Salvatore) (n. 21 SV)
- Appare parzialmente condivisibile l'osservazione di inserire nel PTP l'area urbanizzata del complesso turistico denominato "villaggio Calampiso" come centro urbano per eseguire modesti ampliamenti e trasformazioni, in quanto, contrariamente alle controdeduzioni della Soprintendenza, si ritiene che i caratteri di densità del tessuto del costruito, limitando tale perimetro all'aggregato esistente, giustifichino tale richiesta.

La Porta Elena e Antonia (n. 22 SV)
- Si condivide il rigetto dell'osservazione, in quanto la richiesta di assimilazione del contesto alle zone edificate non è suffragata dalla realizzazione dell'edificazione esistente.

Amodeo Giuseppe (n. 23 SV); Borruso Antonino (n. 24 SV); Venza Giuseppe, Giuseppa, Gaspare, Elisabetta e Ragona Carmela (n. 47 SV)
- Si esprime la medesima valutazione per l'analogo caso rappresentato all'ultimo punto dell'osservazione 18 SV.

Assindustria Trapani (n. 46 C)
- Nel ribadire le motivazioni contenute nelle dichiarazioni di accoglimento dell'analoga osservazione proposta dal Comune di Custonaci formulata avverso al contenuto dell'art. 58 sulle attività estrattive, si propone ulteriormente di introdurre, in uno con la riformulazione dell'articolo stesso, un divieto all'apertura di nuove cave di prestito per la produzione di pietrisco calcareo, obbligando alla frantumazione in situ dei detriti di cava per sostituire quanto prodotto dalle cave di materiale lapideo non di pregio. Ciò raggiunge il duplice scopo di evitare altre cave e di riqualificare i bacini marmiferi che proprio per la presenza di detriti subiscono il maggiore impatto ambientale negativo, essendo i detriti

stessi elemento di rilevante detrazione ambientale.

Osservazioni prodotte nel comune di Valderice

Scavone Maria Concetta (n. 8V)

- Si prende atto della verifica effettuata dalla Soprintendenza che accoglie l'istanza del ricorrente di inserire nell'elenco dei beni isolati i beni indicati nell'osservazione.

Marmifera Mineraria s.r.l. (n. 9 T)

- Si concorda con la Soprintendenza nell'accogliere in generale l'osservazione con le modifiche all'art.58 già formulate per analoghe fattispecie qualora l'ambito del ricorrente rientri nella perimetrazione delle aree vocate per l'attività estrattiva.

Osservazioni prodotte da Enti

Ordine degli Architetti della provincia di Trapani (n. 42 T)

- la Commissione determina di non entrare nel merito riguardo alla parte della osservazione di natura argomentativa con riferimento di tipo generale e a volte generico, mentre con riferimento al Capo III "proposte di modifica e abrogazione" eprime le seguenti valutazioni:

1) inammissibile;
2) ammissibile limitatamente alle parti del Piano difformi dal contenuto delle linee guida del P.T.P.R.;
3) parzialmente ammissibile limitatamente ai manufatti edilizi, non solo perché la determinazione di compatibilità tra le destinazioni e gli immobili esistenti deve essere riservata alla pianificazione urbanistica, ma anche perché la dichiarazione di compatibilità funzionale può formare oggetto solo di un esame specifico e puntuale del raffronto tra bene edificato e innovazione funzionale stessa.
4) e 5) la Commissione ravvisando l'ammissibilità delle osservazioni sollecita un incontro chiarificatorio con la Soprintendenza, ai fini di meglio chiarire la sussistenza del rilievo.
6) ci si dichiara non competenti sulla questione;
7) si respinge alla luce della evidente esaustività delle schede di indagine che descrivono tutti i beni isolati;
8) non accoglibile. Tuttavia nella parte in cui l'osservante contesta l'estensione a m. 300 del vincolo di totale inedificabilità, in quanto l'estensione non fa riferimento (anche eventualmente con profondità maggiori o al limite dei m. 150) alla reale natura dei luoghi, applicando un criterio astratto che non è ammissibile nello studio del paesaggio reale. Di fatto il Piano applica puntualmente profondità di fasce di rispetto in ragione delle caratteristiche del paesaggio. Relativamente all'art. 58 delle N.T.A. l'osservazione non è accoglibile. Si propone una perimetrazione di area vasta vocate all'attività estrattiva all'interno delle quali sia consentito il rilascio di autorizzazioni per nuove cave o ampliamenti delle esistenti, in modo da non compromettere l'esistenza del comparto produttivo;
9) si ritiene accoglibile, auspicando una più agevole lettura della cartografia coordinata al contenuto delle N.T.A., con suddivisione netta ed evidente tra le distinte aree oggetto di diversificata regolamentazione.

La Commissione inoltre sottopone al giudizio dell'Osservatorio le seguenti valutazioni riguardanti osservazioni su cui non sono state riscontrate le relative controdeduzioni della Soprintendenza di

Trapani.

Osservazioni dei Comuni di Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, San Vito Lo Capo e Valderice datate 01.10.2004 (n. 26 T)

- Relativamente al contenuto del Capitolo A dell'osservazione, si dichiara la propria incompetenza a trattare gli argomenti esposti relativi alla natura di vincolo nascente dalla semplice adozione del P.T.P. e relativa pubblicazione, in capo alle autonome determinazioni legali di singoli comuni;
- relativamente al Capitolo B la Commissione, preso atto delle dichiarazioni dei Sindaci, che unitamente chiedono "*il ritiro e riformulazione del P.T.P.*" in esame, ritiene questa proposta inaccettabile in quanto radicale e non dettagliatamente formulata nel documento che fa generiche affermazioni di principio (teoricamente accettabili) ma non ammissibili per loro genericità.

Osservazioni dei Comuni di Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, San Vito Lo Capo e Valderice datate 13.01.2005 (n. 27 T)

- La Commissione ribadisce il parere espresso nel precedente documento analogo del 01.10.2004, mantiene la sua posizione in merito all'inaccettabilità delle generiche osservazioni e opposizioni di uguale tenore a quelle del precedente documento, senza entrare in merito ad osservazioni specifiche e puntuali su singoli aspetti, ambiti e norme del piano.

Osservazione del WWF Sezione regionale siciliana (n. 47 T)

- l'Associazione in merito alla disciplina del Piano che regola gli "interventi di rilevante trasformazione del Paesaggio" di cui al titolo V delle NTA, chiede di inserire il divieto di realizzazione delle tipologie di impianti a più grande impatto, come per esempio gli impianti eolici, in quanto non compatibili con le caratteristiche di grande pregio paesaggistico che riveste tale ambito. Si respinge l'osservazione in quanto si considera il contenuto normativo del PTP adeguatamente atto a tutelare il paesaggio anche per tale materia.

Osservazione di Giacomo Minore e Sclafani Giuseppa (48 C)

- L'opponente lamenta la mancata considerazione da parte del PTP delle destinazioni urbanistiche del vigente PRG, sottoponendo un'ampia area di territorio nella frazione "Frassino Tuono" nel comune di Custonaci ad inedificabilità per rispetto della fascia costiera (art. 54). Chiede pertanto il ripristino della destinazione urbanistica di "zona agricola" limitando la tutela della costa nell'ambito dei 150 metri previsti dall'attuale normativa regionale. La Commissione respinge l'osservazione in quanto non è proponibile escludere dal vincolo di inedificabilità la realizzazione di manufatti o edifici destinati all'agricoltura.

Proposta del Comune di Custonaci (49 C)

- l'istanza è di natura propositiva per la realizzazione di un porto turistico e relative strutture ed attrezzature ricettive in un'area compresa tra le insenatura prospiciente le contrade Cornino e Scarati e la foce del Torrente Forgia. La Commissione, per manifesta incompetenza ad affrontare l'argomento che non si configura come una osservazione al PTP, rimette la proposta all'Osservatorio.
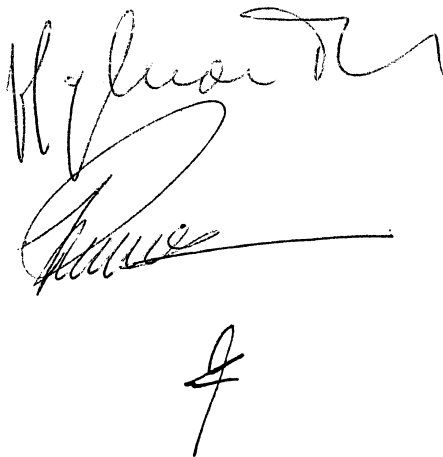
Osservazione del Comune di Valderice (n 50B)

- Il comune propone due diverse istanze, una in data 13.01.05 con la quale in assenza di qualunque motivazione richiede emendamenti agli artt. 54 (fascia di rispetto) e 51 (attività estrattive), l'altra in data 12.01.05 con la quale l'UTC del medesimo comune rileva talune contradditorietà e lacune nella compilazione degli elenchi relativi ai beni isolati e ai centri e nuclei storici ricadenti nel comune di Valderice. La Commissione ritiene non ammissibili, in quanto genericamente poste, le osservazioni per la riformulazione degli artt. 54 e 51, il cui contenuto è stato peraltro già trattato per precedenti osservazioni. Rimanda, altresì, alla Soprintendenza la valutazione sulle schede dei beni isolati e dei centri e nuclei storici allegate alla seconda istanza.

La seduta viene chiusa alle ore 13,30.
Letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE

PIANO PAESAGGISTICO
AMBITO 1
“AREA DEI RILIEVI DEL TRAPANESE”

NORME DI ATTUAZIONE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Finalità e campo di applicazione del Piano

Il Piano Territoriale Paesaggistico dell’Ambito 1 - Area dei rilievi del trapanese – interessa il territorio dei comuni di Castellammare del Golfo, Custonaci, Buseto Palizzolo, Valderice, San Vito Lo Capo e parte del territorio del comune di Erice.

Il Piano Territoriale Paesaggistico dell’Ambito 1 è redatto in adempimento alle disposizioni delle Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, approvate con D.A. n.6080 del 21.05.1999, e con riferimento alla Convenzione europea del Paesaggio e al quadro legislativo nazionale e regionale, in particolare a quanto previsto dall’art. 3 della L.R. 1 agosto 1977, n. 80, dall’ art. 143 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” di cui al D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, così come integrato e modificato dai DD.lgs n. 157 del 24 marzo 2006 e n. 63 del 26 marzo 2008 e in seguito denominato Codice, e dall’Atto di Indirizzo dell’Assessorato Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e per la Pubblica Istruzione, adottato con D.A. n° 5820 del 08/05/2002.

Il Piano Territoriale Paesaggistico dell’Ambito 1 persegue le seguenti finalità generali:

la stabilizzazione ecologica del contesto ambientale, la difesa del suolo e della bio-diversità, con particolare attenzione per le situazioni di rischio e di criticità;

la valorizzazione dell’identità e della peculiarità del paesaggio dell’Ambito, sia nel suo insieme unitario che nelle sue diverse specifiche configurazioni;

il miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale, sia per le attuali che per le future generazioni.

Art. 2
Strategie

Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’art.1, il Piano promuove azioni di tutela e valorizzazione volte ad attivare forme di sviluppo sostenibile, specificamente riferite alle identità locali, e articolate secondo le seguenti strategie generali:

- il consolidamento e la riqualificazione del patrimonio naturalistico, con l’estensione del sistema delle riserve ed il suo organico inserimento nella rete ecologica regionale, la protezione e valorizzazione degli ecosistemi, dei beni naturalistici e delle specie animali e vegetali minacciate d’estinzione non ancora adeguatamente protette, il recupero ambientale delle aree degradate;

- il consolidamento del patrimonio e delle attività agroforestali, con la qualificazione innovativa dell'agricoltura tradizionale, la gestione controllata delle attività pascolive, il controllo dei processi di abbandono, la gestione attenta delle risorse idriche;
- la conservazione e il restauro del patrimonio storico, archeologico, artistico, culturale e testimoniale, il recupero dei percorsi storici, la valorizzazione dei beni meno conosciuti, la promozione di forme appropriate di fruizione;
- la riorganizzazione urbanistica e territoriale, ai fini della valorizzazione paesaggistico-ambientale e tale da migliorare la fruibilità del patrimonio insediativo, da contenere il degrado e la contaminazione paesaggistica e da ridurre gli effetti negativi dei processi di diffusione urbana.

Coerentemente alle suddette strategie generali il Piano ha contenuto propositivo, individuando *indirizzi strategici,* riferiti ai Paesaggi Locali, così come in seguito definiti al Titolo II delle presenti Norme, entro i quali trovano coerenza e compatibilità reciproca, riportati nella tav. 1 di Piano (Scenario strategico). La loro azione va ritenuta strategica rispetto alle politiche territoriali dei diversi Enti e soggetti pubblici e/o privati interessati che vengono chiamati alla concertazione e alla conseguente definizione degli interventi. Sulla base di tali identificazioni possono predisporre un programma di azione e dar luogo a Programmi Complessi (Protocolli di Intesa, Accordi di Programma, etc.).

Le province e i comuni, nelle situazioni che richiedono interventi attivi di recupero e qualificazione paesaggistica, possono, attraverso i rispettivi atti di pianificazione che debbono essere coerenti alle previsioni del presente Piano Paesaggistico ed essere definiti nell'ambito di un processo di collaborazione con l'Amministrazione dei Beni Culturali, promuovere la formazione di parchi urbani e territoriali, di reti di percorsi di fruizione paesaggistica, di reti ecologiche, la valorizzazione di siti e monumenti del paesaggio agrario, dell'archeologia industriale.

Art. 3
Efficacia

1. Il Piano articola la normativa in *indirizzi programmatici, direttive e prescrizioni*:

- *indirizzi programmatici e pianificatori,* definiscono gli indirizzi necessari per assicurare il conseguimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali ed ambientali e della loro corretta fruizione; interessano paesaggi meritevoli di tutela ma non vincolati; costituiscono una precisa indicazione per le politiche dell'Assessorato Regionale per i Beni Culturali e Ambientali. Hanno valore di conoscenza e di orientamento per la programmazione economica, per la pianificazione territoriale provinciale e per la pianificazione urbanistica comunale;

- *direttive,* riguardano paesaggi sottoposti a vincolo ai sensi e per gli effetti degli artt. 136 e 142 del Codice; hanno una ricaduta cogente sulle politiche territoriali e sugli strumenti urbanistici e costituiscono variante agli stessi. Hanno effetti diretti sulla pianificazione provinciale e locale, generale e settoriale, sui progetti, piani o programmi sottoposti ad approvazione dell'Amministrazione per i Beni Culturali e Ambientali. La coerenza con tali direttive e l'osservanza delle prescrizioni costituiscono condizioni necessarie per il successivo rilascio delle approvazioni o nulla osta previsti dalla legge, sia tramite procedure ordinarie che nell' ambito di procedure speciali (conferenze di servizi, accordi di programma e simili);

- *prescrizioni,* costituiscono norme vincolanti per quegli elementi o categorie di beni ricadenti in aree vincolate ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice e individuati nelle tavole di analisi in base alle loro caratteristiche distintive e nella tav. 2 di Piano (Componenti del paesaggio).

2. Gli indirizzi programmatici e pianificatori hanno valore di conoscenza e di orientamento per la pianificazione provinciale e locale; le direttive e prescrizioni dovranno essere assunti come riferimento prioritario per la pianificazione provinciale e locale, che dovrà adeguarsi alle previsioni del Piano Paesaggistico, apportando agli strumenti urbanistici le modifiche necessarie per renderli coerenti e rispondenti al P.T.P., entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S. del decreto di approvazione del presente Piano, ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del Codice.

Art. 4

Norme transitorie

abrogato

Art. 5

Struttura e contenuti

Al fine di assicurare la conservazione, la valorizzazione e il recupero del paesaggio, del patrimonio naturale e di quello storico–culturale, coerentemente agli obiettivi di cui all'art.1, il Piano:

- analizza il paesaggio e ne riconosce i valori (analisi tematiche);
- assume i suddetti valori e beni come fattori strutturanti, caratterizzanti e qualificanti il paesaggio (sintesi interpretative);
- definisce conseguentemente la disciplina e dispone le azioni necessarie e opportune per mantenere e migliorare nel tempo la qualità del paesaggio dell'Ambito 1, anche attraverso la progettazione di nuovi paesaggi nelle aree degradate.

Il Piano articola la sua disciplina con riferimento ai *Paesaggi Locali* e alle *Componenti del paesaggio*:

- *Paesaggi Locali,* definiti nelle carte di sintesi in base alle caratteristiche strutturali, ai sistemi di relazione e alle identità dei luoghi;
- *Componenti del paesaggio,* riferite ai beni culturali ed ambientali (puntuali, lineari ed areali) individuati sulla base dei loro caratteri distintivi nelle carte di analisi e di sintesi.

Art. 6

Elaborati

Il Piano Territoriale Paesaggistico dell'Ambito 1 si compone dei seguenti elaborati, facenti tutti parte integrante e sostanziale del Piano stesso:

a) *relazione generale;*

b) *carte tematiche in scala 1/50.000:*

Analisi tematiche: sistema naturale

Morfologia di base

Morfologia di sintesi

Geologia

Climatologia

Paesaggio vegetale

Distribuzione dell'ornitofauna

Idrologia

Analisi tematiche: sistema antropico

Archeologia

9a. Patrimonio Storico Culturale (Beni isolati)

9b. Patrimonio Storico Culturale (Centri e nuclei storici)

9c. Patrimonio Storico Culturale (Viabilità storica)

10. Crescita urbana (lettura diacronica e sincronica)

11. Tipologia dell'insediamento

12. Morfologia ed insediamento

13. Trame insediative

14. Attività estrattive, infrastrutture e impianti

15. Mosaicatura degli strumenti urbanistici

16. Intervisibilità costiera

17. Visibilità dalle strade principali

18. Visibilità dai punti panoramici

19. Beni paesaggistici e ambientali

20. Vincoli territoriali

21. Patrimonio naturale protetto

Sintesi interpretativa e inquadramento strutturale

Paesaggi Locali

Relazioni percettive

Relazioni tra fattori

Valori e criticità

Schede dei paesaggi (struttura, relazioni, problemi e conflitti)

Tavole di Piano

Scenario strategico

Componenti del paesaggio

3a. Attività compatibili (Sezione I, II, III)

3b. Attività compatibili (Sezione I, II, III)

c) norme di attuazione;

d) allegati:

schede dei beni isolati;

schede dei centri e nuclei storici;

schede delle Regie Trazzere;

schede della flora e della vegetazione;

schede della fauna;

schede fotografiche dei Paesaggi;
schede dei siti archeologici;

Art. 7
Modalità di intervento

Il Piano disciplina le modalità di intervento sul paesaggio, con riferimento alle seguenti categorie:

Conservazione (CO)

Comprende le azioni e gli interventi volti prioritariamente alla conservazione delle risorse, dei beni e dei processi naturali biotici e abiotici, del paesaggio naturale e del

paesaggio culturale e dei beni storico-culturali, mediante eventuali attività manutentive e di controllo dei tipi e dei livelli di fruizione strettamente connessi alla finalità conservativa.

Può comprendere anche interventi di recupero degli elementi di degrado; interventi strettamente necessari alla attività scientifica e di monitoraggio.

Obiettivo è conservare la situazione in atto, come espressione di uno stato di equilibrio o di processi evolutivi dell'ecosistema, e la tutela dei valori emergenti assicurando la fruizione e l'utilizzazione sostenibile del paesaggio naturale e storico-culturale.

Mantenimento (MA)

Comprende le azioni e gli interventi volti prioritariamente alla difesa del suolo e alla manutenzione del paesaggio agrario e urbano e del patrimonio storico-culturale, mediante eventuali interventi di manutenzione, di recupero leggero, di riuso e di modificazione, finalizzati al mantenimento e al riequilibrio dell'uso delle risorse, senza alterare o pregiudicare il valore del paesaggio naturale e storico-culturale e tali da favorirne i processi evolutivi ed armonici.

Può comprendere anche interventi di eliminazione degli elementi di degrado, o comunque necessari al ripristino della funzionalità ecologica, parziali rimodellazioni del suolo per la sicurezza e la stabilità idrogeologica; interventi strettamente necessari alla attività scientifica e di monitoraggio.

Obiettivo è assicurare una migliore fruizione e una più razionale utilizzazione delle risorse, in modo da non alterare il paesaggio antropico e il paesaggio naturale.

Recupero (RE)

Comprende le azioni e gli interventi volti prioritariamente al riequilibrio delle situazioni paesaggistico-ambientali alterate o degradate, al recupero del patrimonio abbandonato o male utilizzato, all'eliminazione o alla mitigazione dei fattori di degrado e dei tipi o dei livelli di fruizione incompatibili. Tali interventi possono realizzarsi mediante modificazioni fisiche o funzionali strettamente necessarie ma anche innovative e, nelle aree fortemente deteriorate, anche con la progettazione di nuovi paesaggi, ma tali da non aumentare i carichi sull' ambiente, da accrescere la qualità del paesaggio e da ridurre od eliminare i conflitti o le improprietà d'uso in atto.

Obiettivo è ridurre le condizioni di criticità, rimuovere i detrattori o limitarne gli effetti negativi, realizzare un graduale recupero dei sistemi naturali ed antropici, dei valori paesaggistici, dei beni e dei siti di valore storico-culturale.

Trasformazione (TR)

Comprende interventi di modificazione dello stato dei luoghi, anche innovativi, in cui i fattori paesaggistico-ambientali non sono tanto caratterizzanti da imporre agli interventi rigide limitazioni di ordine quantitativo o strutturale; nelle situazioni compromesse sotto il profilo paesaggistico ed ambientale.

Obiettivo è conseguire livelli di migliore qualità ambientale e paesaggistica indirizzando la realizzazione degli interventi verso forme idonee a garantire il corretto inserimento nel contesto paesaggistico.

Art. 8

Attività compatibili

Il Piano individua, ai fini del consolidamento e della riqualificazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico-ambientale, della conservazione del patrimonio storico-culturale, nonché, della riorganizzazione urbanistica e territoriale, le seguenti attività in relazione alla loro compatibilità con i caratteri e i valori paesaggistico-ambientali e con le risorse e i beni presenti nell'Ambito:

1. Attività forestali. Attività tese alla conservazione, miglioramento e gestione dei popolamenti vegetali e in genere volte alla difesa del suolo, anche sotto l'aspetto idrogeologico e alla tutela e al miglioramento delle caratteristiche ambientali e del paesaggio.

2. Attività agropastorali. Attività attinenti alla produzione agricola e all'allevamento tradizionale, suscettibili di innovazioni eco-sostenibili, con relativi servizi e abitazioni, volte alla conservazione e al recupero dei paesaggi coltivati e alla valorizzazione delle potenzialità agricole e al miglioramento dei pascoli e dei prati-pascoli.

3. Attività estrattiva. Attività relative alla coltivazione e alla escavazione di materiali lapidei ed altri materiali.

4. Attività industriali e artigianali. Attività artigianali, commerciali e industriali non collocate e/o non collocabili nel contesto urbano-abitativo.

5. Attività residenziale e residenziale-turistica. Attività volte a riqualificare le condizioni dell' abitare e a soddisfare le necessità residenziali:

- residenze permanenti e i relativi servizi, attrezzature e infrastrutture ad essa connessi e le attività artigianali, commerciali e produttive di interesse prevalentemente locale;
- residenza-turistica e i relativi servizi e infrastrutture (strutture ricettive residenziali, case unifamiliari).

6. Attività turistico-alberghiere. Residenze e servizi relativi ad attività turistico-alberghiera e a strutture ricettive (villaggi turistici, alberghi, campeggi, ...).

7. Attività agrituristiche, turismo rurale e ittiturismo. Attività di ricezione e di ospitalità tese a sostenere e favorire lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca, ai fini di un reddito integrato della

comunità, promuovendo forme idonee di turismo finalizzate a meglio utilizzare il patrimonio edilizio esistente, a favorire la conservazione e la tutela dell' ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali delle comunità locali.

8. Attrezzature. Attività finalizzate alla realizzazione di servizi di livello urbano o sovra-comunale (attrezzature sportive, verde pubblico, attrezzature culturali e per il tempo libero, servizi ed attrezzature balneari, servizi cimiteriali, etc.).

9. Infrastrutture ed impianti. Attività attinenti la viabilità, le infrastrutture e gli impianti tecnologici.

10. Attività culturale-scientifica. Attività finalizzate alla fruizione per scopi scientifico-culturali dei valori ambientali, paesaggistici e storico-culturali.

11. Attività didattico-ricreativa. Attività volte alla fruizione per scopi ricreativi, didattico-culturali in genere e per il tempo libero, escursionismo (itinerari a piedi, a cavallo, in mountain-bike), balneazione non implicanti alcuna modificazione ambientale.

TITOLO II

PAESAGGI LOCALI
Le identità dei paesaggi

Art. 9
Definizione dei Paesaggi Locali

Il Piano definisce i Paesaggi Locali, sistemi relativamente coesi, aperti e interagenti con una riconoscibile morfologia e con articolate forme di uso del suolo, dotati di identità storico-culturale e paesaggistica; il Piano ne coglie e valorizza le unità, le diversità e le identità che li caratterizzano.

I Paesaggi Locali costituiscono il riferimento per gli indirizzi programmatici e le direttive la cui efficacia è disciplinata dall'art. 3 delle presenti Norme di Attuazione.

I Paesaggi Locali individuati sono:
Erice – Pizzolungo;
Bonagia – Custonaci;
Bacino del fiume Forgia;
San Vito Lo Capo – Castelluzzo;
Lo Zingaro;
Bacino del fiume Guidaloca;
Castellammare del Golfo;
Altavalle del fiume Caldo e San Bartolomeo;
Altavalle del fiume Fittasi e Monte Scorace;
Altavalle del torrente Lenzi.

Art. 10
Paesaggio Locale 1
Erice – Pizzolungo

Comprende i versanti Nord-Ovest del rilievo calcareo di monte San Giuliano, caratterizzati dalla presenza di singolarità geologiche e geomorfologiche, (Klippe sedimentario del Castellazzo, ripide falesie di Martogna e S. Matteo incise da canaloni e grotte), i terrazzi marini quaternari di Pizzolungo e la costa bassa e rocciosa con piccole cale che formano un arco prominente verso il mare.

Prevalente è la vegetazione a gariga e praterie secondarie sui versanti calcarei e nelle aree libere della pianura costiera; sono presenti importanti endemismi (vegetazione rupicola a casmofite), limitate aree boscate con frammenti residuali di *Quercus ilex*. Le colture agrarie interessano piccoli pianori (Martogna, Piano Guastella).

In vetta la città medioevale di Erice, circondata dal bosco di antico impianto (*Pinus halepensis*), domina il suggestivo panorama delle saline, della falce di Trapani, del golfo di Bonagia con monte Cofano e dell'entroterra collinare.

Caratterizzano questo paesaggio importanti siti di interesse archeologico (grotta del Tauro, vedetta fortificata di Martogna, mura Elime di Erice) insieme alle architetture isolate (torri di Pizzolungo e Martangella, Semaforo) che, in posizione emergente sul rilievo, costituiscono elementi di percezione visiva focalizzante.

Storicamente il monte San Giuliano e la città di Erice hanno costituito elementi prioritari di identità del paesaggio. Tale valore strutturante e qualificante è stato messo in crisi dalle trasformazioni insediative che hanno interessato la pianura costiera, dall'abbandono delle tradizionali attività agropastorali sulle pendici del monte e dal trasferimento di abitanti e funzioni dal centro di Erice vetta verso valle.

Le grandi cave isolate non più attive, i frequenti incendi e l'impianto caotico e invasivo dei tralicci per le trasmissioni radiotelevisive sulla vetta e in località S. Anna, hanno accresciuto i fenomeni di dissesto idrogeologico dei versanti e il degrado del paesaggio.

L'aggregato edilizio, a carattere turistico stagionale, di Pizzolungo e le attività industriali in attività e/o dismesse, costituiscono fattori di degrado ambientale e visivo della costa e formano una barriera che impedisce la relazione con il mare, e necessitano di interventi di miglioramento urbano e paesaggistico al fine di consentire la valorizzazione del patrimonio ambientale e la fruizione pubblica del paesaggio e del mare.

Attività compatibili

Negli ambiti geografici del Paesaggio locale Erice- Pizzolungo sono compatibili le seguenti attività:

1A - nella fascia costiera: attività residenziale e residenziale-turistica, turistico-alberghiera, attrezzature, infrastrutture ed impianti, agro-pastorali e artigianali, culturale-scientifica e didattico-ricreativa legata alla fruizione del mare;

1B - sui versanti del monte San Giuliano: attività agro-pastorali e forestali, agriturismo e turismo rurale, residenziale e residenziale-turistica, artigianali, culturale-scientifica e didattico-ricreativa;

1C - nel centro storico di Erice sono compatibili soltanto quelle attività (residenziali, artigianali, turistico-alberghiere, attrezzature, infrastrutture ed impianti, culturale-scientifica e didattico-ricreativa) che non alterino i caratteri del patrimonio edilizio ed urbanistico.

Indirizzi programmatici e direttive

Indirizzi e direttive sono orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori paesaggistici, ambientali, morfologici e percettivi della costa e dei versanti del monte San Giuliano; ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami; a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; alla riqualificazione ambientale-paesistica dell'insediamento costiero, a conservare il patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche) e al mantenimento dell'attività agropastorale; al risanamento e consolidamento dei suoli e dei versanti con tecniche di bio-ingegneria e favorire la piantumazione di oliveti e vigneti di coltivazione tipiche (DOC Erice) senza utilizzo di fito farmaci, nelle zone vocate. Ai fini della salvaguardia del paesaggio costiero considerato bene di eccezionale valore culturale, il Piano individua una fascia di tutela riportata nella tav. 2 di Piano in cui sono vietati nuovi interventi di trasformazione urbanistico-edilizia, salvo quanto previsto alla lettera *d)* del presente articolo.

In particolare, si prevede per:

a. *Centro storico di Erice ed area boschiva*

- la conservazione e la valorizzazione del tessuto urbano nella sua caratterizzazione insediativa e distributiva, il recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio esistente e delle sue invarianti costruttive, tipologiche e morfologiche, la reintegrazione delle lacune, la riconfigurazione della originaria continuità dei fronti, il restauro delle architetture monumentali ed il restauro filologico ed urbano della trama edilizia elencale, finalizzati al recupero del valore storico-simbolico della città

storica nel suo rapporto con il proprio contesto e con il paesaggio circostante, fermo restando la necessità della redazione di piani attuativi;

- il mantenimento dei margini della città. E’ da salvaguardare la forma urbana e il rapporto consolidatosi nel tempo tra città e pendici rocciose e bosco, le relazioni morfologiche e ambientali del paesaggio urbano e della vetta. Non è consentito qualsiasi intervento di nuova edificazione esterno al perimetro attuale della città storica. Sono consentiti interventi di riqualificazione in aree già compromesse e degradate finalizzati ad una migliore qualificazione e fruizione del contesto paesaggistico e che siano oggetto di pianificazione attuativa da sottoporre a parere della Soprintendenza;
- effettuare interventi di bonifica ambientale di discariche, di cave e di aree occupate da tralicci o impianti per la trasmissione delle onde radio televisive poste ai margini dell’edificato, tesi alla riqualificazione ambientale privilegiando l’uso di tecniche di bioingegneria;
- assicurare la fruizione delle vedute e del panorama;
- la tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche;
- la conservazione del bosco e prevenzione dagli incendi;
- l’individuazione di itinerari e percorsi naturalistici o mitico-religiosi per la rilettura storico-critica del territorio e la fruizione consapevole del patrimonio ambientale, storico culturale, floro-faunistico e naturalistico.

Attività compatibili:

- nell’area boschiva, le attività forestali, culturale-scientifica e didattico-ricreativa;
- nel centro storico di Erice, le attività residenziali, artigianali, turistico-alberghiere, attrezzature, infrastrutture ed impianti, culturale-scientifica e didattico-ricreativa, che non alterino i caratteri del patrimonio edilizio ed urbanistico.

b. Paesaggio agricolo dei pianori montani

- il mantenimento e il recupero dell’attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell’agricoltura;
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e privilegiando le tipologie e le tecniche costruttive tradizionali.

Attività compatibili: attività agro-pastorali, agriturismo e turismo rurale, residenziale e residenziale-turistica, artigianali, culturale-scientifica e didattico-ricreativa.

c. Paesaggio naturale/seminaturale dei versanti del rilievo calcareo di monte San Giuliano

la tutela delle emergenze geologiche e biologiche;

- la conservazione del bosco e prevenzione dagli incendi;

- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi boschivi stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale;
- il recupero ambientale delle aree di cava dismesse, è vietata l'apertura di nuove cave;
- sono vietati i movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesaggistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- il recupero e valorizzazione degli antichi percorsi panoramici e creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri che collegano il monte con la costa;
- è vietata l'apertura di nuove strade o piste in assenza di studio di fattibilità ambientale e di studio generale della riorganizzazione dei percorsi carrabili e pedonali finalizzato al miglioramento ambientale.

Attività compatibili: le attività agro-pastorali e forestali, culturale-scientifica e didattico-ricreativa e, limitatamente al patrimonio edilizio esistente, le attività di agriturismo e turismo rurale, residenziale e residenziale-turistica, artigianali.

d. Paesaggio della pianura costiera soggetto a processi di degrado e di trasformazione urbana

- il recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale roccioso, dei torrenti e dei canaloni e rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- il miglioramento della fruibilità del mare attraverso la realizzazione di accessi pubblici, di aree verdi (impianti sportivi all'aria aperta realizzati con materiali naturali, parcheggi a raso alberati e senza impermeabilizzazione del suolo) e di attrezzature realizzate con opere temporanee rimovibili (passerelle, scalette, piattaforme in legno, chioschi, stabilimenti balneari stagionali con annessi servizi di ristoro non stabili e temporanei, piccoli approdi galleggianti rimovibili);
- il recupero paesaggistico dell' abitato di Pizzolungo, mediante piani attuativi di riqualificazione urbanistico e ambientale corredati di progetti di sistemazione paesistica di dettaglio. Tali piani debbono prevedere interventi di disinquinamento, di razionalizzazione degli spazi con il necessario inserimento, in scale adeguate, di parcheggi alberati, di attrezzature sociali, di aree a verde, viali alberati, e di recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica e ai colori delle superfici costruite, anche al fine di mitigare gli impatti sul paesaggio, derivanti dalla disarmonia dell'edificato e di promuovere la realizzazione di corridoi ecologici che connettano il mare con i boschi sui versanti;

- il recupero e riutilizzo dei manufatti costieri (ex segherie) in disuso, in funzione della creazione di strutture turistiche e/o a servizio della fruizione del mare.
- la razionalizzazione del porticciolo turistico esistente e l'eventuale potenziamento da valutare nel quadro di programmazione della portualità turistica provinciale;
- la realizzazione di percorsi carrabili alternativi alla esistente arteria di scorrimento litoranea al fine di decongestionare il traffico purché non alteranti il paesaggio con notevoli opere d'arte, e finalizzati ad un migliore assetto dei luoghi e ad un miglioramento delle qualità urbanistiche ed ambientali e secondo le previsioni di un piano attuativo di riqualificazione dell'area interessata da sottoporre a parere della Soprintendenza competente.

Attività compatibili: attività residenziale e residenziale-turistica, turistico-alberghiera, attrezzature, infrastrutture ed impianti, agro-pastorali e artigianali, culturale-scientifica e didattico-ricreativa legata alla fruizione del mare.

Art. 11

Paesaggio locale 2

Bonagia – Custonaci

Comprende l'anfiteatro naturale del golfo di Bonagia, costituito dalla pianura costiera calcarenitica di Bonagia – Cornino e dalla corona dei rilievi che la racchiude. Essa si sviluppa da monte San Giuliano a Nord-Ovest ai versanti settentrionali di monte della Misericordia, poggio Mafi, monte Zimmaria, monte Bufara e termina a Nord-Est con il monte Cofano; ed è incisa dal tratto finale del fiume Forgia che percorre la piana in direzione Sud-Nord.

E' un paesaggio con un orizzonte visivo aperto verso il mare ma chiuso dai crinali delle colline e dominato da monte San Giuliano e monte Cofano; omogeneo dal punto di vista geolitologico (prevalentemente costituito da substrati calcarei e dolomitici) ma che si frammenta nel complesso articolarsi dei rilievi, nelle linee verticali delle pareti rocciose, nel dettaglio delle particolarità della vegetazione e degli insediamenti, nella continua e poco frastagliata, linea di costa.

Differenti identità locali caratterizzano il paesaggio Bonagia – Custonaci accrescendone l'unitarietà e la diversità.

Il Paesaggio naturale e seminaturale caratterizza il versante orientale del monte San Giuliano; la sequenza dei rilievi calcarei che si sviluppano a Sud della Piana di Bonagia (monte Della Misericordia, poggio Mafi e monte Bufara); il corso del fiume Forgia; il versante occidentale del rilievo dolomitico di monte Cofano per l'alto grado di naturalità.

Inoltre, particolari singolarità geomorfologiche (pareti rocciose, grotte, la gola del Forgia, le guglie del Cofano) qualificano il paesaggio geologico.

Nella pianura costiera vaste aree a coltivi si alternano ad ampi spazi abbandonati e ad aree costruite. Gli uliveti di Bonagia caratterizzano storicamente i luoghi conferendo una particolare identità.

Numerosi sono i beni storico-architettonici, come bagli, torri costiere, tonnare, antichi nuclei pastorali e siti di interesse archeologico.

Il centro urbano di Valderice, in origine policentrico (Paparella, S.Marco), ha uno sviluppo lineare lungo l'asse viario principale (S.S.187); i caratteri architettonici rurali della tradizione locale sono stati, in

parte, compromessi dalle frequenti demolizioni con diffusione di modelli insediativi atipici; sono a rischio le ville signorili del novecento, impreziosite da giardini ornamentali con specie esotiche, tipiche d'epoca.

Il centro urbano di Custonaci, in origine policentrico (Custonaci, Scucina e Pagliai), con caratteri architettonici della tradizione agro-pastorale, è oggi cuore delle attività estrattive, è posto in un sito panoramico (belvedere di Custonaci), di particolare valenza paesaggistico-ambientale, caratterizzato da suggestive formazioni rocciose ricche di vegetazione con macchia mediterranea e gariga.

I processi di modificazione sono soprattutto, dovuti all'azione antropica che ha compromesso l'identità storica ed ambientale dei luoghi: urbanizzazioni di Bonagia e Cornino a carattere turistico-stagionale e produttivo; cave in fossa o sui versanti calcarei di pizzo Corvo e cozzo Pignatello; inquinamento costiero e della foce del fiume Forgia; degrado ambientale e forte impatto visivo determinato dalle segherie e dai cumuli di detrito di cava di notevole entità sparsi sul litorale ed in prossimità del centro urbano di Custonaci; degrado ed abbandono del patrimonio storico-culturale e del sistema insediativo sparso; siti archeologici a rischio per la prossimità di aree di cava; congestione da traffico ed inquinamento per il transito intenso di mezzi pesanti.

Attività compatibili

Negli ambiti geografici del Paesaggio locale Bonagia - Custonaci sono compatibili le seguenti attività:

2A - nella pianura costiera: attività residenziale e residenziale-turistica, turistico-alberghiera, attività agrituristiche, turismo rurale e ittiturismo, attrezzature, infrastrutture ed impianti, attività agro-pastorali e artigianali, attività estrattive limitatamente agli impianti esistenti e qualora previsti dal Piano Regionale delle Cave, culturale-scientifica e didattico-ricreativa delle risorse ambientali e del patrimonio storico;

2B - sui versanti prevalentemente rocciosi: attività agro-pastorali e forestali, agriturismo e turismo rurale, residenziale e residenziale-turistica, culturale-scientifica e didattico-ricreativa;

2C - nelle aree urbanizzate e nelle aree di espansione previste nei piani urbanistici sono compatibili tutte quelle attività (residenziali e residenziale-turistica, industriali e artigianali, turistico-alberghiere, attrezzature, infrastrutture ed impianti, culturale-scientifica e didattico-ricreativa) che non alterino l'identità fisica e culturale del centro abitato.

Indirizzi programmatici e direttive

Indirizzi e direttive sono orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori ambientali, morfologici e percettivi dei rilievi, della pianura e della costa, delle singolarità geomorfologiche e biologiche; a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; a ridurre l'impatto negativo delle urbanizzazioni disseminate lungo la costa e nella pianura e delle attività estrattive e del ravaneto; a conservare e ricostituire il tessuto e il paesaggio agrario, al mantenimento degli uliveti di Bonagia; alla tutela e al recupero del patrimonio storico-culturale (nuclei, architetture e percorsi storici, aree archeologiche, ville e giardini) che spesso si configura come elemento ordinatore del tessuto territoriale. Ai fini della salvaguardia del paesaggio costiero considerato bene di eccezionale valore culturale, il Piano individua una fascia di tutela riportata nella tav. 2 di Piano in cui sono vietati nuovi interventi di trasformazione urbanistico-edilizia, salvo quanto previsto alla lettera *f*) del presente articolo.
In particolare, si prevede per:

a. Paesaggio naturale del rilievo dolomitico di monte Cofano

- la conservazione dei valori naturali e della biodiversità e integrazione in una rete di relazioni ecologiche e funzionali. Il monte Cofano è da considerare serbatoio naturale primario in grado di costituire sorgente di diffusione ai fini della biodiversità e della realizzazione della Rete ecologica d'Ambito;
- il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e degli antichi percorsi panoramici (giro di monte Cofano) finalizzati alla creazione di itinerari naturalistici ed escursionistici, per la fruizione didattica e scientifica dei beni naturali.

Attività compatibili: attività forestali, culturale-scientifica e didattico-ricreativa, salvo ulteriori limitazioni previste dal regolamento della Riserva Naturale Orientata.

b. Paesaggio naturale/seminaturale dei versanti del rilievo calcareo di monte San Giuliano e della dorsale meridionale (monte Della Misericordia, Scerotta Mafi e monte Bufara)

- la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e nuovi interventi tesi a favorire la rinaturalizzazione e il potenziamento della biodiversità come potenziali "stepping stones" nella costituzione della Rete ecologica;
- la tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- la conservazione del bosco e la prevenzione dagli incendi;
- il mantenimento dell'attività e dei caratteri agro-pastorali del paesaggio, anche mediante incentivazione alla produzione;
- il recupero delle aree con vegetazione a gariga e prateria con finalità pastorali oppure di ricostituzione della macchia e del bosco mediterraneo in particolare nelle aree più acclivi o inadatte a forme di agricoltura economicamente compatibile;
- il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale;
- il recupero ambientale delle aree di cava dismesse; non è consentita l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti;
- sono vietati i movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- la conservazione dei nuclei rurali, mantenendo inalterati il tessuto edilizio originario, la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali;
- il recupero e la valorizzazione degli antichi percorsi panoramici e la creazione di itinerari escursionistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di interesse archeologico, grotta Perciata, grotta Maria, grotta dei Porci;
- è vietata l'apertura di nuove strade o piste.

Attività compatibili: attività agro-pastorali e forestali, agriturismo e turismo rurale, culturale-scientifica e didattico-ricreativa.

c. Paesaggio delle aree agricole dei pianori di monte San Giuliano e dei versanti di monte Della Misericordia

- il mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e privilegiando le tipologie e le tecniche costruttive tradizionali;
- il recupero delle aree con vegetazione a gariga e prateria con finalità di riuso agricolo e zootecnico oppure di ricostituzione della macchia e del bosco mediterraneo in particolare nelle aree più acclivi o inadatte a forme di agricoltura economicamente compatibile.

Attività compatibili: attività agro-pastorali, agriturismo e turismo rurale, residenziale e residenziale-turistica, culturale-scientifica e didattico-ricreativa.

d. Paesaggio della fascia fluviale del fiume Forgia

- la riqualificazione del paesaggio naturale del vallone del fiume Forgia attraverso interventi di rinaturalizzazione di parti del corso compromessi e della foce del fiume e la rimozione dei detrattori ambientali che determinano accumulo lungo gli argini di materiali di risulta dell'attività di cavazione;
- la tutela, la riqualificazione e ricostruzione degli elementi di importanza naturalistica ed ecosistemica, al fine della costituzione dei corridoi ecologici fluviali, elementi fondamentali della Rete ecologica;
- la utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari al mantenimento della vita acquatica;
- l'utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di sua pertinenza.

Attività compatibili: attività agro-pastorali, culturale-scientifica e didattico-ricreativa.

e. Paesaggio agro-pastorale della pianura costiera

- il mantenimento dei caratteri e dell'identità degli oliveti di Bonagia che vanno tutelati e conservati per il valore paesaggistico e culturale e, pertanto, non possono essere sostituiti da altre colture;
- la valorizzazione dell'attività agricola verso tecniche colturali eco-compatibili. Le innovazioni della produzione agricola devono essere compatibili con la conservazione del paesaggio agrario e con la tradizione locale;
- gli interventi devono tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell' insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);

- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo, privilegiando le tipologie e le tecniche costruttive tradizionali;
- il recupero e la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico, caratterizzato dalla presenza dei numerosi bagli rurali, dalle torri costiere di Bonagia e di Tonnara Vecchia e dalla tonnara di Bonagia;
- la conservazione dei nuclei storici rurali mantenendo inalterati il tessuto edilizio originario, la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali.

Attività compatibili: attività residenziale e residenziale-turistica, turistico-alberghiera, attività agrituristiche, turismo rurale e ittiturismo, attrezzature, infrastrutture ed impianti, attività agro-pastorali e artigianali, culturale-scientifica e didattico-ricreativa.

f. Paesaggio della pianura costiera soggetto a processi di degrado e di trasformazione urbana

- il recupero paesaggistico degli insediamenti costieri di Bonagia, S.Andrea, Cornino e dei recenti aggregati edilizi, delle aree di cava e delle segherie, mediante piani attuativi di riqualificazione urbanistico e ambientale. Tali piani debbono prevedere interventi di disinquinamento, di razionalizzazione degli spazi con il necessario inserimento, in scale adeguate, di parcheggi alberati, di attrezzature sociali, di aree a verde, e di recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica e ai colori delle superfici costruite, anche al fine di mitigare gli impatti sul paesaggio, derivanti dalla disarmonia dell’edificato e di promuovere la realizzazione di corridoi ecologici che connettano il mare con i versanti collinari;
- il recupero paesaggistico delle aree di cava e delle segherie, mediante piani attuativi di riqualificazione urbanistica e ambientale conseguenti alla dismissione delle cave in fossa; tali piani debbono prevedere interventi di disinquinamento e di riutilizzazione degli spazi, la riconfigurazione dei luoghi e l’inserimento nel paesaggio.

Attività compatibili: attività residenziale e residenziale-turistica, turistico-alberghiera, attività agrituristiche, turismo rurale e ittiturismo, attrezzature, infrastrutture ed impianti, attività agro-pastorali e artigianali, attività estrattive limitatamente agli impianti esistenti e qualora previsti dal Piano Regionale delle Cave, culturale-scientifica e didattico-ricreativa.

g. Paesaggio dei versanti rocciosi di pizzo Corvo e cozzo Pignatello

- recupero ambientale e paesaggistico dei versanti calcarei di pizzo Corvo e cozzo Pignatello, prossimi alla R.N.O. di monte Cofano, con rimozione del ravaneto e degli impianti esistenti ad eccezione di quelli da musealizzare con apposito progetto e recupero delle aree di cava dismesse; non è consentita l’apertura di nuove cave;
- valorizzazione del paesaggio della cava mediante riuso e la fruizione di siti di cava dismesse particolarmente suggestive quali testimonianza dell’attività tradizionale di cavazione (museo della cava);

- la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e nuovi interventi tesi a favorire la rinaturalizzazione e il potenziamento della biodiversitá come potenziali "stepping stones" nella costituzione della Rete ecologica;
- la tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- il recupero delle aree con vegetazione a gariga e prateria con finalità pastorali oppure di ricostituzione della macchia e del bosco mediterraneo in particolare nelle aree più acclivi o inadatte a forme di agricoltura economicamente compatibile;
- il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale;
- sono vietati i movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesaggistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- la conservazione dei nuclei rurali, mantenendo inalterati il tessuto edilizio originario, la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali;
- il recupero e la valorizzazione degli antichi percorsi panoramici e la creazione di itinerari escursionistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale;
- è vietata l'apertura di nuove strade o piste.

Attività compatibili: attività agro-pastorali, culturale-scientifica e didattico-ricreativa.

h. Paesaggio urbano di Valderice e Custonaci

- valorizzazione dell' identità storica dell'insediamento e mantenimento degli elementi spaziali, morfologici, tipologici e dei caratteri urbanistici e architettonici tradizionali; va evitata la saturazione tra il costruito e gli spazi agricoli e aperti posti tra i diversi nuclei; gli eventuali ampliamenti devono favorire la permanenza di "angoli di visuale", in modo da conservare la leggibilità della strutturazione insediativa originaria;
- riqualificazione degli spazi aperti e ridefinizione attraverso progetti capaci di intrecciare le identità, gli usi contemporanei e le innovazioni tecnologiche;
- mantenimento e tutela dell'identità storica delle ville e dei giardini;
- restauro e recupero ambientale delle ville storiche e dei giardini esotici per la grande rilevanza paesaggistico-culturale, restituendo, ove persa, dignità culturale e paesistica agli edifici, ai manufatti, ai giardini e alle architetture vegetali; i giardini vanno restaurati e conservati sia nella parte edificata che negli elementi vegetali;
- mantenimento dell'integrità del contesto ambientale del paesaggio urbano e mitigazione o rimozione degli impatti derivanti da detrattori visivi ed ambientali, depositi di ravaneto e opere edili di notevole dimensione.

Attività compatibili: attività residenziali e residenziale-turistica, industriali e artigianali, turistico-alberghiere, attrezzature, infrastrutture ed impianti, culturale-scientifica e didattico-ricreativa che non alterino l'identità fisica e culturale del centro abitato.

Art. 12

Paesaggio Locale 3

Bacino del fiume Forgia

Comprende l'ampio bacino del fiume Forgia delimitato dalle pendici calcaree di monte Sparagio, (ricco di vegetazione a gariga, praterie e macchie, con formazioni boschive e residui di bosco naturale di *Quercus ilex*), segnati e intagliati dalle attività estrattive, dai versanti argillosi coltivati a seminativo e vigneto di monte Le Curcie, (con in sommità l'omonimo ed antico baglio ad elevata interrelazione visiva), dai versanti di monte Bosco, con affioramenti rocciosi in sommità e con vegetazione a macchia e gariga, e da versanti argillosi dei monte Murfi, Luziano, Giamboi e poggio Menta. Il paesaggio è chiuso verso mare dai rilievi di Scerotta e Bufara.

Le intense attività estrattive hanno costruito suggestivi e drammatici squarci sui versanti di monte Sparagio creando un nuovo paesaggio che domina le più serene visuali dei campi agricoli.

Il paesaggio agricolo a campi aperti dei seminativi, dei vigneti e degli uliveti, puntualizzato da nuclei e da centri rurali filiformi e ramificati lungo le strade (Buseto Palizzolo) è predominante.

La vegetazione a gariga e praterie è limitata ed occupa le pendici più alte o più scoscese dei rilievi calcarei; il bosco interessa la formazione forestale residuale naturale di *Quercus ilex* (Lecceto di monte Sparagio).

Il fiume Forgia, al limite tra i rilievi calcarei e quelli argillosi, ha carattere torrentizio e scorre con andamento sinuoso tra i campi coltivati da cui lo separa una ripa di canne. Si integra nel paesaggio agrario fino alla barriera calcarea dei rilievi Scerotta e Bufara che incide formando una stretta gola di grande interesse paesaggistico.

Caratterizzano questo paesaggio importanti elementi geomorfologici, singolarità geologiche e siti di interesse biogeografico (dolina del monte Bufara); siti archeologici (insediamento Pietra Colle, c.da Mafi, monte Le Curcie); le architetture rurali Baglio Le Curcie in posizione strategica a forte intervisibilità, e i Bagli Fontana, Ancona, Anello, Racabbe, Mafi, inseriti nel contesto agrario collinare.

L'insediamento ha il carattere dell'urbanizzazione lineare e filiforme costituita da piccoli centri ed aggregati edilizi e si struttura in tre diversi insiemi. I nuclei di Assieni, Pedrone e Sperone sono posti nella stretta valle tra La Bufara e monte Sparagio, e tendono a congiungersi al centro di Custonaci di cui rappresentano attualmente dei sobborghi. Il nucleo di Crocevia (con una forte identità determinata dalla sua forma urbana di "centro di incrocio") e case Messina, posti lungo la S.S.187, gravitano su Valderice.

Sulle pendici dei rilievi argillosi di monte Luziano e Murfi si sviluppa il centro di Buseto Palizzolo, costituito da un articolato insieme di nuclei e piccoli aggregati edilizi (Badia, Baglio Portelli, Passo Casale, Alberti, Buseto Inferiore, Battaglia, Palizzolo, Luziano, Gervasi, Baglio Fanara, Buseto Superiore, Piano Neve, Buseto Soprano), quasi una città diffusa e lineare, ben integrata nel paesaggio agrario, posta lungo la viabilità trasversale che collega la S.S. 187 con la provinciale 57.

Il bacino è attraversato dall'importante Strada Statale 187 che collega Castellammare a Trapani e costituisce asse centrale di distribuzione di tutta la rete stradale interna all'Ambito.

La qualità ambientale e paesistica è messa a rischio dall'intensa attività dell'ampio bacino estrattivo di materiali di pregio, dall'impatto derivante dai cumuli di detrito di cava (ravaneto) e dall'attività delle numerose segherie; dall'inquinamento per uso agricolo di pesticidi e concimi chimici.

La frana di colamento nei pressi di Buseto Palizzolo, l'esondazioni del T. Forgia e del Toce, in parte cementificati e imbrigliati, rappresentano fattori di criticità ambientale.

Il degrado del patrimonio insediativo storico, per abbandono o per interventi di recupero non adeguati, e la perdita del carattere polinucleare dell'insediamento, per la tendenza alla saldatura dei centri, rappresentano altri fattori di criticità che contribuiscono ad alterare la identità del paesaggio.

Attività compatibili

Negli ambiti geografici del Paesaggio locale Bacino del fiume Forgia sono compatibili le seguenti attività:

3A - sui versanti prevalentemente rocciosi: attività forestali e agro-pastorali, estrattive e industriali e artigianali limitatamente all'area del bacino estrattivo, culturale-scientifica e didattico-ricreativa;

3B - nel fondovalle e nei versanti argillosi: attività agro-pastorali, industriali e artigianali, residenziale e residenziale-turistica, attività agrituristiche, turismo rurale, infrastrutture ed impianti, culturale-scientifica e didattico-ricreativa;

3C - nelle aree urbanizzate e nelle aree di espansione previste nei piani urbanistici sono compatibili tutte quelle attività (residenziali e residenziale-turistica, industriali e artigianali, turistico-alberghiere, attrezzature, infrastrutture ed impianti, culturale-scientifica e didattico-ricreativa) che non alterino l'identità fisica e culturale del centro abitato.

Indirizzi programmatici e direttive

Indirizzi e direttive sono orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori ambientali, morfologici e percettivi dei versanti collinari e del torrente Forgia; a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; a ridurre l'impatto negativo delle attività estrattive e del ravaneto; a conservare e ricostituire il tessuto agrario e il patrimonio storico-culturale (nuclei, architetture, percorsi storici e aree archeologiche) che si configurano come elementi fondamentali del tessuto territoriale.

In particolare, si prevede per:

a. *Paesaggio dei versanti calcarei di monte Sparagio e di monte Bufara e Scerotta*

- la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione, la prevenzione dagli incendi e interventi tesi a favorire la rinaturalizzazione e il potenziamento della biodiversità come potenziali "stepping stones" nella costituzione della Rete ecologica;
- il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico e la manutenzione dei sentieri e degli antichi percorsi per la fruizione del patrimonio naturale e del paesaggio;
- la tutela delle emergenze geologiche (dolina) e biologiche;
- il mantenimento dell'attività e dei caratteri agro-pastorali del paesaggio, e valorizzazione verso tecniche colturali eco-compatibili, anche al fine di potenziare il ruolo di tutela ambientale;
- il mantenimento delle attività estrattiva con riferimento a quanto previsto e consentito dal Piano Regionale delle Cave;
- nelle aree non comprese nel bacino estrattivo, sono vietati i movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;

- recupero ambientale e paesaggistico dei versanti calcarei, con asportazione del ravaneto e recupero delle aree di cava dimesse, e valorizzazione del paesaggio della cava mediante riuso e fruizione di siti di cava dismesse particolarmente suggestive;
- non è consentita l'apertura di nuove cave in prossimità di boschi naturali, di emergenze geologiche (dolina, pareti rocciose, etc..).

Attività compatibili: attività forestali e agro-pastorali, culturale-scientifica e didattico-ricreativa e, limitatamente all'area del bacino estrattivo, attività estrattive, industriali e artigianali.

b. Paesaggio della fascia fluviale del fiume Forgia

- riqualificazione del paesaggio naturale del fiume Forgia e dei suoi affluenti attraverso interventi di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati; rimozione dei detrattori ambientali che determinano impatto da inquinamento o accumulo, lungo gli argini, di materiali di risulta dell'attività di cavazione;
- tutela, riqualificazione e ricostruzione degli elementi di importanza naturalistica ed ecosistemica, al fine della costituzione dei corridoi ecologici fluviali, elementi fondamentali della Rete ecologica;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari al mantenimento della vita acquatica;
- il recupero dei corsi d'acqua artificializzati, al fine di meglio utilizzarne le potenzialità di habitat e di autodepurazione;
- l'utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di sua pertinenza.
- utilizzazione delle capacità di autodepurazione naturale, comprese quelle legate alla presenza di vegetazione acquatica e alle capacità di assorbimento dei nutrienti e dell'inquinamento diffuso da parte delle fasce perifluviali.

Attività compatibili: attività agro-pastorali, culturale-scientifica e didattico-ricreativa.

c. Paesaggio agrario collinare a campi aperti dei seminativi e dei vigneti

- il mantenimento dell'attività agricola e valorizzazione verso tecniche colturali eco-compatibili, anche al fine di potenziare il ruolo di tutela ambientale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e zootecniche;
- incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali; ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e della zootecnia;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, segherie, etc..);
- ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dimesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;

- non è consentita l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossime alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi e elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità.

Attività compatibili: attività agro-pastorali, industriali e artigianali, residenziale e residenziale-turistica, attività agrituristiche, turismo rurale, infrastrutture ed impianti, culturale-scientifica e didattico-ricreativa.

d. Insediamento polinucleare di Buseto Palizzolo, Crocevia ed Assieni-Custonaci

- valorizzazione dell'identità storica degli insediamenti e mantenimento degli elementi spaziali, morfologici, tipologici e dei caratteri urbanistici e architettonici tradizionali; va evitata la saturazione tra il costruito e gli spazi aperti posti tra i diversi nuclei; gli eventuali ampliamenti devono favorire la permanenza di "angoli di visuale", in modo da conservare la leggibilità della strutturazione insediativa originaria;
- riqualificazione degli spazi aperti e ridefinizione attraverso progetti capaci di intrecciare le identità, gli usi contemporanei e le innovazioni tecnologiche.

Attività compatibili: attività residenziali e residenziale-turistica, industriali e artigianali, turistico-alberghiere, attrezzature, infrastrutture ed impianti, culturale-scientifica e didattico-ricreativa che non alterino l'identità fisica e culturale del centro abitato.

Art. 13

Paesaggio Locale 4

San Vito Lo Capo – Castelluzzo

Comprende l'anfiteatro naturale del golfo del Cofano, costituito dalla pianura costiera calcarenitica di Castelluzzo e dalla corona di rilievi che la racchiude e che si sviluppa da Nord-Ovest con il monte Cofano e le falesie delle Rocche del Tuono, i versanti di monte Palatimone, a Nord-Est con i versanti dei monti Sparagio, Speziale, Acci, Monaco, pizzo di Sella e con la falesia di Piana di Sopra.

La struttura paesaggistica di grande rilevanza è caratterizzata da un complesso sistema costiero che costituisce la parte occidentale del promontorio di Capo San Vito. L'insieme è di particolare valore paesaggistico ed estetico, per i singolari caratteri litologici e geo-morfologici e gli elementi di forte riferimento visivo che lo caratterizzano: la struttura dolomitica di monte Cofano con vegetazione a gariga e praterie secondarie; la pianura costiera di Castelluzzo con il litorale basso e roccioso dalla tipica vegetazione alofila delle scogliere calcaree; l'altopiano di Piana di Sopra con vegetazione a gariga e praterie secondarie, dalla particolare morfologia, costituita da una piattaforma calcarenitica con formazioni carsiche (grotta della Zubbia) e dalle falesie a strapiombo sul mare con fondali coralligeni di rilevante interesse biologico.

Il monte Cofano, elemento di connessione fra diversi paesaggi, con la sua massa monumentale rappresenta una unità strutturale e di riferimento visivo dell'Ambito. E' sito di rilevante interesse biogeografico per la presenza di entità floristiche e faunistiche, per la vegetazione rupicola di tipo endemico e per rilevanti aspetti di macchia a palma nana. La qualità del paesaggio naturale è esaltata

dalle antiche strutture architettoniche della Tonnara e della Torre del Cofano che dominano la costa bassa e rocciosa con piccole cale.

I versanti dei monti Sparagio, Speziale, Acci, Monaco, pizzo di Sella e monte Palatimone determinano una sequenza di anfiteatri naturali e sono prevalentemente coperti da praterie e garighe, con formazioni di macchia a palma nana, vegetazione rupicola e aree boscate, a conifere e latifoglie con nuclei residuali di Leccio.

Suggestivo è il micro-sistema della vallicola di contrada Biro e della piana paleo-lacustre di Purgatorio.

Numerose le singolarità geologiche e geomorfologiche presenti, come le località fossilifere nei versanti di Castelluzzo, le pareti rocciose a strapiombo di monte Monaco le Rocche del Tuono, le grotte e le strutture ipogee di monte Palatimone, le gole del Cipollazzo e del canale Biro.

I monti sono percorsi da antichi tracciati viari, panoramici, di connessione fra gli insediamenti rurali di Macari e Castelluzzo e i territori circostanti.

Racchiusa dai versanti calcarei ad anfiteatro, la piana lacustre di Purgatorio costituisce un particolare paesaggio agrario isolato visivamente, con vigneti, seminativi e colture arboree, ben conservato insieme al piccolo nucleo rurale. La provinciale per San Vito, regia trazzera, l'attraversa al centro portando un intenso traffico che le dà un carattere di luogo di passaggio e non valorizza le sue peculiarità paesaggistiche e storico-culturali (cave storiche, necropoli di contrada Mocata, e alcuni bagli).

La piana alluvionale di Castelluzzo, delimitata dai versanti dei monti Palatimone e Speziale, è caratterizzata dal paesaggio agrario e da un insediamento lineare con tipologie edilizie tradizionali, ben integrato e relazionato con gli uliveti circostanti che danno una particolare identità ai luoghi.

La pianura costiera di Castelluzzo, elemento di particolare effetto scenico, si distingue nettamente dalla parte più interna su cui sorge il paese, ha conservato, quasi priva di insediamento (viabilità asfaltata, edifici), la sua integrità naturale e l'unitarietà morfologica. Le calcareniti bioclastiche, che la costituiscono, affioranti da un sottilissimo strato di terreno con rada vegetazione a gariga, un tempo area di pascolo, in prossimità del mare diventano costa bassa e rocciosa con piccole cale, ricca di vegetazione endemica del genere *Limonium bocconei*. La piana costituisce una unità geolitologica e naturale che mantiene ancora la continuità fra terra e mare, senza barriere ed è ben percepibile sia da chi la fruisce all'interno sia da chi la vede dai rilievi circostanti e dal mare.

La "Piana di Sopra" rappresenta un complesso di eccezionale valore paesaggistico per il particolare rapporto con il mare, per la vegetazione (caprifoglio, mirto, lentisco, euforbia), per la presenza di architetture militari e religiose (torre di avvistamento dell'Isulidda su un'altura a picco sul mare, antica Cappella di Santa Crescenza). La suggestione particolare dei luoghi, in cui si intrecciano memorie antiche e paesaggio naturale, conferisce carattere di rarità e pregio all'ambiente, anche se vi insistono insediamenti recenti estranei all'identità naturale del luogo.

Numerosi insediamenti preistorici in grotta (Grotta di Cala Mancina, Grotta di Mezzo, Grotta dei Cavalli, Grotta di Racchio, Grotta di Cala Grottazze), rendono l'altopiano di grande rilevanza storico-culturale. Gli aspetti paleontologici e paletnologici rivestono un'importanza primaria, in quanto costituiscono un vero motivo di interesse per gli studi sui primi insediamenti umani e sui primi nuclei associati; da evidenziare i graffiti lineari preistorici nelle Grotte di Cala Mancina e dell'Isulidda sulle cui pareti sono state rinvenuti gruppi di incisioni lineari e due cervoidi del Paleolitico superiore.

Il sistema insediativo è caratterizzato dal centro costiero di San Vito Lo Capo e dai nuclei a matrice rurale di Macari, Purgatorio e Castelluzzo.

San Vito Lo Capo, posto su un pianoro degradante verso mare e delimitato ad ovest dalla falesia di Piana di Sopra e ad oriente dai versanti di monte Monaco, si affaccia su un pregevole litorale caratterizzato dal particolare arenile sabbioso; è meta ricercata dal turismo balneare per la qualità del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il centro ha una struttura a scacchiera con architetture tipiche degli insediamenti mediterranei.

Ad oriente dell'abitato, la pianura costiera di contrada Saffaglione, ai piedi di monte Monaco, è delimitata dalla "regia trazzera del litorale" da cui si percepisce un paesaggio integro, caratterizzato da una costa bassa e rocciosa e da una vegetazione a gariga e praterie secondarie.

I processi di degrado sono sull' area costiera causati soprattutto dall'intenso uso turistico stagionale che determina congestione e dalle trasformazioni non appropriate dei luoghi per la realizzazione delle seconde case. Sull'area collinare e montana sono fattori di degrado: l'abbandono delle attività agropastorali, gli incendi che depauperano il patrimonio biologico e l'azione delle attività estrattive ivi localizzate e di quelle dei paesaggi limitrofi.

Attività compatibili

Negli ambiti geografici del Paesaggio locale San Vito Lo Capo - Castelluzzo sono compatibili le seguenti attività:

4A - sui versanti prevalentemente rocciosi: attività forestali e agro-pastorali, le attività agrituristiche e turismo rurale che non comportino nuove costruzioni, culturale-scientifica e didattico-ricreativa;

4B - nella pianura costiera di Castelluzzo e contrada Saffaglione e Piana di Sopra: attività agro-pastorali, le attività agrituristiche e turismo rurale e residenziale-turistica che non comportino nuove costruzioni, culturale-scientifica e didattico-ricreativa;

4C - nelle pianure agricole: attività agro-pastorali, artigianali, residenziale e residenziale-turistica, attività agrituristiche, turismo rurale, attrezzature, infrastrutture ed impianti, culturale-scientifica e didattico-ricreativa;

4D - nel centro urbano di San Vito Lo Capo, nei centri e nuclei e nelle aree di espansione previste nei piani urbanistici sono compatibili tutte quelle attività (residenziali e residenziale-turistica, artigianali, turistico-alberghiere, attrezzature, infrastrutture ed impianti, culturale-scientifica e didattico-ricreativa) che non alterino l'identità fisica e culturale del centro abitato.

Indirizzi programmatici e direttive

Indirizzi e direttive sono orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori ambientali, morfologici e paesaggistici dei rilievi, della pianura e della costa, delle singolarità geomorfologiche e biologiche; a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; a conservare e ricostituire il tessuto agrario, al mantenimento degli uliveti di Castelluzzo; alla tutela e al recupero del patrimonio storico-culturale (architetture e percorsi storici, aree archeologiche). Ai fini della salvaguardia del paesaggio costiero considerato bene di eccezionale valore culturale, il Piano individua una fascia di tutela riportata nella tav. 2 di Piano in cui sono vietati nuovi interventi di trasformazione urbanistico-edilizia.

In particolare, si prevede per:

a. Paesaggio naturale del rilievo dolomitico di Monte Cofano

- la conservazione dei valori naturali e della biodiversità e integrazione in una rete di relazioni ecologiche e funzionale. Il monte Cofano è da considerare serbatoio naturale primario in grado di costituire sorgente di diffusione ai fini della biodiversità e della realizzazione della Rete ecologica d'Ambito;
- il recupero e la valorizzazione degli antichi percorsi panoramici (giro di monte Cofano) e creazione di itinerari naturalistici ed escursionistici, nonché, per la fruizione e il godimento del patrimonio storico-culturale, della torre e della tonnara del Cofano e del baglio Cofano, da utilizzarsi quali punti si sosta per la divulgazione didattica e scientifica dei beni naturali presenti all'interno della Riserva Naturale Orientata.

Attività compatibili: attività forestali, culturale-scientifica e didattico-ricreativa, salvo ulteriori limitazioni previste dal regolamento della Riserva Naturale Orientata.

b. Paesaggio seminaturale della pianura costiera di Castelluzzo

- la tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geologiche e biologiche;
- il recupero e la valorizzazione degli antichi percorsi panoramici, finalizzati alla fruizione dei beni naturali e del patrimonio storico-culturale (tonnara del Cofano, torri costiere, aree archeologiche).

Attività compatibili: attività agro-pastorali, culturale-scientifica e didattico-ricreativa e, limitatamente al patrimonio edilizio esistente, le attività agrituristiche, turismo rurale, residenziale-turistica.

c. Paesaggio agrario degli insediamenti rurali di Macari, Castelluzzo, Timpi Bianchi e Purgatorio

- la valorizzazione dell'attività agricola verso tecniche colturali eco-compatibili. Le innovazioni della produzione agricola devono essere compatibili con la conservazione del paesaggio agrario e con la tradizione locale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e zootecniche;
- incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali; ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e della zootecnia;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici inquinanti, depositi di inerti, industrie agroalimentari, segherie, etc..);
- ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dimesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture e comunque, in zone che non compromettano la fruizione visiva dei luoghi;
- non è compatibile eliminare gli elementi di vegetazione naturale presenti o prossime alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi e elementi geologici, rocce, pareti rocciose e morfologici, scarpate e fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;

- il mantenimento dei caratteri e dell'identità degli oliveti di Castelluzzo che vanno tutelati e conservati per il valore paesaggistico e culturale e, pertanto, non possono essere sostituiti da altre colture;
- il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico (bagli e case rurali), anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale;
- gli interventi devono tendere alla conservazione dei valori paesaggistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e degli insediamenti agricoli storici (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, cave storiche, viabilità rurale, sentieri);
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e privilegiando le tipologie e le tecniche costruttive tradizionali.

Attività compatibili: attività agro-pastorali, artigianali, residenziale e residenziale-turistica, attività turistico-alberghiere e agrituristiche, turismo rurale, attrezzature, infrastrutture ed impianti, culturale-scientifica e didattico-ricreativa.

d. Paesaggio dell'altopiano di Piana di Sopra

- la protezione e la valorizzazione dell'attività agro-pastorale;
- la conservazione della vegetazione a macchia e gariga e la prevenzione dagli incendi;
- la tutela delle emergenze geologiche (falesie, grotte della Zubbia, di Cala Mancina , della Campana, dei Cavalli, del Racchio e dell'Isolidda), biologiche, e l'incremento dei livelli di naturalità della vegetazione;
- il recupero e la valorizzazione degli antichi percorsi panoramici e creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale (torre dell'Isolidda, siti archeologici in grotta) e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- il recupero ambientale delle aree di cava dismesse, è vietata l'apertura di nuove cave;
- il recupero paesaggistico delle lottizzazioni esistenti. Si debbono prevedere interventi di disinquinamento, di razionalizzazione degli spazi, anche al fine di mitigare gli impatti sul paesaggio seminaturale; il recupero ambientale della piattaforma rocciosa soggetta a pressione antropica da inquinamento dovuto ai reflui delle costruzioni edilizie;
- sono vietate nuove costruzioni edilizie.

Attività compatibili: attività agro-pastorali, culturale-scientifica e didattico-ricreativa e, limitatamente al patrimonio edilizio esistente, le attività agrituristiche, turismo rurale, residenziale-turistica.

e. Paesaggio urbano costiero di San Vito Lo Capo

- la conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio storico;
- il mantenimento dell'integrità del contesto ambientale del paesaggio urbano e mitigazione o rimozione degli impatti derivanti da detrattori visivi ed ambientali;
- la tutela delle emergenze geologiche e biologiche (pareti rocciose, arenile,…);

- la riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree di espansione mediante interventi di razionalizzazione degli spazi con il necessario inserimento di aree a verde, viali alberati, e di recupero paesaggistico con particolare attenzione all'utilizzo delle tecniche e materiali tradizionali dei rivestimenti delle cortine architettoniche, privilegiando gli intonaci a calce di colore bianco e gli infissi lignei in azzurro nelle zone "A" e "B" del centro;
- sia mantenuto il rapporto altimetrico medio esistente fra gli edifici al fine di conservare l'equilibrio consolidato all'interno del paesaggio;
- eventuali riserve idriche sulle coperture siano opportunamente occultate e/o mimetizzate;
- il recupero ambientale delle aree di cava dismesse.

Attività compatibili: attività residenziali e residenziale-turistica, artigianali, turistico-alberghiere, attrezzature, infrastrutture ed impianti, culturale-scientifica e didattico-ricreativa che non alterino l'identità fisica e culturale del centro abitato.

f. Paesaggio della pianura costiera di c.da Saffaglione

- la tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geologiche e biologiche;
- il recupero e la valorizzazione degli antichi percorsi panoramici, finalizzati alla fruizione dei beni naturali.

Attività compatibili: attività agro-pastorali, culturale-scientifica e didattico-ricreativa e, limitatamente al patrimonio edilizio esistente, le attività agrituristiche, turismo rurale, residenziale-turistica.

g. Paesaggio naturale/seminaturale (della mandra) dei versanti dei monti Sparagio, Speziale, Acci, Monaco, pizzo Di Sella e monte Palatimone

- il monitoraggio e la manutenzione del patrimonio naturale esistente finalizzati alla conservazione e a favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- la conservazione del bosco e della vegetazione a macchia e gariga e la prevenzione dagli incendi;
- favorire la formazione di ecosistemi boschivi stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- la tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- sono vietati i movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesaggistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- la creazione di itinerari naturalistici ed escursionistici per la divulgazione didattica e scientifica dei beni naturali presenti (grotte e ipogei, gole);
- il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale;
- il recupero ambientale delle aree di cava dismesse, non è consentita l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti;

- il recupero e la valorizzazione degli antichi percorsi panoramici e dei tracciati viari e/o sentieri che collegano i versanti con la costa; creazione di itinerari naturalistici;
- è vietata l'apertura di nuove strade o piste;
- attività di monitoraggio e di presidio per il controllo della frana di Macari.

Attività compatibili: attività forestali e agro-pastorali, culturale-scientifica e didattico-ricreativa e, limitatamente al patrimonio edilizio esistente, le attività agrituristiche e turismo rurale.

Art. 14

Paesaggio Locale 5

Lo Zingaro

Il paesaggio locale, di grande rilevanza paesaggistica e naturalistica, è interessato, in gran parte, dalla presenza della Riserva Naturale Orientata dello Zingaro ed è costituito dai versanti costieri dei monti Sparagio, Speziale, Scardina, Acci, pizzo di Sella e monte Monaco, che si affacciano sul golfo di Castellammare. La costa rocciosa, dalla tipica vegetazione alofila delle scogliere calcaree, si presenta estremamente variegata, con punte e promontori, cale, faraglioni, scarpate e falesie; ed è cosparsa da antiche architetture isolate di difesa (torre dell' Usciere, dell' Impiso, dell' Uzzo e torre Bennistra) e della pesca del tonno (Tonnara del Secco, Tonnarella dell' Uzzo).

Numerosi sono gli elementi di rilevanza geologica e geomorfologia, quali le sorgenti di Acci e Scopello, le località fossilifere di pizzo Monaco, Tonnara del Secco, monte Monaco e punta di Solanto, strutture ipogee e grotte, siti di insediamenti preistorici (Cala Grottazze, Grotta dell' Uzzo).

Il paesaggio della riserva è caratterizzato da vegetazione a praterie e garighe mediterranee con formazioni di macchia a palma nana, lentisco e carrubo, e da coltivi, da beni isolati e nuclei storici (Borgo Cusenza), testimonianza delle attività agro-silvo-pastorali.

I versanti, anche se spesso percorsi dal fuoco, presentano un paesaggio costiero tradizionale non alterato dalla edificazione e da pressioni antropiche, intense, invece, ai bordi della parte meridionale dell'area protetta. L'aggregato edilizio di Mazzo di Sciacca si pone quale elemento dissonante rispetto alla qualità ambientale e paesaggistica di questi luoghi.

L'antico nucleo insediativo di Scopello è posto su di una rupe scoscesa ricca di vegetazione a gariga e macchia, che domina la torre e la tonnara omonimi, inserite in un suggestivo paesaggio naturale con le singolarità geomorfologiche dei faraglioni ricoperti da arbusti xerofitici ed un fondale marino ricco di colonie di idrozoi e briozoi.

Sui versanti di pizzo Petralia, pizzo Perania, e su Piano Levriere le coltivazioni si alternano alla naturalità delle rocce calcaree fino alle pareti rocciose a strapiombo che si affacciano su Piano Vignazzi, dove si conserva ancora il paesaggio agricolo tradizionale, solo in parte compromesso dalla presenza di recenti urbanizzazioni.

La diffusione di beni isolati e nuclei insediativi (Visicari) sono importanti testimonianze del paesaggio agro-pastorale.

Il paesaggio costiero ha subito notevoli trasformazioni per la pressione antropica derivante dalla diffusione degli insediamenti turistici ricettivi e a carattere stagionale (seconde case) in aree di rilevante interesse paesaggistico (Scopello, Mazzo di Sciacca, Sauci), per l'uso intensivo delle aree balneari non

supportate da idonee strutture e servizi provocando congestione ed inquinamento delle spiagge e del mare.

Nell'area costiera di c.da Saffaglione, degrado ambientale e un forte impatto visivo sono determinati dal depuratore e da una segheria con cava, nei pressi della Torre dell'Usciere e della Tonnara del Secco.

Un fattore non trascurabile di criticità ambientale è rappresentato dall'area di frana di detrito in contrada Bosco di Scopello.

Attività compatibili

Negli ambiti geografici del Paesaggio locale dello Zingaro sono compatibili le seguenti attività:

5A - sui versanti prevalentemente rocciosi: attività forestali e agro-pastorali, agriturismo e turismo rurale, residenziale e residenziale-turistica, turistico-alberghiera limitatamente alle strutture esistenti, impianti strettamente necessari al miglioramento della qualità ambientale del mare, culturale-scientifica e didattico-ricreativa;

5B – nelle pianure e pianori costieri: attività agro-pastorali, residenziale-turistica, agrituristiche, turismo rurale, culturale-scientifica e didattico-ricreativa. **Indirizzi programmatici e direttive**

Indirizzi e direttive sono orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori ambientali, morfologici e percettivi dei versanti e della costa, delle singolarità geomorfologiche e biologiche; a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; a ridurre l'impatto negativo dell'aggregato edilizio di Mazzo di Sciacca e delle edificazioni presenti lungo la costa; a conservare e mantenere l'identità agro-pastorale dei luoghi; alla tutela e al recupero del patrimonio storico-culturale (architetture isolate e percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali). Ai fini della salvaguardia del paesaggio costiero considerato bene di eccezionale valore culturale, il Piano individua una fascia di tutela riportata nella tav. 2 di Piano in cui sono vietati nuovi interventi di trasformazione urbanistico-edilizia.

In particolare, si prevede per:

a. Paesaggio naturale/seminaturale dei versanti costieri, da monte Scardina a monte Monaco

- la conservazione dei valori naturali e della biodiversità, e loro integrazione in una rete di relazioni ecologiche e funzionali. La Riserva Naturale Orientata dello Zingaro è da considerare serbatoio naturale primario in grado di costituire sorgente di diffusione di valori di naturalità ai fini della realizzazione della Rete ecologica d'Ambito;
- sono vietati i movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesaggistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e degli antichi percorsi panoramici (Regie Trazzere e sentieri), finalizzati alla creazione di itinerari naturalistici ed escursionistici, mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico esistente da utilizzarsi quali punti di sosta per la divulgazione didattica e scientifica dei beni naturali presenti all'interno della Riserva Naturale Orientata;
- la tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- la conservazione della vegetazione a macchia e gariga e la prevenzione dagli incendi;

- la razionalizzazione dei flussi di fruizione della fascia costiera della R.N.O. ai fini del della salvaguardia dell'equilibrio ambientale della stessa.

Attività compatibili: attività forestali e agro-pastorali, culturale-scientifica e didattico-ricreativa e, limitatamente al patrimonio edilizio esistente, agriturismo e turismo rurale, residenziale e residenziale-turistica, turistico-alberghiera. Salvo ulteriori limitazioni previste dal regolamento della Riserva Naturale Orientata dello Zingaro.

b. Paesaggio dei pianori costieri, da cala Bruca a cala Mazzo di Sciacca

- il recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale roccioso;
- attività di monitoraggio e di presidio per il controllo della frana attiva di contrada Bosco di Scopello;
- la tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- il recupero paesaggistico dell' aggregato edilizio di Mazzo di Sciacca, mediante piani attuativi di riqualificazione ambientale corredati da progetti di sistemazione paesistica di dettaglio. Tali piani debbono prevedere interventi di disinquinamento, di razionalizzazione degli spazi, con il necessario inserimento di aree a verde, e di recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica e ai colori delle superfici costruite, anche al fine di mitigare gli impatti sul paesaggio, derivanti dalla disarmonia dell'edificato;
- il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e degli antichi percorsi panoramici, finalizzati alla fruizione dei beni naturali e del patrimonio storico-culturale (tonnara di Scopello, torri costiere, area archeologica di scoglio Fungia, nucleo storico di Scopello);
- la tutela e la valorizzazione dell' identità storica del nucleo medioevale di Scopello mediante il mantenimento degli elementi spaziali, morfologici, tipologici e dei caratteri architettonici tradizionali in modo da conservare la leggibilità della struttura insediativa originaria e dei suoi margini. Non è consentito realizzare interventi di trasformazione urbanistica e edilizia nei pressi del nucleo alterando, così, il contesto storico, morfologico e funzionale (agro-pastorale).

Attività compatibili: attività agro-pastorali, impianti strettamente necessari al miglioramento della qualità ambientale del mare, culturale-scientifica e didattico-ricreativa e, limitatamente al patrimonio edilizio esistente, agriturismo e turismo rurale, residenziale e residenziale-turistica.

c. Paesaggio agro-pastorale del pianoro di Piano Levriere e dei versanti di pizzo Petralia e pizzo Perania

- protezione e valorizzazione dell'attività agro-pastorale in quanto presidio dell'ecosistema e fattore caratterizzante del paesaggio tradizionale;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e zootecniche;
- incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali;
- il riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- il recupero e valorizzazione degli antichi percorsi panoramici e creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e privilegiando le tipologie e le tecniche costruttive tradizionali.

Attività compatibili: attività forestali e agro-pastorali, agriturismo e turismo rurale, residenziale e residenziale-turistica, culturale-scientifica e didattico-ricreativa.

d. Paesaggio agrario della pianura costiera di Piano Vignazzi

- il mantenimento dell'attività agricola e valorizzazione verso tecniche colturali eco-compatibili, anche al fine di potenziare il ruolo di tutela ambientale;
- il riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini del turismo rurale e dell'agricoltura;
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agrario e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e privilegiando le tipologie e le tecniche costruttive tradizionali.

Attività compatibili: attività agro-pastorali, residenziale-turistica, agrituristiche, turismo rurale, culturale-scientifica e didattico-ricreativa.

Art. 15

Paesaggio Locale 6

Bacino del fiume Guidaloca

L'ampio bacino del fiume Guidaloca è costituito da un complesso sistema orografico e dalla presenza di numerosi, distinti, ben delimitati e stretti valloni e fossi (Orghenere, Guidaloca, Susicchio, Balatelle, Celso, etc.) che formano un suggestivo e vario paesaggio.

Il paesaggio agrario del seminativo accompagnato dal vigneto caratterizza i morbidi e poco acclivi versanti argillosi dei monti Le Curcie, Susicchio, Scorace, Abbatello; mentre il paesaggio seminaturale con vegetazione a gariga e macchie di olivastro, carrubo, lentisco ed euforbia arborescente, misto a coltivi e a formazioni boschive, caratterizza i versanti calcarei fortemente acclivi e con costoni rocciosi dei pizzi Monaco e Petralia, e dei monti Sparagio e Ramalloro a Nord del torrente Sarcona, e della Costa San Vito e dei monti Comuni, Mantello e Pizzo Merio fra il torrente Sarcona e i fossi Balatelle, Dalia e Orghenere, e i versanti del monte Erbe Bianche e pizzo delle Niviere sovrastante la piana di Fraginesi.

Importanti, per il valore naturalistico, sono gli aspetti di boscaglia ripariale lungo il corso del vallone Orghenere, composta da salici e pioppi ed elementi delle flora casmofitica sulle pareti a strapiombo.

L'intensa attività estrattiva di Rocchebianche, ha creato ampi squarci sul versante roccioso determinando una forte pressione sulle limitrofe aree naturali (ZPS) di monte Sparagio.

E' un paesaggio dai forti contrasti e dalle distinzioni nette costituito da luoghi chiusi e delimitati che si scoprono a volte improvvisamente.

Numerosi sono i beni isolati (Castello di Baida) e i nuclei storici (Balata di Baida, Dagala Secca, Borgo Stabile e Bruca), a testimonianza della tradizionale attività agro-pastorale, inseriti in un contesto ambientale e paesaggistico di grande rilevanza.

La piana di Fraginesi, racchiusa dai versanti ad anfiteatro dei pizzi Delle Niviere, Crastone, Della Sella e Teleffio, è caratterizzata da una vegetazione ad uliveti e vigneti e da un insediamento diffuso di seconde case. Numerosi sono i beni isolati, testimonianza della ricchezza e fertilità del terreno, fra i quali i bagli Foderà e Costamante, in posizione dominante rispetto alla valle. Lo sviluppo recente di residenze ad uso stagionale, ha sottratto all'agricoltura gran parte del territorio, favorendone la frammentazione e la formazione di un particolare paesaggio rurale-agricolo ad uso prevalentemente turistico.

Le singolarità geomorfologiche della parete rocciosa di pizzo Teleffio e il piccolo rilievo di pizzo Castellazzo, dalla particolare forma conica, con rocce affioranti e vegetazione a macchia e gariga, costituiscono elementi di riferimento visivo all'ingresso della valle di Fraginesi.

La costa alta e rocciosa è caratterizzata da anfratti, punte, falesie, cale e scogli, e dalla singolarità geomorfologica di Punta Cala Bianca (Marne biogeniche), particolare per la vegetazione a gariga, palma nana, lentisco, carrubo e praterie e per il *trottoir* a vermeti che si estende fino al Seno di Guidaloca ove sfocia l'omonimo torrente formando un arenile a ciottoli.

Il corso del torrente Guidaloca determina un profondo vallone dalla particolare morfologia, con pareti scoscese ed ampi fondi utilizzati a coltivi; sfocia quasi al centro dell'insenatura delimitata dalla punta del Gran Marinaro e dal piccolo promontorio della Puntazza ove si erge, in posizione leggermente arretrata rispetto alla costa, la torre di Guidaloca.

Micropaesaggi di particolare interesse sono le piccole piane del Castellazzo e Terre Nove. Il paesaggio agrario di Terre Nove e contrada Ciavoli è caratterizzato da impianti di uliveti, vigneti e

seminativi e con diffusione di edilizia recente di tipo stagionale. La piana rocciosa del Castellazzo e della contrada Conza si affaccia degradando su cala Bianca e sull'omonimo promontorio con un paesaggio seminaturale solo in parte disturbato da edilizia puntuale.

Il paesaggio agrario, in prossimità della costa, ha subito notevoli trasformazioni per la pressione antropica derivante dalla diffusione degli insediamenti turistici a carattere stagionale (contrada Fraginesi, Marmora, Barone, Ciavoli), e all'interno per l'attività delle segherie e dei depositi di materiali lapidei posti lungo la S.S. 187.

La qualità ambientale e paesaggistica dei versanti di monte Sparagio è messa a rischio dall' attività estrattiva di materiali di pregio e dall'impatto derivante dai cumuli di detrito di cava (ravaneto).

Interventi di trasformazione impropri e la diffusione di modelli insediativi atipici sono fattori di degrado dei nuclei e delle aree rurali, determinando la perdita delle identità locali. Il patrimonio architettonico sparso e la viabilità storica sono messi a rischio per abbandono o per interventi impropri.

Altri fattori di criticità presenti nel Paesaggio Locale sono dovuti al depauperamento biologico causato dai frequenti incendi; all'inquinamento per uso di pesticidi e concimi chimici nelle aree agricole; alla congestione da traffico lungo la costa nella stagione estiva.

Attività compatibili

Negli ambiti geografici del Paesaggio locale del Bacino del fiume Guidaloca sono compatibili le seguenti attività:

6A - nei versanti: attività agro-pastorali e forestali, estrattive limitatamente agli impianti esistenti e qualora previsti dal Piano Regionale delle Cave, industriali e artigianali limitatamente all'area del bacino estrattivo, agriturismo e turismo rurale, culturale-scientifica e didattico-ricreativa;

6B - nei pianori e fondovalle di contrada Fraginesi, Marmora, Terre Nove, Barone e Ciavoli, interessate da una diffusa edilizia stagionale: attività agro-pastorali attività residenziale e residenziale-turistica, turistico-alberghiera, attività agrituristiche, turismo rurale, artigianali, attrezzature, infrastrutture ed impianti, culturale-scientifica e didattico-ricreativa delle risorse ambientali e del patrimonio storico;

6C - nei pianori degradanti verso il mare di Piano Castellazzo, contrada Conza, Le Macchie e Guidaloca: attività agro-pastorali, attività agrituristiche e turismo rurale e residenziale-turistica che non comportino nuove costruzioni, culturale-scientifica e didattico-ricreativa;

6D - nelle aree urbanizzate e nelle aree di espansione dei nuclei di Balata di Baida e Bruca, previste nei piani urbanistici, sono compatibili tutte quelle attività (residenziali e residenziale-turistica, artigianali, turistico-alberghiere, attrezzature, infrastrutture ed impianti, culturale-scientifica e didattico-ricreativa) che non alterino l'identità fisica e culturale del centro abitato.

Indirizzi programmatici e direttive:

Indirizzi e direttive sono orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori ambientali, morfologici e percettivi dei versanti, delle pianure e della costa, delle singolarità geomorfologiche e biologiche; a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; a ridurre l'impatto negativo delle urbanizzazioni disseminate lungo la costa e nella pianura, delle attività estrattive e del ravaneto; a conservare e mantenere l'identità agro-pastorale dei luoghi; alla tutela e al recupero del patrimonio storico-culturale (architetture isolate e percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali). Ai fini della salvaguardia del paesaggio costiero considerato bene di eccezionale valore culturale, il Piano individua

una fascia di tutela riportata nella tav. 2 di Piano in cui sono vietati nuovi interventi di trasformazione urbanistico-edilizia.
In particolare, si prevede per:

a. Paesaggio dell'anfiteatro naturale dei pizzi Delle Niviere, Crastone, Della Sella e Teleffio

- la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e nuovi interventi tesi a favorire la rinaturalizzazione e il potenziamento della biodiversità come potenziali "stepping stones" nella costituzione della Rete ecologica;
- la tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- il recupero delle aree con vegetazione a gariga e prateria con finalità di ricostituzione della macchia e del bosco mediterraneo;
- la conservazione del bosco e la prevenzione dagli incendi;
- il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico (baglio Foderà, baglio Costamante), anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale;
- il recupero ambientale delle aree di cava dismesse; non è consentita l'apertura di nuove cave.

Attività compatibili: attività agro-pastorali e forestali, agriturismo e turismo rurale, culturale-scientifica e didattico-ricreativa.

b. Paesaggio della piana di Fraginesi e delle contrade Terre Nove, Marmora, Barone e Ciavoli

- il mantenimento dell'attività agricola e valorizzazione verso tecniche colturali eco-compatibili, anche al fine di potenziare il ruolo di tutela ambientale;
- gli interventi devono tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell' insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale) e al riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale (bagli, case rurali), anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- non è consentito eliminare elementi della vegetazione naturale presenti o prossime alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi) e alterare elementi geologici e morfologici (scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- le nuove costruzioni debbono avere dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agrario e i caratteri specifici del sito;
- la manutenzione e la riqualificazione degli insediamenti stagionali esistenti con attenzione alla vegetazione ornamentale e alla conservazione dei caratteri agricoli del fondo di appartenenza.

Attività compatibili: attività agro-pastorali attività residenziale e residenziale-turistica, turistico-alberghiera, attività agrituristiche, turismo rurale, artigianali, attrezzature, infrastrutture ed impianti, culturale-scientifica e didattico-ricreativa.

c. Paesaggio costiero dalla Piana di Castellazzo al seno di Guidaloca

- il recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale;

- il miglioramento della fruibilità del mare attraverso la realizzazione di accessi pubblici, e di attrezzature realizzate con opere temporanee rimovibili (passerelle, scalette, aree di sosta sopra strada litoranea…);
- la tutela delle emergenze geologiche e biologiche (trottoir a vermeti…);
- il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e degli antichi percorsi panoramici, finalizzati alla fruizione dei beni naturali e del patrimonio storico-culturale (torre di Guidaloca).

Attività compatibili: attività agro-pastorali, culturale-scientifica e didattico-ricreativa e limitatamente al patrimonio edilizio esistente, attività agrituristiche e turismo rurale e residenziale-turistica.

d. Paesaggio fluviale del Guidaloca

- riqualificazione del paesaggio naturale del vallone, del torrente Guidaloca e dei suoi affluenti attraverso interventi di rinaturalizzazione di parti del corso compromessi o dei tratti più o meno artificializzati, della foce del fiume, e la rimozione dei detrattori ambientali che determinano accumulo lungo gli argini;
- tutela, riqualificazione e ricostruzione degli elementi di importanza naturalistica ed ecosistemica, al fine della costituzione dei corridoi ecologici fluviali, elementi fondamentali della Rete ecologica;
- la creazione di itinerari naturalistici ed escursionistici per la divulgazione didattica e scientifica dei beni naturali presenti (fosso Orghenere);
- la tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari al mantenimento della vita acquatica;
- l’utilizzo dell’ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d’acqua e sulle aree di sua pertinenza;
- utilizzazione delle capacità di autodepurazione naturale, comprese quelle legate alla presenza di vegetazione acquatica e alle capacità di assorbimento dei nutrienti e dell’inquinamento diffuso da parte delle fasce perifluviali.

Attività compatibili: attività agro-pastorali, culturale-scientifica e didattico-ricreativa.

e. Paesaggio seminaturale dei monti Bosco e Scorace

- la conservazione del bosco e la prevenzione dagli incendi;
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità come potenziali “stepping stones” nella costituzione della Rete ecologica;
- favorire la formazione di ecosistemi boschivi stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un’ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;

- il mantenimento dell'attività e dei caratteri agro-pastorali del paesaggio, anche al fine di potenziare il ruolo di tutela ambientale;
- il recupero delle aree con vegetazione a gariga e prateria con finalità di riuso agricolo e zootecnico oppure di ricostituzione della macchia e del bosco mediterraneo in particolare nelle aree più acclivi o inadatte a forme di agricoltura economicamente compatibile;
- incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali;
- ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e della zootecnia;
- il riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale (bagli, case rurali), anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura.

Attività compatibili: attività agro-pastorali e forestali, agriturismo e turismo rurale, culturale-scientifica e didattico-ricreativa.

f. Paesaggio dei versanti dei monti Ramalloro, Comuni, Mantello, Le Curcie, Centurino, Erbe Bianche, Susicchio e Abbatello e dei pizzi Petralia, Merio e Monaco

- la conservazione del bosco e la prevenzione dagli incendi; il monitoraggio e la manutenzione del patrimonio naturale esistente; favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità come potenziali "stepping stones" nella costituzione della Rete ecologica;
- il recupero delle aree con vegetazione a gariga e prateria con finalità di riuso agricolo e zootecnico oppure di ricostituzione della macchia e del bosco mediterraneo in particolare nelle aree più acclivi o inadatte a forme di agricoltura economicamente compatibile;
- il mantenimento dell'attività agricola e valorizzazione verso tecniche colturali eco-compatibili, anche al fine di potenziare il ruolo di tutela ambientale;
- il recupero ambientale delle aree di cava dismesse, discariche di inerti e la mitigazione dell'impatto di fattori di inquinamento antropico sul paesaggio (scarichi, depositi di inerti, industrie agroalimentari, segherie, etc..); non è consentita l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti;
- la conservazione dei nuclei rurali (Dagala Secca, Balata di Baida, Borgo Stabile e Bruca), mantenendo inalterati il tessuto edilizio originario, la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali;
- le aree di espansione degli insediamenti debbono essere proporzionate in termini quantitativi alle esigenze delle comunità locali, nel rispetto della morfologia del sito e della forma urbana esistente e dei caratteri costruttivi tradizionali; le attività previste non debbono alterare l'identità fisica e culturale del nucleo abitato;
- le nuove costruzioni nel paesaggio agricolo debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e privilegiando le tipologie e le tecniche costruttive tradizionali;

- il riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- il recupero e valorizzazione degli antichi percorsi panoramici e creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri.

Attività compatibili:

- nei versanti, attività agro-pastorali e forestali, agriturismo e turismo rurale, culturale-scientifica e didattico-ricreativa;
- nelle aree urbanizzate, residenziali e residenziale-turistica, artigianali, turistico-alberghiere, attrezzature, infrastrutture ed impianti, culturale-scientifica e didattico-ricreativa, che non alterino l'identità fisica e culturale degli insediamenti.

g. Paesaggio dei versanti rocciosi di monte Sparagio

- la tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- la conservazione del bosco e della vegetazione a macchia e gariga e la prevenzione dagli incendi; il monitoraggio e la manutenzione del patrimonio naturale esistente; favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità come potenziali "stepping stones" nella costituzione della Rete ecologica;
- favorire la formazione di ecosistemi boschivi stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- è vietata l'apertura di nuove strade o piste;
- la manutenzione dei sentieri e degli antichi percorsi per la fruizione e godimento del patrimonio naturale e del paesaggio;
- il mantenimento dell'attività e dei caratteri agro-pastorali del paesaggio;
- nelle aree non comprese nel bacino estrattivo, sono vietati i movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- il mantenimento delle attività estrattiva esistente con riferimento a quanto previsto e consentito dal Piano Regionale delle Cave; non è consentita l'apertura di nuove cave in prossimità di boschi naturali, di emergenze geologiche e geomorfologiche e di siti archeologici;
- recupero ambientale e paesaggistico dei versanti calcarei, con asportazione del ravaneto e recupero delle aree di cava dismesse.

Attività compatibili: attività agro-pastorali e forestali, culturale-scientifica e didattico-ricreativa e, limitatamente all'area del bacino estrattivo, attività estrattive, industriali e artigianali.

Art. 16

Paesaggio Locale 7

Castellammare del Golfo

Il paesaggio è costituito dai ripidi versanti di Nord-Est dell'imponente rilievo calcareo di monte Inici, sovrastante l'insediamento costiero di Castellammare del Golfo, che si sviluppa sulla stretta fascia pedemontana poco acclive, con pendenza verso mare e limitata dalla profonda incisione del fiume S. Bartolomeo.

La montagna, vero baluardo e porta di accesso dell'Ambito da oriente, ha una morfologia molto articolata: versanti fortemente acclivi, incisi da profondi canaloni e definiti dalle linee nette dei crinali; pareti ed alte falesie di rocce dolomitiche, veri e propri contrafforti naturali; numerosi pizzi (pizzo Teleffio, pizzo Della Sella, pizzo Stagnone, pizzo delle Niviere, monte Inici, pizzo Brando e cozzo Monaco) da cui si fruisce l'ampio panorama del golfo di Castellammare fino all' estremo promontorio di Punta Raisi, della valle dello Jato e dell'entroterra di Alcamo.

Rimboschimenti a conifere e latifoglie esotiche con aspetti di prateria, lembi residuali di eccezionale valore di macchia-foresta a *Quercus ilex*; comunità rupicola a casmofite sulle pareti rocciose di monte Inici, caratterizzate da entità endemiche di rilevante interesse biogeografico, arricchiscono la vegetazione prevalente a gariga e praterie secondarie e costituiscono habitat di grande interesse faunistico. Si trovano singolarità geomorfologiche e idrologiche, quali i pozzi termali di Bocca Carrubba.

Lo stretto rapporto tra il rilievo sovrastante, l'ambiente marino e la forma e la struttura dell'abitato di Castellammare ha determinato un paesaggio urbano particolare con ambienti caratterizzanti quali la cala del porto, il castello medioevale edificato sul promontorio che chiude la cala, oggi separato dal mare a causa delle opere di banchinamento (Vasca Regina), il centro urbano impiantato su un asse longitudinale e l'antico insediamento dei pescatori.

L' espansione del centro abitato si estende in direzione Sud-Est (c.da Bocca della Carubba, Molinello e Duchessa) nella campagna coltivata a seminativi e arborati.

Nelle contrade Molinello, spiaggia Plaia ed in prossimità del centro abitato sono presenti mulini ad acqua e norie.

Il centro abitato è posto al limite tra il paesaggio delle alte scogliere rocciose a strapiombo sul mare, della costiera del Pirale, con vegetazione di specie endemiche del genere *Limonium*; e il paesaggio del litorale sabbioso di cala Petrolo, della spiaggia Plaia, dove si trova l'aggregato edilizio a carattere stagionale che esercita una forte pressione antropica di tipo turistico-balneare, e della foce del fiume San Bartolomeo con residue formazioni ripariali a canneto.

Significativo ma alterato è il paesaggio del vallone del fiume San Bartolomeo, a rischio esondazioni, e in parte coltivato a terrazzi. Molto degradata è la foce per le attività improprie (segheria e distilleria) ubicate nel territorio di Alcamo.

La perdita del legame relazionale fra il Castello ed il mare a causa del banchinamento dell'area marina antistante il monumento e l'impatto visivo determinato dalla struttura del depuratore di c.da Cerri, a ridosso dell'area portuale, hanno alterato i caratteri storicizzati e identificativi del Castello, dell'antico borgo marinaro e della cala marina.

L’ affluenza turistica determina congestione da traffico nel periodo estivo sia nell’area urbana che extraurbana mettendo in evidenza la mancanza di adeguati servizi e strutture ricettive.

Il depauperamento della vegetazione naturale e seminaturale a causa dei frequenti incendi e la scomparsa delle attività di presidio legate all' uso delle risorse di monte Inici costituiscono fattori di degrado ambientale e di rischio idrogeologico.

La presenza di una condotta di scarico per acque reflue non depurate e un allevamento di tonni nelle acque prospicienti il porto sono cause di inquinamento del mare.

Attività compatibili

Negli ambiti geografici del Paesaggio locale di Castellammare del Golfo sono compatibili le seguenti attività:

7A - sui versanti prevalentemente rocciosi: attività forestali e agro-pastorali, turistico-alberghiera limitatamente alle strutture esistenti, culturale-scientifica e didattico-ricreativa;

7B - nell’ area urbanizzata di Castellammare del Golfo e nelle aree di espansione previste nei piani urbanistici, sono compatibili tutte quelle attività (residenziali e residenziale-turistica, industriali e artigianali, turistico-alberghiere, attrezzature, infrastrutture ed impianti, culturale-scientifica e didattico-ricreativa) che non alterino l’identità fisica e culturale del centro abitato;

7C - nei pianori e fondovalli di contrada Bocca della Carubba, Cuti e Pagliarelli: attività agro-pastorali, attività residenziale e residenziale-turistica, turistico-alberghiera, attività agrituristiche, turismo rurale, artigianali, attrezzature, infrastrutture ed impianti, culturale-scientifica e didattico-ricreativa delle risorse ambientali;

7D - fascia costiera: attività residenziale e residenziale-turistica, turistico-alberghiera limitatamente alle strutture esistenti, attrezzature, culturale-scientifica e didattico-ricreativa.

Indirizzi programmatici e direttive

Indirizzi e direttive sono orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi della costa, dei versanti di monte Inici e del centro urbano; ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami; a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; a mantenere l’identità culturale del centro urbano di Castellammare; alla riqualificazione ambientale-paesaggistica dell’insediamento costiero di spiaggia Plaia e della periferia urbana, alla tutela e al recupero del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche). Ai fini della salvaguardia del paesaggio costiero considerato bene di eccezionale valore culturale, il Piano individua una fascia di tutela riportata nella tav. 2 di Piano in cui sono vietati nuovi interventi di trasformazione urbanistico-edilizia.

In particolare, si prevede per:

a. Paesaggio dei versanti di monte Inici e della costiera del Pirale

- la tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geologiche, geomorfologiche (scogliere rocciose….) e biologiche (vegetazione di specie endemiche del genere *Limonium*);
- la conservazione del bosco e della vegetazione a macchia e gariga e la prevenzione dagli incendi attraverso il monitoraggio e la manutenzione;

- favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità come potenziali “stepping stones” nella costituzione della Rete ecologica;
- favorire la formazione di ecosistemi boschivi stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un’ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- la manutenzione dei sentieri e degli antichi percorsi e creazione di itinerari naturalistici per la fruizione e godimento del patrimonio naturale e del paesaggio;
- il miglioramento della fruibilità del mare attraverso la realizzazione di accessi pubblici e di attrezzature realizzate con opere temporanee rimovibili (passerelle, scalette,…);
- il mantenimento delle attività e dei caratteri agro-silvo-pastorali del paesaggio;
- sono vietati i movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico;
- sono vietate le nuove edificazioni, l’apertura di cave e di nuove strade o piste.

Attività compatibili: attività forestali e agro-pastorali, turistico-alberghiera limitatamente alle strutture esistenti, culturale-scientifica e didattico-ricreativa.

b. Paesaggio urbano di Castellammare del Golfo

- la conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di valenza storico-ambientale al fine del recupero del significato e della fruizione dell’antica cittadina;
- la riconfigurazione dei caratteri morfologici dell’area costiera antistante il Castello e recupero del rapporto fra il monumento e il mare;
- il mantenimento dell’integrità del contesto ambientale del centro urbano, tutelando le emergenze geologiche e geomorfologiche (pareti rocciose, cavità, arenili,…), assicurando la fruizione delle vedute e del panorama e mitigando o rimuovendo gli impatti derivanti da detrattori visivi ed ambientali;
- la riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree di espansione del centro di Castellammare mediante piani attuativi di recupero della periferia corredati da progetti di sistemazione del paesaggio urbano con particolare attenzione all’arredo urbano, all’ inserimento di aree a verde e viali alberati;
- il mantenimento dell’andamento delle coperture;
- eventuali riserve idriche sulle coperture siano opportunamente occultate e/o mimetizzate;
- la definizione del “Piano del Colore” della città storica, la cui redazione sarà eseguita dall’Amministrazione dei Beni Culturali ed Ambientali in collaborazione con l’Ente Locale;
- il mantenimento del rapporto altimetrico tra edifici contigui nei comparti edilizi, secondo le altezze medie (sky-line delle cortine) fino ad un massimo di tre elevazioni fuori terra.

Attività compatibili: attività residenziali e residenziale-turistica, industriali e artigianali, turistico-alberghiere, attrezzature, infrastrutture ed impianti, culturale-scientifica e didattico-ricreativa che non alterino l'identità fisica e culturale del centro abitato.

c. Paesaggio agrario di contrada Bocca della Carubba, Cuti e Pagliarelli

- il mantenimento dell'attività agricola e valorizzazione verso tecniche colturali eco-compatibili, anche al fine di potenziare il ruolo di tutela ambientale;
- gli interventi devono tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell' insediamento agricolo storico (tessuto agrario, fabbricati rurali, viabilità rurale);
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agrario e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e privilegiando le tipologie e le tecniche costruttive tradizionali.

Attività compatibili: attività agro-pastorali, attività residenziale e residenziale-turistica, turistico-alberghiera, attività agrituristiche, turismo rurale, artigianali, attrezzature, infrastrutture ed impianti, culturale-scientifica e didattico-ricreativa.

d. Paesaggio della costa di cala Petrolo e spiaggia Plaia

- il recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale;
- il recupero paesaggistico dell' aggregato edilizio di spiaggia Plaia mediante piani attuativi di riqualificazione ambientale corredati da progetti di sistemazione paesaggistica di dettaglio. Tali piani debbono prevedere interventi di disinquinamento, di razionalizzazione degli spazi, con il necessario inserimento di aree a verde, e di recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica e ai colori delle superfici costruite, anche al fine di mitigare gli impatti sul paesaggio, derivanti dalla disarmonia dell'edificato;
- il miglioramento della fruibilità del mare attraverso la realizzazione di accessi pubblici e di attrezzature realizzate con opere temporanee rimovibili.

Attività compatibili: attività residenziale e residenziale-turistica, turistico-alberghiera limitatamente alle strutture esistenti, attrezzature, culturale-scientifica e didattico-ricreativa.

e. Paesaggio fluviale del San Bartolomeo

- riqualificazione del paesaggio naturale del fiume San Bartolomeo attraverso interventi di rinaturalizzazione della foce e di parti del corso compromessi dall'inquinamento e dall'accumulo di materiali lungo gli argini;
- tutela, riqualificazione e ricostruzione degli elementi naturalistici (formazioni ripariali a canneto…), rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati e rimozione dei detrattori ambientali, al fine della costituzione dei corridoi ecologici fluviali, elementi fondamentali della Rete ecologica;
- costituzione di un parco fluviale, ai fini della fruizione didattico-scientifica e del tempo libero, mediante apposito progetto di riqualificazione ambientale;

- utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari al mantenimento della vita acquatica;
- l'utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di sua pertinenza.
- ai fini della salvaguardia del vallone del fiume San Bartolomeo di particolare valore ambientale, geomorfologico e paesaggistico, considerato bene di eccezionale valore culturale, sono vietati nuovi interventi edilizi e nuove opere che possano alterare in modo permanente lo stato dei luoghi.

Attività compatibili: attività agro-pastorali, culturale-scientifica e didattico-ricreativa.

Art. 17

Paesaggio Locale 8

Altavalle del fiume Caldo e San Bartolomeo

E' il paesaggio agrario dei versanti di sinistra dell'alta valle del fiume Caldo e del vallone del fiume San Bartolomeo, caratterizzato dalle colture agrarie a campi aperti dei rilievi collinari argillosi di monte Pietrafiore, Abbatello e rocche di Molarella.

I versanti meridionali di monte Inici chiudono la visuale della valle verso Est con le loro dimensioni imponenti e le loro forme rigide, che si stagliano nette sull'orizzonte, e che contrastano con i dolci e morbidi pendii delle colline argillose.

Il fiume Caldo, con un andamento a meandri, contorna il monte Inici fino alla confluenza col fiume Freddo ritagliando una stretta fascia pedemontana coltivata a seminativo e sormontata da ripidi versanti con vegetazione a gariga e praterie secondarie e rimboschimenti. Un fitto reticolo idrografico forma valloni e piccole valli creando scorci panoramici particolarmente suggestivi.

Notevole rilevanza storico-culturale e paesaggistica ha la valle costituita dai versanti di monte Abbatello e l'anfiteatro dei versanti Sud-Ovest di monte Inici dominati dal Castello d'Inici, punto di confluenza delle antiche trazzere.

L'insediamento è tipicamente agricolo con il piccolo centro lineare di Bruca e case isolate. Sono presenti numerosi beni storico-culturali, legati all'attività agricola e pastorale (Castello di Inici, Casa Lumersa, Baglio Mortilli, Pocorobba, Borruso, etc.), inframezzati da ampi spazi a coltivi e connessi al territorio circostante da antiche Regie Trazzere dal percorso panoramico.

Si trovano singolarità geomorfologiche e idrologiche, quali acque termali (fiume Caldo), località fossilifere e grotte e siti di interesse archeologico (Grotta del Cavallo, Abisso dei Cocci, Santuario e necropoli delle Terme Segestane, antichi insediamenti arabi etc.).

Il complesso montuoso di monte Inici con la vegetazione boschiva e l' ampia vallata a coltivi del fiume Caldo costituisce panorama e quinta scenica del teatro elimo di Segesta.

Il depauperamento della vegetazione naturale e seminaturale di monte Inici, a causa dei frequenti incendi, è fattore di degrado ambientale e di rischio per le specie faunistiche.

Cave e detriti di cava sulle pendici del monte determinano disturbo visivo al panorama del "cono ottico" di Segesta.

La qualità ambientale e paesaggistica del paesaggio agrario è messa a rischio dall'inquinamento per uso agricolo di pesticidi e concimi chimici, dall'abbandono dell'attività agro-pastorale e del patrimonio insediativo storico sparso (crolli recenti del Castello di Inici).

Le esondazioni del fiume Caldo e a NE della stazione ferroviaria di Bruca, rappresentano fattori di criticità ambientale.

Attività compatibili

Negli ambiti geografici del Paesaggio locale Altavalle del Fiume Caldo e San Bartolomeo sono compatibili le seguenti attività:
8A - sui versanti prevalentemente rocciosi: attività agro-pastorali e forestali, culturale-scientifica e didattico-ricreativa;

8B – nel fondovalle e nei versanti argillosi: attività agro-pastorali, agrituristiche e turismo rurale, attività artigianali e residenziale-turistica, infrastrutture ed impianti, culturale-scientifica e didattico-ricreativa; nelle aree comprese nel cono visivo del teatro di Segesta sono ammesse le attività agro-pastorali, agrituristiche e turismo rurale soltanto limitatamente alle costruzioni esistenti.

Indirizzi programmatici e direttive

Indirizzi e direttive sono orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori ambientali, morfologici e percettivi dei versanti, della valle del fiume Caldo e San Bartolomeo, delle singolarità geomorfologiche e biologiche; ad assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami da Segesta; a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; al recupero delle aree di cava dismesse; a conservare e ricostituire il tessuto e il paesaggio agrario; alla tutela e al recupero del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche) che si configurano come elementi di riferimento del tessuto territoriale.
In particolare, si prevede per:

a. Paesaggio seminaturale dei versanti di monte Inici
- la tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- la conservazione del bosco, della vegetazione a macchia e gariga e del patrimonio naturale esistente e la prevenzione dagli incendi attraverso il monitoraggio e la manutenzione;
- favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità come potenziali "stepping stones" nella costituzione della Rete ecologica;
- favorire la formazione di ecosistemi boschivi stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- la manutenzione dei sentieri e degli antichi percorsi e creazione di itinerari escursionistici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturale e del paesaggio e del patrimonio storico-culturale;
- sono vietati i movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;

- il mantenimento dell'attività e dei caratteri agro-silvo-pastorali del paesaggio, anche mediante incentivazione alla produzione;
- è vietata l'apertura di nuove strade o piste;
- il recupero ambientale delle aree di cava dismesse; non è consentita l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti.

Attività compatibili: attività agro-pastorali e forestali, culturale-scientifica e didattico-ricreativa.

b. Paesaggio agricolo

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, segherie, etc..);
- sviluppo di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossime alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi) e elementi geologici e morfologici (rocce, pareti rocciose, scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- ai fini della localizzazione di impianti tecnologici e di attrezzature nelle aree agricole, nel rispetto della normativa esistente, dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi) e già servite dalle necessarie infrastrutture e, comunque, zone non comprese nel cono visivo percepibile da Segesta;
- il riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini del turismo rurale e dell'agricoltura;
- il recupero e valorizzazione degli antichi percorsi panoramici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto del paesaggio agro-pastorale e in particolare il cono visivo di Segesta e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo, privilegiando le tipologie e le tecniche costruttive tradizionali.

Attività compatibili: attività agro-pastorali, agrituristiche e turismo rurale, attività artigianali e residenziale-turistica, infrastrutture ed impianti, culturale-scientifica e didattico-ricreativa; nelle aree comprese nel cono visivo del teatro di Segesta sono ammissibili solo le attività agro-pastorali, agrituristiche e turismo rurale che non comportano nuove costruzioni, culturale-scientifica e didattico-ricreativa.

c. Paesaggio fluviale del Caldo e del San Bartolomeo

- la riqualificazione del paesaggio naturale del fiume Caldo e San Bartolomeo e dei loro affluenti attraverso interventi di rinaturalizzazione dei tratti più o meno artificializzati e la rimozione dei detrattori ambientali e dei cumuli di materiali lungo gli argini;
- la tutela, la riqualificazione e la ricostruzione degli elementi di importanza naturalistica ed ecosistemica, al fine della costituzione dei corridoi ecologici fluviali, elementi fondamentali della Rete ecologica;
- l'utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari al mantenimento della vita acquatica;
- l'utilizzazione delle capacità di autodepurazione naturale, comprese quelle legate alla presenza di vegetazione acquatica e alle capacità di assorbimento dei nutrienti e dell'inquinamento diffuso da parte delle fasce perifluviali;
- l'utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di sua pertinenza;
- interventi finalizzati alla pulizia del fiume e al disinquinamento delle acque termali costituiscono bene di eccezionale valore culturale, naturale ed ambientale da salvaguardare e di cui garantire la fruizione; il prelievo ad uso terapeutico e del tempo libero deve essere compatibile con il mantenimento della risorsa (quantità e qualità);
- le nuove strutture termali devono essere di dimensioni contenute, localizzate e realizzate in modo da non modificare la qualità del paesaggio e dell'ambiente naturale in cui si inseriscono; devono essere dotate delle attrezzature strettamente necessarie evitando i sovradimensionamenti che alterano l'equilibrio ecologico e il paesaggio.

Attività compatibili: attività agro-pastorali, infrastrutture ed impianti limitatamente a quelle funzionali a strutture termali, culturale-scientifica e didattico-ricreativa.

Art. 18

Paesaggio Locale 9

Altavalle del fiume Fittasi e Monte Scorace

Paesaggio rurale dell' entroterra collinare, articolato in tre subvalli dalle incisioni dei fossi del Canalotti, Binuara e dell'alto corso del fiume Fittasi, caratterizzato da vaste aree agricole a campi aperti, a seminativi e vigneti, da radi insediamenti, osservabile dalle principali arterie di comunicazione (autostrada e linea ferrata) che lambiscono l'estremo Sud dell' Ambito.

La valle del Canalotti è costituita dai versanti collinari di argille e argille marnose di monte Luziano e da quelli marnosi di timpone Regalbesi, timpone Tangi e monte Murfi.

Qui si concentra la maggior parte dell'insediamento che forma un microsistema policentrico, sviluppato lungo gli assi viari e bene integrato al paesaggio agrario; costituito da centri che hanno forme lineari (Ballata) o ad incrocio (Città Povera) o da piccoli nuclei di case distribuiti lungo gli assi viari.

La valle è stata stabilmente abitata nel tempo come dimostrano i siti archeologici: insediamento fortificato di monte Luziano (Medioevo); abitato rurale di Baglio Murfi. L'insediamento attuale trova origine nel diffuso patrimonio di edifici rurali (Castello Maurigi, Baglio Murfi, Baglio Ricevuto, Baglio Bombolone, etc..), testimonianza dell'antica attività legata alla tradizione agro-pastorale.

Il paesaggio del vallone del Binuara, costituito dai versanti del sistema collinare marnoso di monte Murfi e dalle pendici argillose con intercalazioni di calcareniti ed arenarie quarzose di monte Bosco, è caratterizzato dalle colture dei vigneti, uliveti e seminativi a campi aperti con alcuni beni isolati e rare case rurali.

La valle del Fittasi è costituita da alluvioni attuali e dai versanti di marne con intercalazioni di calcareniti bioclastiche e megabrecce dei monti Ritto, Pietrafiore, Bosco e Scorace. E' caratterizzata dal paesaggio agricolo dei seminativi a campi aperti, mentre il paesaggio seminaturale con boschi a cipressi ed eucalipti con nuclei residuali di sughera prevale sui versanti dei monti Bosco e Scorace, e con la vegetazione a gariga e praterie secondarie ai margini dei ripopolamenti forestali e sui versanti abbandonati dalle colture.

Si trovano singolarità geomorfologiche e idrologiche, quali pozzi e sorgenti (c.da Bosco, Molarella), e beni storico-culturali legati all'attività agricola e pastorale, siti archeologici (riparo Baglio Casale; sito Arabo-Normanno di c.da Casale) e pozzi di origine araba.

La qualità ambientale e paesaggistica del paesaggio agrario è messa a rischio dall' uso di pesticidi e concimi chimici e dal decremento dell' attività agricola e pastorale.

Le frane di colamento sui fianchi delle colline, per scalzamento al piede dei corsi d'acqua a regime torrentizio, e le esondazioni del F.so Binuara rappresentano altri fattori di criticità ambientale.

Il degrado del patrimonio insediativo storico, per abbandono o per interventi di recupero non adeguati, e la perdita del carattere polinucleare dell'insediamento per la tendenza all'espansione lineare lungo gli assi viari principali contribuiscono ad alterare la identità del paesaggio.

Attività compatibili

Negli ambiti geografici del Paesaggio locale Altavalle del Fiume Fittasi e Monte Scorace sono compatibili le seguenti attività:

9A - nelle valli e nei versanti argillosi: attività forestali e agro-pastorali, industriali e artigianali, attività agrituristiche, turismo rurale, residenziale e residenziale-turistica, infrastrutture ed impianti, culturale-scientifica e didattico-ricreativa;

9B - nelle aree urbanizzate e nelle aree di espansione previste nei piani urbanistici sono compatibili tutte quelle attività (residenziali e residenziale-turistica, industriali e artigianali, turistico-alberghiere, attrezzature, infrastrutture ed impianti, culturale-scientifica e didattico-ricreativa) che non alterino l'identità fisica e culturale degli insediamenti.

Indirizzi programmatici e direttive

Indirizzi e direttive sono orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori ambientali, morfologici e percettivi dei rilievi, delle valli del Canalotti, del Bisuara e del Fittasi, delle singolarità geomorfologiche e biologiche; a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; a ridurre l'impatto negativo delle urbanizzazioni; a conservare e ricostituire il tessuto e il paesaggio agrario; a mantenere la struttura policentrica del sistema urbano e la sua identità culturale; alla tutela e al recupero del patrimonio

storico-culturale (nuclei, architetture, percorsi storici e aree archeologiche) che si configurano come elementi fondamentali del tessuto territoriale.
In particolare, si prevede per:

a. Paesaggio naturale/seminaturale dei versanti dei monti Bosco e Scorace

- la tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- la conservazione del bosco e la prevenzione dagli incendi;
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità e alla costituzione della Rete ecologica;
- favorire la formazione di ecosistemi boschivi stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- il mantenimento dell'attività e dei caratteri agro-pastorali del paesaggio, anche al fine di potenziare il ruolo di tutela ambientale;
- il recupero delle aree con vegetazione a gariga e prateria con finalità di riuso agricolo e zootecnico oppure di ricostituzione della macchia e del bosco mediterraneo in particolare nelle aree più acclivi o inadatte a forme di agricoltura economicamente compatibile;
- ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e della zootecnia;
- incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali;
- il riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale (bagli, care rurali), anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- la creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio storico-culturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri che collegano il monte con la valle;
- non è consentita l'apertura di nuove strade o piste;
- il recupero ambientale delle aree di cava dismesse; non è consentita l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti.

Attività compatibili: attività forestali e agro-pastorali, attività agrituristiche, turismo rurale, culturale-scientifica e didattico-ricreativa.

b. Paesaggio agricolo delle valli del Binuara e del Fittasi

- la conservazione del paesaggio agricolo, il mantenimento e valorizzazione dell'attività agricola e diffusione dell'uso di tecniche colturali eco-compatibili, anche al fine di potenziarne il ruolo di tutela ambientale;

- incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree naturali e fluviali anche al fine della costituzione dei corridoi ecologici, elementi fondamentali della Rete ecologica;
- la riqualificazione del paesaggio naturale dei fossi e dei torrenti attraverso interventi di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati o compromessi da inquinamento e da accumulo di materiali lungo gli argini;
- controllo dei prelievi e utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari al mantenimento degli ambienti umidi;
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e della zootecnia;
- non è consentita l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale lungo fossi e torrenti o presenti e prossimi alle aree coltivate (vegetazione ripariale, siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi) in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- il riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agrario e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e privilegiando le tipologie e le tecniche costruttive tradizionali.

Attività compatibili: attività agro-pastorali, artigianali, attività agrituristiche, turismo rurale, residenziale e residenziale-turistica, infrastrutture ed impianti, culturale-scientifica e didattico-ricreativa.

c. Paesaggio agricolo-urbano della valle del Canalotti

- mantenimento della struttura policentrica dell'insediamento urbano (Bombolone, Città Povera, Ballata,…); valorizzazione della sua identità storica e mantenimento degli elementi spaziali, morfologici, tipologici e dei caratteri urbanistici e architettonici tradizionali e del rapporto integrato tra campagna e tessuti urbani; va evitata la saturazione tra il costruito e gli spazi aperti posti tra i diversi nuclei; gli eventuali ampliamenti devono favorire la permanenza di "angoli di visuale", in modo da conservare la leggibilità della strutturazione insediativa originaria;
- riqualificazione e ridefinizione degli spazi aperti attraverso progetti che sappiano relazionare le identità culturali, gli usi contemporanei e le innovazioni tecnologiche;
- la conservazione dei nuclei storici rurali (Murfi, Fazio, Case Gucciardi, Case Coppola, Case Catalano, Baglio Rizzo,…), mantenendo inalterati il tessuto edilizio originario, la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali;
- le aree di espansione dei centri e dei nuclei individuate negli strumenti urbanistici debbono essere proporzionate in termini quantitativi alle esigenze delle comunità locali, nel rispetto della morfologia del sito e della forma urbana esistente e dei caratteri costruttivi tradizionali; le attività previste non debbono alterare l'identità fisica e culturale del nucleo abitato;

- incremento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle aree agricole, fluviali e urbane anche al fine della costituzione dei corridoi ecologici;
- la riqualificazione del paesaggio naturale dei fossi e dei torrenti attraverso interventi di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati o compromessi da inquinamento e da accumulo di materiali lungo gli argini;
- controllo dei prelievi e utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari al mantenimento degli ambienti umidi;
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e della zootecnia;
- non è consentita l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale lungo fossi e torrenti o presenti e prossimi alle aree coltivate (vegetazione ripariale, siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi) in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- il riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- le nuove costruzioni in area agricola debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agrario e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e privilegiando le tipologie e le tecniche costruttive tradizionali.

Attività compatibili:

- nelle aree agricole: attività agro-pastorali, artigianali, attività agrituristiche, turismo rurale, residenziale e residenziale-turistica, infrastrutture ed impianti, culturale-scientifica e didattico-ricreativa;
- nelle aree urbanizzate: residenziali e residenziale-turistica, industriali e artigianali, turistico-alberghiere, attrezzature, infrastrutture ed impianti, culturale-scientifica e didattico-ricreativa che non alterino l'identità fisica e culturale degli insediamenti.

Art. 19

Paesaggio Locale 10

Altavalle del torrente Lenzi

Il Paesaggio è costituito dalla piana alluvionale del torrente Menta e del fiume Lenzi ed è caratterizzato da vaste aree agricole a campi aperti con una vegetazione a vigneti, uliveti e seminativi; è dominato dal versante meridionale di monte San Giuliano, particolarmente scosceso con pareti rocciose a strapiombo, ricche di vegetazione rupicola e dalla città medioevale di Erice, con il Castello di Venere perfettamente visibile.

Numerosi sono i beni storico-culturali (bagli rurali: Casa Scarcella, Carcacelli, Casa Magaddino, Simonte, Tangi, Regalbesi, Racarrumi, Peralta, Monaci, Dammuso etc..), testimonianza dell'antica attività legata alla tradizione agro-pastorale. Le regie trazzere che collegavano gli insediamenti rurali

attraversano prevalentemente le aree poste al confine meridionale dell' Ambito. Sono presenti siti di interesse archeologico: necropoli (Rocche del Calderaro); abitato rurale di c.da Stella; vedetta fortificata di Timpone Alto Iola; etc..

Si trovano singolarità geomorfologiche: calcari fossiliferi ad Ammoniti di S. Anna, calcilutiti in sottili stratificazioni alla base dell'abitato di Erice; e idrologiche, quali pozzi e sorgenti S. Anna e Menta.

L' ampia valle del torrente Menta è definita dal rilievo calcareo di monte San Giuliano e da una corona di versanti marnosi e argillosi (monte Giamboi, poggio Menta, monte Luziano, timpone Alto Iola).

Emerge dal paesaggio agricolo collinare circostante il piccolo sperone di Rocca Giglio di dolomie stromatolitiche, calcilutiti, calcari ad ammoniti con vegetazione a gariga, su cui è leggibile un antico solco di battente litorale.

Un' articolata rete di centri e nuclei urbani integrati nel paesaggio agrario si sviluppa lungo le strade di mezzacosta (Valderice, S. Marco, Ragosia, Torrebianca), lungo la valle (Chiesa Nuova, Crocci, Milo) o sulle selle (Valderice, Crocevia).

L'insediamento urbano è costituito da centri che hanno forme lineari (Valderice…) o ad incrocio (Crocevie) o da piccoli nuclei di case distribuiti lungo gli assi viari. Il centro di Valderice subisce le pressioni insediative dovute alla vicinanza della città di Trapani.

Nella stretta valle del fiume Lenzi prevale il carattere agricolo del paesaggio; è delimitata dai versanti argillosi del timpone Alto Iola e monte Luziano e dai versanti marnosi di c.da Specchia, di timpone Tangi e timpone Regalbesi. Essa è molto poco urbanizzata con l'unico centro di Napola Mokarta posto lungo la direttrice per Trapani, e numerosi beni isolati sparsi legati all'attività agricola pastorale.

La qualità ambientale e paesaggistica del paesaggio agrario è messa a rischio dall' uso di pesticidi e concimi chimici e dal decremento dell' attività agricola e pastorale.

Le frane di colamento di c.da Murfi e c.da Marotta-Martognella, le aree di ruscellamento diffuso e di soliflusso generalizzato, le aree alluvionali del torrente Lenzi e del torrente Menta rappresentano altri fattori di criticità ambientale.

Aree di cava non più attive e non rinaturalizzate sono presenti ai piedi del versante del monte San Giuliano, visibili dalla S.S.187 in c.da San Giovannello.

Il degrado del patrimonio insediativo storico, per abbandono o per interventi di recupero non adeguati, la diffusione di modelli insediativi atipici e la perdita del carattere polinucleare dell'insediamento, per la tendenza all'espansione lineare lungo gli assi viari principali, rappresentano fattori di criticità che contribuiscono ad alterare la identità del paesaggio.

L' espansione, a carattere residenziale, della città di Trapani determina un carattere di periferia urbana degli insediamenti lineari che si attestano lungo la S.P. 52.

Attività compatibili

Negli ambiti geografici del Paesaggio locale Altavalle del torrente Lenzi sono compatibili le seguenti attività:

10A - nei versanti prevalentemente rocciosi: forestali e agro-pastorali, attività agrituristiche, turismo rurale, culturale-scientifica e didattico-ricreativa;

10B - nelle valli e nei versanti argillosi: attività agro-pastorali, industriali e artigianali, attività agrituristiche, turismo rurale, residenziale e residenziale-turistica, infrastrutture ed impianti, culturale-scientifica e didattico-ricreativa;

10C - nelle aree urbanizzate e nelle aree di espansione previste nei piani urbanistici sono compatibili tutte quelle attività (residenziali e residenziale-turistica, industriali e artigianali, turistico-alberghiere, attrezzature, infrastrutture ed impianti, culturale-scientifica e didattico-ricreativa) che non alterino l'identità fisica e culturale degli insediamenti.

Indirizzi programmatici e direttive

Indirizzi e direttive sono orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi dei versanti del monte San Giuliano, delle valli del Menta e del Lenzi, delle singolarità geomorfologiche e biologiche; a promuovere azioni per il riequilibrio naturalistico ed ecosistemico; a ridurre l'impatto negativo delle urbanizzazioni di Trapani e Valderice; a conservare e ricostituire il tessuto e il paesaggio agrario; a mantenere l'identità culturale del centro urbano di Valderice; alla tutela e al recupero del patrimonio storico-culturale (nuclei, architetture, percorsi storici e aree archeologiche) che si configurano come elementi fondamentali del tessuto territoriale.
In particolare, si prevede per:

a. Paesaggio naturale/seminaturale del versante del rilievo calcareo di monte San Giuliano

- la tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi boschivi stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- sono vietati i movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico, anche ai fini del turismo rurale;
- il recupero ambientale delle aree di cava dismesse, è vietata l'apertura di nuove cave.

Attività compatibili: forestali e agro-pastorali, attività agrituristiche e turismo rurale, culturale-scientifica e didattico-ricreativa.

b. Paesaggio agricolo della valle del Menta e del torrente Lenzi

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo; le innovazioni della produzione agricola devono essere compatibili con la conservazione del paesaggio agrario e con la tradizione locale;

- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, segherie, etc..);
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossime alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi e elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dimesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
- gli interventi devono tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell' insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- le nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell' insediamento sparso agricolo e privilegiando le tipologie e le tecniche costruttive tradizionali;
- la conservazione dei nuclei storici rurali (Simonte, Casalbianco, Crocci, Chiesa Nuova, Menta, …), mantenendo inalterati il tessuto edilizio originario, la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali;
- il riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale.

Attività compatibili:

- nelle aree agricole: attività agro-pastorali, industriali e artigianali, attività agrituristiche, turismo rurale, residenziale e residenziale-turistica, infrastrutture ed impianti, culturale-scientifica e didattico-ricreativa;
- nelle aree urbanizzate: attività residenziali e residenziale-turistica, industriali e artigianali, attrezzature, infrastrutture ed impianti, culturale-scientifica e didattico-ricreativa che non alterino l'identità fisica e culturale degli insediamenti.

c. *Paesaggio urbano di Valderice*

- valorizzazione dell' identità storica dell'insediamento e mantenimento degli elementi spaziali, morfologici, tipologici e dei caratteri urbanistici e architettonici tradizionali; va evitata la saturazione tra il costruito e gli spazi agricoli e aperti posti tra i diversi nuclei; gli eventuali ampliamenti devono favorire la permanenza di "angoli di visuale", in modo da conservare la leggibilità della strutturazione insediativa originaria;
- riqualificazione degli spazi aperti e ridefinizione attraverso progetti capaci di intrecciare le identità, gli usi contemporanei e le innovazioni tecnologiche.

Attività compatibili: attività residenziali e residenziale-turistica, turistico-alberghiere, industriali e artigianali, attrezzature, infrastrutture ed impianti, culturale-scientifica e didattico-ricreativa che non alterino l'identità fisica e culturale degli insediamenti.

TITOLO III
COMPONENTI DEL PAESAGGIO

CAPO I
Componenti del paesaggio geologico, geomorfologico e idrogeologico

Art. 20
Definizione

I caratteri geo-litologici dell'Ambito costituiscono uno dei fattori principali che concorrono alla formazione del paesaggio naturale, in quanto condizionano l'assetto morfologico e idrogeologico.

Il Piano Paesaggistico promuove la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche che hanno un rilevante valore scientifico o che concorrono alla formazione di ambienti naturali particolari, nonché alle zone soggette a pericolosità geologiche.

La tutela è finalizzata alla conservazione del suolo, alla difesa dell'insieme dei fattori geologici, geomorfologici, idrogeologici e dei relativi processi; al mantenimento delle condizioni di equilibrio ambientale, al recupero delle aree degradate, alla riduzione delle condizioni di rischio, alla difesa dall'inquinamento delle acque e del suolo.

Art. 21
Forme del rilievo, singolarità geomorfologiche e geolitologiche

Le forme del rilievo, le singolarità geomorfologiche e geolitologiche comprendono:
le aree di affioramento di serie stratigrafiche delle formazioni geologiche (Dolomie stromatolitiche e loferitiche, calcari dolomitici a Megalodon; Doloareniti e Doloruditi fossilifere dei monti Cofano, Scardina e Speziale; Calcilutiti, Calcareniti, Calciruditi coralgali calcari ad Orbitoline, Caprine e Rudiste con intercalati livelli di lave basaltiche a pillow di Custonaci e contrada Linciasa); gli ambienti con particolari strutture sedimentarie (Calciruditi e brecce ad Ellipsactinie, Calcareniti a crinoidi con liste e noduli di selce, Calcilutiti a Calpionelle, affioranti alla base dell'abitato di Erice con spessori decimetrici e in depositi massivi alle Rocche del Tuono); aree dove sono visibili elementi strutturali: pieghe, faglie (pizzo Noce, pizzo Giacomalaro e monte Sparagio), limiti di sovrascorrimento (ad es. il contrasto tra l'area di pizzo Giacomalaro e monte Le Curcie); le forme carsiche (inghiottitoi, grotte, ecc.); i crinali primari e secondari, cime, selle, pareti rocciose, falesie; le forme connesse con l'azione del mare (solco di battente di Rocca Giglio e Scurati), con l'azione delle acque dilavanti (calanchi) e fluviali (gole – del F. Forgia, del Susicchio, Orghenere, Cipollazzo, di c.da Timpi Bianchi - forre, alvei meandriformi), le forme tettoniche (Dolina di c.da La Bufara, Klippe sedimentario del Castellazzo, c.da Martogna), i depositi fossiliferi di vertebrati (Piana di Sopra, Tonnara del Secco), di invertebrati (c.da San Anna, monte Palatimone, Zarbo dei Sorci, Piana di Sopra, c.da Saffaglione, monte Monaco, monte Sparagio, Cala Bianca, pizzo Aquila), gli elementi morfologici isolati di valore scenico e panoramico (faraglioni di Scopello, pizzo Castellazzo, contrada Pian di Castellazzo).

Tali elementi sono soggetti alla disciplina della *conservazione*, anche ai fini della fruibilità didattica e culturale e dell'interesse culturale-scientifico e paesaggistico.

Sono ammessi interventi rivolti a mantenere l'assetto idrogeomorfologico e a garantire il permanere delle esistenti condizioni di relativo equilibrio.

Non è consentito:

- effettuare interventi, (edifici, apertura di nuove strade e piste e ampliamento di quelle esistenti, installazione di tralicci, antenne, impianti eolici e strutture similari), che alterino i caratteri peculiari delle forme del rilievo sopra individuate;
- modificare o deturpare le singolarità geologiche e paleontologiche.

Le cavità naturali oltre a costituire singolarità geomorfologiche rivestono interesse naturalistico per la compresenza di caratteri paleontologici e in generale biotici (frequente presenza di fauna trogloditica).

In esse non è consentito:

- la realizzazione di discariche;
- l'immissione di rifiuti e materiali;
- i prelievi di materiale;
- le attività estrattive che interessino, anche con effetti indiretti, le cavità nel loro sviluppo e configurazione.

Art. 22

Sistema costiero

Il sistema costiero è costituito in generale da costa bassa e rocciosa alternata da falesie, ripidi versanti e da litorali sabbiosi ed è caratterizzato da promontori, scogli, punte, faraglioni, cale, foci fluviali.

Data la sua particolare configurazione e la sua struttura geologica costituisce bene di eccezionale valore culturale, naturale ed ambientale da salvaguardare e di cui garantire la fruizione, pertanto è sottoposto alla disciplina della *conservazione*.

Non sono consentite:

- nuove edificazioni e interventi di trasformazione urbanistica entro la fascia di rispetto della costa come delimitata nella tav. 2 di Piano, tranne diverse indicazioni previste nei Paesaggi locali e salvo nelle aree di recupero di cui all'art.51 delle presenti norme;
- discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere, di acque reflue se non adeguatamente trattate e depurate;
- strutture, isolate o in sequenza, per la fruizione del mare che per tipologia e/o elevate dimensioni costituiscono detrattori paesistici e non consentono adeguati accessi al litorale. Le realizzazioni dovranno essere subordinate alla redazione di appositi piani di fruizione (Piani spiaggia…).

Le opere a mare che influenzano la dinamica costiera (porti, approdi, opere di difesa), devono essere compatibili con i caratteri paesistici e ambientali del sito. Pertanto, eventuali opere pubbliche previste dagli strumenti di pianificazione regionale, provinciale e comunale devono essere corredati da studi di dettaglio sul paesaggio comprovanti che la realizzazione delle opere non altera negativamente il paesaggio e l'ambiente costiero.

Art. 23

Versanti

Sui versanti sia calcarei che argillosi va attuata una difesa efficace del suolo che prevenga e riduca il rischio e i dissesti idrogeologici mettendo in atto misure di cautela e limitazioni d'uso graduate in funzione della pericolosità delle diverse aree.

Gli interventi debbono essere rivolti a mantenere l'assetto idrogeomorfologico e a garantire il permanere delle condizioni esistenti di relativo equilibrio.

Al fine di preservare l'equilibrio idrogeologico e la stabilità dei versanti è necessario che le superfici di terreno denudato siano rinverdite ove possibile mediante piantagioni di alberi e/o arbusti.

Le opere di difesa del suolo devono essere eseguite utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica.

Non è consentito:

- eseguire movimenti di terra (sbancamenti, rilevati, riporti, scavi in sottosuolo) senza adeguati e controllati provvedimenti geotecnici stabilizzanti, cautelativi o risarcitivi dell' assetto superficiale del suolo intendendo come tali le opere di sostegno di basso impatto paesaggistico, di rinsaldamento, di rimboschimento dei pendii, nonchè quelle di canalizzazione e di drenaggio delle acque superficiali;
- i riporti e i movimenti di terreno che alterano in modo sostanziale il profilo del terreno, salvo le opere relative ai progetti di recupero ambientale;
- prelevare terra, sabbia o altri materiali. L' attività estrattiva è subordinata alla procedura previste nei successivi articoli;
- modificare il regime idrologico di valloni e torrenti alterando la direzione o costituendo impedimento al deflusso delle acque;
- impermeabilizzare aree di qualsiasi genere senza la previsione di opere che assicurino corretta raccolta e adeguato smaltimento delle acque piovane.

Sui versanti con pendenza superiore al 30% non sono consentite nuove costruzioni, disboscamenti e ogni altro intervento suscettibile di alterare gli equilibri statici e idrodinamici o di indurre modifiche significative alla configurazione orografica dei luoghi.

Art. 24

Fasce fluviali, risorse idriche e termali

Il Piano individua come elementi di rilevante interesse ambientale, scientifico e paesaggistico le acque fluenti (fiumi, torrenti e corsi d’acqua), gli invasi superficiali, le acque sotterranee, i pozzi e le sorgenti termali e non, come riportate nelle tav. 7 e 9a di Analisi.

Permangono, per il loro interesse paesaggistico, assoggettate al regime autorizzatorio, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, Parte terza, Titolo I, le categorie elencate al comma 1, lett.c), dell’art. 142, ovvero i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

Tali risorse sono soggette alla disciplina del *mantenimento* e, pertanto, va garantita la qualità, la sostenibilità e la prevenzione dall’ inquinamento.

Sono, altresì, soggette al *mantenimento* i punti di emergenza idrica, quali pozzi e sorgenti utilizzati per scopi idropotabili, pozzi e sorgenti termali utilizzati per scopi terapeutici, per il tempo libero o per la fruizione libera nell' ambiente naturale. La tutela deve essere, inoltre, estesa fissando dei parametri idrogeologici attraverso i quali individuare delle aree di rispetto sufficienti a proteggere l'acquifero cui sorgenti e pozzi fanno capo.

Per le acque fluenti (fiumi, torrenti e corsi d'acqua) nelle quali vengono effettuati prelievi idrici, si deve assicurare il deflusso minimo vitale.

Il Piano persegue l'obiettivo del recupero ed il risanamento ambientale, nonché la manutenzione, dei corpi idrici degradati e delle falde idriche inquinate, favorendone la rinaturazione attraverso l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, anche al fine di creare i corridoi e le fasce naturali della rete ecologica regionale.

Non è consentito:

- realizzare discariche ed impianti di smaltimento di rifiuti, abbandonare o scaricare qualsiasi materiale solido o liquido, ad eccezione di quelli provenienti da impianti di depurazione autorizzati o da processi di fitodepurazione;
- eseguire movimenti di terra che alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi, eccetto che per interventi legati ad attività di recupero ambientale o manutenzione delle fasce spondali nell'ambito del corso d'acqua stesso, e che dovranno eseguirsi con le appropriate tecniche dell' ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, ad eccezione di quelli da effettuare nell'ambito di progetti finalizzati alla riduzione di rischi o per la pubblica incolumità, redatti sulla base di studi integrati idrologici, ecologici e paesaggistici.

Art. 25
Zone caratterizzate da fenomeni di dissesto o di instabilità

Nelle zone instabili, soggette a frana e a crolli e a rischio esondazione, rappresentate nella tav.3 di Analisi e/o indicate nello Studio geologico dell'aggiornamento del Piano Straordinario del rischio idrogeologico di cui alla L. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, adottato con D.A. n. 298/41 del 4.07.2000, non sono consentiti interventi e/o utilizzazioni che possano direttamente od indirettamente aggravare i fenomeni di dissesto e di instabilità.

Sono consentiti:

- interventi di sistemazione e bonifica dei versanti, regimazione delle acque volti a ridurre i rischi per la pubblica incolumità, con l'impiego di tecniche dell'ingegneria naturalistica da sottoporre ad approvazione della competente Soprintendenza;
- pratiche colturali purchè coerenti con l' assetto idrogeologico delle aree interessate e corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale;
- interventi volti alla stabilizzazione delle frane connesse con il crollo di blocchi o massi disarticolati del corpo roccioso secondo tecniche di ridotto impatto ambientale e volte al mantenimento della configurazione morfologica e paesaggistica dei rilievi sempre al fine della salvaguardia della pubblica incolumità.

In queste aree gli interventi edilizi ed infrastrutturali, i movimenti di terra o la -modificazione dello stato dei suoli devono, in sede di pianificazione locale o settoriale e/o nei progetti esecutivi di opere pubbliche, essere confortati da indagini adeguate di carattere geologico e geotecnico atte ad individuare anche le cautele e i provvedimenti necessari per scongiurare i rischi.

In sede di pianificazione locale, le previsioni urbanistiche difformi da tali prescrizioni devono essere suffragate da analisi geologiche comprovanti l' insussistenza di dissesto e di instabilità.

CAPO II
Componenti del paesaggio vegetale naturale e seminaturale

Art. 26
Definizione

Le componenti del paesaggio naturale e seminaturale interessano la vegetazione e le zoocenosi ad essa connesse e i rispettivi processi dinamici, svolgono un ruolo fondamentale per la costituzione della Rete ecologica.

Si considerano elementi del paesaggio vegetale la vegetazione rupestre, le formazioni forestali naturali, la macchia, le garighe e praterie, la vegetazione dei corsi d'acqua, la vegetazione costiera, i siti di particolare interesse biogeografico.

Sono soggetti alla tutela di cui all'art. 142, lettera g), del Codice i territori coperti da foreste e da boschi naturali ed artificiali, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo rimboschimento, così come individuati nella tav. 19 di Analisi.

Ai fini del presente Piano, sono altresì soggette all'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, di cui all'art. 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n.16 e successive modifiche ed integrazioni, le opere da realizzarsi nelle zone di rispetto dei boschi e nelle fasce forestali, per una larghezza fissata secondo i parametri di cui alla L.R. citata.

Qualora le predette formazioni siano adeguatamente cartografate negli studi agricolo-forestali, allegati agli strumenti urbanistici comunali, alle aree interessate si applica la disciplina urbanistica di cui alla stessa L.R.. Nel caso di strumenti urbanistici in itinere o non ancora dotati di studi agricolo-forestali adeguati alle prescrizioni di legge, la tutela da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali si esplicherà previa attestazione da parte del Comune competente della conformità urbanistica delle opere progettate, con riferimento alle specifiche limitazioni di cui alla L.R. citata.

Art. 27
Vegetazione rupestre

La comunità rupicola a casmofite è caratterizzata da numerose entità endemiche e/o di rilevante interesse biogeografico.

Tali formazioni caratterizzano il paesaggio dei rilievi calcarei e rivestono un grande interesse dal punto di vista naturalistico per la varietà di elementi endemici e rari che testimoniano la ricchezza della flora rupestre mediterranea.

Le stazioni di maggiore interesse sono quelle di monte Cofano, monte San Giuliano, monte Inici e Zingaro.

Questa fitocenosi è ricca di endemismi e fra i più rappresentativi sono *Centaurea ucriae* subsp. *ucriae, Lomelosia cretica, Centaurea ucriae* subsp. *umbrosa, Helichrysum rupestre* var. *rupestre, Convolvulus cneorum, Matthiola incana* subsp. *incana, Dianthus rupicola, Iberis semperflorens, Lithodora rosmarinifolia, Seseli bocconi* subsp. *bocconi, Silene fruticosa, Athamanta sicula, Brassica villosa* subsp. *bivoniana, Ceterach officinarum, Cymbalaria pubescens, Euphorbia bivonae, Anthemis cupaniana, Antirrhinum siculus*, *Brassica villosa* subsp. *drepanensis*, *Helichrysum pendulum*,

Ranunculus rupestris, *Asplenium petrarchae*, *Limonium todaroanum, Minuartia verna* subsp. *grandiflora*, *Odontites bocconi* subsp. *bocconi, Sedum sediforme*.

Entità esclusive del biotopo *ericetosum siculae* (*Erica sicula* subsp. *sicula*, *Phagnalon metlesicsi* e *Hieracium cophanense)* sono presenti sulle pendici di monte Cofano.

Il Piano prevede che la vegetazione rupestre sia sottoposta alla disciplina della *conservazione*.

Occorre, pertanto, adottare efficaci misure protettive volte a salvaguardare la persistenza dell' equilibrio dinamico dell'ecosistema e delle comunità insediate, come garanzia della loro ulteriore evoluzione; prevedere adeguate misure antincendio.

Non è consentito:

- danneggiare le specie vegetali, introdurre specie vegetali estranee che possano alterare l' equilibrio naturale, nonché, asportare qualsiasi componente dell' ecosistema se non per motivate esigenze scientifiche;
- aprire cave, nuove strade e piste e ampliare quelle esistenti, installare tralicci, antenne, impianti eolici e strutture similari.

Art. 28

Vegetazione alveo-ripariale

Rari sono gli aspetti legati a stazioni umide lungo i corsi d'acqua che raggiungono elevati livelli di caratterizzazione paesaggistica, come le gole calcaree del Vallone Orghenere, che ospita una ben conservata boscaglia ripariale riferibile al *Populion albae*, composta da salici (*Salix pedicellata*, *S. alba*), pioppi (*Populus nigra*), e qualche sporadico individuo di olmo (*Ulmus canescens*) e di fico (*Ficus carica* var. *caprificus*), oltre a *Dorycnium rectum, Hedera helix, Clematis vitalba, Rubia peregrina, Rubus ulmifolius, Rosa canina, Tamus communis, Calystegia sepium*, ecc.

Frammenti di aspetti delle cenosi ripariali si insediano lungo i numerosi valloni minori, che costituiscono il reticolo idrografico dell'Ambito.

Nei tratti finali di questi corsi d'acqua, a carattere stagionale, dove solitamente si hanno notevoli accumuli di materiali terrosi, la comunità vegetale viene ad essere sostituita da un aspetto di vegetazione dominato dalle tamerici (*Tamarix africana* e *T. canariensis*), le cui frammentarie formazioni segnano anche i vasti panorami delle colline argillose interne con un segno sinuoso che interrompe il tessuto altrimenti continuo delle colture.

La disciplina è quella della *conservazione,* volta al mantenimento dell'equilibrio dinamico delle comunità vegetali e al restauro ambientale con ricostituzione delle formazioni ripariali degradate, nel rispetto delle caratteristiche vegetazionali locali.

Sono consentite le opere di consolidamento dei versanti con esclusivo impiego di tecniche di ingegneria naturalistica.

Sono da ritenersi incompatibili:

- interventi che alterino in maniera irreversibile l'equilibrio dinamico delle formazioni;
- le alterazioni degli habitat;
- le discariche e i depositi di qualsiasi natura;
- le attività estrattive.

Art. 29

Vegetazione costiera

Lungo la cintura costiera rocciosa si insediano rade comunità vegetali altamente specializzate a vivere in condizioni di elevata salinità, caratterizzate da specie endemiche del genere *Limonium* (*L. flagellare*, *L. bocconei*).

La tipica vegetazione alofila a camefite pulvinate delle scogliere calcaree, che viene in contatto verso l'interno con le formazioni della macchia, è estesa per gran parte dello sviluppo costiero dell' Ambito.

Gli aspetti di vegetazione delle coste sabbiose sono limitati alle spiagge di San Vito Lo Capo e Castellammare del Golfo.

Dato l'elevato livello di antropizzazione sono poco sviluppati gli aspetti di vegetazione alofila dei substrati sabbiosi. Tuttavia é possibile distinguere aspetti dominati da specie pioniere a ciclo effimero quali *Euphorbia peplis*, *Cakile maritima*, *Glaucium flavum*, ecc. riferibili all'*Euphorbion peplis* (*Cakiletalia maritimae /Cakiletea maritimae*) ed aspetti estremamente impoveriti, caratterizzati dalla presenza di specie a ciclo poliennale quali il giglio marino (*Pancratium maritimum*), la calcatreppola marina (*Eryngium maritimum*), la violacciocca delle spiagge (*Matthiola sinuata*), ecc., ossia elementi degli *Ammophiletalia* ed *Ammophiletea*…..

La disciplina è quella della *conservazione* e del restauro ambientale delle formazioni degradate.

Occorre adottare efficaci misure protettive volte a salvaguardare la persistenza dell' equilibrio biologico delle comunità insediate come garanzia del loro mantenimento e della evoluzione biologica.

Sono compatibili:

- la fruizione del mare e limitati interventi per la fruizione culturale-ricreativa della costa rocciosa che rispettino la strutturazione della vegetazione, senza comportare alterazione della morfologia dei substrati;
- le attività connesse con la fruizione diretta del mare che non alterino permanentemente la dinamica delle popolazioni vegetali delle coste sabbiose.

Art. 30

Formazioni forestali naturali

Le formazioni forestali naturali sono costitute da frammenti a carattere residuale, interessano piccole superfici incluse in vaste aree rimboschite e sono presenti in modo sparso dalle campagne di Castellammare del Golfo fino a monte San Giuliano.

I gruppi più consistenti sono le formazioni forestali a prevalenza di *Quercus ilex*, di monte Sparagio, di monte Inici (pizzo delle Niviere), e le formazioni forestali a prevalenza di *Quercus suber*, di monte Scorace, di C.da Sauci e di altre stazioni prossime o interne alla Riserva Naturale Orientata dello Zingaro.

Queste espressioni presentano motivi di interesse legati alla loro condizione residuale e alla natura del substrato.

La disciplina è quella della c*onservazione* e del miglioramento dei complessi boscati interpretati nella loro composizione, strutturazione e stratificazione caratteristiche.

I boschi naturali devono essere mantenuti nel migliore stato di conservazione colturale; gli interventi devono tendere alla conservazione ed alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la

diffusione delle specie tipiche locali e, ove possibile, la conversione dei cedui in cedui composti ed in boschi d'alto fusto.

L'individuazione degli interventi più idonei per il governo del bosco deve essere effettuata oltre che sulla base di normali criteri forestali anche in funzione del suo possibile ruolo nella Rete ecologica, della conservazione dei valori percettivi del paesaggio e delle funzioni protettive e di riassetto idrogeologico, della fruizione ricreativa qualificata e diversificata.

Sono compatibili:

- i tagli colturali, qualora autorizzati dagli organi competenti e su fondi regolarmente soggetti ad utilizzazione; nei boschi cedui che abbiano superato i normali turni produttivi sono ammessi esclusivamente tagli di conversione all'alto fusto. Si dovrà evitare in ogni caso la pratica del taglio raso;
- la forestazione con specie autoctone coerenti con i caratteri fitogeografici del territorio interessato;
- la rinaturazione con specie pioniere di aree denudate o degradate prossime o interne ai complessi boscati;
- le opere finalizzate ai servizi antincendio e quelle finalizzate alla forestazione ed alla rinaturazione, inclusa la realizzazione di vivai forestali e relative infrastrutture in aree aperte o denudate;
- le opere di conservazione e restauro ambientale, inclusi gli interventi dendrochirurgici per gli esemplari di maggiore pregio ed età e gli esemplari isolati con carattere di monumentalità, le bonifiche dai parassiti animali e vegetali, etc.;
- le attività silvo-pastorali tradizionali e regolarmente praticate che non alterino permanentemente lo stato dei luoghi e l'assetto idrogeologico, qualora non diversamente stabilito da piani, regolamenti di Riserve, Amministrazione forestale, Piani agricolo-forestali adottati in sede comunale, allo scopo di preservare la dinamica e i processi di rinnovazione delle comunità forestali.

Non sono compatibili all'interno delle aree boscate naturali interventi edificatori, la realizzazione di infrastrutture e impianti, le attività estrattive anche in prossimità.

La pianificazione comunale, in sede di formazione degli strumenti urbanistici provvede a programmare l'incremento degli ecosistemi presenti e l'individuazione di nuove unità boscate preferenzialmente nei siti che interessano la Rete ecologica.

Art. 31

Macchia

Interessa l'Ambito un particolare aspetto di macchia bassa molto ben rappresentato sulle rocce calcaree di tutto il litorale.

La fascia di vegetazione a palma nana (*Chamaerops humilis*) a cui si associano spesso altri elementi della macchia mediterranea, quali *Pistacia lentiscus, Euphorbia dendroides, Olea europaea var. sylvestris, Prasium majus, Teucrium fruticans,* ecc., si trova lungo la costa nelle aree meno antropizzate.

Si tratta di una comunità vegetale climacica di tipo zonale, endemica della Sicilia Occidentale, che svolge un ruolo di cerniera tra la vegetazione alofitica delle scogliere (*Limonietum bocconei, L. flagellare*) e gli aspetti di lecceto con caducifoglie termofile (*Rhamno alterni-Quercetum ilicis pistacietosum terebinthi*).

La disciplina è quello della *conservazione* e del restauro ambientale, dell'incremento ed evoluzione dei complessi di "macchia" primaria e secondaria, interpretati nella loro composizione, strutturazione e stratificazione caratteristiche; per i fini suddetti, le macchie si assimilano alle formazioni forestali naturali.

Gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e la creazione di consorzi stabili.

Sono consentiti:

- la forestazione con specie autoctone in coerenza con i caratteri fitogeografici del territorio interessato;
- la rinaturazione con specie pioniere di aree denudate o degradate prossime o interne alle aree di macchia;
- le opere finalizzate ai servizi antincendio e quelle finalizzate alla forestazione e alla rinaturazione.

Non sono compatibili all'interno delle aree di macchia interventi edificatori, la realizzazione di infrastrutture e impianti, le attività estrattive.

Art. 32

Gariga e praterie

Le praterie perenni ad ampelodesma (*Ampelodesmos mauritanicus*) che, alle altitudini inferiori vengono a contatto con la macchia a palma nana, formando frequenti aspetti di transizione, colonizzano i versanti collinari prevalentemente calcarei.

Queste praterie assieme agli aspetti di gariga e di macchia riferibili al *Cisto-Ericion*, rappresentano espressioni diverse della stessa serie di vegetazione.

Per i territori non vocati ad attività agricolo-zootecniche, coperti da formazioni evolute o stabilizzate, la disciplina è quella della c*onservazione* volta al consolidamento e alla gestione degli usi produttivi con criteri di compatibilità ambientale, in relazione sia ai contenuti vegetazionali che alle caratteristiche paesaggistiche dei siti.

Sono consentiti:

- la forestazione con specie autoctone in coerenza con i caratteri fitogeografici del territorio interessato e la rinaturazione con specie pioniere, di aree denudate o degradate, particolarmente quando sono prossime o interne alle aree protette, alle aree di macchia e alle aree boscate e tali da essere rilevanti ai fini della costituzione di una Rete ecologica regionale;
- le opere e le infrastrutture finalizzate ai servizi antincendio e quelle finalizzate alla forestazione e alla rinaturazione;
- le opere di conservazione e restauro ambientale.

Per i territori che non presentano le caratteristiche sopra citate e appartenenti ad incolti, pascoli, pascoli arbustati, coltivi recentemente abbandonati, la disciplina è quella della *mantenimento* e della *trasformazione* ai fini agro-pastorali e del controllo della dinamica degli usi agricolo e zootecnico.

Sono compatibili anche le attività agro-silvo-pastorali tradizionali e le pratiche di miglioramento fondiario, inclusi i programmi di miglioramento dei pascoli, qualora non diversamente stabilito da piani, previsioni e regolamenti di Riserve, Amministrazione forestale, Piani agricolo-forestali adottati in sede comunale.

Art. 33

Siti di particolare interesse biogeografico

Il Piano individua siti di particolare interesse naturalistico aventi i caratteri di biotopi e interpretati come siti complessi e di varia estensione, in cui coesistono rilevanti aspetti integrati di carattere abiotico e biotico: relativi alla geomorfologia, alla presenza di fauna, flora e vegetazione di rilievo. Essi sono oggetto di attenzione e di misure specifiche dirette a conservare la loro peculiarità, la rappresentatività e la dinamica evolutiva.

In particolare:

- le formazioni forestali relitte di monte Sparagio, con aspetti di macchia-foresta di sclerofille sempreverdi (Lecceto) e formazioni di *Euphorbia dendroides*;
- la località denominata Bosco di Scopello, sulle pendici del monte Sparagio, con aspetti di macchia di sclerofille sempreverdi e formazioni di *Euphorbia dendroides*;
- le gole del Fosso Orghenere, interessante particolarità geomorfologica determinata dall'azione erosiva del corso d'acqua, che ospita una pregiata flora rupestre e formazioni ripariali altrove scomparse . Vi si insediano formazioni vegetali ripariali a galleria di *Salix*, *Populus, Tamarix* e, sulle pareti a strapiombo, interessanti elementi della flora casmofitica;
- la depressione carsica della Bufara (dolina), presso Purgatorio, singolarità geomorfologica ed ambiente peculiare rispetto al suo contesto anche dal punto di vista biotico, e che sulle pareti a strapiombo presenta elementi della flora casmofitica;
- l'area della R.N.O. dello Zingaro, di grande interesse floristico e vegetazionale, con formazioni di macchia dell'*Oleo-Ceratonion* a *Chamaerops humilis* e *Ceratonia siliqua*, numerosi elementi floristici rari ed endemici, aspetti di prateria con siti importanti per la presenza di orchidee. Elevata la ricchezza faunistica;
- la costa rocciosa di San Vito Lo Capo, di calcari mesozoici a strapiombo sul mare e fondali coralligeni di rilevante interesse biologico e aspetti di vegetazione delle coste rocciose (*Crithmo-Limonietalia*);
- i faraglioni di Scopello, singolarita' geomorfologiche ricoperti da arbusti xerofitici; biocenosi sommerse caratterizzate da fondali marini con facies sciafile e a poriferi, con colonie di idrozoi e briozoi;
- monte San Giuliano, complesso di calcari mesozoici con aspetti di lecceto (*Quercion ilicis*) nella porzione sommitale e rimboschimento a pino (*Pinus halepensis*) di antico impianto;
- monte Cofano presenta, sulle pareti occidentali a strapiombo, importanti stazioni di endemiti della flora casmofitica e rilevanti aspetti di macchia a palma nana;
- monte Inici, complesso di calcari mesozoici di grande interesse faunistico per la presenza di varie specie di falconiformi; parziale rimboschimento a conifere e latifoglie esotiche e aspetti di prateria e lembi di macchia-foresta a *Quercus ilex* (Lecceto di pizzo delle Niviere);
- la foce del fiume San Bartolomeo, tratto vallivo deltizio con residue formazioni ripariali non forestali (canneto) degradato da attività antropiche;

- la costa di Cala Bianca, con singolarita' geomorfologiche, archi naturali, falesie, etc., e serie geologiche di interesse scientifico, con aspetti di gariga a palma nana, lentisco e carrubo e praterie ad ampelodesma ed orchidacee; presenza di *trottoir* a vermeti;
- la sughereta di monte Scorace, con dominanza di *Quercus suber* e ricco strato arbustivo, contigua a rimboschimento a pini, cipressi ed eucalyptus.

Tali siti sono soggetti alla disciplina della *conservazione*.

a. Nelle formazioni forestali relitte di monte Inici e di monte Sparagio e monte Scorace e la formazione forestale di antico impianto di monte San Giuliano è consentito:
   - il miglioramento dei complessi boscati interpretati nella loro composizione, strutturazione e stratificazione caratteristiche;
   - la ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e la conversione dei cedui in cedui composti ed in boschi d'alto fusto.

   Non sono compatibili:
   - la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di trazzere o strade sterrate esistenti;
   - la realizzazione di infrastrutture e reti (elettriche, idriche, ecc.);
   - il prelievo di materiali e l'apertura di cave;
   - gli interventi edificatori;
   - l'introduzione di specie vegetali estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato e al patrimonio genetico delle popolazioni locali;
   - i tagli non configurabili come interventi di conversione all'alto fusto, di conservazione e restauro ambientale, dendrochirurgici, finalizzati alla bonifica dai parassiti animali e vegetali, ecc.;
   - la forestazione con specie estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato;
   - le attività silvo-pastorali che alterino permanentemente lo stato dei luoghi, l'assetto idrogeologico, la composizione, la strutturazione e la dinamica caratteristiche delle formazioni vegetali.

b. Negli habitat costieri di San Vito Lo Capo, Zingaro, faraglioni di Scopello, Cala Bianca non sono compatibili:
   - la realizzazione di porti e approdi;
   - la realizzazione di scarichi civili e industriali;
   - la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di trazzere o strade sterrate esistenti;
   - la realizzazione di opere a mare che alterino l'andamento delle correnti e le caratteristiche dei fondali;
   - la realizzazione di opere permanenti per la fruizione diretta del mare, compresi stabilimenti per talassoterapia e acquacoltura, di impianti per serricoltura e inoltre di piattaforme e scivoli in calcestruzzo e simili.

c. Negli habitat d'acqua dolce delle gole del Fosso Orghenere e della foce del fiume SanBartolomeo non sono compatibili:
   - la realizzazione di scarichi civili e industriali;
   - la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di trazzere o strade sterrate esistenti;

- le captazioni idriche e la modifica del regime idraulico che comportino prevedibili effetti anche a distanza sulla struttura, composizione, stato dei popolamenti e configurazione formale dei biotopi;
- il prelievo di materiali e l'alterazione della configurazione delle sponde e degli alvei, l'alterazione delle formazioni vegetali insediate.

d. Negli habitat rocciosi e cavità naturali dei monti Inici, Cofano, San Giuliano, dell'area della R.N.O. dello Zingaro, di c.da Bosco Scopello e della dolina di c.da La Bufara non sono compatibili:
- la realizzazione di viabilità stradale a mezza costa;
- i prelievi di materiali e le attività estrattive;
- l'alterazione della configurazione morfologica di pareti e versanti;
- l'introduzione di specie vegetali estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato ed al patrimonio genetico delle popolazioni locali.

Art. 34

Habitat faunistici

L'artificializzazione del territorio si è tradotta in perdita di habitat per molte specie animali storicamente presenti, provocando la scomparsa di un certo numero di esse e creando condizioni di minaccia per un elevato numero di specie.

Il Piano definisce le specie animali di interesse ai fini della conservazione della biodiversità nella tav. 6 di Analisi e nelle schede allegate.

Il Piano fa riferimento alle disposizioni in materia di tutela della fauna selvatica e di conservazione degli habitat naturali e seminaturali previste dal DPR 357/1997 (Direttiva habitat).

Art. 35

Rete ecologica

Le trasformazioni urbanistico-edilizie hanno provocato un elevato livello di frammentazione ecologica, ridotto la qualità naturalistica diffusa, pregiudicando le funzioni di riequilibrio che l'ecomosaico, meglio strutturato, potrebbe svolgere. Pertanto, il Piano promuove la Rete ecologica dell'Ambito da realizzare attraverso piani o progetti pilota di iniziativa provinciale e comunale.

A tal fine il Piano persegue il riequilibrio ecologico, attraverso la realizzazione di un sistema funzionale interconnesso di unità naturali di diverso tipo; la riduzione del degrado e delle pressioni antropiche; il miglioramento degli ambienti di vita per gli abitanti e l' offerta di opportunità di fruizione della qualità ambientale e paesaggistica.

La Rete ecologica va costruita individuando:

Gli elementi fondativi: i serbatoi di naturalità (R.N.O. dello Zingaro, R.N.O. di monte Cofano, monte Inici, monte Scorace, SIC e ZPS); le stepping stones (rilievi con formazioni boschive, vegetazione a macchie e rupestre, gariga e praterie quali, ad esempio, i monti Erice, Sparagio, Monaco, Misericordia, Bufara, Rocche del Tuono, etc…); le fasce territoriali entro cui promuovere o consolidare corridoi ecologici primari o secondari (p. es.: dorsali collinari, crinali, viabilità poderale e interpoderale, etc..); i corridoi ecologici fluviali da potenziare e/o ricostruire, costituiti dai corsi d'acqua principali e minori; la fascia costiera e il mare; le direttrici di permeabilità verso i territori esterni all'Ambito; le zone con presupposti per

l'attivazione di progetti di rinaturalizzazione o di consolidamento ecologico (ex coltivi, aree di frana); le zone periubane su cui attivare politiche polivalenti di riassetto fruitivo ed ecologico (parchi urbani, mosaici colturali, orti urbani, etc..); principali connessioni con il sistema urbano del verde (viali alberati, fasce arboree, siepi e filari).

Le zone di interferenza: barriere significative prodotte da infrastrutture esistenti, fronti continui edificati, etc.., sia costieri che dell'entroterra.

CAPO III
Componenti del paesaggio agro-forestale

Art. 36
Definizione

Le componenti del paesaggio agrario comprendono le formazioni forestali artificiali, i seminativi, gli arborati (oliveti, mandorleti, frutteti, agrumeti e vigneti) e concernono i fattori di natura biotica e abiotica che si relazionano nel sostenere la produzione agraria, zootecnica e forestale.

Art. 37
Formazioni forestali artificiali

I paesaggi forestali artificiali sono frequenti nell'Ambito 1, appartenenti al demanio forestale di monte Scorace, monte Inici, monte Sparagio e monte San Giuliano. In anni più o meno recenti, interventi di riforestazione hanno introdotto elementi alloctoni, pionieri, generalmente non appartenenti al paesaggio vegetale naturale dell'area.

Le formazioni forestali artificiali sono costituite da popolamenti di *Pinus* sp. pl., di *Cupressus* sp. pl., di *Eucalyptus* sp. pl. o da formazioni miste.

Hanno funzione prevalentemente protettiva dal punto di vista idrogeologico dei versanti più acclivi ed erosi e valore percettivo ed ecologico.

Tali formazioni sono soggette alla disciplina del *mantenimento* dei popolamenti nelle migliori condizioni vegetative.

Non sono compatibili all'interno delle formazioni forestali artificiali interventi edificatori, la realizzazione di infrastrutture, reti idriche, elettriche, di telecomunicazioni, antenne radio etc. fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica valutazione, prevedendo comunque, misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione.

Sono compatibili:
- la forestazione con specie autoctone coerenti con i caratteri fitogeografici del territorio interessato;
- la rinaturazione con specie pioniere di aree denudate o degradate o percorse dal fuoco prossime o interne ai complessi boscati;
- interventi di restauro ambientale e di ricostituzione delle formazioni climaciche favorendo la diffusione delle specie tipiche locali per il miglioramento dei complessi boscati;
- le opere finalizzate ai servizi antincendio e quelle finalizzate alla forestazione e alla rinaturazione, inclusa la realizzazione di vivai forestali e relative infrastrutture in aree aperte o denudate;
- attrezzature e servizi connessi alla gestione e all'uso sociale del bosco per la fruizione pubblica;
- le opere di conservazione e restauro ambientale, inclusi gli interventi dendrochirurgici per gli esemplari di maggiore pregio ed età e gli esemplari isolati con carattere di monumentalità, le bonifiche dai parassiti animali e vegetali, ecc., nonché la progressiva rinaturazione delle formazioni costituite da elementi esotici con l'impianto di specie autoctone;
- gli impianti destinati alla forestazione produttiva, le attività silvo-pastorali che non alterino permanentemente lo stato dei luoghi e l'assetto idrogeologico, qualora non diversamente stabilito da

piani e regolamenti di Riserve, Amministrazione forestale, Piani agricolo-forestali adottati in sede comunale.

Art. 38

Seminativi

Le colture erbacee, e in particolare la coltura dei cereali (frumento duro) in avvicendamento con foraggiere, sono coltivate nelle aree interne delle colline argillose e nei territori più accessibili alla meccanizzazione.

Caratteristica generale del paesaggio del seminativo è la sua uniformità: la coltivazione granaria estensiva caratterizza le ampie aree collinari interne con distese ondulate non interrotte da elementi e barriere fisiche o vegetali e conseguente bassa biodiversità e alta vulnerabilità complessiva, legata alla natura fortemente erodibile del substrato geopedologico.

Elementi di biodiversità sono associati prevalentemente alle creste rocciose emergenti nella matrice argillosa, alle formazioni calanchive che ospitano talvolta specie rare e specializzate, alle alberature, ecc…

I seminativi sono soggetti alla disciplina del *mantenimento* con possibilità di conversione delle colture, compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale.

E' opportuno introdurre fasce e zone arbustate o alberate per l'incremento della biodiversità lungo le strade pubbliche, interpoderali e lungo i fossi e canali.

E' sconsigliato l'impiego di erbicidi, antiparassitari aventi ripercussioni dirette e indirette sulle qualità dell'ambiente e sulla salute pubblica indirizzando la produzione agricola verso tecniche eco-compatibili.

Art. 39

Arborati

La coltura degli arborati comprende quella dell'olivo, diffusa nelle aree interne collinari e nelle pianure anche in prossimità della costa, del vigneto che comprende espressioni anche significativamente rilevanti dal punto di vista percettivo, del mandorlo sporadicamente presente, del carrubo (*Ceratonia siliqua*), degli agrumi che occupano modestissime superfici, generalmente elemento dei mosaici colturali situati prevalentemente in prossimità dei centri abitati.

Per il paesaggio delle colture arboree la disciplina è quella del *mantenimento* con possibilità di conversione delle colture, compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale.

Gli uliveti di Bonagia e di Castelluzzo sono soggetti alla disciplina della *conservazione* in quanto espressioni significative del paesaggio e caratterizzanti fortemente l'identità storica dei luoghi.

E' sconsigliato l'impiego di erbicidi, antiparassitari aventi ripercussioni dirette e indirette sulle qualità dell'ambiente e sulla salute pubblica indirizzando la produzione agricola verso tecniche eco-compatibili.

Art. 40

Vegetazione ornamentale

Le caratteristiche climatiche hanno consentito la diffusione di una vegetazione ornamentale prevalentemente esotica riscontrabile nelle ville di Valderice, nelle "florette" ornamentali di alcuni bagli rurali, che testimoniano la diffusione di una moda presente anche altrove in Sicilia, ma che qui raggiunge esiti peculiari anche di notevole interesse.

Anche nelle alberature stradali urbane ed extraurbane si rileva la presenza massiccia di elementi esotici, eucalipti (*Eucalyptus* sp. pl.) e acacie (*Acacia* sp. pl.); il mioporo e il fico d'India..

L'*Agave americana* e l'*Opuntia ficus-indica* sono specie spontaneizzate entrate a far parte del paesaggio vegetale locale, fino a diventarne connotazioni iconiche ricorrenti e riconosciute.

La disciplina è quella del *mantenimento* compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale, della *conservazione* per gli esemplari di maggiore pregio ed età e con carattere di monumentalità e del recupero per i giardini degradati che rappresentano testimonianze storico-culturali.

I giardini ornamentali debbono utilizzare essenze locali tradizionali o mediterranee, avere dimensioni tali da non alterare il carattere agricolo del paesaggio e da mantenere il rapporto quantitativo e qualitativo con la superficie agricola produttiva.

Per gli impianti di vegetazione ornamentale di nuova costituzione si raccomanda l' uso di elementi che sono nell'insieme espressivi del giardino mediterraneo e in particolare:

- siepi e barriere protettive dai venti: *Limonastrum monopetalum* pianta aloresistente e di facile foggiatura;
- elementi arborei: olivastro, carrubbo, cipresso comune, albero di Giuda, lagunaria, palma da dattero, mioporo, fico, araucaria, arancio amaro, gelso bianco e rosso, casuarina, acacia, eritrina e varie drupacee (mandorlo, albicocco, ulivo, susino, amarena);
- elementi arbustivi e succulenti: oleandro, palma nana, ibiscus, melograno, datura, agavi e ficodindia;
- arbusti lianosi e sarmentosi: glicine, bouganvillea, gelsomino, caprifoglio, nonché altre, espressive del giardino rurale mediterraneo-insulare.

CAPO IV
Componenti del patrimonio storico-culturale e del paesaggio urbano

Art. 41
Definizione

Le componenti del patrimonio storico-culturale, definiti in *beni archeologici*, *beni isolati* di tipo civile, religioso, residenziale, produttivo e attrezzature e servizi, *centri e nuclei storici, viabilità storica e percorsi di interesse naturalistico e paesaggistico*, costituiscono elementi fortemente connotanti e di qualificazione del paesaggio siciliano, sia esso agrario e rurale, costiero e marinaro o urbano, riferiti alla identità storica dell'Ambito quali testimonianza delle attività antropiche evolutive del paesaggio stesso.

Art. 42
Beni archeologici

Le norme di cui al presente articolo, hanno come obiettivo la tutela dei beni archeologici, tramite la conservazione di tali beni e la valorizzazione delle potenzialità culturali, scientifiche, didattiche e turistiche atte ad assicurarne la piena disponibilità pubblica. Lo scopo della tutela dei beni suddetti è, quindi, mirato a salvaguardare da un lato le potenzialità della futura ricerca storico-archeologica, dall'altro a permetterne una piena e fruttuosa lettura da parte del pubblico e della comunità scientifica internazionale.

Inoltre da non sottovalutare il ruolo dei beni tutelati nell'ottica dello sviluppo economico compatibile dell'area. L'offerta turistica si basa, e si baserà sempre più sull'eccezionale contestualità che il territorio conserva sommando spesso in molteplici aree valenze ambientali, naturalistiche, monumentali ed archeologiche. Degradare tali contesti significherebbe anche la fine della principale risorsa di sviluppo economico di questo ambito.

Al fine di garantire quanto detto si è cercato di individuare, laddove il sito archeologico era già pienamente conosciuto, delle aree congruamente estese di rispetto atte a salvaguardare il sito nel suo ambiente naturale circostante. Ciò perché è ormai acquisito, sia a livello scientifico che sociale, che ogni emergenza archeologica non può essere avulsa dal suo contesto originario. Pertanto il valido godimento e la corretta lettura dei valori di ogni bene archeologico risultano possibili soltanto se il suddetto bene si trova inserito in un adeguato contesto circostante.

Nel delineare queste aree di rispetto si è cercato di guardare in prospettiva al fine di evitare in futuro problemi di tutela o, per converso, innaturali ed intempestivi blocchi delle attività di sviluppo naturale delle comunità locali. Questo concetto è stato esteso anche a quelle zone dove la presenza archeologica è soltanto indiziata attraverso raccolte di superficie di materiali d'interesse archeologico o grazie a notizie bibliografiche e d'archivio. Al fine di evitare sgradevoli sorprese nel futuro è bene che chiunque abbia contezza del fatto che alcuni territori isolani sono potenzialmente archeologici.

La classificazione dei beni e delle aree d'interesse archeologico comprendono:

a. *Aree espropriate*

Trattasi di aree d'interesse archeologico-monumentale sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 10 e segg. del Codice di proprietà del Demanio Regionale - ramo beni culturali.

Ogni modifica dei suddetti luoghi può essere effettuata solo dall'ente gestore (Soprintendenza per i BB CC AA di Trapani, Servizio per i beni archeologici) nel pieno rispetto dell'integrità dei luoghi e per finalità inerenti la ricerca e la fruizione dei beni archeologici esistenti.

b. *Area di definito interesse archeologico*

Aree e siti di interesse archeologico non sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10 e segg. del Codice; aree di cui all'art. 142 lett. m) del Codice.

Tali aree sono soggette alla disciplina di cui all'art. 142 lett. m) del Codice (Aree di interesse archeologico).

Nei suddetti siti è vietata ogni costruzione o modifica dei terreni (ivi comprese recinzioni) per una distanza di almeno m. 50 da esso. Sono consentite le attività agricole tradizionali, mentre ogni modifica colturale dovrà essere sottoposta a preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i BB CC AA di Trapani, Servizio per i Beni Archeologici.

c. *Aree di rispetto ai siti archeologici da vincolare ai sensi dell'art. 45 del Codice*

Data la morfologia dei luoghi, al fine di rendere i siti archeologici pienamente tutelati nel loro ambiente il più possibile integro, si sono delineate delle aree di rispetto ai siti di cui al precedente paragrafo che vanno tutelate ai sensi dell'art. 45 del Codice (prescrizioni di tutela indiretta). Le prescrizioni di tutela indiretta vanno adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del Codice.

Ogni trasformazione (ivi compresa ogni recinzione), sia essa costruzione ex novo o manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti deve essere sottoposta preventivamente all'autorizzazione della Soprintendenza per i BB CC AA di Trapani, Servizio per i beni archeologici.

Per quanto attiene all'attività agricola sono ammessi gli ordinamenti colturali in atto all'entrata in vigore del presente piano. Ogni significativo movimento di terra o scavo/scasso, canalizzazione/drenaggio e aratura che comportino il raggiungimento di una profondità maggiore ai cm 40, nonché ogni cambio colturale che comporti modifiche vistose dell'aspetto vegetazionale originario, devono essere sottoposti all'autorizzazione preventiva della Soprintendenza per i BB CC AA di Trapani, Servizio per i beni archeologici.

Non sono ammessi in tali aree: l'asportazione di rocce salvo che per l'attività scientifica, previa autorizzazione della Soprintendenza per i BB CC AA di Trapani, Servizio per i beni archeologici, le discariche ed i depositi di rifiuti, l'abbattimento della vegetazione esistente, le attività estrattive.

d. *Aree di presunto interesse archeologico*

Trattasi di aree dove è fortemente indiziata la presenza di emergenze archeologiche o attraverso vecchi rinvenimenti di cui rimane menzione nella bibliografia, o perché interessata da areali di dispersione superficiale di materiale archeologico (in genere si tratta di ceramiche frammentarie o industria litica). Pertanto è probabile che l'asportazione del suolo, a profondità variabile, possa mettere in luce o strutture sepolte d'interesse archeologico o anche semplice sedimentazione stratificata di livelli d'uso o abitativi antichi. In entrambi i casi la loro perdita sarebbe grave per la conoscenza storico-archeologica e per il patrimonio culturale.

Si prescrive che ogni alterazione del suolo nelle aree di cui sopra venga preceduta da saggi di scavo condotti sotto il controllo della Soprintendenza per i BB CC AA di Trapani, Servizio per i beni archeologici. Qualora si debba intervenire con scavi di qualsiasi genere o con arature profonde si deve informare almeno 30 giorni prima la Soprintendenza per i BB CC AA di Trapani, Servizio per i beni archeologici, che provvederà a controllare i lavori programmati.

In seguito alla constatazione da parte della Soprintendenza per i BB CC AA di Trapani, Servizio per i beni archeologici, dell'esistenza o meno di resti d'interesse archeologico sarà cura della stessa concedere o meno autorizzazione alla costruzione o alla modifica dei luoghi sia parziale che totale.

e. *Aree d'interesse paleontologico*

Alle aree d'interesse paleontologico si impongono le stesse norme espresse per le aree d'interesse archeologico.

Art. 43

Beni isolati – Architettura militare

Sono architetture, edifici e manufatti di carattere difensivo, risalenti a varie epoche e in funzione di ciò diversamente connotati o stratificati, a noi pervenuti in condizioni di leggibilità ancora integre ovvero in stato ruderale, ma comunque riconoscibili come emergenze monumentali e ambientali anche in virtù di una localizzazione sempre emblematica per capacità del ruolo di controllo territoriale in aderenza a particolarità orografiche che sottolineano il privilegio di natura oltre che di storia.

Sono stati considerati i castelli e le torri, appartenenti al circuito costiero e quelle dell'entroterra, individuati nella tav. 9a di Analisi, documentazione di riferimento sono anche le indicazioni contenute nelle schede informatizzate allegate al presente Piano.

Nella considerazione che per tali beni qualsiasi trasformazione potrebbe avere come ricaduta un danno grave per il paesaggio oltre che per i beni medesimi, gli stessi sono sottoposti alla disciplina della *conservazione* e, pertanto, sono consentiti solamente:

- interventi di recupero così come definiti dall'art. 20 lettera a), c) della L.R. 71/78;
- attività culturali scientifiche, didattiche, museali o altre, comunque compatibili con la struttura architettonica.

Eventuali inserimenti di strutture espositive o simili, impianti di illuminazione temporanei, etc., non devono in alcun modo interferire e/o alterare l'architettura del bene.

Art. 44

Beni isolati - Architettura religiosa

Sono edifici e manufatti di carattere religioso, presenti nel territorio come testimonianze di architettura e di fede, siano esse espressioni colte e monumentali ovvero documento della cultura costruttiva popolare e vernacolare, in posizione dominante sul paesaggio circostante, oppure dislocati come "pause" lungo i percorsi dell'uomo.

Sono compresi chiese, conventi, cimiteri monumentali, cappelle e croci, individuate nella tav. 9a di Analisi, documentazione di riferimento sono anche le indicazioni contenute nelle schede informatizzate allegate al presente Piano.

I beni di rilevanza alta od eccezionale ed indicati come *"qualificanti"* nella tav. 3 di Sintesi, in considerazione che qualsiasi trasformazione potrebbe avere come ricaduta un danno grave per il paesaggio oltre che per i beni medesimi, sono sottoposti alla disciplina della *conservazione* e sono consentiti solamente:

- interventi di recupero così come definiti dall'art. 20 lettera a), c) della L.R. 71/78.

I rimanenti beni, non compresi tra i precedenti, che costituiscono, in ogni caso, elementi di valore storico – testimoniale e caratterizzanti il paesaggio come tessuto connettivo tra i grandi episodi, sono sottoposti alla disciplina del *mantenimento.*

Sono consentiti:

- interventi di recupero così come definiti dall'art. 20 lettera a), b, c) della L.R. 71/78 che tendano a salvaguardare i caratteri architettonici e tipologici del bene, con particolare riferimento agli aspetti che ne connotano il rapporto con l'ambiente, garantendo, in ogni caso, la conservazione dei corpi originari.

Art. 45

Beni isolati - Architettura residenziale

Sono architetture e complessi di carattere residenziale all'esterno dei nuclei e dei centri storici, generalmente localizzati in luoghi privilegiati del paesaggio e della natura.

Le ville, i villini e le casine, da salvaguardare insieme ai relativi giardini o parchi o ai terreni agricoli di loro pertinenza, sono stati individuati nella tav. 9a di Analisi, documentazione di riferimento sono anche le indicazioni contenute nelle schede informatizzate allegate al presente Piano.

I beni di rilevanza alta o eccezionale ed indicati come *"qualificanti"* nella tav. 3 di Sintesi, in considerazione che qualsiasi trasformazione potrebbe avere come ricaduta un danno grave per il paesaggio oltre che per i beni medesimi, sono sottoposti alla disciplina della *conservazione* e sono consentiti solamente:

- interventi di recupero così come definiti dall'art. 20 lettera a), b), c) della L.R. 71/78;
- interventi di manutenzione straordinaria;
- attività residenziali, residenziali-turistiche, didattico – ricreative, attività culturali scientifiche, museali o altre, comunque compatibili con la struttura architettonica e tipologico - funzionale dell'edificio.

Eventuali inserimenti di strutture espositive o simili, impianti di illuminazione temporanei, etc., non devono in alcun modo interferire e/o alterare l'architettura del bene.

I rimanenti beni, non compresi tra i precedenti, che costituiscono, in ogni caso, elementi di valore storico – testimoniale e caratterizzanti il paesaggio, sono sottoposti alla disciplina del *mantenimento.*

Sono consentiti:

- interventi di recupero così come definiti dall'art. 20 lettera a), b), c) L.R. 71/78 che tendano a salvaguardare i caratteri architettonici e tipologici del bene, con particolare riferimento agli aspetti

che ne connotano il rapporto con l'ambiente, garantendo, in ogni caso, la conservazione dei corpi originari;

- interventi di manutenzione straordinaria;
- attività residenziali, residenziali-turistiche, didattico – ricreative, attività culturali scientifiche, museali o altre, comunque compatibili con la struttura architettonica e tipologico - funzionale dell'edificio.

Art. 46

Beni isolati - Architettura produttiva

Sono complessi, edifici e manufatti storici legati alle attività produttive agricole e zootecniche (bagli, case-baglio, case rurali, mandre, marcati, trappeti, mulini, pozzi, norie, fontane, abbeveratoi, "senie"), alle attività del mare e della costa (tonnare), alle attività estrattive (cave storiche), individuati nella tav. 9a di Analisi, documentazione di riferimento sono anche le indicazioni contenute nelle schede informatizzate allegate al presente Piano.

I beni di rilevanza alta o eccezionale sono indicati come *"qualificanti"* nella tav. 3 di Sintesi, sono sottoposti alla disciplina della *conservazione* e sono consentiti:

- interventi di recupero così come definiti dall'art. 20 lettera a), b), c) della L.R. 71/78;
- interventi di manutenzione straordinaria;
- attività residenziali, residenziali-turistiche, agrituristiche, turismo rurale, didattico – ricreative, attività culturali scientifiche, museali o altre, comunque compatibili con la struttura architettonica e tipologico - funzionale dell'edificio.

I rimanenti beni, non compresi tra i precedenti e individuati nella tav. 9a di Analisi, che costituiscono, in ogni caso, elementi di valore storico – testimoniale e caratterizzanti il paesaggio, sono sottoposti alla disciplina del *mantenimento*.

Sono consentiti:

- interventi di recupero così come definiti dall'art. 20 lettera a), b), c), L.R. 71/78 che tendano a salvaguardare i caratteri tipologici ed architettonici del bene, con particolare riferimento agli aspetti dominanti che connotano il rapporto con l'ambiente, garantendo in ogni caso la conservazione dei corpi originari e utilizzando materiali compatibili con l'architettura storica;
- interventi di manutenzione straordinaria;
- attività residenziali, residenziali-turistiche, turismo rurale, agrituristiche, didattico-ricreative, attività culturali scientifiche, museali o altre, comunque compatibili con la struttura architettonica e tipologico - funzionale dell'edificio.

Eventuali ampliamenti relativi a corpi funzionali alle attività e previsti dalla normativa vigente, dovranno essere realizzati in modo da non alterare le peculiarità architettoniche del bene e il suo rapporto con il paesaggio.

Gli interventi nelle cave di interesse storico andranno indirizzati verso opportune azioni di recupero ambientale ai fini della loro valorizzazione e fruizione.

Art. 47

Beni isolati - Attrezzature e servizi

Sono attrezzature e servizi storicamente esistenti: fondaci, stazioni ippiche, macelli, fari, lanterne e semafori, individuati nella tav. 9a di Analisi; documentazione di riferimento sono anche le indicazioni contenute nelle schede informatizzate allegate al presente Piano.

Tali beni, in considerazione che qualsiasi trasformazione potrebbe avere come ricaduta un danno grave per il paesaggio oltre che per i beni medesimi, sono sottoposti alla disciplina della *conservazione* e sono consentiti solamente:

- interventi di recupero così come definiti dall'art. 20 lettera a), b, c) della L.R. 71/78;
- interventi di manutenzione straordinaria;
- attività residenziale, residenziale – turistica, didattico – ricreative, attività culturali scientifiche, museali o altre, comunque compatibili con la struttura architettonica e tipologico - funzionale dell'edificio.

Art. 48

Centri e nuclei storici

Il Piano individua, nella tav. 9b di Analisi, quali centri e nuclei storici, le strutture insediative aggregate, storicamente consolidate, delle quali occorre preservare e valorizzare le specificità storico-urbanistico-architettoniche in stretto e inscindibile rapporto con quelle paesaggistico-ambientali.

Il Piano tende a consolidare e rivalutare i ruoli storici dei centri e dei nuclei storici, perseguendo il mantenimento e la salvaguardia degli equilibri storicizzati nel quadro dell'intero sistema storico-insediativo dell'Ambito.

La disciplina urbanistica deve assicurare, nella formazione dei Piani Regolatori Generali e degli strumenti attuativi, la conservazione e il recupero degli equilibri storicizzati, sia all'interno dei centri e nuclei che nel rapporto con l'ambiente circostante. Al fine della salvaguardia e del miglioramento della qualità della vita e della riappropriazione dei valori da parte della comunità locale, le trasformazioni che interessino ambiti ed elementi privi di intrinseca rilevanza storico-artistica, ambientale o testimoniale, dovranno mantenere inalterati i rapporti spaziali, tipologici e planovolumetrici esistenti.

Per i centri e nuclei storici, nella formazione e/o nell'adeguamento degli strumenti urbanistici, dovrà prevedersi la redazione dei piani attuativi e dei piani del colore con particolare riferimento alle tecniche e ai materiali tradizionali del luogo; altresì, tali centri e nuclei storici saranno individuati come zone "A", perimetrate o puntuali, facendo riferimento alle cartografie storiche dell'I.G.M., tavolette 1:25.000, risalenti al periodo tra l'inizio del secolo e la seconda guerra mondiale (1906 – 1943 circa). Per i necessari approfondimenti saranno utilizzate le ulteriori fonti cartografiche riferibili ai fogli I.G.M. 1:50.000, serie storiche (1865-85 circa), le mappe del Catasto Borbonico, le planimtrie catastali di primo impianto e le schede Centro Storico Urbano già redatte dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali e alle schede allegate al presente Piano. Sono da considerarsi zone "A" puntuali, gli edifici, manufatti e nuclei storici elementari isolati, individuati nelle fonti cartografiche sopra citate, ancorché ricadenti esternamente al perimetro della zona "A" ed inclusi all'interno del perimetro urbano.

Sono da considerare parte integrante dei Centri e Nuclei storici anche:

a. le aree di pertinenza funzionale o visiva di edifici (zone "A" puntuali) e nuclei elementari isolati;

b. le aree inedificate (interne o circostanti l'agglomerato storico) in diretto rapporto visivo con esso;

c. il verde e le fasce di rispetto o di protezione visiva idonee ad assicurare la fruibilità e l'immagine dell'insieme o di sue parti significative.

Si applica la disciplina della *conservazione*; le attività saranno quelle previste dagli strumenti urbanistici e/o attuativi e dovranno, comunque, essere compatibili con la struttura architettonica e tipologico - funzionale dell'edificio storico.

Per gli spazi pubblici, si dovrà prevedere un'adeguata progettazione, riqualificazione e fruizione.

Per i centri storici si sottolinea la necessità del riequilibrio, o del mantenimento dell'equilibrio eventualmente esistente, nel rapporto centro storico/espansioni recenti, tramite l'adozione di tutte le misure atte a salvaguardare l'identità e la riconoscibilità del centro medesimo e nell'attenta considerazione di un'equilibrata distribuzione delle funzioni.

I Piani attuativi dovranno tendere:

- alla conservazione della stratificazione storica da mantenere leggibile e riconoscibile;
- alla conservazione e valorizzazione dei resti e delle tracce che testimoniano l'origine antica del centro;
- alla valorizzazione delle cinte murarie e dei perimetri (bastioni, orti, etc.), degli episodi urbani e monumentali, dell'architettura storico-ambientale;
- alla riqualificazione della forma urbana quando compromessa.

Sono ammessi gli interventi di conservazione e recupero del centro storico e dei suoi elementi, nel rispetto dei caratteri formali e delle tecniche costruttive tradizionali (tipologia, materiali e dettagli costruttivi equivalenti a quelli del nucleo originario) allo scopo essenziale di non alterare l'equilibrio del complesso e la sua struttura. Le integrazioni funzionali, finalizzate al completamento o al recupero, sono da verificare in riferimento alla ammissibilità dell'intervento con il carattere del tessuto edilizio d'insieme e la tipologia dell'edificio. La destinazione d'uso è opportuno che risulti coerente con gli elementi tipologici, formali e strutturali del singolo organismo edilizio, valutato in relazione alla prevalenza dell'interesse storico.

Per i nuclei storici, ai fini della pianificazione locale, si sottolinea la necessità del mantenimento della struttura insediativa policentrica, ove essa è ancora riconoscibile, e la conservazione del carattere rurale dei centri.

Questi devono essere considerati obiettivi di primaria importanza per la formazione dei Piani attuativi, pertanto, in particolare:

- va evitata la saturazione tra il costruito e gli spazi aperti posti tra i diversi nuclei, in modo da conservare la leggibilità della struttura insediativa originaria;
- gli ampliamenti dei centri e dei nuclei devono favorire la permanenza di "angoli di visuale" tali da permettere il riconoscimento dell'antica struttura insediativa;
- ridefinire e riqualificare gli spazi aperti, attraverso progetti – studio;
- identificare, salvaguardare e valorizzare gli elementi di specificità spaziale, tipologica, morfologica che caratterizzano i singoli insediamenti rendendo le nuove edificazioni coerenti a questi caratteri.

Art. 49

Viabilità storica

La viabilità storica siciliana ha origini molto antiche risalenti ai suoi primi abitanti; è, tuttavia, in età imperiale che i percorsi si consolidano con "itinerari" stabiliti di cui ci è pervenuta testimonianza scritta. Di sistema viario, in senso moderno, si può cominciare a parlare solo a partire dal secolo scorso e le rotabili realizzate non andarono discostandosi di molto dai tracciati più antichi, a loro volta fortemente condizionati dall'orografia dell'isola. Tale situazione si riscontra, ancora oggi, dalla comparazione tra il sistema viario storico e le Strade Statali attuali.

Le componenti della viabilità storica sono costituite dai sentieri, dai percorsi agricoli interpoderali, dai percorsi trazzerali e dalle Regie Trazzere.

E' considerata viabilità storica quella i cui tracciati attuali confermano i tracciati presenti nella prima levata delle tavolette I.G.M. 1/50.000 realizzata a partire dal 1852.

La permanenza, la continuità e la leggibilità del tracciato antico, anche in presenza di modifiche e varianti, sono considerate di per sé valori meritevoli di tutela.

I sentieri che si trovano, spesso, in luoghi con particolarità orografiche, i percorsi agricoli interpoderali e i percorsi trazzerali, costituiscono una fitta trama "viaria" e di collegamento dai quali è possibile ottenere le migliori condizioni per la percezione e la fruizione del paesaggio naturale e agrario.

Essi sono considerati anche viabilità di fruizione naturalistica e paesaggistica in quanto dominano ampie prospettive, attraversano, per tratti di significativa lunghezza, zone agricole e boschive, riserve naturali o, comunque, territori ampiamente dotati di verde, costeggiano corsi d'acqua, e, infine, collegano mete di interesse turistico anche minore.

Le Trazzere Regie, storicamente venivano utilizzate per il trasferimento degli armenti: "la transumanza"; durante i periodi di siccità estivi le greggi venivano portate dai pascoli siti a bassa quota a quelli di alta quota.

Il Piano individua, nella tav.9c di Analisi, le Regie Trazzere ricadenti nel territorio d'Ambito; documentazione di riferimento sono anche le indicazioni contenute nelle schede allegate al Piano.

Il Piano riconosce in tale infrastrutturazione storica del territorio valori culturali ed ambientali in quanto testimonianza delle trame di relazioni antropiche tessutesi nel corso dei secoli.

I comuni nell'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico dovranno, sulla base dei dati forniti dal piano paesaggistico e dall'Ufficio delle Regie Trattezzere e da ulteriori documentazioni che potranno reperire, individuare a scala territoriale (1:10.000) quei tratti di tracciati storici che non siano già stati trasformati in viabilità stradale, provinciale o comunale, e che non siano stati alienati o occupati da edificazioni. La pianificazione urbanistica provinciale e comunale, dovrà tendere alla riqualificazione paesaggistica della viabilità nel proprio territorio e alla valorizzazione di tale rete, conseguibile attraverso la definizione di fasce di rispetto di adeguata ampiezza, inedificabili o edificabili secondo opportuni criteri e limitazioni, in relazione allo stato di fatto e al giusto contemperamento delle esigenze di tutela e di funzionalità, avendo cura di evitare interventi che cancellino e interrompano i tracciati, conservando e mantenendo leggibili i segni storicamente legati alla loro presenza.

Per tale viabilità, il Piano assume l'obiettivo di mantenerne i caratteri di valore naturalistico e paesaggistico, nonché storico-culturale. Il Piano Paesaggistico, ai fini della tutela del bene, quale patrimonio storico-culturale, ne prevede la *conservazione*. Pertanto, è compatibile:

- la conservazione dei tracciati, rilevabili dalla cartografia storica, senza alterazioni traumatiche dei manufatti;
- la manutenzione dei manufatti con il consolidamento del fondo naturale e dei caratteri tipologici originali;
- la conservazione dei ponti storici e delle altre opere d'arte;
- la conservazione ove possibile degli elementi complementari quali: allineamenti di edifici, alberature, muri di contenimento, edicole sacre, recinzioni e cancelli, opere di presidio, muretti laterali, le cunette, i cippi paracarri, i miliari ed il selciato.

Vanno evitate le palificazioni per servizi a rete (quelle esistenti dovranno essere progressivamente rimosse e sostituite con cavidotti interrati) e i cartelli pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni.

Le province ed i comuni, nonché gli enti interessati alla gestione della viabilità, assumeranno ogni iniziativa per ridurre la presenza di cartellonistica lungo i tracciati viabilistici, fatte, comunque, salve le disposizioni di cui all'art. 153 del Codice in ordine all'apposizione di cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade ricadenti in aree vincolate paesaggisticamente.

Art. 50

Costruzioni sparse ad uso rurale e residenziale-turistico

Il P.T.P. prevede, in ogni caso quando non diversamente normato dal P.R.G., che le nuove costruzioni ad uso rurale e/o di villeggiatura, gli ampliamenti o le modifiche di edifici esistenti, mantengano le caratteristiche dell'edilizia tradizionale rurale, si adattino alla conformazione del terreno, si inseriscano nel tessuto agricolo esistente, mantenendo la forma dell'appoderamento e non incidendo nel paesaggio con volumi emergenti e con corpi di fabbrica continui di grandi dimensioni.

I nuovi edifici, la viabilità di accesso e gli eventuali piazzali di sosta per autoveicoli devono rispettare la trama dei campi e adeguarsi al profilo naturale del terreno.

La pavimentazione degli spazi esterni va realizzata in tufo battuto, in pietra, in mattoni di cotto grezzo o con altro materiale tradizionale. Sono vietate le piastrelle di ceramica.

Le strade private di accesso devono avere larghezza contenuta e alberate.

Le cisterne vanno realizzate al di sotto del piano di campagna ed è comunque vietato allocare recipienti esterni alla costruzione (tetti, balconi, terrazze, etc.).

La superficie destinata a pergolato o a tettoia non deve superare il 30% della superficie coperta dell' edificio; i sostegni di travature per cannizzati o pergolati o tettoie vanno costruiti in legno o in pietra.

I terreni di pertinenza dell'edificio vanno, per quanto possibile, coltivati mantenendo e reimpiantando il vigneto o l'uliveto o colture tipiche del luogo.

Per i giardini ornamentali delle costruzioni rurali debbono essere utilizzate essenze locali tradizionali o mediterranee come previsto all' art. 38 e debbono avere dimensioni tali da non alterare il carattere agricolo del paesaggio mantenendo un adeguato rapporto quantitativo e qualitativo con la superficie produttiva; le essenze ornamentali, soprattutto se di alto fusto, devono essere limitate alle zone limitrofe al fabbricato.

Sui versanti con pendenza superiore al 30% non sono consentite nuove costruzioni.

Art. 51

Area di recupero

Sono costituite da aggregati edilizi, periferie o tessuti urbani con elevata criticità paesaggistico-ambientale, interessati da processi di trasformazione intensi e disordinati, caratterizzati dalla presenza di attività o di usi che compromettono il paesaggio e danneggiano risorse e beni di tipo naturalistico e storico-culturale.

Tali aree sono soggette alla disciplina del *recupero*; si ritiene opportuno redigere, a cura dell'Amministrazione comunale, piani di recupero ambientale attraverso programmi di gestione urbana (PRUST, STU, URBAN, etc.).

Gli interventi devono essere indirizzati alla riqualificazione, al ripristino e al restauro dei beni, dei valori paesistici e ambientali manomessi o degradati.

Sono consentiti:

- interventi finalizzati alla riqualificazione dei detrattori, al recupero dei caratteri e dei valori paesaggistico-ambientali degradati e alla ricostituzione del paesaggio alterato;
- interventi tesi all' incremento del patrimonio vegetale, al recupero di attrezzature ed impianti e di opere infrastrutturali, purché previste da piani o programmi e in ogni caso compatibili con l' ambiente e con il paesaggio;
- interventi volti a promuovere adeguate misure di mitigazione degli effetti negativi anche mediante l'uso di appropriati elementi di schermatura, utilizzando essenze arboree e/o arbustive dei climax locali;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ristrutturazione dell' edilizia esistente;
- nuove costruzioni compatibili con le destinazioni d'uso e con i caratteri del paesaggio.

CAPO V
Componenti del paesaggio percettivo

Art. 52
Definizione

Il Piano Territoriale Paesaggistico dell'Ambito 1 tutela i valori percettivi e panoramici del paesaggio assicurandone una appropriata considerazione ai diversi livelli di pianificazione e gestione del territorio.

In tal senso si individuano aree ed elementi caratterizzati da valori dovuti essenzialmente all'importanza della configurazione dei contesti ambientali (morfologici, vegetazionali o insediativi) o evocativi o testimoniali della memoria storica, quali emergenze percettive ed elementi di riferimento visivo.

Per tali aree ed elementi gli Enti Locali provvedono ad inserire nei propri strumenti di pianificazione territoriale il quadro delle emergenze percettive indicate nella tav. 2 di Sintesi e tav. 2 di Piano e altresì, considerando le visuali privilegiate ed i bacini di intervisibilità (tav. 16, 17 e 18 di Analisi) e dando luogo ad attività di valorizzazione delle valenze percettive delle aree e degli elementi considerati.

Gli Enti Locali controllano le eventuali incidenze dei processi di antropizzazione sulle caratteristiche percettive delle aree limitrofe per adeguare la qualità della tutela al pregio paesaggistico-percettivo dell'area e degli elementi considerati, avviando, all'occorrenza, la pianificazione paesaggistico-percettiva di dettaglio, tenendo conto, altresì, delle condizioni contestuali influenti nella percezione al fine di rintracciare i principali processi di degrado percettivo o interferenza visiva, anche potenziali (rischio percettivo).

Art. 53
Punti e percorsi panoramici

Il Piano riconosce valore culturale e ambientale a tutti quegli elementi, punti e percorsi panoramici, che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio percepito. Le vedute d'insieme, sia dai rilievi che dalla costa, sono un valore qualificante che va rispettato salvaguardando l'ampiezza della percezione dai punti e dai percorsi panoramici. A tal fine il Piano individua i principali punti e percorsi panoramici, nella tavola n. 18 di Analisi, nella tav. n. 2 di Sintesi e nella tav. n. 2 di Piano, in base ai seguenti criteri:

a. rete viaria fondamentale di grande comunicazione e punti di sosta, attraverso i quali si presenta quotidianamente ai viaggiatori l'immagine rappresentativa delle molteplici valenze ambientali e culturali dell'Ambito;
b. tracciati viari storici, che costituiscono la matrice sulla quale si è formato nei secoli il sistema insediativo dell'Ambito.

Per tali punti e percorsi il Piano prevede la disciplina della *conservazione*, consentendo:

- interventi migliorativi delle caratteristiche tecniche della viabilità panoramica che non ledano le opportunità, da questa offerte, di fruizione del paesaggio circostante; che favoriscano l'inserimento del percorso nel contesto naturale ed ambientale locale;

- per l'illuminazione stradale, ove necessaria, sulle strade di mezza costa, si dovranno posizionare i pali sul lato a monte e, sulle strade di crinale, dovranno essere particolarmente diradati; dovranno essere esclusi in ogni caso cavi aerei di qualsiasi tipo. I corpi illuminanti dovranno essere appositamente progettati al fine di ridurre l'inquinamento luminoso;
- l'installazione di qualsivoglia struttura funzionale alla circolazione veicolare che risulti compatibile con le valenze paesaggistiche del percorso considerato o dei punti panoramici in esso presenti.

Non è compatibile con gli obiettivi perseguiti dal Piano:

- apporre cartelloni pubblicitari di qualsiasi forma e dimensione che possano interferire con la panoramicità dei punti o percorsi considerati;
- l'edificazione sulle aree adiacenti di manufatti di qualsiasi genere, che possono direttamente interferire con la visibilità del panorama dagli elementi considerati; per le aree più discoste, in quanto solo indirettamente interferenti con le visuali relative agli anzidetti punti o percorsi, dovrà prevedersi l'accurato inserimento visivo dei manufatti da edificare;
- piantumare il ciglio stradale con essenze arboree di qualsivoglia sviluppo, escludendo da tale divieto le operazioni di ripristino di eventuali preesistenti alberature di pregio dimensionale, storico o paesaggistico.

TITOLO IV
VINCOLI E ZONE DI TUTELA

Art. 54
Fascia di rispetto

Entro la fascia di rispetto della costa, individuata nella tav. 2 di Piano, sono ammessi:

- interventi rivolti al mantenimento dell'assetto idrogeomorfologico dei versanti e a garantire il permanere dell' esistenti condizioni di relativo equilibrio;
- la realizzazione di opere per la fruizione del mare quali accessi pedonali e aree di sosta che possono essere realizzati individuando delle discese preferenziali e sistemando il terreno in modo idoneo senza movimenti di terra e senza alterare la morfologia del luogo e i caratteri della costa e utilizzando strutture smontabili e materiali naturali;
- interventi tesi a promuovere e a favorire la ricostituzione di elementi di naturalità nelle aree dove gli elementi naturali hanno dimensioni tali che ne rendano opportuna la valorizzazione;
- interventi tesi a promuovere il recupero delle strutture esistenti e dei complessi turistico-alberghieri esistenti e degli spazi liberi di pertinenza, con destinazioni d' uso che privilegino le attività culturali e per il tempo libero, nonché attività produttive di impianti turistici e turistico culturale;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione edilizia e il recupero degli edifici esistenti e loro completamento con pertinenze all' aperto che vanno autorizzate dalla competente Soprintendenza;
- nuove costruzioni, da adibire preferibilmente a servizi o attrezzature, quando si trovano all'interno di aggregati edilizi, periferie o tessuti urbani oggetto di recupero ai sensi dell'articolo 51 delle presenti norme di attuazione, che rispettino il carattere dei luoghi in modo da non alterare il contesto generale del paesaggio e i caratteri specifici del sito, con basso gradiente di invasività antropica, e in attuazione degli strumenti urbanistici particolareggiati vigenti o da elaborare e da sottoporre al parere della Soprintendenza.

Sono vietate:

- nuove edificazioni ed interventi di trasformazione urbanistica entro la fascia di rispetto della costa come delimitata nella Tav. 2 di Piano, tranne diverse indicazioni previste nei Paesaggi locali e salvo quando la stessa fascia interessa le aree di recupero di cui all'art.51 come sopra specificato;
- le opere a mare e i manufatti costieri che alterano la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagonisti le acque marine;
- le opere che alterano il percorso delle correnti costiere, creando danni alla flora marina, e che alterano l' ecosistema dell' interfaccia costa mare;
- la creazione di strade litoranee e la formazione d' infrastrutture, salvo quando rientrino all'interno di aree di recupero di cui all'art.51;
- asportare, raccogliere o manomettere rocce salvo che per la ricerca scientifica;
- gettare rifiuti.

Art. 55

Riserva Naturale Orientata

Il P.T.P. riconosce carattere primario alle Riserve Naturali Orientate dello Zingaro e di Monte Cofano, individuate dalla L.R. n.98/1981 e dal Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve approvato con D.A. n. 970/1991.

I Piani di Gestione e di Utilizzazione delle Riserve, che ricadano in aree interamente o parzialmente sottoposte a vincolo paesaggistico, dovranno essere orientati alla conservazione dei caratteri del paesaggio ed elaborati in concerto con l'Assessorato Regionale dei BB.CC.AA.

Art. 56

SIC e ZPS

La Regione assicura per le zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e delle specie, come previsto dal Regolamento di attuazione della Dirattiva 92/43/CEE (DPR n. 357/1997), modificato e integrato dal DPR 12 marzo 2003, n.120 (D.M. del 3/9/2002).

Ai fini di elaborare appropriate misure di conservazione funzionale e strutturale dei siti della rete Natura 2000 si prevede inoltre, ai sensi del DPR 357/97 e del Decreto 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, la redazione di Piani di Gestione dei pSIC, SIC, ZCS ZPS, che, ai sensi dell'art. 6 della direttiva europea Habitat, definiscano opportune misure di conservazione della risorsa.

Per la conservazione della diversità biologica e culturale, è fondamentale valutare il paesaggio non solo in termini percettivi, ma come sintesi delle caratteristiche e dei valori naturali, fisici, biologici ed ecologici, oltre che storici e culturali, del Paesaggio Locale, privilegiando gli aspetti naturalistico-ambientali autoctoni propri dei Siti come sopra individuati. Modifiche al paesaggio potranno avvenire solo in coerenza con i motivi di tutela propri di ciascun sito della Rete Natura 2000.

Pertanto i proponenti di piani e progetti, redatti in conformità al presente Piano Paesaggistico, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 e successive modifiche e integrazioni devono tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei pSIC, SIC, ZCS ZPS, e predisporre uno studio per individuare e valutare gli effetti che tali piani o progetti possono avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo."

TITOLO V
INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL PAESAGGIO

Art. 57
Definizione

I progetti che comportano notevoli trasformazioni e compromissioni del territorio e che non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma della legislazione vigente, nazionale e regionale, debbono essere accompagnati, ove richiesto dal presente P.T.P., da uno studio di compatibilità paesaggistico-ambientale.

Si considerano interventi di rilevante trasformazione del territorio:

a. le attività estrattive e le opere connesse;
b. le opere di mobilità: opere marittime, porti e approdi, nuovi tracciati stradali o rilevanti modifiche di quelli esistenti;
c. le opere tecnologiche: centrali termoelettriche ed eoliche, elettrodotti, acquedotti, dissalatori, depuratori, serbatoi, antenne, ripetitori e simili;
d. sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie;
e. gli impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole;
f. le discariche e gli impianti di trattamento di rifiuti solidi e fanghi.

Non sono da considerare interventi di rilevante trasformazione del territorio le opere o i lavori che, pur rientrando nelle categorie su indicate, risultano di modesta entità e tali da non modificare i caratteri costitutivi del contesto paesaggistico-ambientale o della singola risorsa.

Art. 58
Attività estrattive

Data la rilevanza e l'incidenza sul paesaggio dell'attività estrattiva e degli interventi indotti (vie di accesso, trasporti e movimento di terra) e di quelli necessari per il ripristino delle condizioni originarie, l'attività estrattiva, nelle aree di cui all'art. 134 del Codice Urbani, è ammessa esclusivamente per le cave esistenti.

L'apertura di nuove cave è subordinata all'approvazione del Piano regionale dei Materiali di Cava come disposto dall'art. 7 della L.r. N.24 del 1991 e, in attesa dell'approvazione di tale piano, per i materiali di pregio vale quanto previsto nell'art.1 della L.r. n.19/1995.

E' fatto divieto all'apertura di nuove cave di prestito per la produzione di pietrisco calcareo. Quest'ultimo materiale, al fine di riqualificare i bacini marmiferi che proprio per la presenza di detriti subiscono il maggiore impatto ambientale negativo, potrà essere ottenuto dalla frantumazione in situ dei detriti di cava.

La prosecuzione dell'attività estrattiva delle cave esistenti è consentita nei limiti dell'autorizzazione e degli eventuali futuri rinnovi, rilasciati dagli organi competenti, come previsto dalla L.r. 127/80 e successive modifiche ed integrazioni e con l'obbligo di procedere al recupero ambientale e paesaggistico, ai sensi della medesima legge regionale, da attuare in base ad un progetto di sistemazione.

Per i materiali lapidei di pregio, i comuni interessati procederanno alla redazione di progetti esecutivi di recupero ambientale a completamento del programma di utilizzazione del giacimento come previsto dall'art.3 comma 4 della L.r. n.19/1995.

Tale progetto dovrà avere il nulla osta della competente Soprintendenza.

Per le cave dismesse è necessario uno studio particolareggiato che ne definisca la consistenza, lo stato di degrado e rischio e gli interventi di recupero ambientale.

La progettazione dovrà verificare, mediante valutazione di impatto ambientale, la compatibilità del progetto con il contesto territoriale in modo da determinare minor danno possibile al paesaggio e all'ambiente anche nella fase del recupero dopo l'esaurimento dei cicli produttivi.

Sono possibili realizzazioni di Land Art e di Art in Nature, parchi museo di scultura contemporanea consistenti in un diretto intervento artistico sul paesaggio, non per coltivarlo o renderlo utile ma per fini esclusivamente espressivi con l'intento di fare un monumento permanente, di produrre esperienze esemplari compiute nella natura, nuove immagini del paesaggio da costruire in maniera propria e corretta usando materiali che appartengono allo stesso paesaggio.

Le attività estrattive sono escluse:

- nelle parti di territorio costituite da forme attive, frane antiche e recenti, frane in condizioni di quiescenza ma potenzialmente riattivabili;
- negli ambiti di specifico interesse naturalistico, nei suoli agricoli pregiati e in vicinanza di aree di bosco e macchia mediterranea;
- nei casi in cui esse possono interferire con la presenza di emergenze biologiche e geomorfologiche, con qualificati sistemi percettivi e di fruizione del paesaggio e dell'ambiente."

Art. 59

Impianti tecnologici

Nella progettazione di dissalatori, di impianti tecnologici per il trattamento delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di sistemi tecnologici per le comunicazioni e per il trasporto dell'energia e di altri impianti tecnologici si deve porre particolare attenzione ai tracciati, ai rischi connessi ad eventuali disfunzioni degli impianti e ai conseguenti pericoli e danni all'ambiente e al paesaggio.

Nella localizzazione e progettazione dei suddetti impianti e nella localizzazione di antenne, ripetitori, impianti per sistemi di generazione elettrica-solare e simili, si dovrà valutare l'impatto sul paesaggio e sull'ambiente e si dovrà comunque tener conto delle strade e dei percorsi già esistenti, ad evitare taglio o danneggiamento della vegetazione esistente.

E' vietata l'installazione di impianti di generazione eolica nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 136 e 142 del Decreto Legislativo n. 41/2004. Qualsivoglia proposta di realizzazione di impianti eolici in aree non sottoposte al vincolo di cui sopra, dovrà essere inviata alla Soprintendenza BB.CC.AA. per la verifica dell'eventuale applicazione dell'art.152 del citato Decreto Legislativo.

Art. 60

Opere marittime

E' vietato lo snaturamento degli approdi naturali. E' opportuno elaborare, a cura dell'Amministrazione comunale, dei piani di recupero degli approdi esistenti.

L'adeguamento o la trasformazione di opere marittime esistenti e la progettazione di nuove devono essere basate su analisi paesistico-ambientali e su studi degli agenti e dei fattori che condizionano la dinamica costiera.

Piano Territoriale Paesistico
Ambito 1
Area dei rilievi del trapanese
Carta di Analisi
Sistema naturale
tavola 2
Morfologia di sintesi
LEGENDA
TRAPANI

Piano Territoriale Paesistico
1
Ambito
Geologia
Carta di Analisi
Sistema naturale
Area dei rilievi del trapanese
tavola
3
TRAPANI

Piano Territoriale Paesistico
1
Ambito
Area dei rilievi del trapanese
Carta di Analisi
Sistema naturale
tavola
4
Climatologia
LEGENDA
TRAPANI

Piano Territoriale Paesistico
1
Ambito
Area dei rilievi del trapanese
Carta di Analisi
Sistema naturale
tavola
5
Paesaggio vegetale
LEGENDA
PAESAGGIO VEGETALE
VIABILITA' ATTUALE
TRAPANI

Piano Territoriale Paesistico
Ambito 1
Area dei rilievi del trapanese
tavola 6
Carte di Analisi
Sistema naturale
Distribuzione dell'ornitofauna
LEGENDA

Piano Territoriale Paesistico
1
Ambito
Idrologia
Carta di Analisi
Sistema naturale
Area dei rilievi del trapanese
tavola
7
LEGENDA

Piano Territoriale Paesistico
1
Ambito
Archeologia
Area dei rilievi del trapanese
Carte di Analisi
Sistema antropico
tavola
8
AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO
GROTTE

Piano Territoriale Paesistico
1
Ambito
Area dei rilievi del trapanese
tavola
9a
Carta di Analisi
Sistema antropico
Patrimonio storico culturale
A - Beni isolati
LEGENDA
TRAPANI

Piano Territoriale Paesistico
Ambito 1
Area dei rilievi del trapanese
tavola 9b
Carte di Analisi
Patrimonio storico culturale
B - Centri e nuclei storici
LEGENDA
TRAPANI

Piano Territoriale Paesistico
Ambito
1
Area dei rilievi del trapanese
tavola
11
Carte di Analisi
Sistema antropico
Tipologia dell'insediamento
LEGENDA

Piano Territoriale Paesistico
Ambito 1
Area dei rilievi del trapanese
Carte di Analisi
Sistema antropico
tavola 12
Morfologia ed insediamento
LEGENDA

Piano Territoriale Paesistico
1
Ambito
Trame insediative
Area dei rilievi del trapanese
Carta di Analisi
Sistema antropico
tavola
13
LEGENDA
TRAPANI

Piano Territoriale Paesistico
1
Ambito
Area dei rilievi del trapanese
tavola
14
Carte di Analisi
Sistema antropico
Attività estrattive
Infrastrutture e impianti
LEGENDA
TRAPANI

Piano Territoriale Paesistico
Ambito 1
Area dei rilievi del trapanese
tavola 15
Carta di Analisi
Sistema antropico
Mosaicatura degli strumenti urbanistici
LEGENDA
TRAPANI

Piano Territoriale Paesistico
Ambito 1
Area dei rilievi del trapanese
Carte di Analisi
Sistema antropico
tavola
16
Intervisibilità costiera
LEGENDA
TRAPANI

Piano Territoriale Paesistico
Ambito 1
Area dei rilievi del trapanese
tavola 18
Carta di Analisi
Sistema antropico
Visibilità dai punti panoramici
LEGENDA
TRAPANI

Piano Territoriale Paesistico
1
Ambito
Area dei rilievi del trapanese
tavola
19
Carte di Analisi
Sistema antropico
Beni paesaggistici
LEGENDA
TRAPANI

Piano Territoriale Paesistico
Ambito 1
Area dei rilievi del trapanese
Carte di Analisi
Sistema antropico
tavola
20
Vincoli territoriali
LEGENDA
TRAPANI

Piano Territoriale Paesistico
1 Ambito
Area dei rilievi del trapanese
tavola 2
Carta di Sintesi Interpretative
Relazioni percettive
LEGENDA

Piano Territoriale Paesistico
Ambito 1
Area dei rilievi del trapanese
tavola 3
Carte di Sintesi Interpretative
Relazione tra fattori
Legenda
TRAPANI

5 - Lo Zingaro
4 - San Vito Lo Capo - Castelluzzo
Piano Territoriale Paesistico
Ambito
1
Attività compatibili
Tavole di Piano
3b
Area dei rilievi del trapanese
LEGENDA

10A13189

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2010-SON-212) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.